

6°

**censimento generale dell'industria,
del commercio, dei servizi e
dell'artigianato**

26 ottobre 1981

Volume III

atti del censimento



Istat

Istituto Centrale di Statistica

roma 1985

Al fine di favorire la diffusione e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni, l'ISTAT autorizza la riproduzione parziale o totale del contenuto del presente volume con la citazione della fonte.

La redazione del presente volume è stata curata dal dott. SILVIO GABRIELE del Servizio Censimenti, ad eccezione dei capitoli 12 e 13 che sono stati redatti dal dott. SERGIO LUCARELLI del Servizio Elaborazione Dati.

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 7
------------------------	--------

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO ED OPERAZIONI PREPARATORIE

CAPITOLO 1 - PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO	Pag. 15
Sezione 1 - Piano topografico	» 15
Sezione 2 - Revisione ed approvazione del piano topografico	» 18
Sezione 3 - Ordinamento ecografico	» 19
Sezione 4 - Sezioni di censimento	» 21
CAPITOLO 2 - UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE	» 23
Sezione 1 - Unità di rilevazione	» 23
Sezione 2 - Questionari di rilevazione	» 26
Sezione 3 - Modelli ausiliari	» 27
CAPITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	» 29
Sezione 1 - Organi provinciali di censimento	» 29
Sezione 2 - Organi comunali di censimento	» 32
Sezione 3 - Commissioni di censimento	» 34
Sezione 4 - Rilevatori	» 35
CAPITOLO 4 - PUBBLICITA'	» 36
Sezione 1 - Campagna pubblicitaria	» 36
Sezione 2 - Campagna di opinione	» 39
CAPITOLO 5 - TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI DI CENSIMENTO	» 41
Sezione 1 - Stampati spediti agli Organi periferici	» 41
Sezione 2 - Sistema di spedizione	» 41

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

CAPITOLO 6 - RACCOLTA DEI DATI	Pag. 45
Sezione 1 - Campo di rilevazione del censimento e classificazione delle attività economiche	» 45
Sezione 2 - Individuazione delle unità di censimento e consegna dei questionari di rilevazione	» 48
Sezione 3 - Compilazione degli stati di sezione provvisori	» 51
Sezione 4 - Norme per la compilazione dei questionari di rilevazione	» 53
Sezione 5 - Ritiro dei questionari di rilevazione	» 67
CAPITOLO 7 - REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE	» 68
Sezione 1 - Revisione preliminare e comunicazione dei dati provvisori all'ISTAT	» 68
Sezione 2 - Revisione quantitativa e qualitativa	» 69
Sezione 3 - Compilazione degli stati definitivi delle sezioni	» 70
CAPITOLO 8 - SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO	» 72
Sezione 1 - Spedizione dei questionari di rilevazione	» 72
Sezione 2 - Spedizione dei modelli ausiliari	» 72

PARTE TERZA

REVISIONE FINALE E PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

CAPITOLO 9 - RICEZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO	Pag. 77
Sezione 1 - Sistemazione del materiale presso gli Uffici provinciali di censimento	» 77
Sezione 2 - Sistemazione del materiale presso l'ISTAT	» 77
CAPITOLO 10 - REVISIONE FINALE E OPERAZIONI CONNESSE	» 79
Sezione 1 - Revisione da parte degli Uffici provinciali di censimento dei questionari di rilevazione relativi alle imprese unilocalizzate, alle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale e dei questionari per il commercio ambulante	» 79
Sezione 2 - Revisione effettuata presso l'ISTAT dei questionari di rilevazione relativi alle imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale	» 89
Sezione 3 - Trasmissione dei questionari di rilevazione al Centro di registrazione dati	» 90
CAPITOLO 11 - PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO, REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE E ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI	» 91
Sezione 1 - Perfezionamento del censimento e revisione del registro delle ditte	» 91
Sezione 2 - Ordinamento degli schedari e disposizioni finali	» 94

PARTE QUARTA

ELABORAZIONE ELETTRONICA

CAPITOLO 12 - REGISTRAZIONE DEI DATI	Pag. 103
CAPITOLO 13 - ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI	» 109

PARTE QUINTA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

CAPITOLO 14 - ESAME CRITICO DEI DATI E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 119
Sezione 1 - Esame critico dei dati	» 119
Sezione 2 - Pubblicazione dei risultati provvisori	» 120
Sezione 3 - Pubblicazione dei risultati definitivi	» 121
Sezione 4 - Diffusione dei risultati	» 129

ALLEGATI

1 - Provvedimenti legislativi	Pag. 131
2 - Circolari e Istruzioni varie	
A - Circolari	» 145
B - Istruzioni varie	» 185
3 - Questionari di rilevazione e modelli ausiliari	» 189
4 - Classificazioni delle attività economiche	
A - Classificazione delle attività economiche	» 229
B - Tabella di ragguglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1981 e la classificazione del 1971	» 251
C - Elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale	» 253

TAVOLE FUORI TESTO

Manifesto ufficiale

Manifesto pubblicitario



INTRODUZIONE

1. Il 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato è stato effettuato con riferimento alla data del 26 ottobre 1981, simultaneamente al 12° Censimento generale della popolazione, in attuazione della legge 18 dicembre 1980, n. 864, e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. del 28 settembre 1981, n. 542), che si riportano in allegato al presente volume (1).

Anche questa volta, come del resto già sperimentato con successo per le precedenti rilevazioni censuarie, la contemporanea esecuzione del censimento demografico e di quello industriale e commerciale è stata suggerita essenzialmente dall'opportunità di avvalersi della medesima organizzazione centrale e periferica con notevole economia di tempo e di spesa.

Pertanto, tenuto conto della concomitanza delle operazioni dei due censimenti e sussistendo per entrambi lo stesso piano organizzativo, le istruzioni concernenti gli adempimenti relativi alle varie fasi delle operazioni censuarie sono state opportunamente raccolte in un unico fascicolo intitolato « 12° Censimento della popolazione - 6° Censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 25-26 ottobre 1981 - Disposizioni e istruzioni per gli organi periferici ». Detto fascicolo è stato articolato in modo da presentare, negli stessi capitoli, le norme generali comuni ai due censimenti ed, in altri distinti capitoli, quelle particolari per ciascun censimento.

2. Per quanto concerne l'aspetto organizzativo, l'Istituto centrale di statistica, organo centrale, ha avuto il compito di sovrintendere a tutte le operazioni dei censimenti, ha impartito, anche attraverso i propri Uffici regionali e interregionali, le istruzioni per la loro esecuzione ed ha adottato i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.

L'organizzazione periferica, come per i passati censimenti, si è basata sugli Uffici provinciali e sugli Uffici comunali di censimento. Ai primi, a norma dell'articolo 13 del già citato regolamento di esecuzione dei censimenti, spettava il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia e di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni affidate agli Uffici comunali di censimento; questi ultimi, in virtù del disposto del predetto articolo 13, avevano il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori, con particolare riferimento alla raccolta dei dati.

3. Per il regolare ed organico svolgimento di tutte le operazioni di censimento, particolare importanza ha assunto la predisposizione di un apposito calendario delle operazioni di censimento rispondente alla obiettiva valutazione delle singole operazioni censuarie e quindi alla possibilità, da parte degli organi periferici, di rispettare le scadenze previste per le varie fasi operative. Infatti, l'indicazione di termini di tempo ragionevoli per determinati adempimenti, oltre a stabilire il necessario sincronismo tra i vari organi di rilevazione, ha consentito all'organo centrale di esercitare tempestivamente la propria azione di stimolo e di controllo.

Alla pagina seguente si riporta integralmente il calendario delle operazioni di censimento, il cui esatto significato è descritto nei vari capitoli del presente volume.

(1) I precedenti censimenti industriali e commerciali sono stati effettuati in virtù delle seguenti disposizioni legislative:

- a) « R.D. 20 marzo 1927, n. 458: Censimento degli esercizi industriali e commerciali - 15 ottobre 1927 »;
- b) « R.D. 23 marzo 1937, n. 387: Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali eseguito negli anni dal 1937 al 1940 »;
- c) « Legge 2 aprile 1951, n. 291: III Censimento generale dell'industria e del commercio - 5 novembre 1951 »;
- d) « D.P.R. 8 settembre 1961, n. 1011: 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - 16 ottobre 1961 »;
- e) « Legge 31 gennaio 1969, n. 14: 5° Censimento generale dell'industria e del commercio - 25 ottobre 1971 ».

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

OPERAZIONI	TERMINI DI TEMPO	ORGANI INTERESSATI (*)
1 — Invio all'ISTAT dei piani topografici	entro il 28 feb. 1981	U.C.C.
2 — Invio all'ISTAT delle proposte sul numero degli Ispettori provinciali di censimento	entro il 30 apr. 1981	U.P.C.
3 — Lettera alle Amministrazioni pubbliche locali per il reperimento dei rilevatori	entro il 30 giu. 1981	Sindaci
4 — Spedizione degli stampati agli Organi periferici	entro il 15 lug. 1981	ISTAT
5 — Restituzione ai Comuni dei piani topografici approvati	entro il 30 lug. 1981	ISTAT
6 — Costituzione delle Commissioni comunali di censimento	entro il 31 lug. 1981	U.C.C.
7 — Comunicazione all'U.P.C. del numero complessivo dei rilevatori	entro il 10 ag. 1981	U.C.C.
8 — Comunicazione all'ISTAT del numero complessivo dei rilevatori	entro il 20 ag. 1981	U.P.C.
9 — Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento	entro il 5 set. 1981	U.C.C.
10 — Invio agli U.P.C. dell'elenco delle sezioni di censimento	entro il 10 set. 1981	U.C.C.
11 — Comunicazione all'ISTAT del numero delle sezioni di censimento	entro il 15 set. 1981	U.P.C.
12 — Riunioni interprovinciali dei dirigenti degli U.P.C. e degli Ispettori provinciali	7-12 set. 1981	{ ISTAT U.P.C.
13 — Riunioni intercomunali dei dirigenti degli U.C.C.	14-26 set. 1981	{ U.P.C. U.C.C.
14 — Compilazione degli itinerari di sezione e delle eventuali cartine topografiche di sezione	28 set.-10 ott. 1981	U.C.C.
15 — Istruzioni ai rilevatori	28 set.-7 ott. 1981	{ U.C.C. U.P.C.
16 — Affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari dei censimenti	3 ott. 1981	U.C.C.
17 — Invio ai Prefetti e agli U.P.C. della graduatoria di merito degli aspiranti rilevatori	entro il 10 ott. 1981	U.C.C.
18 — Nomina dei rilevatori	10 ott. 1981	Sindaci
19 — Distribuzione dei modelli di rilevazione	15-23 ott. 1981	U.C.C.
20 — Ritiro dei modelli di rilevazione ed operazioni connesse	27 ott.-11 nov. 1981	U.C.C.
21 — Revisione preliminare dei modelli di rilevazione	entro il 20 nov. 1981	U.C.C.
22 — Controllo degli stati di sezione provvisori	12-19 nov. 1981	U.C.C.
23 — Compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione	entro il 28 nov. 1981	U.C.C.
24 — Comunicazione dei primi risultati agli U.P.C.	entro il 30 nov. 1981	U.C.C.
25 — Comunicazione dei primi risultati all'ISTAT	entro il 10 dic. 1981	U.P.C.
26 — Revisione definitiva dei modelli di rilevazione	entro il 31 dic. 1981	U.C.C.
27 — Compilazione degli stati di sezione definitivi e dei relativi riepiloghi	a partire dall'1 dic. 1981	U.C.C.
28 — Spedizione del materiale dei censimenti	secondo il calendario che verrà inviato con apposita circolare	{ U.C.C. U.P.C.

(*) U.C.C. = Uffici comunali di censimento.
U.P.C. = Uffici provinciali di censimento.

4. Il piano di rilevazione del censimento e di elaborazione dei dati è stato predisposto sulla base delle proposte formulate da un'apposita Commissione di studio istituita presso l'Istituto centrale di statistica. In tale Commissione erano rappresentati le seguenti Amministrazioni ed Enti: Ministero Industria, Commercio e Artigianato; Ministero Bilancio e Programmazione Economica; Ministero Lavoro e Previdenza Sociale; Ministero Agricoltura e Foreste; Ministero Lavori Pubblici; Ministero Poste e Telecomunicazioni; Ministero Tesoro; Ministero Trasporti; Ministero Sanità; Dicastero per la Funzione Pubblica; Dicastero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Ministero Partecipazioni Statali; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; Banca d'Italia; Istituto Nazionale per la Congiuntura; Istituto Studi e Programmazione Economica; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie; Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; Associazione Italiana per gli studi di Marketing; Ente Nazionale Idrocarburi; Federazione Nazionale Ordine Medici; Regioni; Provincia Autonomia di Bolzano; Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; Uffici di Statistica dei Comuni capoluoghi; Confederazione Generale Industria Italiana; Confederazione Generale Commercio e Turismo; Confederazione Generale Italiana Artigianato; Confederazione Generale Agricoltura Italiana; Associazione Sindacale Intersind; Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; Docenti universitari.

5. Nel quadro dei lavori preparatori dei censimenti del 1981, è stato necessario procedere anche ad una revisione della classificazione delle attività economiche utilizzata per i precedenti censimenti del 1971.

Tale revisione è consistita, essenzialmente, in un aggiornamento del precedente schema classificatorio in relazione alle profonde modifiche verificatesi nella struttura economica e tecnica del nostro Paese nel periodo intercensuario, nonché nell'adeguare il nuovo schema classificatorio alla corrispondente classificazione delle Comunità Europee (NACE).

Si è pervenuti, pertanto, alla stesura di una nuova classificazione delle attività economiche pubblicata nella serie « Metodi e Norme — Serie C, n. 8, maggio 1981 », utilizzata nella fase di raccolta e di elaborazione dei dati ed il cui testo, in forma riassuntiva, è riportato in allegato al presente volume.

Per quanto riguarda alcune nozioni di fondo circa il contenuto e la sistematica di tale classificazione si rimanda a quanto ampiamente esposto alla sezione 1 del successivo capitolo 6.

6. Sempre nel quadro dei lavori preparatori del censimento, al fine di acquisire utili elementi per la messa a punto del questionario di censimento predisposto e nel contempo di sperimentare il nuovo schema di classificazione delle attività economiche, è stata effettuata un'indagine sperimentale con riferimento alla data del 19 gennaio 1981.

A detta indagine sono stati interessati i Comuni di Perugia, Terni, Rieti e Latina, ciascuno dei quali ha provveduto, nel periodo dal 19 al 31 gennaio 1981, alla raccolta dei dati relativi a 500 unità economiche individuate secondo apposite istruzioni intese a garantire la rappresentatività dei vari settori di attività economica che hanno formato oggetto di rilevazione del censimento.

7. In relazione alla fase operativa del censimento, non si possono omettere alcune considerazioni concernenti l'ampiezza del campo di rilevazione e le unità di rilevazione adottate.

Con il censimento industriale e commerciale, infatti, sono state rilevate non solo le unità economiche esercitanti un'attività industriale e commerciale ma anche quelle operanti nel ramo dei trasporti e delle comunicazioni, del credito e dell'assicurazione e, per la prima volta, le unità operanti nella quasi totalità dei servizi pubblici e privati nonché quelle dipendenti dalla Pubblica Amministrazione.

Circa le unità di rilevazione, particolare importanza assume il fatto che in Italia, come già effettuato per i precedenti censimenti, anche con il 6° Censimento industriale e commerciale sono stati rilevati due distinti universi: quello delle imprese, ossia delle unità giuridico-economiche, e quello delle relative unità locali, cioè a dire delle unità nelle quali vengono materialmente espletate le attività di produzione, vendita o prestazione di servizi.

La simultanea rilevazione dei due universi ha consentito di acquisire un quadro completo ed esauriente dei principali aspetti strutturali che caratterizzano le attività secondarie e ter-

ziarie del nostro Paese, perfettamente comparabile con la situazione accertata con i precedenti censimenti.

8. Allo scopo di valutare il grado di copertura del censimento è stata effettuata un'indagine di controllo estesa ad un campione di sezioni di censimento ricadenti in 66 comuni.

Detta indagine ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° e il 13 marzo 1982, ripercorrendo le sezioni campione con il medesimo itinerario seguito in occasione del censimento e rilevando tutte le unità economiche comprese nelle aree di circolazione dell'itinerario stesso.

Per l'esecuzione dell'indagine è stato utilizzato un apposito modello (Mod. ISTAT/CIC/1/C) che è stato riprodotto in allegato.

9. Il presente volume ha lo scopo di fornire una illustrazione completa di tutta la vasta materia attinente alle operazioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione del censimento, vale a dire da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta, revisione ed elaborazione dei dati, fino alla pubblicazione dei risultati.

Il volume, pertanto, si articola nelle seguenti cinque parti:

- a) Parte prima: « Organizzazione del censimento ed operazioni preparatorie »;
- b) Parte seconda: « Operazioni di censimento »;
- c) Parte terza: « Revisione finale e perfezionamento del censimento »;
- d) Parte quarta: « Elaborazione elettronica »;
- e) Parte quinta: « Pubblicazione dei risultati ».

L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia la quale rispecchia, in linea di massima, il contenuto delle istruzioni a suo tempo diramate dall'Istituto centrale di statistica mediante apposito fascicolo di cui è detto al precedente paragrafo 1.

**PERSONALE IN FORZA AL REPARTO CENS/C
DEL SERVIZIO CENSIMENTI**

	Al 1° ottobre 1981	Al 1° novembre 1981
1. CARRIERA DIRETTIVA		
— Direttore di divisione F.D.	1	1
— Direttore di sezione	2	2
— Consigliere di 3ª classe	1	1
 2. CARRIERA DI CONCETTO		
— Revisore Capo	2	2
— Revisore Principale	2	2
— Vice Revisore	1	1
 3. CARRIERA ESECUTIVA		
— Ufficiale Superiore di statistica	1	1
— Ufficiale di statistica di 1ª classe	1	1
— Ufficiale di statistica di 3ª classe	5	5
— Ufficiale aggiunto di statistica	—	46
TOTALE	16	62

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO
ED OPERAZIONI PREPARATORIE

CAPITOLO 1

PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO

SEZIONE 1 — PIANO TOPOGRAFICO

1. In vista della contemporanea esecuzione del 12° Censimento generale della popolazione e del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, la formazione del piano topografico è stato il primo adempimento che i comuni sono stati chiamati ad espletare, al fine di individuare rigorosamente le basi territoriali della rilevazione. L'approntamento del piano topografico è stato realizzato attraverso l'applicazione, da parte dei comuni, delle relative norme di carattere tecnico emanate dall'Istituto centrale di statistica, il quale ha assicurato la completa ed uniforme applicazione di dette norme attraverso l'esame dei singoli piani comunali, apportando ad essi, ove necessario, rettifiche di varia natura, a seguito di ulteriori informazioni richieste ai comuni interessati.

Poiché, come è noto, per il censimento industriale e commerciale è stato utilizzato il medesimo piano topografico predisposto per il censimento della popolazione, nel presente capitolo sono riportati, in forma riassuntiva, ma tuttavia sistematicamente, i criteri normativi fondamentali che hanno regolato la formazione del piano topografico e l'ordinamento ecografico, mentre per l'acquisizione di notizie più dettagliate al riguardo si rimanda agli Atti del 12° Censimento generale della popolazione (1), in cui la materia è ampiamente illustrata.

2. Il piano topografico è la rappresentazione grafica, su tavolette in scala 1:25.000, del territorio comunale con la suddivisione, talvolta, in frazioni geografiche e con l'individuazione e la delimitazione di tutte le località abitate (centri e nuclei) nelle quali è distribuita la popolazione del comune stesso.

Ai fini della formazione del piano topografico l'Istituto centrale di statistica ha provveduto a fare avere a ciascun comune, direttamente dall'Istituto geografico militare, le tavolette, in triplice esemplare, comprendenti l'intero territorio comunale unitamente ai modelli esemplificativi per l'adempimento richiesto assicurandosi, ovviamente, dell'esattezza del materiale cartografico fornito a ciascun comune.

3. Una volta in possesso di tutte le carte topografiche occorrenti, ogni comune ha provveduto alla formazione in due esemplari del proprio piano topografico (del terzo esemplare si dirà in seguito), come è indicato nei paragrafi successivi, tenendo sempre presente che le tavolette non dovevano essere tagliate né unite tra loro, nemmeno se il territorio comunale vi fosse compreso per una minima parte. Era necessario altresì che i colori delle matite e degli inchiostri da usare per le delimitazioni e le indicazioni fossero quelli prescritti, non essendo consentite sostituzioni di colori.

4. Al fine di essere facilitati nell'esecuzione degli adempimenti concernenti la formazione dei piani topografici, i comuni sono stati forniti di una carta topografica speciale riflettente un « Comune dimostrativo », nella quale sono indicati graficamente tutti i casi che si potevano presentare nella compilazione del piano stesso.

(1) Cfr. Istituto Centrale di Statistica - 12° Censimento generale della popolazione - Vol. IV - Atti del censimento.

Tale carta (pubblicata dall'Istituto geografico militare alla scala 1:25.000) è stata stampata a 6 colori: in nero, per tutto ciò che ha in comune con le normali tavolette al 25.000; in cinque altri colori diversi per gli adempimenti grafici predisposti per la formazione del piano topografico.

5. Ciascun comune ha individuato sulle tavolette il confine del proprio territorio con tutta l'esattezza richiesta dalla delicata operazione, talora effettuando, nel caso che sussistesse qualche dubbio, anche minimo, un'attenta ricognizione sul terreno. Il confine comunale, così individuato, è stato tracciato sulle tavolette con la massima precisione mediante una linea sottile, ma ben evidente, in matita rossa.

Le cosiddette « isole amministrative », cioè le parti di territorio comunale circondate dal territorio di altro o di altri comuni, sono state delimitate con matita rossa, analogamente alle isole amministrative di altri comuni situate nel territorio del comune operante.

Inoltre, esternamente alla linea di confine sono stati chiaramente indicati con inchiostro rosso i nomi dei comuni contermini nella parte di ogni tavoletta corrispondente ai rispettivi territori.

6. Non appena tracciato il confine, ad ogni comune contermini è stato trasmesso un esemplare delle tavolette che lo interessavano, in modo che esso, confrontando il confine risultante sulle tavolette ricevute con quello del proprio piano topografico, potesse accertare l'esatta coincidenza del confine comune. In caso di concordanza, le tavolette sono state restituite al comune mittente munite della firma del Sindaco e del bollo comunale; in caso di discordanza, le tavolette sono state restituite, non munite della firma del Sindaco e del bollo del comune, al comune mittente, il quale ha esaminato subito le discordanze segnalategli e, in caso di riconoscimento dell'esattezza del nuovo confine descritto, dopo aver apportato le conseguenti rettifiche sulle tavolette, le ha trasmesse di nuovo al comune limitrofo per la firma ed il bollo; oppure, nel caso di mancato riconoscimento, ha fissato un incontro per la definizione della controversia.

Nei casi in cui non è stato raggiunto l'accordo, la zona in contestazione è stata interamente limitata con matita gialla sui piani topografici di ambedue i comuni, cancellando sugli stessi le precedenti linee tracciate in rosso e firmando « con riserva » relativamente alla zona contestata.

Contemporaneamente è stato redatto, in triplice esemplare, un verbale di mancato accordo nel quale risultavano, oltre all'indicazione degli estremi della tavoletta o delle tavolette in cui era compresa la zona in contestazione, tutte le notizie idonee all'esatta individuazione della zona stessa, le dichiarazioni motivate dei Sindaci interessati circa la legittimità dei diritti vantati dai rispettivi comuni, il numero esatto delle case e quello approssimato degli abitanti della zona in questione (specificando in quale registro di popolazione questi ultimi risultavano iscritti), nonché quali pratiche o atti fossero in corso per la risoluzione della controversia. Un esemplare del verbale, debitamente firmato dai Sindaci interessati, è stato trasmesso subito all'Istituto centrale di statistica, mentre gli altri due sono stati conservati agli atti dei comuni in questione.

Successivamente alla trasmissione del verbale, i comuni stessi hanno provveduto ad effettuare gli ulteriori lavori per la formazione del piano topografico, secondo quanto indicato in seguito.

Località abitate

7. Tracciato e confrontato il confine comunale, come detto in precedenza, ogni comune ha individuato sul piano topografico tutte le località abitate comprese, interamente o in parte, nel proprio territorio.

Per *località abitata* s'intende un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Le località abitate considerate agli effetti del censimento sono state: il centro abitato, il nucleo abitato, la casa sparsa.

8. Per *centro abitato* s'intende un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (quali, ad esempio: una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tramviaria o automobi-

listica, un ufficio pubblico, una rivendita di generi di privativa, una farmacia od un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

I centri abitati sono stati delimitati sul piano topografico con una linea sottile ma bene evidente in matita turchina (1), ma prima di procedere al tracciamento di essa, i centri stessi sono stati aggiornati, mediante l'aggiunta dei segni topografici mancanti concernenti le case della periferia costruite successivamente al rilievo per la formazione della tavoletta, e mediante la cancellazione dei segni topografici concernenti quelle non più esistenti perché demolite o distrutte. Le aggiunte sono state fatte tracciando con inchiostro di china nero segni analoghi a quelli stampati e delle stesse proporzioni.

Per ogni centro abitato è stato, inoltre, sottolineato sulla carta il relativo nome con matita turchina e precisata la quota altimetrica riferita al luogo più centrale (piazza del mercato, della chiesa parrocchiale, del municipio e simili). Tale luogo è stato indicato sul piano topografico con un circoletto ad inchiostro rosso, mentre la quota altimetrica è stata indicata sul modello ISTAT/CP/101, di cui si dirà in seguito.

9. Per *nucleo abitato* s'intende la località abitata priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzali, aie, piccoli orti, incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse (2).

Tutti i nuclei sono stati delimitati sul piano topografico con una linea sottile ma ben evidente, in matita marrone (3), ma prima di procedere al tracciamento di tale linea, i nuclei sono stati aggiornati con le stesse modalità stabilite per i centri abitati, esposte al precedente paragrafo 8.

Anche il nome del nucleo risultante sulla carta è stato sottolineato con matita marrone e, nel caso di nuclei sprovvisti di nome, si è provveduto ad assegnarne uno, adottando quello di più facile e largo accoglimento.

10. Per *case sparse* s'intendono quelle disseminate per la campagna o situate lungo strade a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. Esse non sono state delimitate sul piano topografico, però si è proceduto ad una precisa verifica per accertare se sul piano topografico risultassero i segni di tutte le case sparse effettivamente esistenti nel territorio comunale.

Frazioni geografiche

11. Compiuti gli adempimenti anzidescritti, il territorio comunale è stato suddiviso in frazioni geografiche.

La *frazione geografica* è costituita da un'area di territorio comunale comprendente almeno un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse circoscrivibili sul centro. Tale gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, affari, lavoro ed altre simili. La frazione geografica ha perciò una sua propria individualità derivante dal fenomeno antropogeografico del primo e più elementare grado di gravitazione sociale che in essa si svolge, e i suoi confini

(1) I centri abitati compresi nel territorio di più comuni sono stati delimitati da ciascuno dei comuni interessati limitatamente alla parte di propria competenza.

(2) Il carattere di nucleo è stato riconosciuto anche: al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro e situate in zona montana, e con almeno due famiglie; all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione e poi completamente o parzialmente disabitata; ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni, anche se costituiti da un solo edificio, purché abitato da almeno cinque famiglie; ai conventi, alle case di cura, alle colonie climatiche e sanatoriali, agli orfanotrofi e simili, situati in aperta campagna; agli edifici distanti dai centri e nuclei abitati, dotati di servizi od esercizi pubblici ed abitati da almeno due famiglie.

(3) Anche ai nuclei abitati si estende la norma di cui alla nota (1).

sorgono spontaneamente là dove cessa la attrazione del centro abitato della frazione e comincia quella dei centri abitati delle frazioni geografiche limitrofe.

Nel caso in cui fosse risultato che gli abitanti dei nuclei e delle case sparse, in conseguenza della configurazione fisica dei luoghi nonché dello sviluppo dei mezzi di comunicazione, concorrevano indifferentemente su più di un centro abitato, doveva essere costituita una sola frazione geografica con due o più centri abitati (1).

12. Individuate le frazioni geografiche, si è proceduto alla loro delimitazione, tracciando sulle tavolette i rispettivi limiti con linee sottili in matita verde. Ogni frazione geografica è stata distinta da una lettera maiuscola dell'alfabeto e da un nome. Alla frazione in cui aveva sede la casa comunale è stata assegnata la lettera A e la casa comunale è stata contrassegnata sulla tavoletta con un piccolo triangolo in inchiostro rosso; alle altre frazioni sono state assegnate le successive lettere (B, C, D...) seguendo generalmente l'ordine da sinistra verso destra. Il nome è stato normalmente quello del centro abitato o, in caso di frazione con più centri, il nome del centro principale, a meno che la frazione non ne avesse uno tradizionale diverso, nel quale caso è stata distinta con questo ultimo. Inoltre, la lettera distintiva ed il nome della frazione geografica sono stati scritti sulle tavolette con matita verde, nella parte centrale di ciascuna frazione.

Adempimenti finali

13. Non appena delimitate le frazioni geografiche, ogni comune ha compilato, in duplice copia, il modello ISTAT/CP/101 in cui sono state elencate tutte le frazioni geografiche con i rispettivi centri abitati, nonché i nuclei abitati gravitanti su ciascun centro.

Inoltre, nel margine superiore, a destra di ciascuna tavoletta, è stato scritto, con inchiostro rosso e in lettere maiuscole, il nome del comune, anche se esso figurava stampato sulla tavoletta. Ciascuna tavoletta è stata poi contrassegnata, a destra del nome del comune, con il numero progressivo della tavoletta e con il numero complessivo delle tavolette componenti il piano topografico, messi sotto forma di frazione, ed è stata altresì firmata nel margine inferiore dal Sindaco e munita del bollo del comune.

Le tavolette dei due esemplari del piano topografico, di cui è detto al paragrafo 3, sono state raccolte, per ogni esemplare del piano topografico, insieme all'elenco modello ISTAT/CP/101, in due distinte cartelle che sono state trasmesse all'Istituto centrale di statistica per l'esame e l'approvazione. Un esemplare del piano, debitamente approvato, è stato restituito al comune, mentre l'altro esemplare è stato trattenuto dall'Istituto centrale di statistica per il controllo delle operazioni di censimento. L'esemplare restituito dall'Istituto e le tavolette del terzo esemplare sono stati conservati in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'Istituto centrale di statistica.

SEZIONE 2 — REVISIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TOPOGRAFICO

14. A mano a mano che dai comuni pervenivano all'Istituto centrale di statistica i piani topografici, si è proceduto alla verifica quantitativa del materiale inviato (piano e Mod. ISTAT/CP/101 in duplice esemplare), alla relativa annotazione nel registro generale e alla consegna dei piani incompleti agli impiegati incaricati della corrispondenza relativa.

15. Scopo della revisione del piano topografico è stato di accertare che i comuni nella formazione del proprio piano topografico si fossero rigorosamente attenuti ai criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica e di rilevare, per contestarli ai comuni interessati e quindi rettificarli in base ai chiarimenti dei comuni stessi, tutti gli errori e le inesattezze di cui i singoli piani fossero risultati inficiati.

(1) In deroga al principio normativo sopra esposto, dovevano sempre costituire frazioni geografiche speciali a sé stanti, anche se disabitate: le isole amministrative; le isole marittime e lacuali; le zone di territorio comprendenti nuclei e case sparse gravitanti su centri abitati di altri comuni confinanti; l'area di alta montagna, situata sopra il limite dei pascoli, completamente e permanentemente disabitata; le paludi e gli acquitrini; i laghi compresi in un solo comune; la parte di lago diviso tra più comuni; le zone di territorio in contestazione.

16. Per quanto riguarda gli accertamenti da eseguire in merito all'aggiornamento delle località abitate e relativo riscontro con il modello ISTAT/CP/101, alla loro delimitazione e denominazione, nonché alle indicazioni relative alla casa comunale e alla altimetria, si rimanda a quanto detto nel citato volume degli Atti del 12° censimento demografico, in quanto trattasi di materia non attinente al censimento industriale.

17. Per ciò che concerne il tracciamento dei confini comunali il revisore ha accertato:

a) che le delimitazioni del 1981 coincidessero con quelle del 1971, fatta eccezione naturalmente per i nuovi comuni costituiti e per quelli che, comunque, avevano subito variazioni territoriali nell'intervallo tra i due censimenti;

b) che le delimitazioni (comprese quelle delle eventuali isole amministrative) fossero state tracciate con una linea rossa continua, tenendo conto delle particolari modalità prescritte per i confini lacuali e per quelli coincidenti con strade e corsi di acqua;

c) che esternamente alla linea di confine comunale risultassero le denominazioni dei comuni confinanti e che su di un esemplare del piano risultassero le firme di tutti i Sindaci e i bolli dei relativi comuni;

d) che sul margine esterno delle tavolette comprendenti isole amministrative fossero state apposte le prescritte dichiarazioni dei comuni interessati.

18. Circa poi la delimitazione delle frazioni geografiche, il revisore ha accertato che le case sparse e i nuclei compresi in una frazione apparissero gravitanti sul centro o sui centri compresi nella stessa frazione e non invece su centri compresi in altre frazioni dai quali dovevano essere separati da linee di dislivello, pendii, corsi d'acqua difficilmente attraversabili, zone acquitrinose e rocciose, cioè da ostacoli naturali che impedissero o rendessero meno probabile la gravitazione sui centri medesimi. Il revisore ha infine accertato la concordanza tra i nomi e le lettere delle frazioni che risultavano sul piano e quelli che risultavano sul modello ISTAT/CP/101.

SEZIONE 3 — ORDINAMENTO ECOGRAFICO

Isolati

19. Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografiche. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alle necessità di vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; *l'ufficio* e simili. Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato, il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in uno stesso corpo, nettamente delimitato, noto sotto il nome di *isolato*, che costituisce appunto una unità ecografica complessa. E' evidente che l'isolato può identificarsi con un solo fabbricato, costituito, a sua volta, di una sola delle unità ecografiche semplici sopra indicate. Pertanto, per isolato deve intendersi il fabbricato o l'insieme dei fabbricati contigui (eventualmente intervallati da corti, cortili, giardini e simili) circondato da spazi destinati alla viabilità (vie, strade, piazze e simili) e comprendente sedi di dimora (abitazioni) e sedi di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili).

E' evidente che l'isolato — poiché con la sua netta delimitazione permette di costituire sezioni di censimento razionali e agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati sono stati individuati col concorso delle planimetrie aggiornate di cui i comuni disponevano e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi (1).

20. Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi è stato assegnato un numero da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro.

(1) Le norme di cui trattasi sono state in particolare applicate per i centri abitati che al censimento della popolazione del 1971 risultavano con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.

La numerazione degli isolati è stata unica e progressiva per ogni centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si è ritenuto opportuno, per ogni rione, quartiere, sestiere e simili; è stata, inoltre, tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni.

Aree di circolazione e numerazione civica; stradario e insulario

21. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo, pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, viale, vicolo, piazza e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni comune ha provveduto ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale, quale risultava delimitato sul piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Ad ogni area di circolazione è stata attribuita una propria distinta denominazione.

22. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, le aree di circolazione presentano quasi sempre caratteristiche differenti da quelle dei centri abitati. Ad ogni modo, si possono determinare tre tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di una intera frazione geografica;

B) area di circolazione unica per il territorio di ogni località (fornita di una propria denominazione) esistente nel territorio di una frazione geografica;

C) area di circolazione unica per ogni strada (esterna), compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgono case da essa servite.

Tali tre tipi di aree di circolazione corrispondono alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da comune a comune ed anche da frazione a frazione dello stesso comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc. I comuni hanno avuto perciò la facoltà di adottare il tipo che ritenevano più conveniente, sia per l'intero territorio, sia, eventualmente, per le singole frazioni geografiche.

23. Per ogni area di circolazione si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento della numerazione civica, costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso alla unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Per tutte le vie, piazze e simili comprese all'interno dei centri abitati e dotati di regolare rete stradale, nonché per le aree di circolazione contemplate alle lettere A, B e C del precedente paragrafo 22, la numerazione civica doveva essere sempre ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ai Comuni che hanno rappresentato l'esistenza di insediamenti abusivi (realizzati senza le prescritte autorizzazioni amministrative), è stato precisato che l'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica andava esteso anche a tali insediamenti; ciò in quanto la regolare applicazione dell'ordinamento ecografico, essendo finalizzata alla pronta individuazione delle unità da censire, doveva necessariamente prescindere dall'osservanza o meno degli obblighi posti dalla vigente legislazione in materia di edilizia.

24. Come è noto, i comuni devono tenere uno *stradario* nel quale sono elencate le aree di circolazione, sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quando per questi non sia stato adottato l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri e un apposito elenco a registro, detto « insulario » qualora nei centri abitati sia stata adottata l'unità « isolato ».

Tutti i comuni che abbiano compilato l'insulario devono inoltre tenere *uno stradario collegato con l'insulario stesso*, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità ecografica complessa « isolato », con il riferimento ai rispettivi isolati.

Lo stradario, l'insulario e lo stradario collegato con l'insulario sono stati aggiornati in occasione del censimento con tutte le variazioni riscontrate sia nell'onomastica stradale, sia nella numerazione civica e degli isolati.

SEZIONE 4 — SEZIONI DI CENSIMENTO

25. Ogni frazione geografica è stata di norma suddivisa in *sezioni di censimento*, che costituiscono le unità territoriali di rilevazione da assegnare, nella misura di una o più, a ciascuno dei rilevatori comunali.

Occorre premettere che, nel passato, la sezione di censimento veniva intesa prevalentemente come l'unità territoriale da assegnare ad un rilevatore in modo che potesse procedere all'assunzione dei dati presso le unità di rilevazione entro i termini fissati, tenuto conto del grado di agglomerazione della popolazione e delle condizioni di viabilità. Recentemente si è confermata la necessità — già rilevata in occasione di particolari elaborazioni richieste dagli Enti Locali sui dati dell'11° Censimento generale della popolazione del 1971 — che il ruolo delle sezioni di censimento non possa essere limitato alla funzione prevalentemente strumentale sopra indicata, ma debba essere rivolto a costituire le più elementari unità territoriali di rilevazione utili per aggregazioni successive.

Pertanto, nel richiamare l'attenzione dei comuni sulle possibilità offerte dai dati dei censimenti ai fini della gestione del territorio, si è provveduto a raccomandare ai comuni stessi di effettuare la suddivisione del proprio territorio in sezioni di censimento in modo tale che queste ultime potessero avere caratteristiche omogenee sotto i profili demografici, socio-economici, urbanistici, ambientali e simili, corrispondenti alle esigenze degli Enti Locali.

26. Fermo restando che una sezione di censimento non poteva comprendere territori appartenenti a frazioni geografiche e circoscrizioni amministrative diverse, nella delimitazione delle sezioni di censimento dovevano essere applicati i seguenti ulteriori criteri:

a) una sezione di censimento non doveva comprendere più centri abitati o più nuclei abitati, ma un solo centro abitato o un solo nucleo abitato;

b) mentre un centro abitato poteva essere scomposto in più sezioni di censimento in considerazione della sua dimensione, un nucleo abitato non doveva mai essere scisso in più sezioni di censimento;

c) per le case sparse dovevano essere costituite preferibilmente sezioni di censimento a sé stanti, a meno che non si fosse trattato di:

— case sparse che, tenuto conto del carattere urbanizzato del territorio in cui insistevano, potevano essere considerate come una appendice dei centri abitati vicini; in tal caso era opportuno che le case sparse fossero comprese nelle stesse sezioni di censimento relative al centro abitato su cui gravitavano, pur conservando la qualificazione di case sparse che loro compete in conseguenza della loro dislocazione abbastanza distanziata l'una dall'altra;

— case sparse situate in una contrada di cui faceva parte anche un centro o un nucleo abitato; in tal caso, al fine di conservare l'unitarietà della contrada, poteva risultare utile comprendere nella stessa sezione di censimento relativa al centro o al nucleo abitato anche le case sparse circonvicine.

In conclusione, ciascuna sezione di censimento poteva comprendere a seconda dei casi:

- un solo centro abitato (o parte di esso);
- un solo centro abitato (o parte di esso) e le case sparse circonvicine, secondo quanto previsto al precedente punto c);
- un solo nucleo abitato;
- un solo nucleo abitato e le case sparse circonvicine, secondo quanto previsto al punto c);

— soltanto case sparse.

Per le convivenze e gli aggregati industriali di cospicue dimensioni dovevano, se del caso, essere costituite sezioni di censimento a sé stanti.

27. Le sezioni di censimento sono state numerate in ordine progressivo unico per l'intero comune, tenendo presente che in ciascuna frazione geografica l'eventuale sezione relativa ai senzatetto doveva essere numerata per ultima, cioè successivamente alle altre.

Si è quindi proceduto a tracciare, con una sottile linea rossa, i limiti delle sezioni sul terzo esemplare delle tavolette in possesso dei comuni; ma prima di tale operazione, sulle tavolette stesse sono stati riportati in conformità del piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica: con matita rossa il confine comunale, con matita verde i limiti di frazione, con matita azzurra le delimitazioni dei centri e con matita marrone quelle dei nuclei.

28. Effettuata la delimitazione delle sezioni, l'Ufficio comunale ha compilato l'elenco delle sezioni stesse.

Nella prima delle due colonne in cui è suddiviso l'elenco sono state riportate, in ordine alfabetico di lettera distintiva, le frazioni geografiche del comune; nella seconda è stato indicato, per ciascuna frazione, il numero complessivo delle sezioni di censimento e dei rilevatori.

29. Per le sezioni di censimento, per le quali lo riteneva utile, l'Ufficio comunale ha predisposto la relativa cartina topografica, sulla quale sono state indicate tutte le aree di circolazione con le relative denominazioni, i numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione, il numero di ciascun isolato (da porsi entro lo spazio indicante l'isolato stesso), nonché le linee di delimitazione del centro e di ciascun nucleo con le rispettive denominazioni e altresì tutti gli altri particolari segni topografici orientativi che si ritenessero opportuni.

Le cartine di sezione sono state tracciate utilizzando le piante planimetriche o, in mancanza, le mappe catastali o i quadri d'unione delle mappe stesse o, al caso, i piani topografici.

Infine, allo scopo di orientare il rilevatore nei suoi spostamenti nella propria sezione, è stato predisposto un itinerario di sezione, modello ISTAT/CP/5, che doveva indicare il percorso più razionale in modo da consentire al rilevatore di svolgere più speditamente il proprio compito.

CAPITOLO 2

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

SEZIONE 1 — UNITÀ DI RILEVAZIONE

1. Le unità di rilevazione del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, sono state:

- a) l'impresa (ditta);
- b) l'unità locale.

Nei paragrafi che seguono vengono riportati tutti i chiarimenti a suo tempo forniti sui concetti di impresa e di unità locale al fine di assicurare la esatta individuazione delle unità di rilevazione ed una sicura determinazione delle loro caratteristiche fondamentali.

Impresa (ditta)

2. Per *impresa* (ditta) s'intende, ai fini del censimento, l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, vale a dire l'ente giuridico-economico organizzato per la produzione o vendita di beni o la prestazione di servizi.

L'organizzazione dei fattori produttivi dell'impresa fa capo all'imprenditore, il quale può essere sia una persona fisica, come nel caso delle imprese individuali, sia una persona giuridica, come per le società legalmente costituite (società per azioni, ecc.), sia un insieme di persone associate, come nel caso di società in nome collettivo, di fatto, ecc.

Sono state soggette al censimento tutte le imprese di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite, ivi comprese quelle costituite all'estero ma aventi nel territorio nazionale una o più sedi con rappresentanza stabile e quelle la cui attività si svolgeva in forma artigianale, che esercitavano una o più attività economiche precisate al successivo capitolo 6.

Sono state escluse dal censimento le imprese che, pur essendo legalmente costituite, alla data del 26 ottobre 1981 non avevano ancora iniziato alcuna attività diretta alla produzione o vendita di beni o alla prestazione di servizi.

Si precisa che per gli studi professionali, per il settore della Pubblica Amministrazione e per tutte le altre attività non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle ditte della Camera di commercio per l'attività principale, con il Censimento si è proceduto alla rilevazione delle sole unità locali.

3. L'individuazione delle imprese non ha presentato, di norma, difficoltà particolari, e ciò sia nei casi più frequenti di imprese esercitanti un'unica attività, sia in presenza di imprese esercitanti più attività anche in settori diversi (ad esempio: attività trasformatrici, commercio, trasporti, ecc.).

Tuttavia, per alcune situazioni particolari in cui l'individuazione delle imprese poteva dare luogo ad incertezze, sono state a suo tempo divulgate le istruzioni di seguito riportate, le quali, basate sulle esperienze acquisite nei precedenti censimenti, hanno agevolato il compito dei rilevatori nell'individuazione di tali imprese.

a) *Nel caso di più attività svolte nello stesso locale da differenti gestori o titolari*, (ad esempio: coesistenza in uno stesso locale dell'esercizio del bar, o ristorante, ecc., gestito da

un titolare, e dell'esercizio di rivendita di tabacchi gestito da altro titolare), si era in presenza di due imprese distinte esplicanti la propria attività nello stesso locale, anche se trattavasi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché intestatarie di autorizzazioni o licenze diverse;

b) nei casi di *lavoratori a domicilio*, si era in presenza di una impresa e pertanto soggetta al censimento, solamente se essi non figuravano iscritti nei libri paga di altra impresa;

c) nei casi molto frequenti del *servizio di distribuzione stradale di carburanti e lubrificanti* occorreva tenere presente che se tale servizio era gestito direttamente da società petrolifere a mezzo di proprio personale con retribuzione fissa, eventualmente integrata da percentuale, quale impresa doveva essere considerata la stessa società petrolifera che doveva comprendere tra le proprie attività anche quella del servizio di distribuzione. Se invece detto servizio era *concesso* a persone che, agendo in proprio, acquistavano la figura di imprenditori, si era in presenza per ciascuna di tali persone di una distinta impresa;

d) per le *agenzie e subagenzie esercenti attività assicurative* occorreva tenere presente che se tali unità erano *gestite direttamente* da compagnie (nazionali o estere) di assicurazione a mezzo di proprio personale con retribuzione fissa, eventualmente integrata da provvidenze varie, quale impresa doveva essere considerata la stessa compagnia di assicurazione; se invece dette unità erano *concesse* a persone che, agendo in proprio, acquistavano la figura di imprenditori, si era in presenza, per ciascuno di tali agenti appaltatori, di una distinta impresa.

Unità locale

4. Per *unità locale* si intende, ai fini del censimento, l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo, in cui si svolgono una o più attività economiche.

Le unità locali si distinguono in:

a) *Unità locali « operative »*, costituite da quelle unità ove si effettua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi. Tali unità locali vengono variamente denominate secondo le consuetudini ed i rami di attività economica. Nell'industria le denominazioni più frequenti sono quelle di stabilimento, laboratorio, ecc.; nel commercio quelle di negozio, grande magazzino, esercizio pubblico (bar, albergo, ristorante, ecc.); nel campo bancario quelle di agenzia, filiale, ecc.

b) *Unità locali « amministrative »*, costituite dalla sede centrale dell'impresa e dagli uffici direttivi, tecnici, amministrativi — nei quali vengono trattati gli affari inerenti la gestione dell'impresa — sempreché tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui alla precedente lettera a).

Sono state soggette al censimento tutte le unità locali di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite, ivi comprese quelle dipendenti da imprese con sede in altro comune o all'estero, che esercitavano una o più attività economiche precisate al successivo capitolo 6.

In base alla definizione di unità locale precedentemente riportata, ogni impianto o corpo di impianti fisicamente individuato, in cui si svolgeva una qualsiasi attività economica, costituiva, di norma, una unità locale. Di conseguenza, tutto ciò che era materialmente situato nell'ambito di una unità locale doveva essere considerato come parte integrante dell'unità stessa, anche se trattavasi di impianti, attrezzature o distinti edifici a volte destinati all'esercizio di attività differenti da quella principale che si svolgeva nella unità locale considerata. A titolo di esempio si indicano i seguenti casi:

- impianti di generazione di energia elettrica facenti parte di stabilimenti industriali;
- impianti di trasformazione e smistamento di energia elettrica annessi a centrali idroelettriche e termoelettriche;
- impianti per la prima lavorazione di minerali annessi a cave e miniere;
- cave con annesse fornaci o fabbriche di laterizi e cementi.

In tali situazioni e nelle analoghe che potevano riscontrarsi, è stata considerata *un'unica unità locale* comprendente le diverse attività in essa esercitate.

In conformità a quanto sopra precisato, anche nel caso di attività amministrativa esplicita nello stesso edificio in cui veniva esercitata un'attività operativa, si era in presenza, di norma, di un'unica unità locale comprendente le due attività in questione. Se però tali attività coesi-

stenti (operativa e amministrativa) erano funzionalmente distinte nel senso che avevano gestione completamente separata per cui, tra l'altro, il personale ad esse adibito non era intercambiabile, le predette attività sono state considerate come costituenti due distinte unità locali.

Ad esempio, se presso lo stesso edificio in cui era situata un'agenzia di credito risultava ubicata anche la sede centrale dell'impresa bancaria da cui l'agenzia stessa dipendeva e tale sede era funzionalmente distinta — nel senso sopra precisato — dall'agenzia, in tal caso si configuravano due distinte unità locali, una di tipo amministrativo relativa alla sede dell'impresa bancaria e l'altra di tipo operativo relativa all'agenzia.

5. L'individuazione delle unità locali è risultata, in linea generale, abbastanza agevole.

Tuttavia, con riferimento ad alcune attività economiche ed in analogia ai criteri di norma seguiti in occasione del censimento industriale e commerciale del 1971, è stato necessario, ai fini pratici della rilevazione, seguire opportuni accorgimenti per la definizione delle unità locali. Pertanto, qui di seguito si riportano alcuni chiarimenti a suo tempo forniti, con l'avvertenza che le soluzioni indicate fanno riferimento ai casi più importanti e maggiormente riscontrabili nella realtà, ai quali, peraltro, potevano agevolmente ricondursi, per analogia, altre situazioni particolari.

a) Nel campo delle *aziende di utilizzazione del bosco* (categoria 020.2), come unità locale doveva essere considerato l'insieme dei luoghi di abbattimento e segagione dipendenti da una stessa impresa e situati in uno stesso comune.

b) Nell'*industria della pesca* (classe 03), come unità locale doveva essere considerato il complesso delle attrezzature e degli impianti dipendenti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

c) Nel campo dell'*esercizio di macchine agricole* (sottoclasse 044), come unità locale doveva essere considerato il singolo deposito di macchine agricole.

d) Nelle *industrie estrattive* (parte dei rami 1 e 2), come unità locale doveva essere considerato:

— nel caso di pozzi minerari, il complesso dei pozzi compresi in un'unica concessione mineraria e situati in uno stesso comune;

— nel caso di cave, il complesso delle cave facenti capo ad una stessa impresa e situate in uno stesso comune.

e) Per quanto concerne le *costruzioni edilizie e l'installazione di impianti* (ramo 5), come unità locale doveva essere considerato il complesso dei cantieri dipendenti da una stessa impresa ed impiantati in uno stesso comune.

Qualora il cantiere installato in un comune estendeva l'attività anche nel territorio di altri comuni — come nel caso, ad esempio, di imprese che esplicavano attività nel campo dei lavori stradali, di bonifica, sistemazioni idrauliche, ecc. — il complesso degli impianti e servizi doveva essere considerato con riferimento al comune dove erano installate le attrezzature principali.

f) Nella *produzione e distribuzione di energia elettrica* (sottoclasse 161), come unità locale doveva essere considerata la singola centrale elettrica nonché le stazioni elettriche (di trasformazione, di smistamento, ecc.) purché stabilmente presidiate da almeno una persona.

g) Nel commercio, per quanto riguarda il *servizio di distribuzione stradale di carburanti e lubrificanti* (sottoclasse 652), come unità locale doveva essere considerato ciascun « punto di vendita » per la distribuzione di carburante, anche se questo costituiva attività accessoria di altra unità locale (ad esempio garage, officina di riparazione, negozio di accessori, ecc.).

h) Nel campo dei *trasporti terrestri* (parte della classe 71 e classe 72), come unità locale doveva essere considerato il complesso dei servizi di esercizio gestiti da una stessa impresa o ente in uno stesso comune, intendendo per servizi di esercizio gli impianti, le attrezzature, ecc., funzionanti nell'ambito di uno stesso comune.

i) Nei *trasporti per via d'acqua* (classi 73 e 74), come unità locale doveva essere considerato il complesso delle attrezzature e degli impianti gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

l) Per i *trasporti aerei* (classe 75), costituiva unità locale il complesso delle attrezzature e degli impianti, gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

m) Nel caso di *posteggi stradali* (parte della sottoclasse 761), ai fini del censimento dovevano essere considerati solo quelli a pagamento, gestiti dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), da altri enti o da cooperative autorizzate; ciascun posteggio costituiva unità locale a sé stante.

n) Per quanto riguarda l'*Amministrazione delle poste e telecomunicazioni* (categoria 790.1), come unità locale doveva essere considerato il singolo ufficio postale, telegrafico e simili.

o) Nel campo delle comunicazioni, per i servizi *telefonici e di radiocomunicazioni* (categoria 790.3), come unità locale doveva essere considerato il complesso dei servizi di esercizio gestiti da una stessa impresa o ente in uno stesso comune, intendendo per servizi di esercizio gli impianti, le attrezzature, ecc., funzionanti nell'ambito di uno stesso comune.

p) Per quanto attiene ai servizi *di trasmissioni radiofoniche e televisive* (sottoclasse 974), come unità locale doveva essere considerato il complesso delle attrezzature, degli impianti ecc., gestiti da una stessa impresa o ente e funzionanti nell'ambito di uno stesso comune.

Anche per le particolari attività sopraindicate, se la sede dell'impresa ed altri uffici direttivi, tecnici o amministrativi erano situati in locali fisicamente o funzionalmente distinti dalle unità locali operative, la sede e gli uffici in questione dovevano essere considerati come distinte unità locali.

Esercizi di commercio ambulante

6. Come è noto, hanno formato oggetto di rilevazione del 6° Censimento industriale e commerciale anche gli esercizi di commercio ambulante, per cui si ritiene opportuno riportare qui di seguito alcuni chiarimenti concernenti le particolari caratteristiche che contraddistinguono detta attività.

Innanzitutto è da precisare che per commercio ambulante, ai fini del censimento, si intende quello che viene esercitato, sia con posteggio fisso che mobile, su aree pubbliche ovvero a domicilio dei compratori.

Sono stati soggetti al censimento tutti gli esercizi di commercio ambulante i cui titolari di licenza esercitavano tale commercio come attività esclusiva o prevalente; non sono stati, pertanto, considerati gli esercizi il cui titolare:

- gestiva contemporaneamente un negozio o un'azienda artigiana;
- vendeva direttamente la produzione propria in forma ambulante;
- esercitava tale attività occasionalmente o in determinati periodi dell'anno.

E' da tenere presente, inoltre, che non sono stati considerati venditori ambulanti coloro che vendevano nei mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati coperti al minuto, ovvero in chioschi e simili, fissati stabilmente al suolo. Queste ultime attività costituiscono, infatti, delle vere e proprie unità locali e, pertanto, sono state censite secondo le norme di carattere generale.

La rilevazione del commercio ambulante, in relazione alle già accennate particolarità, è stata effettuata secondo appropriate modalità, in conformità a quanto illustrato alla sezione 2 del successivo capitolo 6.

SEZIONE 2 — QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

7. I questionari di rilevazione adottati per il 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono stati i seguenti:

- questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1);
- questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

Qui di seguito vengono brevemente illustrati i singoli questionari di rilevazione, le cui norme di compilazione sono analiticamente riportate alla sezione 4 del capitolo 6.

I suddetti questionari sono riprodotti in allegato al presente volume.

Questionario di censimento

8. Analogamente a quanto effettuato per il precedente censimento del 1971, anche in occasione del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, ai fini della raccolta delle notizie relative sia alle imprese sia alle unità locali, è stato adottato un unico questionario di rilevazione denominato « Questionario di censimento » (Mod. ISTAT/CIC/1). Tale questionario, la cui testata contempla le indicazioni del comune, della provincia, della sezione di censimento, del numero d'ordine nonché le notizie indicative dell'impresa e dell'unità locale, si articola in due parti contenenti rispettivamente notizie relative all'impresa e notizie relative all'unità locale.

La « Parte I - Impresa » — che risulta in duplice copia (Foglio A e Foglio B) — è divisa in 2 sezioni. La sezione I contiene notizie di carattere generale sull'impresa, come la diffusione territoriale, la forma giuridica, l'attività esercitata nonché alcune notizie tendenti ad accertare: a) il tipo della produzione (in serie o non in serie); b) la partecipazione manuale del titolare alle lavorazioni dell'impresa; c) l'iscrizione dell'impresa all'albo delle imprese artigiane.

La sezione II richiede l'elenco delle unità locali gestite dall'impresa, distintamente per le unità locali operative (stabilimenti, laboratori, botteghe, negozi e simili) e per le unità locali amministrative (sede centrale e altri uffici direttivi, tecnici e amministrativi). Per ciascuna di tali unità vengono richiesti i dati sugli addetti al 26 ottobre 1981, nonché il comune, la provincia e l'indirizzo in cui è situata l'unità locale e le lavorazioni o attività esercitate.

La « Parte II - Unità locale » è divisa in 7 sezioni. La sezione I contiene notizie di carattere generale sull'unità locale, come il tipo di unità locale, i principali prodotti fabbricati o venduti o servizi prestati, l'attività economica esercitata, la superficie coperta dei locali e la proprietà, il carattere stagionale o meno dell'attività esercitata, nonché l'eventuale presenza dei principali servizi aziendali.

La sezione II riguarda il numero degli addetti all'unità locale, alla data del 26 ottobre 1981, ripartiti per categoria posizionale e sesso.

La sezione III richiede il numero dei mezzi di trasporto terrestri per tipo; la sezione IV richiede notizie sugli impianti di riscaldamento e/o condizionamento e sul tipo di energia prevalentemente utilizzata, mentre la sezione V concerne notizie relative a forni e apparecchi per processi termici, all'utilizzo di vapore per processo nonché ai motori elettrici distribuiti per classi di potenza.

La sezione VI contempla le principali caratteristiche degli esercizi di commercio fisso al minuto, di commercio all'ingrosso e degli alberghi e pubblici esercizi; la sezione VII concerne i servizi ambulatoriali aperti al pubblico, sia pubblici che privati.

Questionario per il commercio ambulante

9. Un particolare questionario è stato adottato per la rilevazione degli esercizi di commercio ambulante.

Il questionario (Mod. ISTAT/CIC/2), la cui testata contempla le indicazioni del comune, della provincia, della sezione di censimento e del numero d'ordine, contiene soltanto pochi quesiti di facile comprensione ed adatti alla particolare struttura di tale attività. Essi si distribuiscono in due sezioni: la prima concernente le notizie generali della licenza di esercizio, la seconda relativa agli addetti e ai mezzi di trasporto.

SEZIONE 3 — MODELLI AUSILIARI

10. Oltre ai questionari di rilevazione di cui è stato detto nella precedente sezione, si è reso necessario l'impiego di modelli ausiliari da utilizzare nelle fasi antecedenti, concomitanti e susseguenti a quella della rilevazione vera e propria.

Scopo di tali modelli è stato quello di assicurare l'ordinato e regolare svolgimento delle operazioni di rilevazione consentendo, in particolare, di formare un elenco delle unità che venivano via via reperite nel giro di distribuzione dei questionari e quindi di eseguire il controllo delle unità censite e di quelle da censire.

Alcuni di tali modelli hanno consentito altresì la disponibilità immediata di alcune principali notizie e di comunicare all'ISTAT i primi risultati sommari a pochi giorni di distanza dall'ultimazione dei lavori di raccolta dei questionari.

11. I modelli ausiliari adottati per il 6° Censimento industriale e commerciale sono stati i seguenti:

- Itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) (1);
- Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3);
- Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4);
- Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5);
- Primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 bis);
- Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 ter);
- Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/6);
- Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/6 bis).

Tutti i modelli ausiliari sopra elencati sono riprodotti in allegato al presente volume.

12. L'itinerario di sezione è il documento in cui, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, sono state riportate le indicazioni che dovevano guidare il rilevatore nei suoi spostamenti nelle aree di circolazione della propria sezione e, pertanto, doveva indicare il percorso più razionale. Su tale modello, oltre ai codici del comune e della provincia, sono stati indicati il numero della sezione cui si riferiva, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica in cui la sezione era compresa, nonché le aree di circolazione, i confini naturali, i confini poderali, ecc. che delimitavano la sezione stessa.

13. Lo stato di sezione provvisorio è il modello che comprova l'individuazione in loco delle unità di censimento, onde l'importanza fondamentale che esso riveste come strumento, ad un tempo, di rilevazione e di controllo. Esso è stato intestato, preliminarmente alle operazioni di raccolta dei dati, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, mentre la compilazione è stata effettuata a cura del rilevatore in concomitanza con l'individuazione delle unità di rilevazione, secondo le norme riportate alla sezione 3 del successivo capitolo 6.

14. Il computo giornaliero di sezione è il prospetto nel quale gli Uffici comunali di censimento, a revisione preliminare ultimata, hanno provveduto a totalizzare, sezione per sezione, taluni dati dei questionari.

Il riepilogo dei computi giornalieri di sezione è il documento nel quale sono stati riportati, ultimata la raccolta dei questionari di rilevazione, i totali dei computi giornalieri di ciascuna sezione del comune. Ultimata la trascrizione dei dati relativi a tutte le sezioni di censimento, l'Ufficio comunale di censimento ha provveduto alla loro totalizzazione, ottenendo così i dati relativi all'intero comune che, a mezzo del modello « Primi risultati comunali », sono stati trasmessi all'Ufficio provinciale di censimento il quale ha provveduto a compilare e trasmettere all'ISTAT il « Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali ».

Le norme per la corretta compilazione dei predetti modelli sono analiticamente riportate nella sezione I del successivo capitolo 7.

15. Lo stato definitivo delle sezioni è il modello nel quale a cura dell'Ufficio comunale di censimento, ultimata la revisione definitiva e la numerazione dei questionari, sono stati riportati, distintamente per ciascun questionario di rilevazione, alcuni dati statistici concernenti le singole unità censite. Esso quindi, oltre a costituire la documentazione definitiva sul modo in cui sono state condotte le operazioni di rilevazione, ha fornito i primi risultati del censimento per ciascuna classe, sottoclasse e categoria di attività economica.

Le norme per la corretta compilazione del suddetto modello sono riportate nella sezione 3 del successivo capitolo 7.

(1) L'itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) è comune al 12° Censimento della popolazione e al 6° Censimento industriale e commerciale.

CAPITOLO 3

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

1. Come già avvenuto per le precedenti rilevazioni censuarie, anche per l'esecuzione dei censimenti del 1981 è stato necessario provvedere ad una capillare ed efficiente organizzazione periferica, la cui articolazione a livello provinciale e comunale ha consentito la regolare e tempestiva realizzazione delle complesse operazioni di raccolta dei dati.

A norma dell'articolo 13 del D.P.R. del 28 settembre 1981, n. 542, sono stati organi periferici dell'Istituto centrale di statistica ai fini dei censimenti:

a) gli Uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia;

b) gli Uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni nell'ambito dei rispettivi territori.

Inoltre, apposite Commissioni regionali e comunali hanno avuto il compito di svolgere, rispettivamente a livello regionale e comunale, attiva opera informativa e quindi di facilitare le operazioni di censimento.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati, in forma riassuntiva, i compiti che sono stati demandati agli Organi provinciali e comunali di censimento, mentre per una conoscenza più approfondita della materia si rimanda alle apposite circolari riprodotte in allegato al presente volume nonché al già citato volume IV concernente gli « Atti » del 12° Censimento generale della popolazione.

SEZIONE 1 — ORGANI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

Uffici provinciali di censimento

2. A norma dell'articolo 13 del D.P.R. 1981/n. 542, la qualifica e le attribuzioni dell'Ufficio provinciale di censimento spettavano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in assenza, all'Ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha ricoperto le funzioni dell'Ufficio provinciale di statistica, ha assunto le funzioni di dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno avuto il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito di ciascuna provincia. Essi, pertanto, hanno provveduto a svolgere una assidua vigilanza sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate agli Uffici comunali, nonché ad espletare i particolari adempimenti loro affidati dall'Istituto centrale di statistica.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di assistenza nei riguardi degli Uffici comunali, gli Uffici provinciali di censimento si sono avvalsi di appositi Ispettori provinciali di cui è detto in seguito.

Compiti durante le operazioni preliminari

3. Nella fase di organizzazione preliminare alla rilevazione censuaria, gli Uffici provinciali di censimento hanno svolto un'assidua opera di vigilanza, diretta a controllare la regolare e tempestiva esecuzione da parte dei comuni degli adempimenti concernenti l'approntamento del

piano topografico e la sistemazione dell'ordinamento ecografico, secondo le apposite istruzioni riportate in allegato al volume « Anagrafe della popolazione » (1) e riassunte nel capitolo 1 del presente volume.

Inoltre, essi dovevano verificare che le operazioni concernenti la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento venissero svolte in conformità alle disposizioni emanate ed entro i termini stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, procedendo, successivamente, all'esame critico delle proposte degli Uffici comunali di censimento circa il numero dei rilevatori in relazione al numero delle sezioni di censimento in cui era stato ripartito il territorio comunale.

Per la pratica realizzazione delle operazioni di raccolta dei dati sono stati utilizzati oltre 95.000 rilevatori che hanno operato in circa 150.000 sezioni di censimento.

4. Gli Uffici provinciali di censimento, con la collaborazione degli Ispettori provinciali, hanno provveduto ad istruire in apposite riunioni i dirigenti degli Uffici comunali di censimento dei comuni non capoluoghi di provincia e, in generale, dei comuni non forniti di un apposito Ufficio di statistica organicamente distinto dagli altri uffici, mentre per i comuni capoluoghi e per i comuni non capoluoghi forniti di un Ufficio di statistica sono state concordate tra gli interessati particolari modalità per le istruzioni di cui trattasi.

Pertanto, gli Uffici provinciali di censimento hanno stabilito il calendario delle riunioni dei dirigenti degli Uffici comunali, tenendo presente che le stesse dovevano avere, di norma, la durata di 2 giorni e dovevano tenersi, in linea di massima, presso le sedi degli Uffici provinciali di censimento.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno altresì predisposto, d'intesa con gli Uffici comunali, un calendario in base al quale si sono svolte le istruzioni alle persone cui poteva essere affidato dai comuni l'incarico di rilevatore. Tali istruzioni sono state tenute o presso ciascun comune dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento o attraverso riunioni intercomunali; in quest'ultimo caso le istruzioni sono state impartite dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento di uno dei comuni partecipanti. In ogni caso, a dette istruzioni è stato assicurato l'intervento del competente Ispettore provinciale.

Ad istruzioni ultimate ed in base al giudizio di idoneità, formulato d'intesa tra il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento ed il competente Ispettore provinciale, è stata compilata una graduatoria di merito degli idonei, sulla base della quale i Sindaci hanno provveduto alla nomina delle persone cui è stato affidato l'incarico di rilevatore.

Compiti durante la raccolta dei dati

5. Gli Uffici provinciali di censimento hanno vigilato sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati.

In particolare, sono stati effettuati controlli allo scopo di accertare il regolare svolgimento delle operazioni di consegna e ritiro dei questionari di rilevazione. Tali controlli sono stati numerosi nei primi giorni di tali operazioni e ciò per evitare tempestivamente il ripetersi di eventuali inesatte interpretazioni delle norme di rilevazione.

E' stato, inoltre, accertato, sulla scorta degli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3), che giornalmente i rilevatori procedessero regolarmente alla consegna e successivamente al ritiro dei questionari di rilevazione, segnalando di volta in volta le unità per le quali non era stato possibile consegnare o ritirare detti questionari.

6. Nel corso delle operazioni di raccolta dei dati, gli Uffici provinciali di censimento si sono assicurati che i questionari di rilevazione compilati, consegnati dai rilevatori agli Uffici comunali di censimento, venissero da questi sottoposti, giornalmente, a revisione preliminare.

Inoltre, hanno accertato che da parte degli Uffici comunali, dopo la detta revisione preliminare, venisse giornalmente provveduto a riportare, sezione per sezione, nella apposita riga dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/4) i dati ricavati dai questionari compilati.

Una volta ultimata la compilazione dei computi giornalieri di sezione, è stato controllato che venisse correttamente e tempestivamente provveduto alla compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/5) in modo che gli Uffici comunali fossero

(1) Cfr. ISTAT - *Anagrafe della popolazione - Metodi e Norme*, Serie B, n. 18, giugno 1979.

in grado di trascrivere, nei prospetti Modd. ISTAT/CIC/5 bis, appositamente predisposti, i primi risultati del censimento e di trasmetterli, entro la data stabilita, al competente Ufficio provinciale di censimento.

7. Secondo le istruzioni impartite, gli Uffici provinciali di censimento hanno comunicato all'Istituto centrale di statistica i primi risultati del censimento, mediante i prospetti riassuntivi provinciali (Modd. ISTAT/CIC/5 ter).

A tal fine, man mano che ricevevano dai comuni i Modd. ISTAT/CIC/5 bis, gli Uffici provinciali di censimento procedevano, comune per comune, alla trascrizione dei dati nei suddetti riepiloghi provinciali, nonché ad effettuare la totalizzazione dei dati stessi per l'intera provincia.

Al riguardo, è stata svolta un'attenta opera di vigilanza e di controllo al fine di evitare ritardi nella comunicazione dei primi risultati da parte dei comuni, in quanto anche se un solo comune, sia pure il più piccolo, non avesse ottemperato tempestivamente a tale comunicazione, non sarebbe stato possibile conoscere, nel termine fissato, i dati provvisori complessivi per la intera provincia, compromettendo così l'impegno e la migliore diligenza degli altri comuni.

Compiti successivi alla raccolta dei dati

8. Anche in questa fase di lavoro l'azione degli Uffici provinciali di censimento è stata diretta ad assicurare che la revisione definitiva dei questionari di rilevazione venisse eseguita con la diligenza che la natura dell'operazione richiedeva e che essa fosse condotta a termine entro i termini previsti. Tale opera di vigilanza è stata rivolta, ovviamente, a tutti i comuni con particolare riguardo a quelli che nelle precedenti fasi di lavoro si erano dimostrati meno diligenti.

Durante la fase di revisione, gli Uffici provinciali di censimento si sono in particolare accertati che gli Uffici comunali di censimento provvedessero entro i termini stabiliti:

a) all'ordinamento dei questionari di rilevazione ed alla loro numerazione definitiva;

b) all'elencazione dei questionari di rilevazione sugli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), riportandovi tutti i dati previsti.

9. Prima che il materiale di censimento fosse spedito da parte degli Uffici comunali di censimento, gli Uffici provinciali si sono assicurati della completezza del materiale stesso, e cioè che vi fossero:

a) tutti i Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2 risultanti dagli stati definitivi delle sezioni;

b) tutti i modelli ausiliari che dovevano accompagnare i questionari di rilevazione, e cioè: gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis).

10. Entro i termini stabiliti, gli Uffici comunali di censimento hanno spedito ai rispettivi Uffici provinciali il materiale di censimento debitamente ordinato e confezionato, secondo le disposizioni contenute nel successivo capitolo 8.

Gli Uffici provinciali di censimento, man mano che ricevevano i questionari di rilevazione e l'altro materiale da parte degli Uffici comunali, hanno verificato il numero e l'integrità dei colli ricevuti.

In particolare, per quanto riguarda le copie (Foglio B) della « Parte I - Impresa » del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) e le seconde copie degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) trasmesse dai comuni in collo a parte, gli Uffici provinciali le hanno messe a disposizione delle rispettive Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini della revisione dell'anagrafe delle ditte, secondo le norme che sono state emanate a parte dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto concerne, infine, le operazioni di spedizione del materiale di censimento dagli Uffici provinciali di censimento all'Istituto centrale di statistica, si rimanda ai successivi capitoli 9 e 10, nei quali le operazioni stesse sono ampiamente illustrate.

Ispettori provinciali

11. Per la determinazione del numero degli Ispettori provinciali e per la scelta delle persone cui affidare tale incarico, gli Uffici provinciali di censimento si sono attenuti alle apposite istruzioni impartite dall'ISTAT che qui di seguito si riassumono.

Il numero degli Ispettori occorrenti in ciascuna provincia è stato stabilito dopo aver effettuato la ripartizione del territorio della provincia stessa in « aree ispettive », da assegnare ciascuna ad un solo Ispettore. La delimitazione di ogni « area ispettiva » è stata effettuata in maniera tale che i comuni in essa compresi potessero essere seguiti da una sola persona durante l'esecuzione delle diverse fasi del censimento, tenuto conto della numerosità dei comuni, delle distanze intercorrenti tra i comuni e delle caratteristiche della rete stradale e ferroviaria.

Le funzioni di Ispettore provinciale sono state affidate a persone tecnicamente idonee, scelte preferibilmente fra i funzionari degli Uffici provinciali di censimento, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Prefetture ed eventualmente di altri organi locali della Pubblica Amministrazione.

Le proposte sul numero degli Ispettori provinciali, corredate dei nominativi dei funzionari prescelti, della indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e della qualifica rivestita, nonché delle denominazioni dei comuni che rientravano nell'« area ispettiva » di competenza, sono state trasmesse dagli Uffici provinciali di censimento all'Istituto centrale di statistica.

12. I compiti degli Ispettori provinciali, in pratica, si sono identificati con quelli dell'Ufficio provinciale di censimento e quindi risultano dalle istruzioni riportate nei paragrafi precedenti del presente capitolo.

E' tuttavia da aggiungere che ove si sono riscontrate manchevolezze, negligenze ed irregolarità tali da compromettere o intralciare seriamente il normale svolgimento delle operazioni, gli Ispettori hanno richiesto l'intervento del Sindaco perché fossero presi i provvedimenti del caso. Le infrazioni più gravi sono state segnalate all'Ufficio provinciale di censimento per la successiva comunicazione alla Prefettura e all'Istituto centrale di statistica.

Dell'attività svolta, gli Ispettori provinciali hanno reso conto al dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento, mediante rapporti periodici sull'andamento delle operazioni dei censimenti nei comuni a ciascuno di essi assegnati.

SEZIONE 2 — ORGANI COMUNALI DI CENSIMENTO

Uffici comunali di censimento

13. A norma dell'art. 13 del D.P.R. 1981/n. 542, la qualifica e le attribuzioni di Ufficio comunale di censimento spettavano: a) all'Ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; b) all'Ufficio appositamente costituito dal Sindaco nei comuni in cui non esisteva l'ufficio comunale di statistica.

Il dirigente dell'Ufficio comunale di statistica, ovvero il Segretario comunale, nei casi in cui tale ufficio non esisteva, ha assunto le funzioni di dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Compito degli Uffici comunali di censimento è stato quello di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori; essi erano gli organi esecutivi locali dei censimenti e dalla diligenza con cui hanno eseguito i vari adempimenti loro affidati è dipeso in gran parte l'esito dei censimenti stessi.

Nei paragrafi che seguono sono esposti i compiti demandati agli Uffici comunali di censimento in relazione alle diverse fasi di rilevazione, mentre le relative modalità di esecuzione sono riportate analiticamente negli appositi capitoli del presente volume.

Compiti durante le operazioni preliminari

14. Oltre a predisporre tutte le operazioni preliminari relative alla formazione della base territoriale del censimento, i dirigenti degli Uffici comunali di censimento hanno partecipato ad apposite riunioni, della durata di norma di 2 giorni, che sono state tenute nelle sedi degli Uffici provinciali di censimento o di uno o più Uffici comunali, secondo quanto deciso dagli Uffici provinciali stessi.

In tali riunioni sono stati illustrati i diversi aspetti del censimento, con particolare riguardo ai compiti specifici demandati agli Uffici comunali di censimento.

15. Successivamente, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a determinare il numero complessivo dei rilevatori necessari per le operazioni censuarie e quindi a norma dell'articolo 4 della legge 1980, n. 864, hanno reperito le persone cui affidare l'incarico di rilevatore. Dette persone sono state istruite mediante apposito corso di istruzioni della durata di norma di 3 giorni, nel quale particolare rilievo è stato dato all'illustrazione delle unità di rilevazione e dei criteri di compilazione dei questionari di rilevazione, con riferimento ai singoli quesiti, al fine di assicurare un'esatta ed uniforme interpretazione di essi.

Ad istruzioni ultimate, a seguito di apposito giudizio di idoneità risultante da elementi obiettivi circa l'esatta e particolareggiata conoscenza delle istruzioni concernenti la compilazione dei questionari di rilevazione, nonché la conoscenza delle norme relative all'individuazione delle unità di rilevazione dei censimenti, è stata compilata una graduatoria di merito degli idonei sulla base della quale i Sindaci hanno proceduto alla nomina dei rilevatori, nel numero già approvato dall'Ufficio provinciale di censimento.

Ciascun rilevatore è stato munito di una « carta di autorizzazione per rilevatore » (Mod. ISTAT/CP/11) a firma del Sindaco, attestante il conferimento dell'incarico da parte del comune.

16. Gli Uffici comunali di censimento hanno ricevuto i questionari di rilevazione e gli altri stampati occorrenti dall'Istituto centrale di statistica. Hanno provveduto all'affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari dei censimenti all'uopo predisposti dall'Istituto e all'intestazione degli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CIC/3) e dei questionari di rilevazione (Mod. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2). Nella testata dei suddetti modelli sono stati apposti, mediante stampigliatura, il nome e il numero del codice del comune e della provincia, il numero della sezione di censimento e, limitatamente agli stati di sezione provvisori, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica.

Infine, prima dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati, gli Uffici comunali hanno provveduto a consegnare a ciascun rilevatore tutti gli stampati occorrenti.

Compiti durante la raccolta dei dati

17. Gli Uffici comunali di censimento hanno sorvegliato assiduamente l'opera dei rilevatori controllando che essi svolgessero il loro compito in conformità alle istruzioni ricevute, sia durante il periodo di consegna dei questionari che nella fase di ritiro degli stessi.

Hanno altresì provveduto a risolvere i casi dubbi prospettati loro dai rilevatori e a formulare eventualmente, d'intesa con l'Ispettore provinciale competente, quesiti agli Uffici provinciali di censimento.

Nel caso di gravi inadempienze a carico di un rilevatore nell'espletamento del suo lavoro, il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento doveva riferirne al Sindaco affinché questi procedesse, d'intesa con l'Ispettore provinciale competente, alla revoca dell'incarico e alla sostituzione con altro rilevatore.

18. Gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato giornalmente la revisione preliminare dei questionari di rilevazione che venivano consegnati dai rilevatori.

Man mano che si è proceduto nella revisione preliminare, sono stati compilati i computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4); successivamente si è provveduto alla compilazione dei relativi riepiloghi (Mod. ISTAT/CIC/5), sulla base dei quali i Sindaci hanno trasmesso ai competenti Uffici provinciali di censimento i dati provvisori, mediante l'apposito Mod. ISTAT/CIC/5 bis « Primi risultati comunali », secondo quanto previsto alla sezione 1 del capitolo 7.

Compiti successivi alla raccolta dei dati

19. Ultimata la raccolta dei dati ed eseguita la comunicazione dei primi risultati provvisori, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Tale operazione è consistita in un approfondito controllo quantitativo e qualitativo dei questionari compilati allo scopo di accertare che tutte le unità economiche soggette al censimen-

to fossero state regolarmente censite e che le risposte fornite ai quesiti contemplati nei questionari di rilevazione non risultassero lacunose o incompatibili tra loro.

Gli errori riscontrati in sede di revisione definitiva sono stati eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso i titolari delle unità economiche e, in taluni casi, procedendo ad accertamenti.

20. Gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto, inoltre, all'ordinamento ed alla numerazione definitiva dei questionari di rilevazione, alla compilazione degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) e quindi alla spedizione, ai rispettivi Uffici provinciali, del materiale di censimento, secondo le norme riportate al successivo capitolo 8.

SEZIONE 3 — COMMISSIONI DI CENSIMENTO

21. A norma dell'art. 14 del D.P.R. 1981/n. 542, in ogni regione è stata costituita, con provvedimento del Presidente dell'Istituto centrale di statistica, una Commissione regionale di censimento avente il compito di fornire assistenza tecnica per la soluzione di eventuali quesiti in sede locale nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti.

La Commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, era composta da: due rappresentanti della regione; un rappresentante del Commissario di Governo; un rappresentante dell'Ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'Ufficio comunale di censimento del comune capoluogo di regione; un rappresentante del Provveditorato agli Studi con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede regionale; un rappresentante dell'Ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT, con funzioni di segretario.

22. Sempre a norma dell'art. 14 del D.P.R. 1981/n. 542, in ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano è stata costituita una commissione provinciale di censimento con gli stessi compiti delle Commissioni regionali di cui è detto al paragrafo precedente.

Detta Commissione provinciale, presieduta da un funzionario della provincia autonoma, era composta da: un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante del Commissario di Governo; un rappresentante dell'Ufficio provinciale di censimento; un rappresentante dell'Ufficio comunale di censimento del comune capoluogo; un rappresentante del Provveditorato agli Studi per la provincia di Trento e un rappresentante della sovrintendenza scolastica per la provincia di Bolzano; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di Segretario sono state svolte da un funzionario designato dall'Ufficio di statistica della provincia autonoma.

23. A norma dell'art. 15 del D.P.R. 1981/n. 542, in ogni Comune capoluogo di provincia e negli altri Comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti (nei rimanenti comuni la costituzione era facoltativa), è stata costituita, con provvedimento del Sindaco, una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni di censimento, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sulla importanza del censimento stesso.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, era composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni più rappresentative in sede locale, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esisteva, o, in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli Studi. Nei comuni di maggiore ampiezza demografica è stata facoltà del sindaco integrare la commissione con altre persone, in numero non superiore a cinque, che, per la loro esperienza, per l'ufficio ricoperto o per l'attività esercitata, potessero recare un utile contributo all'espletamento dei compiti della commissione stessa.

SEZIONE 4 — RILEVATORI

24. Come già accennato nei paragrafi precedenti, i rilevatori sono stati nominati dal Sindaco nel numero fissato dall'Istituto centrale di statistica. Essi hanno fatto capo al dirigente dell'Ufficio comunale di censimento, dal quale hanno ricevuto le disposizioni necessarie all'assolvimento del loro incarico.

Compito del rilevatore è stato quello di provvedere all'individuazione delle unità di censimento, alla compilazione degli stati di sezione provvisori ed alla consegna e ritiro dei questionari di rilevazione, in conformità alle istruzioni che sono analiticamente riportate al successivo capitolo 6.

25. I rilevatori hanno ricevuto dagli Uffici comunali di censimento tutti gli stampati necessari per l'espletamento del loro incarico, e cioè:

- la carta di autorizzazione (Mod. ISTAT/CP/11);
- l'itinerario o gli itinerari di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) e, eventualmente, la cartina o le cartine di sezione;
- il fascicolo delle istruzioni per i rilevatori;
- la guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche;
- gli stati di sezione provvisori del censimento industriale e commerciale (Modd. ISTAT/CIC/3);
- questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1);
- questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

Nello svolgimento delle operazioni affidategli, il rilevatore doveva attenersi alle seguenti regole:

- usare sempre la massima cortesia verso i titolari delle unità economiche, nonché le altre persone interpellate per la consegna e il ritiro dei questionari di rilevazione o per la compilazione di essi;
- limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, al caso, cambiandone la forma se la persona alla quale erano dirette non le avesse perfettamente comprese;
- osservare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali venivano a conoscenza per ragione del loro incarico.

Inoltre i rilevatori dovevano adoperarsi con il massimo impegno a rimuovere nei titolari di unità economiche eventuali preoccupazioni di natura fiscale. Pertanto, quando era necessario, essi dovevano chiarire alle anzidette persone che i dati raccolti con i questionari di rilevazione sarebbero stati utilizzati solo a fini statistici e resi noti in forma collettiva, in modo che non se ne potesse trarre alcun riferimento individuale.

CAPITOLO 4

PUBBLICITÀ

1. Come già avvenuto in occasione degli ultimi censimenti, l'Istituto centrale di statistica, ha ritenuto di dover predisporre un organico piano di pubblicità. Immutati sono rimasti gli obiettivi perseguiti con l'attività svolta in questa direzione:

a) dare notizia della prossima esecuzione del censimento, illustrandone l'importanza nel quadro delle esigenze conoscitive della vita di una nazione moderna;

b) invitare i cittadini alla collaborazione necessaria per la buona riuscita del censimento stesso, fornendo chiarimenti atti a favorire una corretta compilazione del questionario;

c) sottolineare le finalità esclusivamente statistiche dell'operazione, ponendo un accento particolare sulla segretezza delle notizie individuali raccolte.

2. Modificati rispetto al passato sono risultati i principi ispiratori dell'azione che ha condotto al varo della campagna pubblicitaria. Sulla base anche della decisione di destinare alla pubblicità cospicue risorse finanziarie, si è infatti stabilito di agire con la massima professionalità il che ha comportato l'esigenza di avvalersi del contributo di esperienze esterne. Preziosa assistenza è stata al riguardo fornita dall'Istituto Nazionale per la Comunicazione il quale ha collaborato per l'impostazione della strategia complessiva.

Da segnalare pure l'attività della Commissione (composta sia di membri dell'ISTAT che di membri esterni) alla quale è stato affidato il compito di scegliere l'agenzia pubblicitaria incaricata di gestire il budget.

D'intesa con il suddetto Istituto è stata svolta nel corso del 1981 un'intensa e capillare diffusione di notizie ed informazioni non disgiunta da una continua attenzione all'immagine esterna dell'Istituto centrale di statistica. Tale politica si è articolata nelle due grosse campagne: pubblicitaria e di opinione.

SEZIONE 1 — CAMPAGNA PUBBLICITARIA

3. A monte della notevole mobilitazione di mezzi impiegati nella campagna pubblicitaria, va ricordato il lavoro complesso e minuzioso, per:

- la preparazione di « briefings » specifici sull'argomento;
- la selezione delle agenzie partecipanti alla gara;
- la scelta della migliore proposta pubblicitaria (scelta confermata dal rendimento della campagna);
- l'indicazione puntuale di obiettivi da perseguire nel corso della campagna pubblicitaria stessa.

4. Aggiudicataria della gara è risultata l'agenzia ATA UNIVAS, una delle maggiori agenzie pubblicitarie italiane, operante anche in ambienti internazionali.

La selezione è stata fatta sulla base di criteri di valutazione oggettivi e di metodologie già sperimentate in precedenza dai tecnici pubblicitari con risultati positivi.

Calendario Televisione

Spazio	Orario	Ottobre			Novembre		
		5/11	12/18	19/25	26/1	2/8	
Prima TG	Rete 1	19,55/20	9		24		3
	Rete 2	19,40/45		16	24	30	
Dopo TG	Rete 1	20,40	5		19 24		
	Rete 2	20,40		13	24		4
Dopo TG	Rete 1	13,30		18		1	
	Rete 2	13,00	4		25		

Calendario Stampa Quotidiana

TESTATE	Ottobre			
	10	17	25	31
STAMPA		■		
SECOLO XIX		■		
CORRIERE DELLA SERA				■
GIORNO		■		
ALTO ADIGE				■
GAZZETTINO VENEZIA		■		
CARLINO				■
NAZIONE		■		
MESSAGGERO				■
PAESE SERA		■		
REPUBBLICA				■
TEMPO		■		
MATTINO NAPOLI		■		
GAZZETTA MEZZOGIORNO				■
GIORNALE DI SICILIA		■		
LA SICILIA		■		
UNIONE SARDA		■		
NUOVA SARDEGNA		■		
IL FIORINO	■	■	■	■
SOLE 24 ORE	■	■	■	■
L'UNITA'		■		
IL POPOLO		■		
AVANTI		■		

Per quanto riguarda la stampa periodica, hanno trattato argomenti relativi al 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, nella terza decade del mese di ottobre 1981, le seguenti testate: « IL MONDO », « L'ESPANSIONE » ed il « MONDO ECONOMICO ».

La Campagna Televisione


Un
telecomunicato
da 30"
in diffusione
su RAI 1 e RAI 2,
soggetto comune
ai 2 Censimenti.




1) Apri la porta all'amico Censimento...




2) ... accogli il Rilevatore con un sorriso...



3) ... Bastano 10 minuti di attenzione per aiutare l'Italia nei prossimi 10 anni. Solo grazie alle...




4) ... tue risposte, il problema della casa...




5) ... il problema del lavoro, dei trasporti...



6) ... della scuola, potranno avere...



7) ... una giusta risposta.



8) '... Apri la porta all'amico Censimento.

5. La strategia adottata dall'agenzia si è incentrata su due linee essenziali:

- la necessità di creare l'immagine specifica del censimento;
- la necessità di sensibilizzare il *target* al fine di ottenere un consenso ed una partecipazione consapevoli dei cittadini ad un censimento di grande importanza sociale ed economica per tutta la collettività nazionale.

Inoltre, si è perseguito l'obiettivo di avvalersi dell'occasione offerta dal censimento per rafforzare l'immagine istituzionale dell'ISTAT in termini di modernità, di efficienza, di capacità organizzativa, di potenzialità editoriale, ecc.

6. L'idea centrale di tutta la campagna pubblicitaria è stata efficacemente sintetizzata con la frase « apri la porta all'amico censimento », identificato e personificato nel suo strumento più immediato: il rilevatore. Si è voluto in tal modo vincere sospetti e paure purtroppo largamente diffusi tra i cittadini circa la segretezza dei dati, l'uso di essi da parte del rilevatore, del fisco, ecc.

Si è inoltre fatto ricorso ad altre idee-forza quali ad esempio: « In 10 minuti aiuti l'Italia per 10 anni »; « Solo grazie alle tue risposte, il problema della casa, il problema del lavoro, dei trasporti, della scuola, potranno avere una giusta risposta », ecc.

7. I mezzi adottati per la realizzazione della campagna sono stati scelti tra quelli in grado di assicurare la massima copertura del *target* identificato. Pertanto la campagna è stata condotta ricorrendo massicciamente alla stampa quotidiana, alla stampa periodica, alla televisione.

In totale nel periodo 15 settembre-10 novembre 1981 sono stati realizzati:

- 140 annunci su 35 testate quotidiane nazionali;
- 57 annunci su 12 testate periodiche d'informazione;
- 16 annunci, di 30 secondi ciascuno, sulle due reti TV;
- 500 mila manifesti pubblicitari affissi nei Comuni d'Italia;
- 1 *portfolio* distribuito alle amministrazioni delle Regioni, riassuntivo dei criteri e delle strategie di comunicazione adottati.

SEZIONE 2 — CAMPAGNA DI OPINIONE

8. Nel periodo settembre-novembre 1981 sono stati distribuiti a giornalisti altrettanti *dossiers*, contenenti notizie, dati, commenti e suggerimenti. Si è ottenuto un risultato di 1296 « presenze » sui mezzi d'informazione, così ripartite:

- 666 sulla stampa quotidiana;
- 213 sulla stampa periodica;
- 59 nelle tre Reti TV nazionali;
- 78 nelle tre Reti Radio nazionali;
- 280 nelle emittenti TV private.

9. La copertura dei mezzi d'informazione è stata globale, anche nella ripartizione geografica, tanto da assicurare la più larga eco sia nei quadri dell'opinione qualificata, sia nei diversi settori specifici, sociali ed economici, sia nella più larga opinione pubblica.

In particolare, è opportuno sottolineare la « presenza » ottenuta in alcune trasmissioni televisive nazionali (« Domenica in », « Il pomeriggio », ecc.) con una *audience* molto alta. Tali presenze hanno consentito d'informare ed orientare correttamente sul censimento la totalità delle famiglie italiane.

Altrettanto importante si è rivelata la scelta di utilizzare le principali emittenti televisive private quali veicoli di diffusione di notizie, delle informazioni e della « nuova » immagine dell'ISTAT.

In proposito va ricordato che sono state distribuite oltre 150 cassette audiovisive, confezionate dall'Ufficio Stampa dell'ISTAT, per un totale di 1500 minuti di trasmissioni delle varie emittenti.

COMUNE DI

12° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI, 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

A norma dell'art. 1 della Legge 18 dicembre 1980, n. 864, e in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, il 25 e il 26 ottobre 1981 saranno effettuati, rispettivamente, il *12° Censimento generale della popolazione, il Censimento generale delle abitazioni* e il *6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato*.

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni accerta, in ogni comune, la popolazione residente, cioè con dimora abituale nel comune anche se non iscritta nell'anagrafe, con i relativi caratteri anagrafici e professionali, il numero delle abitazioni, nonché altre notizie concernenti sia le persone che le abitazioni.

Il Censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali:

- a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attività nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, nonché dalle imprese che esercitano attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attività della pesca;
- b) delle unità locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lett. a), anche se temporaneamente inattive alla data del Censimento;
- c) delle unità dipendenti dalla pubblica amministrazione.

La distribuzione dei modelli di rilevazione (fogli di famiglia, questionari del Censimento dell'industria, del commercio, ecc.) sarà effettuata nel periodo dal 15 al 23 ottobre 1981 a cura di appositi rilevatori, i quali sono forniti di speciale carta di autorizzazione.

La compilazione dei modelli deve essere effettuata a cura dei capi famiglia e dei capi convivenza con riferimento alla situazione esistente alla data del 25 ottobre e a cura dei titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese e delle unità locali con riferimento alla situazione esistente alla data del 26 ottobre.

Il ritiro dei modelli di rilevazione sarà effettuato nei giorni dal 27 ottobre all'11 novembre 1981 a cura dei rilevatori, i quali potranno provvedere, in caso di necessità, alla compilazione dei modelli stessi.

I capi famiglia, i capi convivenza e i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese e delle unità locali hanno l'obbligo di rispondere in modo esatto e completo alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti, mentre i rilevatori sono tenuti a prestare, ove necessario, l'assistenza per la compilazione dei modelli stessi.

I capi famiglia e i capi convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese o delle unità locali, i quali entro il 23 ottobre 1981 non avessero ricevuto i fogli di famiglia o i fogli di convivenza o i questionari del Censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, ovvero, avendoli ricevuti, non avessero potuto riconsegnarli entro l'11 novembre 1981 per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'Ufficio comunale di censimento.

Addì, 3 ottobre 1981

IL SINDACO

OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI — L'obbligo di fornire le notizie richieste è stabilito dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864. Coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono passibili, ai sensi dell'art. 18 R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, di una sanzione amministrativa fino a L. 80.000 che, in caso di recidiva, può essere aumentata fino a L. 800.000, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art. 19 del citato Decreto-Legge n. 1285/1929 e successive modifiche stabilisce inoltre: «Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale di statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale». Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servono per scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a L. 120.000 elevabile, in caso di recidiva, fino a L. 800.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale.

Censimento '81.
In 10 minuti aiuti
l'Italia per 10 anni.



istat
INFORMAZIONI
CHE CONTANO

Rispondi bene.

26 Ottobre.

**6° Censimento dell'industria, commercio,
servizi e artigianato.**

CAPITOLO 5

TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — STAMPATI SPEDITI AGLI ORGANI PERIFERICI

1. I questionari di rilevazione, i modelli ausiliari e gli altri stampati occorrenti per il 6° Censimento industriale e commerciale sono stati spediti direttamente dalla tipografia che ne ha curato la stampa ai singoli Uffici comunali e provinciali di censimento.

Per stabilire il fabbisogno del modellame si è tenuto conto dei dati relativi al censimento del 1971, opportunamente maggiorati al fine di considerare l'incremento delle unità economiche verificatosi nell'intervallo di tempo tra i due censimenti, l'ampliamento del campo di osservazione del censimento, nonché la necessità di scorte per ogni imprevisto.

2. Gli stampati spediti agli Uffici comunali di censimento per gli specifici adempimenti connessi al censimento industriale e commerciale, sono stati i seguenti:

- Questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1);
- Questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2);
- Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3);
- Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4);
- Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5);
- Primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 bis);
- Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/6);
- Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/6 bis);
- Classificazione delle attività economiche.

3. Agli Uffici provinciali di censimento è stato spedito il Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali (Mod. ISTAT/CIC/5 ter); presso gli stessi Uffici è stata costituita apposita scorta di tutti gli stampati indicati al precedente paragrafo 2, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste supplementari da parte degli Uffici comunali.

Pertanto, nel caso di bisogno, gli Uffici comunali potevano ottenere una integrazione di stampati dai predetti depositi provinciali.

Analoga scorta di tutto il modellame precedentemente citato è stata costituita presso gli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

SEZIONE 2 — SISTEMA DI SPEDIZIONE

4. Gli stampati spediti dall'Istituto centrale di statistica agli Uffici comunali e provinciali di censimento sono stati confezionati in pacchi contraddistinti ciascuno da una frazione con indicato al numeratore il numero progressivo del pacco e al denominatore il numero complessivo

dei pacchi; quando si è trattato di un solo pacco, in luogo della frazione è stato scritto « pacco unico ».

Per ogni spedizione di materiale, l'Istituto centrale di statistica ha trasmesso all'Ufficio comunale di censimento destinatario un apposito Avviso di spedizione (Mod. ISTAT/CP/12) con la distinta del materiale spedito e il relativo quantitativo (1).

Tale avviso si componeva di due fogli, di cui il primo, dopo effettuato il controllo tra i quantitativi risultanti dalla distinta e quelli pervenuti, è stato trattenuto agli atti dall'Ufficio comunale di censimento, mentre il secondo è stato trasmesso all'Ufficio provinciale di censimento competente con l'indicazione delle eventuali sensibili discordanze emerse dal controllo suddetto.

Qualora entro dieci giorni dalla ricezione dell'« Avviso » il materiale non fosse pervenuto all'Ufficio comunale di censimento, questo doveva avvertire tempestivamente il competente Ufficio provinciale di censimento per le ricerche e i provvedimenti del caso.

(1) Il mod. ISTAT/CP/12 è stato utilizzato per la spedizione del materiale relativo sia al censimento demografico che a quello industriale e commerciale.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CENSIMENTO



CAPITOLO 6

RACCOLTA DEI DATI

SEZIONE 1 — CAMPO DI RILEVAZIONE DEL CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Campo di rilevazione

1. Hanno formato oggetto del 6° Censimento industriale e commerciale tutte le imprese e le relative unità locali di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite — comprese quelle a carattere artigiano — esercitanti:

a) *Le attività del ramo 0 (Agricoltura, caccia, foreste e pesca) limitatamente alle seguenti classi e categorie:*

Categoria 013.2 - Aziende specializzate nella produzione del seme, bachi e bacolini; essiccazione dei bozzoli.

Categoria 020.2 - Aziende di utilizzazione del bosco.

Categoria 020.3 - Consorzi di forestazione.

Classe 03 - Pesca.

Classe 04 - Attività connesse con l'agricoltura.

b) *Tutte le attività comprese nei rami da 1 a 8 (Energia, gas e acqua - Industrie estrattive, industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e prodotti derivati - Industrie chimiche - Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione - Industrie manifatturiere alimentari, tessili, delle pelli e cuoio; dell'abbigliamento, del legno, mobilio e altre industrie manifatturiere - Industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia - Commercio, pubblici esercizi e alberghi; riparazioni di beni di consumo e di veicoli - Trasporti e Comunicazioni - Credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese, noleggio).*

c) *Le attività del ramo 9 (Pubblica Amministrazione; Servizi pubblici e privati) con esclusione delle seguenti classi, sottoclassi e categorie:*

Categoria 912.1 - Amministrazione della giustizia (sono stati esclusi tutti i settori di competenza della Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena).

Categoria 912.2 - Ospedali psichiatrici giudiziari.

Sottoclasse 913 - Sicurezza nazionale ed ordine pubblico.

Sottoclasse 914 - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sottoclasse 915 - Difesa nazionale.

Sottoclasse 935 - Professori ed insegnanti indipendenti.

Sottoclasse 955 - Attività professionali paramediche indipendenti (ostetriche, infermieri, fisioterapisti, ecc.).

Sottoclasse 966 - Organizzazioni religiose.

Sottoclasse 976 - Libere professioni artistiche e letterarie.

Categoria 978.4 - Attività professionali sportive indipendenti (atleti, istruttori, ecc.).

Categoria 979.4 - Insegnanti indipendenti di attività ricreative (maestri di danza, di bridge, ecc.).

Sottoclasse 985 - Servizi domestici presso famiglie e convivenze.

Classe 99 - Rappresentanze diplomatiche, organizzazioni internazionali e soprannazionali e forze armate alleate.

In particolare, per quanto riguarda i servizi privati, sono stati esclusi dal campo di osservazione del censimento i servizi domestici presso famiglie e convivenze, nonché le attività inerenti al culto e le libere professioni artistiche e letterarie, mentre con riferimento alla Pubblica Amministrazione non sono state censite le unità relative alla difesa e alla sicurezza nazionale. Per quanto concerne l'istruzione, a causa delle difficoltà obiettive di rilevazione del personale docente che nel mese di ottobre è interessato a fenomeni di mobilità, si è ritenuto opportuno utilizzare le informazioni risultanti dai modelli delle statistiche correnti effettuate dall'ISTAT, salvo per le scuole private, legalmente non riconosciute, che sono state direttamente censite dai rilevatori.

Classificazione delle attività economiche

2. In sede di preparazione dei censimenti del 1981, è stato necessario approntare una nuova edizione della classificazione delle attività economiche attraverso un accurato lavoro di revisione della classificazione utilizzata per la pubblicazione dei risultati del 5° Censimento generale dell'industria e del commercio.

Gli obiettivi tenuti presenti nella predisposizione della nuova edizione sono stati i seguenti:

a) pervenire ad una classificazione delle varie attività economiche che tenesse conto delle modificazioni intervenute nella struttura economica italiana nell'ultimo decennio;

b) adeguare il nuovo schema classificatorio alla corrispondente classificazione delle Comunità Europee (NACE) (1);

c) migliorare ulteriormente la comparabilità con la classificazione internazionale (CITI) (2).

Il lavoro di revisione e di approntamento del nuovo schema classificatorio è stato svolto da una apposita Commissione di studio alla quale sono stati chiamati a far parte i rappresentanti di quegli Organismi ed Enti (3) che per i loro fini istituzionali utilizzano la classificazione ufficiale delle attività economiche sia per finalità amministrative interne che per la pubblicazione di dati statistici.

Il lavoro di revisione è consistito, essenzialmente, in un perfezionamento della precedente classificazione in relazione all'esperienza tratta dai censimenti del 1971, sia in sede di raccolta dei dati sia a seguito dell'esame dei risultati numerici ottenuti, nonché in un aggiornamento effettuato in dipendenza dello sviluppo assunto da determinate attività nel periodo successivo agli ultimi censimenti e, contemporaneamente, della sensibile flessione di talune attività in via di esaurimento.

In allegato al presente volume, oltre alla classificazione in parola, è riportata anche una tabella di ragguglio tra la classificazione delle attività economiche del 1981 e la precedente edizione del 1971, al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni intercorse.

3. A base della classificazione può essere assunta una delle seguenti unità statistiche: *la unità economico-giuridica*, cioè l'impresa o ditta; *l'unità locale*, cioè lo stabilimento, il cantiere, la miniera, il magazzino, il negozio, lo studio professionale, l'ufficio, ecc.; *l'unità tecnica*, cioè una lavorazione o un gruppo di lavorazioni che concorrono direttamente alla fabbricazione di un determinato prodotto o gruppo di prodotti, o le operazioni che concorrono direttamente alla prestazione di un determinato servizio o gruppo di servizi.

Da un punto di vista generale, può osservarsi che l'analisi maggiore si conseguirebbe assumendo a base della classificazione l'unità tecnica e ciò in quanto le unità tecniche operanti in una medesima unità locale e le unità locali relative ad una stessa unità economico-giuridica possono appartenere a differenti categorie di attività economica.

In pratica, secondo gli scopi che si propone la classificazione, può risultare conveniente la adozione di una od altra delle unità statistiche suddette.

4. In considerazione della molteplicità degli impieghi cui è destinata la classificazione e tenuto conto delle notevoli difficoltà che si incontrano all'atto pratico nella individuazione delle unità tecniche per le interferenze dell'una con l'altra, a base della classificazione è stata assunta *l'unità locale* che risulta adottata nella maggioranza degli altri Paesi e nelle stesse classificazioni internazionali. Per unità locale, come si è accennato, si intende l'impianto (o corpo di impianti), situato in un dato luogo, in cui si svolgono una o più attività economiche. Le unità locali sono variamente denominate secondo le consuetudini ed i rami di attività economica: ad

(1) NACE: *Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee* (1970), edita dall'Istituto Statistico delle Comunità Europee, Lussemburgo.

(2) CITI: *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique* — Etudes Statistiques — Série M, N° 4, Rev. 2, edita dal Bureau de Statistique des Nations Unies, New York, 1969.

(3) Della Commissione in parola hanno fatto parte rappresentanti dei seguenti Organismi ed Enti: Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato; Ministero del Bilancio e della Programmazione economica; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (INAM); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana; Confederazione Generale dell'Industria Italiana; Confederazione Generale italiana del Commercio e Turismo; Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

esempio, nell'industria le denominazioni più frequenti sono quelle di stabilimento, fabbrica, opificio, ecc.; nell'artigianato, quelle di bottega artigiana o di laboratorio; nel commercio, quelle di negozio, magazzino, emporio, esercizio pubblico; nel campo bancario, assicurativo e amministrativo, quelle di sede, filiale, succursale, agenzia, ufficio; nel settore dei servizi, le unità locali sono gli ospedali, le cliniche, gli studi odontoiatrici, gli studi legali, quelli di consulenza finanziaria, i laboratori da parrucchiere, gli istituti di bellezza, i teatri, i cinematografi, ecc..

5. Con riferimento alla natura dell'attività svolta nelle unità locali, queste si possono distinguere in unità locali « operative » e unità locali « amministrative ». Le prime sono quelle ove materialmente si esplica l'attività di produzione o di vendita di beni o di prestazione di servizi; le seconde sono quelle unità nelle quali si esplica un'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa.

Mentre le unità locali « operative » vengono classificate in base alla propria attività (unica o prevalente), le unità locali « amministrative » vengono classificate in base all'attività unica o prevalente esercitata dall'impresa cui appartengono.

Nelle unità locali operative possono svolgersi attività miste, cioè più fasi di lavoro successive (ad esempio: la filatura-ritorcitura del cotone e la tessitura del cotone) o, addirittura, processi produttivi più o meno estranei tra loro, cioè riflettenti produzioni diverse (ad esempio: costruzione di macchine per cucire e di compressori per refrigerazione), fasi e processi produttivi che la classificazione contempla in categorie distinte. In tali casi l'unità locale viene classificata, nel suo complesso, secondo l'attività economica prevalente.

6. Nella classificazione di cui trattasi le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in rami, classi, sottoclassi e categorie.

Ogni ramo è suddiviso in classi, le quali si articolano in sottoclassi; la maggior parte delle sottoclassi sono articolate in categorie le quali costituiscono le componenti fondamentali della classificazione e comprendono attività esercitate generalmente in unità locali dello stesso tipo.

La classificazione comprende 545 categorie, raggruppate in 62 classi, 274 sottoclassi e 10 rami, come appare meglio specificato qui di seguito nel quadro sinottico dei diversi ordini in cui si articola la classificazione stessa.

RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA	CLASSI	SOTTOCLASSI	CATEGORIE
	2 cifre	3 cifre	4 cifre
0. Agricoltura, caccia, foreste e pesca	4	12	55
1. Energia, gas e acqua	7	12	7
1.A Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi; industria petrolifera	5	8	3
1.B Energia elettrica, gas e acqua	2	4	4
2. Industrie estrattive, industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e prodotti derivati; industrie chimiche	6	25	53
3. Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione	7	36	80
4. Industrie manifatturiere, alimentari, tessili, delle pelli e cuoio, dell'abbigliamento, del legno, mobili e altre industrie manifatturiere	9	55	106
5. Industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia	1	4	6
6. Commercio, pubblici esercizi e alberghi; riparazioni di beni di consumo e di veicoli	7	46	133
6.A Commercio, pubblici esercizi e alberghi	6	41	130
6.B Riparazioni di beni di consumo e di veicoli	1	5	3
7. Trasporti e comunicazioni	8	18	16
8. Credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese; noleggio	4	22	20
8.A Credito e assicurazione	2	6	7
8.B Servizi prestati alle imprese, noleggio	2	16	13
9. Pubblica amministrazione; servizi pubblici e privati	9	44	69
9.A Pubblica amministrazione	1	6	5
9.B Servizi pubblici e privati	8	38	64
TOTALE	62	274	545

7. Come suole essere generalmente praticato, i rami, le classi, le sottoclassi e le categorie di attività economica sono contraddistinti da apposita numerazione, la quale vale anche come numerazione convenzionale in fase di codificazione.

Ciascuna attività economica viene codificata generalmente con un numero di quattro cifre delle quali l'ultima è separata da un punto dalle prime tre; quando questa risulta mancante vuol dire che la sottoclasse non si articola in categorie. Ciascuna delle quattro cifre assume valori compresi tra 0 e 9. La prima cifra individua il *ramo*, le prime due individuano la *classe*, le prime tre individuano la *sottoclasse* ed infine le quattro cifre individuano la *categoria*. Pertanto, volendo citare la categoria riflettente « le fonderie di metalli ferrosi (getti di ghisa e di acciaio) » si scriverà il numero 311.1, del quale la prima cifra (3) indica il ramo (Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione) le prime due (31) indicano la classe (Industria delle costruzioni di prodotti in metallo (escluse macchine materiali da trasporto) le prime tre (311) indicano la sottoclasse « Fonderie » infine le quattro cifre (311.1) indicano la categoria. « Fonderie di metalli ferrosi (getti di ghisa e di acciaio) ».

SEZIONE 2 — INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ DI CENSIMENTO E CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

Individuazione delle unità di censimento

8. Per i grandi vantaggi che vi sono connessi sia sul piano economico che su quello organizzativo, anche per il 1981 è stato disposto che la individuazione delle unità da rilevare fosse effettuata simultaneamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale. Tale individuazione è stata affidata ai rilevatori i quali, nell'assolvimento del loro incarico, hanno operato come qui di seguito indicato.

9. Il territorio di competenza di ciascun rilevatore era costituito, di norma, da una sola sezione di censimento, ma poteva essere costituito, talvolta, da più di una sezione. In ogni caso, per ogni sezione di censimento il rilevatore è stato fornito del relativo itinerario di sezione ed eventualmente della relativa cartina topografica.

Sulla scorta di detto itinerario di sezione, il rilevatore, nel periodo dal 15 al 23 ottobre 1981, doveva percorrere con criterio razionale, cioè con la migliore utilizzazione del tempo disponibile, le diverse aree di circolazione del territorio ad esso assegnato e portarsi ad ogni accesso esterno al fine di individuare tutte le unità economiche esistenti nell'interno del fabbricato nel quale tale accesso immetteva.

In pratica si è trattato di localizzare tutte le unità, sia operative che amministrative, nelle quali si svolgevano attività di carattere economico, comprese nel campo di rilevazione del censimento.

Consegna dei questionari di rilevazione

10. A ciascuna unità di censimento individuata il rilevatore ha consegnato il relativo questionario, e cioè:

a) alla sede di ogni impresa una copia del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) — da compilarsi nella Parte I (Impresa) e nella Parte II (Unità locale) — sia che tale sede coincidesse con una unità locale operativa, sia che essa risultasse fisicamente o funzionalmente a sé stante;

b) a ciascuna unità locale (operativa o amministrativa), fisicamente o funzionalmente distinta dalla sede dell'impresa, una copia del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), da compilarsi soltanto nella Parte II - Unità locale; tale caso riguardava esclusivamente le unità locali dipendenti da imprese che gestivano due o più unità locali.

Particolari modalità sono state seguite per la consegna dei questionari di rilevazione a quelle unità economiche che esercitavano attività per le quali, come già precisato al precedente

capitolo 2, è stato adottato il concetto dell'unità locale a carattere comunale. In tali casi i questionari per la rilevazione delle imprese e delle dipendenti unità locali sono stati infatti consegnati alla sede centrale di ciascuna impresa che ha provveduto alla loro compilazione e pertanto non dovevano essere consegnati i questionari alle singole unità locali dipendenti. Di conseguenza alla sede centrale delle imprese che svolgevano una delle attività sottoindicate (ad esclusione delle attività rilevate direttamente dall'Istituto centrale di statistica e di cui è detto al successivo paragrafo 13), il rilevatore della sezione di censimento del comune in cui era ubicata tale sede ha consegnato:

a) per le imprese di utilizzazione del bosco (categoria 020.2):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva luoghi di abbattimento e di segagione;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

b) per le imprese della pesca (classe 03):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva attrezzature ed impianti;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

c) per le imprese delle industrie estrattive (parte dei rami 1 e 2):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva pozzi minerari o cave;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

d) per le imprese dell'edilizia e dell'installazione di impianti (ramo 5):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva cantieri edili o di installazione di impianti;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

e) per le imprese dei trasporti terrestri (parte della classe 71 e classe 72):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, ecc., gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

f) per le imprese dei trasporti per via d'acqua (classi 73 e 74):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano attrezzature ed impianti gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

g) per le imprese dei trasporti aerei (classe 75):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva attrezzature ed impianti;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

h) per le imprese di servizi telefonici e di radiocomunicazioni (categoria 790.3):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, ecc., gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento;

i) per le imprese di trasmissioni radiofoniche e televisive (sottoclasse 974):

— un Mod. ISTAT/CIC/1, da compilarsi nella Parte I e II, quest'ultima con riferimento alla sede centrale dell'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, ecc., gestiti dall'impresa;

— tanti Modd. ISTAT/CIC/1, da compilarsi solamente nella Parte II, quanti erano gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi (esclusa la sede centrale) che costituivano unità locale a sé stante, anche se situati in comuni diversi da quello di censimento.

11. Ai fini della consegna dei questionari alle unità economiche interessate, il rilevatore doveva inoltre tener presente che:

a) nel caso di impresa con sede all'estero, la Parte I (Impresa) del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) doveva essere compilata dalla sede rappresentativa in Italia oppure, nel caso che non vi fosse una sede, dall'unità locale più importante la quale doveva quindi fornire nella Sezione II (Elenco delle unità locali gestite dall'impresa) di detta Parte I anche le notizie relative alle altre eventuali unità locali esistenti nel territorio nazionale, mentre non doveva elencare le unità locali situate all'estero;

b) coloro che svolgevano attività esclusive o principali non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio (studi legali, medici, notarili, ecc., Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, associazioni, ecc.) dovevano compilare « solamente la Parte II » del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1);

c) per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, la rilevazione degli Organi dell'Amministrazione statale, centrale e periferica (Organi costituzionali, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Avvocatura di Stato, Ministeri e loro unità periferiche e gli altri Organi centrali e periferici dello Stato) nonché la rilevazione delle Amministrazioni regionali e delle unità da queste ultime dipendenti, sarebbe stata effettuata direttamente dall'Istituto centrale di statistica.

12. I questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) dovevano essere consegnati al titolare o gerente o rappresentante legale dell'impresa, il quale, come detto al successivo paragrafo 15, per attestare l'avvenuta ricezione, doveva apporre la sua firma nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3). Quando tali persone non erano presenti al momento

della visita del rilevatore, questi poteva consegnare i questionari di rilevazione ad altra persona che le rappresentasse.

Nel caso in cui non è stato possibile consegnare i questionari di rilevazione ad alcune unità economiche, il rilevatore ha compilato un elenco di tali unità, provvedendo a consegnare i questionari in un secondo tempo. Qualora la consegna dei questionari a dette unità non poteva essere effettuata entro il 23 ottobre, il rilevatore doveva segnalare il caso all'Ufficio comunale di censimento.

13. E' da tener presente che alle imprese ed alle unità locali che esercitavano la propria attività nell'ambito delle classi, sottoclassi e categorie di seguito indicate, i questionari sono stati consegnati direttamente dall'Istituto centrale di statistica, tramite le rispettive sedi centrali:

Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, <i>limitatamente alle unità locali gestite dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)</i>	(sottoclasse 161)
— Esercizio dei vagoni letto e vagoni ristoranti	(sottoclasse 666)
— Ferrovie dello Stato	(categoria 710.1)
— Officine di riparazione per il materiale fisso e mobile delle ferrovie	(parte della categoria 362.2)
— Ferrovie in concessione	(categoria 710.2)
— Trasporti aerei	(classe 75)
— Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni	(categoria 790.1)
— Servizi telefonici di Stato e in concessione	(parte della categoria 790.3)
— Servizi di radiocomunicazioni	(parte della categoria 790.3)
— Servizi di trasmissioni radiofoniche e televisive pubbliche	(categoria 974.1)

Pertanto, per le unità della Pubblica Amministrazione e per le imprese e le unità locali sopra citate, il rilevatore non ha provveduto alla consegna dei questionari di rilevazione. Analogamente, non doveva procedere alla consegna dei questionari di rilevazione anche nel caso di stabilimenti militari gestiti dallo Stato, in quanto esclusi dal censimento.

Rilevazione degli esercizi di commercio ambulante

14. In considerazione delle caratteristiche proprie del commercio ambulante, già illustrate al paragrafo 6 del capitolo 2, la rilevazione dei relativi esercizi è stata effettuata secondo particolari modalità e cioè:

a) l'individuazione dei titolari di esercizi di commercio ambulante è avvenuta durante il giro di consegna e di ritiro dei questionari di rilevazione;

b) una volta individuato un commerciante ambulante, il rilevatore gli ha chiesto le notizie da riportare nell'apposito questionario (Mod. ISTAT/CIC/2), compilandolo personalmente sulla base delle risposte fornite;

c) effettuata la compilazione del questionario, il rilevatore ne ha rilasciato ricevuta al censito consegnandogli l'apposito tagliando riportato in calce al questionario stesso, debitamente compilato.

Inoltre, il rilevatore ha avvertito l'interessato di conservare tale tagliando al fine di poterlo esibire ai rilevatori di altra sezione del comune o di altri comuni nel caso ne fosse richiesto nel corso dei propri spostamenti;

d) ovviamente gli esercizi di commercio ambulante censiti sono stati elencati nello stato di sezione provvisorio, secondo le norme di cui al successivo paragrafo 15.

Il rilevatore doveva altresì assicurarsi che tutti gli ambulanti che incontrava durante il proprio giro avessero ottemperato all'obbligo del censimento, e cioè fossero in possesso del tagliando comprovante l'avvenuta compilazione del questionario di rilevazione.

SEZIONE 3 — COMPILAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI

15. Man mano che individuava le singole unità economiche e procedeva alla consegna dei relativi questionari, il rilevatore ha compilato l'apposito stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3). In detto modello — nella cui testata sono stati apposti, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, il numero di codice del comune e della provincia, nonché la lettera e la

denominazione della frazione geografica — il rilevatore ha elencato, ciascuna su una riga, le singole unità economiche individuate.

La compilazione dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3) è stata eseguita in due fasi: nella prima, e cioè all'atto della consegna dei questionari di rilevazione alle singole unità di censimento, il rilevatore ha provveduto a compilare le colonne da 1 a 15 ed, eventualmente, la colonna 17; nella seconda fase, e cioè all'atto del ritiro dei questionari compilati, il rilevatore ha compilato la colonna 16 ed, eventualmente, la colonna 17.

Al fine di un'esatta compilazione di detto modello, il rilevatore doveva attenersi alle norme che seguono:

— colonne da 1 a 7 —

a) nel caso in cui un accesso esterno immetteva ad una sola unità di rilevazione, tale accesso doveva essere indicato nelle colonne da 1 a 4 del Mod. ISTAT/CIC/3;

b) nel caso in cui un accesso esterno immetteva a due o più unità di rilevazione, le indicazioni relative a tale accesso dovevano essere ripetute nelle prime quattro colonne del Mod. ISTAT/CIC/3 tante volte quante erano le unità economiche e nelle colonne da 5 a 7 dovevano essere indicati i dati (scala, piano, numero interno) relativi agli accessi interni delle singole unità economiche;

c) nel caso in cui due o più accessi immettevano ad una stessa unità di rilevazione, anche l'accesso o gli accessi secondari dovevano essere indicati nello stato di sezione provvisorio, riportando nella colonna riservata alle annotazioni la dicitura « Accesso secondario del numero ... » oppure « Accesso secondario di Via n. »;

d) nel caso in cui un accesso esterno immetteva ad una o più unità di rilevazione ed era privo di numero civico, nella colonna 4 dello stato di sezione provvisorio doveva essere apposta l'indicazione « Man. » (mancante);

— colonna 8 — in tale colonna si doveva indicare, nel caso di società o di ente pubblico, la denominazione o la ragione sociale; nel caso di impresa individuale, il cognome e nome del titolare o gerente;

— colonna 9 — in tale colonna doveva essere indicata l'attività esercitata dall'unità di censimento (ad esempio, nel caso di unità operativa: molino, pastificio, salumeria, officina meccanica, cartoleria, bar, farmacia, ecc.; nel caso di unità amministrativa: sede centrale, ufficio amministrativo, ufficio tecnico, ecc.);

— colonne da 10 a 13 — per ciascuna unità economica doveva essere compilata la colonna 10 o la colonna 13, a seconda del tipo di questionario consegnato, riportandovi il numero d'ordine provvisorio del questionario stesso. Inoltre, ogni qualvolta procedeva alla consegna del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), il rilevatore doveva provvedere a barrare il rettangolino della colonna 11 o della colonna 12, tenendo presente che del Mod. ISTAT/CIC/1 doveva essere compilata sia la Parte I che la Parte II quando l'unità economica elencata era sede di impresa, mentre doveva essere compilata solamente la Parte II quando trattavasi di unità locale distinta dalla sede dell'impresa.

Per le imprese che svolgevano una delle attività economiche per le quali è stata adottata l'unità locale a carattere comunale ed alle cui sedi centrali, come già precisato al precedente paragrafo 10, dovevano essere consegnati i questionari relativi a tutte le unità locali da esse gestite, il rilevatore doveva indicare nella colonna 10 una frazione, il cui numeratore era costituito dal numero d'ordine provvisorio più basso ed il denominatore dal numero provvisorio più alto (ad esempio, se alla sede centrale di un'impresa edile il rilevatore ha consegnato 10 Modd. ISTAT/CIC/1, dal n. 52 al n. 61, nella colonna 10 dello stato di sezione provvisorio è stata indicata la frazione 52/61). Per dette imprese, inoltre, poteva risultare barrata sia la colonna 11 che la colonna 12 dello stato di sezione provvisorio;

— colonne 14 e 15 — nella colonna 14 doveva essere indicato il giorno di consegna dei questionari; nella colonna 15 si doveva fare apporre la firma della persona che aveva ricevuto materialmente in consegna i questionari stessi;

— colonna 16 — tale colonna, come già detto, doveva essere compilata all'atto del ritiro dei questionari ed in essa doveva indicarsi il giorno di tale ritiro;

— colonna 17 — in detta colonna dovevano essere riportate le eventuali annotazioni concernenti le unità economiche.

16. E' da tener presente che sono state elencate nello stato di sezione provvisorio anche quelle unità per le quali la consegna dei questionari, secondo quanto si è precisato al precedente paragrafo 13, è stata effettuata direttamente dall'Istituto centrale di statistica. Per tali unità la compilazione dello stato di sezione provvisorio doveva essere limitata alle sole colonne dall'1 al 9, mentre nella colonna 17 doveva riportarsi l'annotazione « ISTAT ».

Analogo criterio è stato seguito per le unità locali individuate dal rilevatore, per le quali i relativi questionari sono stati compilati dalla sede centrale: per dette unità locali nella colonna 17 doveva riportarsi l'annotazione « Sede centrale ».

Ogni foglio dello stato di sezione provvisorio è stato firmato dal rilevatore che l'aveva compilato e controfirmato dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Man mano che si procedeva alla compilazione dei fogli dello stato di sezione provvisorio, questi, nell'ambito di ciascuna sezione, sono stati numerati progressivamente nell'apposito rettangolino in alto a destra del frontespizio e successivamente cuciti lungo la linea indicata negli stampati.

SEZIONE 4 — NORME PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

17. Come già accennato alla sezione 2 del precedente capitolo 2, nei paragrafi che seguono vengono riportate le norme impartite dall'ISTAT per la compilazione dei questionari di rilevazione, alle quali i rilevatori dovevano scrupolosamente attenersi.

Questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1)

I) INTESAZIONE DEL MODELLO

18. Nella testata del modello, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento è stato riportato il timbro con il numero di codice del Comune e della Provincia, il rilevatore ha indicato, negli appositi riquadri in alto a destra, il numero della sezione di censimento (1) ed il numero d'ordine provvisorio del questionario corrispondente all'ordine con cui è stata effettuata la consegna dei questionari stessi. Tale numero d'ordine provvisorio è stato riportato anche alla colonna 10 dello stato di sezione provvisorio.

Quando ad uno stesso rilevatore sono state affidate due o più sezioni di censimento, la numerazione provvisoria dei questionari è stata effettuata distintamente per ciascuna sezione.

Inoltre, all'atto del ritiro di ciascun questionario compilato, il rilevatore doveva provvedere, a seconda che si trattasse di questionario compilato nella Parte I e II o solamente nella Parte II, a controllare l'indicazione riportata nella colonna 11 o 12 dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/3); in caso di discordanza, il rilevatore doveva procedere ad ulteriori accertamenti al fine di assicurare l'uniformità della notizia in questione.

NOTIZIE INDICATIVE DELL'IMPRESA E DELL'UNITA' LOCALE

I riquadri D e E, concernenti rispettivamente le notizie indicative dell'impresa e dell'unità locale, dovevano essere sempre compilati.

Nel riquadro D (*notizie indicative dell'impresa, dell'Amministrazione o di chi gestisce l'unità locale*) dovevano essere indicati:

— la denominazione o ragione sociale dell'impresa, dell'amministrazione o di chi gestiva l'unità locale e cioè la denominazione sotto la quale ogni imprenditore trattava i propri affari e li sottoscriveva, oppure, nel caso di società o di ente pubblico, la « ragione sociale » o la denominazione dell'ente;

— l'indirizzo della sede centrale dell'impresa, dell'Amministrazione o di chi gestiva l'unità locale e l'eventuale numero di telefono;

— il Comune in cui era situata la sede centrale dell'impresa, dell'Amministrazione o di chi gestiva l'unità locale e il relativo codice di avviamento postale;

(1) Il numero di codice del Comune e della Provincia ed il numero della sezione di censimento dovevano essere riportati anche negli appositi riquadri risultanti nella testata della quinta pagina del questionario.

— il numero di iscrizione dell'impresa nel *Registro delle Ditte* esistente presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, solo nel caso di impresa la cui attività esclusiva o principale fosse soggetta all'obbligo di iscrizione nel detto Registro ed avesse la sede nella Provincia di censimento.

Ai fini della indicazione del numero di iscrizione nel Registro delle Ditte, occorreva altresì tener presente quanto segue:

1) gli artigiani erano tenuti ad indicare al punto 4.4. della Parte I (Impresa) anche il numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;

2) non dovevano essere in alcun modo indicati altri numeri di iscrizione in Albi, Ruoli o Elenchi tenuti dalla Camera di commercio;

3) i commercianti non dovevano mai riportare il numero di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio, ovvero nell'Albo dei Commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, mentre gli ausiliari del commercio non dovevano mai riportare il numero di iscrizione nel Ruolo degli agenti di assicurazione, nell'Elenco degli spedizionieri, nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel Ruolo degli agenti marittimi raccomandatari, nel Ruolo dei mediatori marittimi e simili.

Nel riquadro E (*Notizie indicative dell'unità locale*) dovevano essere indicati:

— la denominazione o ragione sociale dell'unità locale;

— l'indirizzo, l'eventuale numero di telefono, il Comune in cui era situata l'unità locale e il relativo codice di avviamento postale.

Per quanto riguarda i particolari tipi di unità locale a carattere comunale di cui è detto al paragrafo 5 del capitolo 2, doveva indicarsi sempre il Comune e la Provincia in cui erano situati gli impianti, le attrezzature, ecc., mentre per l'indirizzo ed il telefono non doveva essere riportata alcuna indicazione. I rilevatori, pertanto, dovevano accertarsi, in particolare, per le unità locali situate in Comuni diversi da quello di censimento, che fosse stato indicato il Comune ove era effettivamente ubicata ciascuna unità locale, e ciò per l'importanza fondamentale che tale notizia assumeva ai fini delle elaborazioni dei dati.

— Il numero di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di commercio, attenendosi a quanto di seguito indicato:

1) nel caso di unità locali gestite da imprese aventi sede nella Provincia di censimento, si doveva riportare il numero indicato nel riquadro D;

2) nel caso di unità locali gestite da imprese con sede in altre provincie si doveva indicare il numero di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di commercio della provincia in cui era ubicata l'unità locale censita e non doveva essere indicato alcun numero di iscrizione nel Registro delle Ditte, nel riquadro D.

II) PARTE I - IMPRESA

19. La Parte I, contenente notizie relative all'impresa nel suo complesso, doveva essere compilata *solamente* dalle sedi centrali delle imprese che esplicavano una o più attività comprese nel campo di osservazione del censimento, sia che tali sedi coincidessero con una unità locale operativa, sia che esse risultassero fisicamente o funzionalmente a sé stanti.

Coloro che svolgevano attività esclusive o principali non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle ditte della Camera di commercio (studi legali, medici, notari, ecc.; Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, Associazioni, ecc.) dovevano compilare soltanto la Parte II - « Unità locale » del questionario di censimento e pertanto la Parte I « Impresa » doveva essere lasciata in bianco.

Ai fini della compilazione della Parte I (Impresa) le notizie indicate nel foglio A dovevano essere esattamente e compiutamente riportate nel foglio B.

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI

Quesito 1 - Diffusione territoriale dell'impresa.

Con il quesito in esame si tendeva ad accertare se l'impresa gestiva una o più unità locali. Nel caso in cui l'impresa censita gestiva due o più unità locali al punto 1.2. occorreva

indicare la ubicazione territoriale delle unità locali gestite, barrando uno o più quadratini previsti. Tale indicazione doveva corrispondere esattamente alle notizie riportate nella sezione II (Elenco delle unità locali gestite dall'impresa) della Parte I - Impresa del questionario. Pertanto era opportuno che al presente quesito 1 fosse fornita risposta dopo la compilazione della predetta Sezione II.

Quesito 2 - Forma giuridica.

Doveva indicarsi la forma giuridica dell'impresa. In particolare, doveva barrarsi il quadratino corrispondente al punto 2.10. qualora trattavasi di forma giuridica non classificabile tra quelle indicate ai punti da 2.1. a 2.9. In tal caso occorre specificare, nell'apposita riga in bianco, di quale forma giuridica si trattava (consorzio, ecc.).

Quesito 3 - Classificazione dell'impresa.

Con il quesito in esame si voleva conoscere l'attività esclusiva o principale e le altre eventuali attività esercitate dall'impresa; tali attività dovevano essere indicate usando i termini tecnici ritenuti più appropriati (ad esempio: segagione e stagionatura del legno, fabbricazione di mobili in legno, commercio all'ingrosso di cereali, commercio all'ingrosso di frutta fresca, commercio al minuto di pane e paste alimentari, macelleria di carne bovina, salumeria, ecc.).

In particolare, al punto 3.1. doveva indicarsi l'attività esclusiva esercitata dall'impresa ovvero, nel caso di impresa che esercitava due o più attività, l'attività economicamente più importante (attività principale). Al punto 3.2., nel caso di impresa che esercitava più attività, dovevano essere indicate, per ordine decrescente di importanza economica, le altre attività esercitate dall'impresa stessa.

L'indicazione del codice relativo all'attività esclusiva o principale era riservata al rilevatore e doveva essere effettuata all'atto del ritiro dei questionari. In pratica, occorre riportare, nell'apposito rettangolino, il numero di classificazione dell'attività in questione che, di norma, risultava espresso in 4 cifre; nel caso di numero a 3 cifre occorre lasciare in bianco l'ultima casella a destra. Per l'indicazione di tale numero il rilevatore doveva avvalersi dell'apposita Guida per la classificazione delle attività economiche in suo possesso, nella quale era riportato, tra l'altro, l'elenco alfabetico delle lavorazioni o attività, allo scopo di rendere agevole e immediata la classificazione dell'impresa.

Qualora le notizie fornite al punto 3.1. non erano sufficienti per un'esatta classificazione dell'impresa, il rilevatore doveva richiedere ulteriori precisazioni, correggendo le precedenti indicazioni.

Per quanto riguarda la classificazione delle imprese che esercitavano attività trasformatrici annesse ad aziende agricole, poiché esse potevano essere classificate sia nel ramo 0 (agricoltura, caccia, foreste e pesca) sia nel ramo 4 (industrie manifatturiere alimentari), era da tener presente quanto segue:

a) dovevano essere classificate nel ramo 0 le imprese che lavoravano esclusivamente o prevalentemente prodotti delle aziende stesse;

b) dovevano essere classificate nel ramo 4 le imprese che lavoravano esclusivamente o prevalentemente prodotti acquistati o per conto terzi.

Quesito 4 - Altre notizie.

Al punto 4.1. dovevano fornire risposta tutte le imprese che per l'esercizio delle loro attività avevano *rapporti diretti e sistematici* (e quindi non indiretti o sporadici) con l'estero per quanto riguarda le importazioni e/o le esportazioni.

Al punto 4.2. dovevano rispondere le sole imprese a carattere industriale e artigianale che effettuavano una produzione di beni. In particolare doveva indicarsi se l'impresa effettuava la produzione in serie o non in serie, specificando, per la produzione in serie, se la lavorazione era completamente o non completamente meccanizzata.

Per produzione in serie doveva intendersi la produzione realizzata mediante l'impiego di attrezzature e macchinari idonei ad ottenere una ripetizione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, qualità e dimensioni, conformi ad un unico prototipo. Non doveva invece essere

considerata produzione in serie la produzione di più oggetti in più esemplari uguali effettuata prevalentemente con lavoro manuale, anche quando le corrispondenti parti componenti gli oggetti finiti erano state preparate simultaneamente.

Al punto 4.3. doveva rispondere tutte le imprese, ivi comprese quelle artigiane. In particolare, doveva essere barrato uno dei due quadratini previsti, a seconda che il titolare dell'impresa partecipava o non alle attività dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale. Si aveva prestazione di opera manuale da parte del titolare quando questi, oltre alla organizzazione, direzione ed amministrazione dell'impresa, partecipava materialmente al processo produttivo o alla prestazione di servizi effettuati nell'impresa.

Al punto 4.4., nel caso di impresa artigiana, doveva essere indicato il numero di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane.

SEZIONE II - ELENCO DELLE UNITA' LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA

20. In tale sezione dovevano essere elencate tutte le unità locali operative e amministrative gestite dall'impresa e situate nel territorio nazionale (ad esclusione, cioè, di quelle esistenti all'estero), indicando per ciascuna di esse il comune e la provincia in cui era situata, l'indirizzo, l'attività svolta ed il numero totale degli addetti alla data di censimento.

Per la compilazione di tale sezione occorreva tener presente quanto di seguito indicato:

— Unità locali operative — Dovevano essere indicate le unità locali operative e cioè gli stabilimenti, miniere, laboratori, negozi e simili, dipendenti dall'impresa e in cui si attuava la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi a terzi.

Per ciascuna unità locale operativa doveva indicarsi il comune (colonna 2), la provincia (colonna 3) e l'indirizzo (colonna 4) in cui aveva sede l'unità stessa, la lavorazione o attività esercitata (colonna 5) e gli addetti alla data del 26 ottobre 1981 (colonna 6). Per quanto riguarda i particolari tipi di unità locale a carattere comunale di cui è detto al paragrafo 5 del capitolo 2, alla colonna 4 (via o piazza) non doveva essere riportata alcuna indicazione. Nel caso in cui in una stessa unità locale venivano esercitate due o più attività, alla colonna 5 doveva essere indicata l'attività principale.

— Unità locali amministrative — Doveva essere indicata alla lettera a) la sede centrale dell'impresa, sempreché essa costituisse unità locale a sé stante, vale a dire che fosse fisicamente o funzionalmente distinta da unità locali operative.

Dovevano elencarsi alla lettera b) gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, i quali fossero separati fisicamente o funzionalmente da unità locali operative.

Per ciascuna unità locale amministrativa dovevano indicarsi, alle colonne 2, 3 e 4, rispettivamente il comune, la provincia e l'indirizzo in cui aveva sede; alla colonna 5 doveva essere indicata, quale lavorazione o attività esercitata, l'attività esclusiva o principale dell'impresa, risultante al punto 3.1. della Parte I del questionario; nella colonna 6, infine, doveva riportarsi il numero totale degli addetti alla data di censimento.

Particolare attenzione doveva essere posta nell'indicazione dei dati concernenti il numero degli addetti per ciascuna unità locale operativa o amministrativa in quanto esso doveva coincidere col totale degli addetti indicato al quesito 5 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento.

III) PARTE II - UNITA' LOCALE

21. La Parte II doveva essere compilata da ogni unità locale operativa e amministrativa che esplicava una o più attività comprese nel campo di osservazione del censimento. Se l'unità locale coincideva con la sede d'impresa doveva essere compilata anche la Parte I (Impresa) del questionario. In tutti gli altri casi (unità fisicamente o funzionalmente separate dalla sede di impresa) doveva essere compilata soltanto la Parte II e le notizie indicative dei riquadri D ed E della prima pagina del questionario. Per le attività non soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica nel Registro delle Ditte della Camera di commercio, (studi legali, medici, notari ecc., Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, Associazioni, ecc.) doveva essere compilata soltanto la Parte II.

*SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI**Quesito 1 - Tipo di unità locale.*

Nel quesito in esame doveva indicarsi il tipo dell'unità locale cui si riferiva il questionario.

In particolare, doveva darsi risposta al punto 1.1. se trattavasi di unità locale operativa (stabilimento, miniera, negozio, ufficio e simili) nella quale si attuava la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi; doveva barrarsi il quadratino del punto 1.2a) se il questionario si riferiva alla sede centrale dell'impresa, sempreché questa fosse distinta fisicamente o funzionalmente da altra unità locale operativa; doveva barrarsi il quadratino del punto 1.2b), se trattavasi di unità locale amministrativa (diversa dalla sede centrale), anch'essa distinta fisicamente o funzionalmente da altra unità locale operativa.

Quesito 2 - Principali prodotti fabbricati o venduti o servizi prestati.

Nel presente quesito dovevano essere elencati, per ordine decrescente di importanza economica, i principali prodotti fabbricati o venduti ovvero i servizi prestati nell'unità locale. Per la unità locale amministrativa la risposta al presente quesito doveva far riferimento ai prodotti fabbricati o venduti o ai servizi prestati dall'impresa.

Quesito 3 - Classificazione dell'unità locale.

Con i punti 3.1. e 3.2. si voleva conoscere rispettivamente l'attività esclusiva o principale e le altre eventuali attività esercitate dall'unità locale; tali attività dovevano essere indicate usando i termini tecnici ritenuti più appropriati (ad esempio: produzione di pasticceria, tessitura della lana, fabbricazione di mobili metallici, commercio al minuto di frutta fresca, ecc.). In particolare, al punto 3.1. doveva indicarsi l'attività esclusiva esercitata dall'unità locale ovvero, nel caso di unità locale che esercitava due o più attività, quella economicamente più importante (attività principale).

Al punto 3.2., nel caso di unità locale che esercitava più attività, dovevano essere indicate, per ordine decrescente di importanza economica, le altre attività esercitate nell'unità locale stessa.

Per le unità locali amministrative la risposta ai quesiti suddetti doveva far riferimento all'attività o alle attività esercitate dall'impresa.

L'indicazione del codice relativo all'attività esclusiva o principale era riservata al rilevatore e doveva essere effettuata all'atto del ritiro dei questionari. In pratica, occorreva riportare, nell'apposito rettangolino, il numero di classificazione dell'attività in questione che, di norma, risultava espresso in 4 cifre; nel caso di numero a 3 cifre occorreva lasciare in bianco l'ultima casella a destra. Anche per l'indicazione di tali notizie il rilevatore doveva avvalersi dell'apposita Guida per la classificazione delle attività economiche in suo possesso.

Qualora le notizie fornite al punto 3.1. non erano sufficienti per una esatta classificazione dell'unità locale, il rilevatore doveva richiedere ulteriori precisazioni, correggendo le precedenti indicazioni.

Per quanto riguarda la classificazione delle unità locali che esercitavano attività trasformatrici annesse ad aziende agricole, erano da tenere presenti le norme precisate per la compilazione del quesito 3 della Parte I del questionario.

Quesito 4 - Altre notizie.

Al punto 4.1. bisognava indicare la superficie complessiva coperta dell'unità locale espressa in m² arrotondati all'unità. Per superficie complessiva coperta si intendeva la superficie dell'unità locale delimitata orizzontalmente e verticalmente in modo permanente. Nel caso in cui la superficie coperta dell'unità locale si sviluppava su piani diversi, occorreva considerare la somma della superficie coperta di ciascun piano.

Al punto 4.2., nel caso di attività esclusiva o principale esercitata stagionalmente, occorreva indicare il numero dei mesi di attività nell'anno 1980.

Doveva intendersi stagionale l'attività che, di norma, veniva svolta per un periodo non superiore a 10 mesi nell'arco dell'anno.

Con il punto 4.3. si voleva conoscere se i locali di cui disponeva l'unità locale erano o meno in proprietà.

Al punto 4.4. occorreva indicare se nell'unità locale esistevano alcuni servizi aziendali e cioè bar, mensa, spaccio, strutture ambulatoriali.

SEZIONE II - ADDETTI

Quesito 5 - Addetti alla data del 26 ottobre 1981.

22. Nel presente quesito doveva essere indicato tutto il personale occupato nell'unità locale alla data di censimento, distinto per sesso e categoria posizionale, anche se temporaneamente assente per servizio, per malattia, per ferie, per sospensione dal lavoro (cassa integrazione), ecc. Non dovevano essere considerate le persone alle quali erano stati o venivano corrisposti compensi per lavori determinati, saltuari o continuativi, senza che però esse dipendevano dall'impresa che gestiva l'unità locale (ad esempio lavoratori a domicilio).

Per *addetti a tempo parziale* erano da intendere le persone il cui orario di lavoro regolare era inferiore all'orario settimanale o mensile di lavoro abituale nell'unità locale.

La distribuzione del personale nelle categorie indicate nel quesito doveva essere fatta in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro dei diversi rami di attività economica, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni generali usate nel quesito stesso. Al fine di agevolare il riporto di tali qualifiche particolari alle categorie posizionali previste nel questionario, nell'apposita Guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche era riportata, con riferimento ad alcuni settori di attività, una elencazione delle principali qualifiche professionali con l'indicazione della corrispondente categoria posizionale. Tale elencazione figura alle pagine 60, 61 e 62 del presente volume.

— *Imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, ecc.* Titolari dell'impresa purché partecipavano direttamente alla gestione e non si servivano di un gestore, o di un coadiutore o di altra persona diversamente denominata. Nel caso di società era da indicarsi la persona o le persone fisiche che risultavano tali dagli atti amministrativi della società stessa (amministratore unico, consigliere delegato, ecc.). Per gli Enti pubblici occorreva indicare la persona responsabile della gestione dell'ente.

Gli imprenditori, titolari, gerenti, ecc., dovevano indicarsi solo sul questionario relativo alla sede centrale, se questa costituiva unità locale a sé stante, o in quello relativo all'unità locale cui era annessa la sede centrale, se quest'ultima non costituiva unità a sé stante.

— *Soci di cooperativa.* Soci di cooperative di produzione e lavoro, i quali come corrispettivo dell'opera prestata non percepivano una remunerazione regolata da contratti di lavoro, bensì un compenso proporzionato alla prestazione, nonché una quota parte degli utili dell'impresa.

In tale categoria dovevano comprendersi pertanto solo i soci di cooperativa che assumevano la figura di lavoratori in proprio. Qualora invece i soci cooperatori assumevano la figura di lavoratori dipendenti, essi dovevano essere compresi nell'appropriata categoria di lavoratori dipendenti (operai specializzati, operai qualificati, operai comuni).

— *Familiari coadiuvanti.* Coloro che, essendo parenti o affini di un titolare d'impresa, prestavano lavoro nell'impresa stessa senza corrispettivo di una prefissata retribuzione.

— *Dirigenti.* Lavoratori che ricoprivano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed erano preposti alla direzione di un ente o organismo pubblico o di sue ripartizioni, di un'azienda o di un settore o servizio di particolare rilevanza, ed esplicavano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa o dell'ente.

In particolare, per le amministrazioni pubbliche andavano qui comprese le qualifiche dirigenziali previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 per ciò che riguardava i dipendenti delle amministrazioni statali, nonché le qualifiche equivalenti presso tutte le altre amministrazioni, fossero esse a carattere centrale o locale.

— *Direttivi ed altri impiegati.* Lavoratori che svolgevano nel campo tecnico-amministrativo, con diverso grado di responsabilità, discrezionalità di poteri e autonomia, funzioni direttive nell'ambito di un servizio o di un ufficio, o che collaboravano, a volte, con adeguata autonomia

operativa o nei limiti di principi o procedure, allo svolgimento dell'attività compresa nel campo in cui operavano, o che svolgevano attività di semplice coordinamento e controllo o di mera esecuzione.

— *Categorie speciali (intermedi)*. Lavoratori che guidavano e controllavano, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, gruppi di altri lavoratori operai, esercitando a volte un certo potere di iniziativa per la condotta delle lavorazioni.

— *Capi operai*. Lavoratori che svolgevano un'attività per la cui esecuzione si richiedevano conoscenze di tipo specialistico ed avevano eventualmente responsabilità di guida di personale.

— *Operai specializzati*. Lavoratori che svolgevano attività per la cui esecuzione si richiedevano adeguate cognizioni tecnico-pratiche conseguite in Istituti professionali ovvero mediante istruzione equivalente acquisita con il necessario tirocinio e che compivano, con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature complesse che presupponessero la conoscenza di specifica tecnologia.

— *Operai qualificati*. Lavoratori in possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche, acquisite con adeguato tirocinio o preparazione in scuole professionali, che sapevano eseguire con perizia il lavoro ad essi affidato, risultando comunque classificati ad un livello inferiore a quello dell'operaio specializzato.

— *Operai comuni (compresi i manovali)*. Tutti gli altri operai non compresi nelle tre voci precedenti.

— *Apprendisti*. Lavoratori che, nell'ambito della normativa ufficiale, erano impiegati nell'unità locale al fine di effettuare l'addestramento necessario per conseguire una specifica qualificazione fornendo nel contempo la propria opera nell'unità locale medesima.

— *Altro personale*. Tutti gli altri lavoratori non compresi nelle categorie precedenti o che attendevano alla semplice sorveglianza o custodia.

SEZIONE III - MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA

Quesito 6 - Mezzi di trasporto in dotazione all'unità locale.

23. Con tale quesito si tendeva ad accertare la consistenza dei mezzi di trasporto su strada in dotazione all'unità locale.

Dovevano indicarsi, pertanto, tutti i mezzi di trasporto richiesti che alla data di censimento risultavano in dotazione all'unità locale ed erano impiegati in funzione dell'attività esercitata dall'unità locale stessa.

Erano quindi da escludersi tutti i mezzi di trasporto che, pur trovandosi fisicamente nell'unità locale, non erano funzionalmente adibiti al servizio della stessa, come ad esempio gli autoveicoli di esclusivo uso privato degli addetti dell'unità locale che potevano trovarsi per qualsiasi ragione presso l'unità stessa. Il numero dei mezzi di trasporto su strada doveva essere indicato in corrispondenza delle singole voci e tenuto conto delle apposite note riportate nel questionario.

SEZIONE IV - RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Quesito 7 - Tipo di impianto ed energia utilizzata.

24. Al presente quesito dovevano fornire risposta tutte le unità locali censite che disponevano di impianto di riscaldamento e/o condizionamento, indicando al punto 7.1. il tipo di impianto e al punto 7.2. l'energia prevalentemente utilizzata.

Per *impianto di riscaldamento* si intendeva l'impianto di utilizzazione stagionale (invernale) che serviva a portare la temperatura degli ambienti al livello di confort stabilito; per *impianto di condizionamento* doveva intendersi l'impianto con funzionamento annuale che assicurava una temperatura costante più alta d'inverno e più bassa d'estate, oppure l'impianto con funzionamento stagionale (estivo) che assicurava una temperatura di benessere più bassa di quella esterna.

CLASSIFICAZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONALE ADDETTO A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Qui di seguito sono riportate, con riferimento ad alcune attività economiche, le qualifiche professionali più ricorrenti con l'indicazione della categoria posizionale prevista nel quesito 5 - Parte II del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1), nella quale dette qualifiche dovevano essere comprese ai fini del censimento.

I - PESCA

DIRIGENTI: comandanti, direttori di macchina (di naviglio per pesca oltre gli stretti).

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: ufficiali di coperta e di macchina.

ALTRI IMPIEGATI: radiotelegrafisti.

CATEGORIE SPECIALI (INTERMEDI): nostromi, capi-barca.

OPERAI SPECIALIZZATI: retieri, caporali di macchine, capi valle.

OPERAI QUALIFICATI: meccanici, elettricisti, frigoristi, vallanti, pescicoltori.

OPERAI COMUNI: marinai, camerieri, pescatori.

ALTRO PERSONALE: giovanotti.

II - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: direttore, capo di servizio, gestore o gerente di negozio o filiale (1) o supermercato, copywriter nelle agenzie di pubblicità, analista sistemista.

ALTRI IMPIEGATI: determinatore di costi, spedizioniere patentato, chimico di laboratorio, programmatore analista, stenodattilografo in lingue estere, operatore meccanografico, commesso alla vendita, indossatrice, segretario, contabile-impiegato amministrativo, cassiere, estimatore nelle aziende di arte e antichità, disegnatore tecnico, commesso stimatore di gioielleria, addetto a pratiche valutarie e doganali ecc., interprete, traduttore, creatore di bozzetti, magazziniere.

CATEGORIE SPECIALI (INTERMEDI): capo piazzale, collaudatore e/o accettatore (presso centri di assistenza autovetture, o filiali o concessionari), capo officina.

OPERAI SPECIALIZZATI: operaio specializzato provetto, autotrenista, pompista specializzato, meccanico ortopedico, meccanico riparatore, tecnico cine TV, tecnico proiezione, commesso di rosticceria, gastronomia e friggitoria, addetto al collaudo su istruzione.

OPERAI QUALIFICATI: conducente autovetture, aiuto banconiere di spacci di carne, addetto al centralino telefonico.

OPERAI COMUNI: conducente di autofurgone, aiuto commesso, pompista comune, ascensorista, avvolgitore, custode, fattorino, imballatore.

ALTRO PERSONALE: addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici, garzone.

III - ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI, STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI E AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: direttori, vice direttori, capo del personale, economo responsabile, capo settore commerciale, capo agenzia di cat. A, capo agenzia di cat. B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, gerente di pubblico esercizio catering, primo segretario, capo ricevimento.

ALTRI IMPIEGATI: capo ricevimento, primo addetto ai servizi di prenotazione, ai servizi turistici e/o alle biglietterie, capo agenzia di cat. B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate, responsabile di amministrazione (ex segretario di agenzia diplomato con mansioni di concetto), capo contabile, cassiere centrale, interprete, consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione, corrispondente in lingue, impiegato amministrativo, contabile, segretario, stenodattilografa.

CATEGORIE SPECIALI (intermedi): capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori, capo mensa surgelati e/o precotti, capo cuoco, capo barman, primo portiere, capo barman (responsabile dei servizi di bar), capo servizio sala, capo laboratorio pasticceria.

OPERAI SPECIALIZZATI: portiere unico, dispensiere, cantiniere, capo garage, capo giardiniere, cameriere con autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche.

(1) Gestori o gerenti di negozio o filiale che ricevevano un compenso fisso (con o senza percentuale sugli utili). I gestori o gerenti di negozio o filiale che gestivano la licenza totalmente in proprio andavano considerati come se fossero i titolari, in luogo del titolare che figurava effettivamente dalla licenza.

OPERAI QUALIFICATI: assistente ai bagnanti, magazziniere comune con funzioni operaie, autista, giardiniere, pulitore-lavatore a secco, cuoco, cameriere, barista, conducente automezzi e natanti, banconiere di tavola calda.

OPERAI COMUNI: guardia giurata, lavandaio, garagista, cameriere ai piani, cameriera camping, cameriera villaggi turistici, addetto mensa personale, stiratrice, portiere, custode, maschera di stabilimento balneare, lustrascarpe, bagnino.

ALTRO PERSONALE: tutto il personale che non trovava collocazione nelle precedenti categorie.

IV - PUBBLICI ESERCIZI

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: direttore, gerente, capo servizio amministrativo catering, vice direttore, economo responsabile settore acquisti.

ALTRI IMPIEGATI: direttore servizio mensa, responsabile di amministrazione, cassiera centrale catering, consegnatario magazzino con responsabilità di conduzione, analista-programmatore CED, controllore amministrativo, capo reparto catering, segretario corrispondente.

CATEGORIE SPECIALI (INTERMEDI): capo cuoco, ispettore mensa, capo laboratorio, pasticceria, capo servizio sala, primo pasticcere.

OPERAI SPECIALIZZATI: cuoco unico, cuoco capo partita, primo pasticcere, barman unico, gastronomo gelatiere, pizzaiolo, cameriere ai vini, cameriere agli antipasti, cameriere trinciatore, chef de rang di ristorante.

OPERAI QUALIFICATI: magazziniere comune, cellista surgelati, dispensiere, cantiniere, banconiere di gelateria, di pasticceria e di tavola calda, carrellista di stazione, cameriere di bar, di tavola calda e di self-service, barista, autista di pista catering.

OPERAI COMUNI: guardiano notturno e diurno, sorvegliante di ingresso, commis di cucina, ristorante e bar, stiratrice, lavandaio.

ALTRO PERSONALE: tutto il personale che non trovava collocazione nelle precedenti categorie.

V - TRASPORTI E COMUNICAZIONI

1. Trasporti terrestri

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: ispettore, capo ripartizione, capo servizio, capo ufficio, capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione delle aziende.

ALTRI IMPIEGATI: segretari, disegnatori, revisori, applicati, capo stazione, capo gestione, assistente di stazione, gestore, capo personale viaggiante, capo treno, contabile, conduttore, dattilografo, tariffista per traffici internazionali, segretari di direzione, esattori, instradatori ferroviari.

OPERAI SPECIALIZZATI: macchinista, guidatore scelto, guidatore, autista di linea, addetto a gru e semoventi, collaudatore, autisti di autotreni o articolati.

OPERAI QUALIFICATI: manovratore capo, tecnico, verificatore, bigliettotaio, armatore di binario, autista, magazziniere con mansioni non impiegate.

OPERAI COMUNI: manovratore, deviatore, cantiniere scelto, conducente di carrelli elettrici, operai comuni di manutenzione di garage e di officina.

ALTRO PERSONALE: tutto il personale non riconducibile nelle precedenti categorie.

2. Trasporti marittimi, lacuali e fluviali

DIRIGENTI: comandante, padrone al comando, direttori di macchina.

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale macchinista.

ALTRI IMPIEGATI: allievi ufficiali.

CATEGORIE SPECIALI (INTERMEDI): sottufficiali, capi servizio, maestri di casa, nostromo, capo fuochista.

OPERAI SPECIALIZZATI: carpentiere, capo motorista, 1° elettricista, cameriere, ottonaio, frigorista, cambusiere.

OPERAI QUALIFICATI: fuochista, marinaio, guardarobiera, cuoco, bottigliere, carbonaio, pasticcere, infermiere.

OPERAI COMUNI: giovanotti, garzoni.

ALTRO PERSONALE: piccoli, mozzi.

3. Trasporti aerei

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: primo comandante, comandante, funzionari di 1°, 2°, 3° categoria, responsabile lungo raggio e medio raggio.

ALTRI IMPIEGATI: primo ufficiale, piloti di 1° e di 2°, assistenti di volo, tecnici e allievi tecnici di volo, impiegati di concetto e d'ordine, capo squadra operatore specializzato aeronautico, operatore specializzato aeronautico, addetti fatturazione contabile.

OPERAI SPECIALIZZATI: capo squadra operai specializzati, tappezziere di lavori fini, verniciatori di fino, operatore conduttore delle passerelle telescopiche.

OPERAI QUALIFICATI: operaio qualificato, trattorista, addetti conduzione mezzi meccanici relativi al piazzale e all'aeromobile, tappezziere, verniciatore a spruzzo e pennello, aggiustatore.

OPERAI COMUNI: addetti carico e scarico merci e bagagli dagli aeromobili, addetti macchine fotocopie e ciclostile, imballatori.

4. Comunicazioni

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: capo agenzia, capo servizio, capo del settore amministrativo commerciale di agenzia, capo centro elaborazione dati, capo tecnico principale di impianti interni speciali o di rete o di trasmissione, capo ufficio, capo reparto, capo sala di commutazione, capo tecnico di 1° classe, personale della carriera direttiva delle aziende di stato.

ALTRI IMPIEGATI: capo centro commerciale, capo gruppo amministrativo, commerciale o tecnico, capo tecnico di 2° classe, capo turno, magazziniere titolare di magazzino di 2° livello, programmatore C.E.D., assistente tecnico, disegnatore, centralinista di direzione, personale delle carriere di concetto ed esecutiva delle aziende di stato.

CATEGORIE SPECIALI (INTERMEDI): primo operatore specializzato di commutazione, primo tecnico specializzato di I.I.S. (*) o di rete con cognizioni teoriche di rilievo.

OPERAI SPECIALIZZATI: primo tecnico specializzato di centrale, di officina e di trasmissioni con cognizioni teoriche di rilievo, lavoratore specializzato addetto a lavori ausiliari, operatore specializzato, sorvegliante capo di linea o impianto, apparecchiatore capo.

OPERAI QUALIFICATI: autista, commesso, distributore di magazzino, operatore di commutazione, tecnico di centrale, di officina, di rete e di trasmissione con professionalità acquisita, guardafili principale e apparecchiatore principale.

OPERAI COMUNI: autista, commesso, operatore di commutazione, tecnico, custode, guardafili, apparecchiatore.

ALTRO PERSONALE: tutto il personale non collocabile nelle precedenti categorie.

VI - CREDITO

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: funzionari.

ALTRI IMPIEGATI: capo ufficio, vice capo ufficio, capo reparto o sezione, cassiere, addetto agli schedari, agli sportelli e ai microfilms.

OPERAI SPECIALIZZATI: personale subalterno (commessi).

OPERAI QUALIFICATI: autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi, macchinisti.

OPERAI COMUNI: guardie notturne, altro personale della categoria ausiliaria.

VII - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DIRIGENTI: riguarda le qualifiche previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 nonché le qualifiche equivalenti presso tutte le altre amministrazioni siano esse a carattere centrale o locale. Ad es.: direttore generale, capo ripartizione di ente locale, primario ospedaliero, direttore di filiale, vice direttore di succursale. Per gli appartenenti alle FF.AA. e corpi similari sono da considerarsi come dirigenti gli ufficiali con grado superiore a quello di tenente colonnello o posizioni assimilate.

DIRETTIVI, RICERCATORI E TECNICI LAUREATI: personale appartenente alle ex carriere direttive (ispettore generale ad esaurimento, direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione, direttore di sezione, consiglieri, nonché le qualifiche equivalenti o assimilabili presso tutte le altre amministrazioni siano esse a carattere centrale o locale), biologo, chimico, fisico, geologo, bibliotecario, astronomo, statistico ed attuario. Per gli appartenenti alle FF.AA. e corpi similari sono da considerarsi come direttivi gli ufficiali con grado inferiore a quello di colonnello o posizioni assimilate.

ALTRI IMPIEGATI: personale appartenente alle ex carriere di concetto (segretari, revisori, contabili) ed esecutive (addetti di segreteria, coadiutori, assistenti, preparatore chimico, dattilografo). Per gli appartenenti alle FF.AA. e corpi similari sono da considerarsi impiegati tutti i sottufficiali o posizioni assimilate.

CATEGORIE SPECIALI: capi draga, comandante di rimorchiatore, padrone marittimo per il traffico.

OPERAI SPECIALIZZATI: palafreniere, cuoco, capotecnico dei fari.

OPERAI QUALIFICATI: guardiascuderia, sorvegliante idraulico, autista, bollatore.

ALTRO PERSONALE: uscieri, bidelli, inservienti, guardiano e simili.

(*) I.I.S. = Impianti interni speciali.

Per *impianto fisso centralizzato* si intendeva quello con circolazione di acqua o di aria adibito ad uso non esclusivo dell'unità locale, ma che contemporaneamente serviva anche altre unità locali, abitazioni o comunque locali attigui; per *impianto fisso autonomo* si intendeva quello con circolazione di acqua o di aria adibito ad uso esclusivo dell'unità locale.

SEZIONE V - ALTRE NOTIZIE SUL SISTEMA ENERGETICO

Quesito 8 - Forni e apparecchi per processi termici e tipo di energia utilizzata.

25. Al quesito in esame dovevano fornire risposta solamente le unità locali operative che esercitavano una attività esclusiva o principale nei settori dell'industria (rami da 0 a 5) e delle riparazioni di beni di consumo e di veicoli (ramo 6 B), che disponevano di forni e/o apparecchi per fusione, trattamento termico o riscaldamento, per cottura di prodotti industriali, per essiccazione e disidratazione ovvero per altri processi termici. Per ciascun tipo di processo termico occorre indicare il tipo di energia prevalentemente utilizzata.

Quesito 9 - Utilizzo di vapore per processo.

Al presente quesito dovevano fornire risposta solamente le unità locali operative che esercitavano una attività esclusiva o principale nel settore dell'industria (rami da 0 a 5).

Al punto 9.1. occorre indicare, nei casi che l'unità locale utilizzava vapore per processo, la fonte di provenienza, vale a dire se detto vapore proveniva da generatori e/o da recuperatori in dotazione all'unità locale oppure se veniva acquisito da altre unità locali. Nel caso che il vapore per processo venisse prodotto da generatori, al punto 9.2. occorre indicare il tipo di energia prevalentemente utilizzata per azionare i detti generatori.

Quesito 10 - Motori elettrici.

Al presente quesito dovevano fornire risposta le sole unità locali operative che esercitavano un'attività esclusiva o principale nei settori dell'industria (rami da 0 a 5) e delle riparazioni di beni di consumo e di veicoli (ramo 6 B).

I dati richiesti facevano riferimento ai motori elettrici esistenti nell'unità locale alla data di censimento, ivi compresi i motori elettrici adibiti normalmente a riserva, cioè destinati ad essere azionati solo in caso di indisponibilità, per qualsiasi causa, di altri motori elettrici.

Per motori elettrici si intendevano le macchine alimentate da energia elettrica che trasformavano quest'ultima in energia meccanica per azionare apparecchiature (macchine operatrici, pompe, sistemi di trasporto o sollevamento, ecc.).

Non erano da considerarsi tra i motori elettrici i motori dei gruppi convertitori di qualsiasi specie, da corrente continua in alternata e viceversa, di fase, di frequenza, ecc.

Dovevano indicarsi il numero e la potenza complessiva in kW (chilowatt), espressa con 1 decimale, dei motori elettrici fissi in dotazione all'unità locale. Qualora la potenza dei motori elettrici risultava espressa sulla targa o in altre fonti di identificazione in HP (cavalli vapore), occorre effettuare la trasformazione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,736.

SEZIONE VI - COMMERCIO, ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

Quesito 11 - Principali caratteristiche degli esercizi.

26. A tale quesito dovevano fornire risposta le sole unità locali operative che alla data di censimento svolgevano un'attività esclusiva, principale o secondaria nel settore del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi (parte del ramo 6 A).

Ai punti 11.1., 11.2. e 11.3. dovevano fornire risposta tutte le predette unità locali. In particolare il punto 11.1. tendeva ad accertare se l'unità locale censita aderiva ad una unione volontaria, ad un gruppo di acquisto o ad altre forme di collegamento economico, allo scopo di ottenere forniture di beni e servizi a condizioni più vantaggiose.

Per *unione volontaria* si doveva intendere una « forma di integrazione verticale, regolata da uno statuto ed evidenziata da un marchio comune, fra uno o più grossisti e dettaglianti o pubblici esercenti, i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, dal punto di vista operativo si accordavano al fine di organizzare in comune gli ac-

quisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento della produttività delle singole imprese » (es.: Végé, Despar, A & O, ecc.).

Per *gruppo d'acquisto* si doveva intendere un'« Associazione tra grossisti, dettaglianti o pubblici esercenti appartenenti ad un determinato settore merceologico — ciascuno dei quali conservava la propria indipendenza giuridica e gestionale — promossa principalmente al fine di realizzare in comune la funzione degli acquisti ».

Al punto 11.2. doveva essere barrato uno solo dei quattro quadratini previsti a seconda che la vendita delle merci veniva effettuata esclusivamente o prevalentemente con il sistema tradizionale (al banco), con il sistema del libero servizio (self-service), per corrispondenza o con altro sistema di vendita: in quest'ultimo caso occorre specificare di quale forma di vendita si trattava.

Per *libero servizio* si intendeva il sistema di vendita secondo il quale la merce, di norma preconfezionata e con l'indicazione del prezzo ed eventualmente del peso, veniva prelevata direttamente dal cliente (con esclusione, cioè dell'intervento del commesso), il quale ne pagava il prezzo presso le apposite casse registratrici.

Con il punto 11.3. si intendeva conoscere l'eventuale esistenza di attrezzature in dotazione all'esercizio alla data di censimento. In particolare, al punto 11.3a) bisognava indicare il numero degli armadi frigoriferi e il relativo volume espresso in metri cubi arrotondati all'unità; al punto 11.3b) il numero delle celle frigorifere e il relativo volume espresso in metri cubi arrotondati all'unità; al punto 11.3c) il numero dei banchi frigoriferi e relativa lunghezza (cioè la lunghezza del lato maggiore) espressa in metri lineari, arrotondati all'unità e al punto 11.3d) il numero dei carrelli elevatori.

Per *armadio frigorifero* si intendeva un mobile refrigerato, a sviluppo prevalentemente verticale, chiuso ermeticamente con sportelli, che poteva essere usato per lo stoccaggio di piccole quantità di prodotti di pezzatura modesta oppure per l'esposizione dei prodotti in vendita nel caso in cui fosse provvisto di sportelli di materiale trasparente; per *cella frigorifera* doveva intendersi un locale in muratura o prefabbricato predisposto allo stoccaggio di prodotti deperibili i quali venivano mantenuti a temperature e umidità costanti; per *banco frigorifero* si intendeva un mobile refrigerato, a sviluppo prevalentemente orizzontale, usato per l'esposizione e la vendita di prodotti deperibili; per *carrello elevatore* si intendeva un qualsiasi mezzo a trazione elettrica, termica, manuale (a forche o pianale) utilizzato per la movimentazione orizzontale e verticale delle merci.

Ai punti 11.4a) e 11.4b) dovevano fornire risposta solamente le unità locali operative che alla data di censimento svolgevano un'attività esclusiva, principale o secondaria di commercio fisso al minuto (classi 64 e 65). Per attività secondaria di commercio fisso al minuto doveva intendersi l'attività commerciale esercitata in forma secondaria rispetto ad altra attività con la quale era coesistente (ad esempio: laboratorio fotografico con annessa rivendita di articoli per fotografia, laboratorio di incisione di metalli preziosi con annessa rivendita di oreficeria, ecc.).

Al punto 11.4a) occorre indicare la superficie complessiva di vendita dell'esercizio commerciale espressa in metri quadrati, arrotondati all'unità.

Per superficie di vendita si intendeva la superficie adibita alle operazioni di vendita, sia quella destinata all'accesso del pubblico e al personale addetto alla vendita sia quella destinata a banchi, scaffalature, ecc. Tale superficie comprendeva sia quella coperta sia, eventualmente, quella scoperta purché destinata permanentemente all'attività del punto di vendita (automercati e simili). Non andava considerata la superficie di locali destinati ad altri usi, come ad esempio magazzini, servizi igienici, locali di lavorazioni, uffici ecc. Nel caso in cui la superficie di vendita si sviluppava su piani diversi, ovviamente occorre considerare la somma della superficie di vendita di ciascun piano.

Al punto 11.4b) dovevano essere indicate le singole specializzazioni merceologiche esercitate e a ciascuna di esse doveva essere attribuita la relativa quota parte della superficie complessiva di vendita, espressa in metri quadrati arrotondati all'unità.

La ripartizione della superficie complessiva di vendita per le singole specializzazioni merceologiche doveva essere effettuata in proporzione al presumibile volume delle vendite.

In pratica, fatto pari a 100 il volume annuo delle vendite complessive, le superfici delle singole specializzazioni merceologiche dovevano essere determinate in proporzione al rispettivo volume annuo delle vendite.

Così ad esempio, se la superficie complessiva di vendita di un esercizio commerciale era pari a 130 mq. e nello stesso esercizio si individuavano due specializzazioni merceologiche e cioè vestiario (con il 60% del volume annuo delle vendite) e tessuti (con il 40% del volume annuo delle vendite) la determinazione della superficie di vendita di ciascuna specializzazione merceologica, doveva essere effettuata nel modo seguente:

$$\begin{array}{l} \text{vestiario mq. } 130 \times \frac{60}{100} = \text{mq. } 78 \\ \text{tessuti mq. } 130 \times \frac{40}{100} = \text{mq. } 52 \end{array}$$

E' evidente che la somma delle superfici risultanti al punto 11.4b) doveva coincidere con la superficie complessiva di vendita indicata al punto 11.4a) nel caso in cui erano elencate meno di 5 specializzazioni merceologiche.

Viceversa, nel caso in cui erano indicate tutte e 5 le specializzazioni, la relativa somma in termini di superficie di vendita poteva risultare pari o inferiore a quella complessiva di vendita (punto 11.4a), *ma non poteva comunque mai risultare ad essa superiore*. In particolare la somma della superficie di vendita di tutte le specializzazioni merceologiche *risultava pari o inferiore alla superficie complessiva di vendita*, a seconda che le specializzazioni nelle quali si articolava l'attività dell'unità locale erano, rispettivamente, *soltanto 5 o più di 5*.

Al punto 11.4c) dovevano fornire risposta le sole unità locali operative che alla data di censimento esercitavano un'attività esclusiva, principale o secondaria di commercio all'ingrosso (classi 61 e 62), indicando la superficie complessiva scoperta espressa in metri quadrati arrotondati all'unità. Per *superficie complessiva scoperta* doveva intendersi la superficie scoperta dell'unità locale, adibita ad ogni uso, compresa quella delimitata solo orizzontalmente in modo permanente.

Al punto 11.4d) dovevano fornire risposta solamente le unità locali operative che alla data di censimento esercitavano un'attività esclusiva, principale o secondaria nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi (classe 66 con esclusione della sottoclasse 666), indicando la superficie coperta per somministrazione bevande e/o alimenti, espressa in metri quadrati arrotondati all'unità.

Per *superficie coperta di somministrazione* si intendeva l'area (coperta) destinata alle operazioni di somministrazione bevande e/o alimenti, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili ed esclusa quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi, ecc. Tale superficie includeva anche quella esterna purché delimitata orizzontalmente in modo permanente.

SEZIONE VII - SERVIZI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI

Quesito 12 - Servizi ambulatoriali.

27. Al presente quesito dovevano fornire risposta solamente le unità locali operative che alla data di censimento esercitavano un'attività esclusiva o principale nel settore dei servizi sanitari pubblici e privati (classe 95, con esclusione delle sottoclassi 955 e 956). In particolare, nel caso in cui nelle unità locali in questione esistevano servizi ambulatoriali aperti al pubblico occorreva barrare uno o più quadratini previsti.

Questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2)

28. Il questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2) doveva essere compilato in unica copia, con inchiostro o con penna a sfera e con grafia ben nitida e chiara, attenendosi scrupolosamente alle norme di seguito riportate.

INTESTAZIONE DEL MODELLO

29. Nella testata del modello, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento risultava già riportato il timbro con il numero di codice del Comune e della Provincia, il rilevatore doveva

indicare negli appositi riquadri il numero della sezione di censimento (1) ed il numero d'ordine provvisorio del questionario corrispondente all'ordine con cui veniva effettuata la compilazione dei questionari stessi. Tale numero d'ordine provvisorio doveva essere riportato anche nella colonna 13 dello stato di sezione provvisorio in corrispondenza dell'esercizio di commercio ambulante cui si riferiva il questionario.

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI

Quesito 1 - Principali prodotti venduti.

30. Dovevano essere indicati, per ordine decrescente di importanza economica, i principali prodotti commerciati usando i termini tecnici ritenuti più appropriati (ad esempio: legumi secchi, formaggi, scarpe, ecc.).

Quesito 2 - Tipo del posteggio.

A seconda che il posteggio fosse fisso o mobile, doveva essere barrato l'uno o l'altro dei due quadratini previsti per tale quesito.

Quesito 3 - Attività economica.

In tale quesito occorre specificare il genere commerciato; nel caso di più generi commerciati bisognava indicare quello economicamente più importante.

Inoltre il rilevatore doveva indicare nell'apposito rettangolino il numero di classificazione corrispondente al genere commerciato indicato. Tale numero, di norma, era espresso in 4 cifre; nel caso di numero a 3 cifre bisognava lasciare in bianco l'ultima casella a destra. Anche per l'indicazione di tale numero il rilevatore, doveva avvalersi dell'apposita « Guida » in suo possesso.

Quesito 4 - Territorio in cui viene svolto l'esercizio del commercio ambulante.

Doveva essere barrato l'uno o l'altro dei quadratini previsti per tale quesito a seconda che l'interessato dichiarava che la propria attività si esplicava nel territorio di un solo Comune o di più Comuni.

SEZIONE II - ADDETTI E MEZZI DI TRASPORTO

Quesito 5 - Addetti.

31. Dovevano essere indicati gli addetti all'esercizio di commercio ambulante alla data del 26 ottobre 1981, distinti per sesso e categoria posizionale.

Quesito 6 - Mezzi di trasporto.

Doveva essere indicato il numero dei mezzi di trasporto in dotazione all'esercizio, con riferimento ai vari tipi elencati nel questionario.

32. Ultimata la compilazione del questionario doveva essere indicata la data in cui era stata compiuta l'intervista. Quindi il questionario doveva essere firmato dal titolare dell'esercizio o da chi ne faceva le veci e dal rilevatore.

Infine il rilevatore doveva compilare, staccare e consegnare al censito l'apposito tagliando riportato in calce al questionario stesso.

(1) Il numero di codice del Comune e della Provincia ed il numero della sezione di censimento dovevano essere riportati anche negli appositi riquadri che risultavano nella parte staccabile del questionario. In tale parte dovevano essere indicati altresì il cognome e nome, il Comune di residenza e l'indirizzo del titolare della licenza di esercizio di commercio ambulante.

SEZIONE 5 — RITIRO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

33. A partire dal giorno 27 ottobre ed entro l'11 novembre, ciascun rilevatore doveva provvedere al ritiro dei questionari precedentemente consegnati alle varie unità economiche.

Pertanto egli doveva percorrere nuovamente lo stesso itinerario seguito durante il giro di consegna, avendo cura di indicare nella colonna 16 dello stato di sezione provvisorio, per ciascuna unità elencata, il giorno del ritiro dei questionari.

Al riguardo è da tener presente che ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. del 28 settembre 1981, n. 542 ed a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Istituto centrale di statistica, le unità economiche avevano facoltà di trasmettere i questionari compilati direttamente a quest'ultimo. In tal caso il rilevatore, dopo aver preso visione della lettera di autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica, doveva provvedere ad apporre nella colonna 17 dello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza dell'unità in questione, l'apposita annotazione, senza riportare alcuna indicazione alla colonna 16.

34. All'atto del ritiro dei questionari il rilevatore doveva accertarsi:

— che fosse stata fornita risposta a tutti i quesiti che interessavano l'unità economica considerata;

— che nel caso di sede di impresa risultasse compilata sia la Parte I (Foglio A e Foglio B) sia la Parte II del Mod. ISTAT/CIC/1 e che le risposte fornite ai quesiti comuni alle due parti fossero identiche.

Durante tale fase di lavoro il rilevatore doveva provvedere anche alla compilazione dei questionari eventualmente non compilati dagli interessati, sulla base delle notizie fornite dagli stessi.

Il rilevatore doveva portare con sé, anche durante la fase di ritiro, un congruo numero di modelli di rilevazione in bianco, da utilizzare ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità.

35. In relazione alle esposte modalità di consegna dei modelli di censimento ed all'intervallo di tempo intercedente tra la data di consegna e il ritiro dei modelli stessi, poteva verificarsi qualcuna delle seguenti situazioni:

a) che nel giro di consegna dei modelli qualche unità di censimento fosse sfuggita alla individuazione;

b) che qualche unità di censimento si fosse trasferita, dopo il giro di consegna, ma prima del ritiro, nel territorio della sezione del rilevatore provenendo da altra sezione di censimento;

c) che qualche unità di censimento si fosse trasferita, dopo il giro di consegna, ma prima del ritiro, nel territorio di altra sezione di censimento;

d) che per qualche unità di censimento, individuata nel giro di consegna, non fossero stati consegnati gli stampati perché non era stato possibile rintracciare alcuna persona che la rappresentasse.

Nelle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e d) il rilevatore doveva provvedere secondo il caso a consegnare ed a far compilare i modelli di censimento, ad elencare, in calce all'appropriato stato di sezione provvisorio, le nuove unità di censimento, segnalando comunque il caso all'Ufficio comunale di censimento.

Per quanto riguarda il caso di cui alla lettera c) il rilevatore doveva esperire ogni indagine al fine di accertare il nuovo indirizzo dell'unità in questione, annotandone le risultanze nell'apposita colonna « Annotazioni » dello stato di sezione provvisorio e segnalando comunque il caso all'Ufficio comunale di censimento.

CAPITOLO 7

REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE

SEZIONE 1 — REVISIONE PRELIMINARE E COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTAT

Revisione preliminare

1. Come è stato già accennato nel precedente capitolo 3, durante la raccolta dei dati gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato giornalmente la revisione preliminare dei questionari di censimento consegnati dai rilevatori. Al riguardo, occorre accertare innanzitutto che per ogni unità soggetta al censimento fosse stato compilato il questionario prescritto, in tutto o in parte, in relazione alla natura e al carattere della unità di rilevazione stessa.

Quindi per ciascun questionario compilato si doveva procedere ad un primo generale esame tendente ad accertare che fossero state date risposte ai vari quesiti in esso contenuti.

In particolare, gli Uffici comunali di censimento dovevano controllare la completezza delle notizie fornite negli appositi quesiti concernenti la classificazione delle unità censite, nonché l'esatta indicazione del numero di iscrizione nel Registro della Camera di commercio di appartenenza (riquadri D e E).

Successivamente, gli Uffici comunali di censimento hanno proceduto alla divisione dei questionari revisionati in due gruppi, collocando in un gruppo quelli risultati regolari e nell'altro quelli irregolari. Questi ultimi sono stati restituiti, di norma, ai rilevatori che hanno provveduto ai necessari perfezionamenti. Inoltre, a norma dell'art. 25 del D.P.R. 1981, n. 542, in seguito a segnalazione della mancata consegna o del mancato ritiro dei questionari di censimento, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a che le relative unità economiche venissero censite.

2. Ultimata la revisione preliminare, per ciascuna sezione di censimento è stato compilato un distinto computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/4), relativo ai questionari del censimento industriale e commerciale.

Per la compilazione di tale modello gli Uffici comunali hanno suddiviso i questionari di una stessa sezione in tre gruppi, collocando nel primo gruppo i questionari di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) compilati sia nella Parte I (Impresa) che nella Parte II (Unità locale), nel secondo gruppo i questionari di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) compilati solamente nella Parte II (Unità locale) e nel terzo gruppo i questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

Quindi, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a totalizzare giornalmente, sezione per sezione, i dati da riportare nel computo giornaliero di sezione e successivamente a ricavare il totale generale di ciascuna sezione.

Portate a termine le operazioni di compilazione dei computi giornalieri di sezione, entro il 28 novembre 1981 gli Uffici comunali di censimento hanno compilato il riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5), trascrivendo in ogni riga il totale del computo giornaliero di ciascuna sezione e indicando progressivamente nella prima colonna del modello il numero distintivo della sezione stessa.

Ultimata l'elencazione dei dati relativi a tutte le sezioni di censimento, si è proceduto alla loro totalizzazione al fine di ottenere i dati relativi all'intero comune.

Comunicazione dei dati provvisori all'ISTAT

3. I dati risultanti dal totale del riepilogo dei computi giornalieri di sezione sono stati trascritti nel prospetto « Primi risultati comunali » (Mod. ISTAT/CIC/5 bis). Tale modello, debitamente compilato e firmato dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento e dal Sindaco, è stato trasmesso, entro il 30 novembre 1981, dall'Ufficio comunale di censimento al competente Ufficio provinciale.

Gli Uffici provinciali di censimento, a loro volta, man mano che ricevevano dagli Uffici comunali i modelli ISTAT/CIC/5 bis, hanno provveduto a trascrivere i dati in essi contenuti nell'apposito « Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali » (Mod. ISTAT/CIC/5 ter) a mezzo del quale, entro il 10 dicembre 1981, hanno comunicato all'Istituto centrale di statistica i primi risultati del censimento relativi ai comuni della provincia di propria competenza.

SEZIONE 2 — REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

4. Successivamente alla comunicazione dei primi risultati provvisori, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Tale operazione è consistita in una approfondita ed attenta revisione quantitativa e qualitativa dei Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2 che gli Uffici comunali di censimento dovevano portare a termine entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione quantitativa ha avuto lo scopo di accertare che tutte le unità economiche comprese nel campo di rilevazione del censimento fossero state regolarmente censite. Essa è stata effettuata operando un rigoroso confronto tra i questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2) e gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e adottando, se del caso, qualsiasi altra forma di controllo ritenuta idonea.

La revisione qualitativa è stata l'operazione più importante eseguita dall'Ufficio comunale di censimento e sulla quale quest'ultimo doveva concentrare la massima attenzione e diligenza. Si è trattato infatti di effettuare un esame critico dei dati rilevati, accertando che essi fossero stati indicati in conformità alle istruzioni e rispecchiassero la vera situazione delle unità economiche in ordine ai vari aspetti presi in considerazione.

Oltre alla revisione dei singoli quesiti gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato altresì il controllo di tutte le somme risultanti dai vari prospetti contenuti sia nel questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) che in quello per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

5. Gli errori riscontrati in sede di revisione definitiva sono stati eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso le persone interessate. Ciò allo scopo di assicurare che i questionari fossero compilati in ogni loro parte e scevri da qualsiasi imperfezione. Le eventuali variazioni apportate nei questionari già compilati (aggiunte, cancellazioni o rettifiche di dati) sono state effettuate in rosso.

Sui questionari compilati d'ufficio, nella prima pagina è stata apposta l'annotazione: « Compilato d'ufficio perché... » (indicando il motivo della compilazione), nonché la firma del dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

I questionari annullati sono stati barrati, nella prima pagina, con due linee diagonali incrociate; inoltre, sempre sulla prima pagina, è stata apposta l'annotazione: « Annullato d'ufficio perché... » (indicando il motivo dell'annullamento), nonché la firma del dirigente dell'Ufficio comunale di censimento. Tali modelli sono stati tenuti a parte, per essere spediti all'Istituto centrale di statistica insieme con il materiale di censimento.

I questionari revisionati e riconosciuti regolari, sono stati contrassegnati con la lettera « R » nel frontespizio. Per i questionari che in sede di revisione sono risultati irregolari, l'apposizione della lettera « R » è stata effettuata dopo la loro regolarizzazione.

6. Ultimata la revisione qualitativa, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto all'ordinamento ed alla numerazione definitiva dei questionari. Tale importantissima operazione è stata effettuata secondo le norme qui di seguito riportate.

a) Questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) — Nell'ambito di ciascuna sezione i questionari sono stati suddivisi secondo il numero distintivo delle sottoclassi e, nell'ambito di ciascuna sottoclasse, delle categorie di attività economica indicato sui questionari stessi. Tale numero distintivo, per i questionari compilati nella Parte I e II è stato desunto dal punto 3.1. della Parte I, mentre per i questionari compilati solamente nella Parte II è stato desunto dal punto 3.1. di detta Parte II. Successivamente sono stati raggruppati tutti i questionari delle varie sezioni contraddistinti dallo stesso numero di codice, facendo in modo, però, che nell'ambito di ciascuno di tali gruppi fosse mantenuto l'ordine progressivo delle sezioni. Infine si è proceduto alla numerazione definitiva dei questionari, che è stata unica e progressiva per l'intero comune e che ha seguito l'ordine progressivo dei codici relativi all'attività economica. Il numero d'ordine definitivo è stato scritto sul frontespizio di ciascun questionario, nell'apposito rettangolino in alto a destra e riportato nella testata della quinta pagina del questionario stesso.

b) Questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) — Nell'ambito di ciascuna sezione, tali questionari sono stati suddivisi secondo il numero distintivo delle sottoclassi e, nell'ambito di ciascuna sottoclasse, delle categorie di attività economica indicato al quesito 3 dei questionari stessi. Quindi sono stati raggruppati tutti i questionari delle varie sezioni contraddistinti dallo stesso numero di codice, conservando nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine progressivo delle sezioni, ed infine si è provveduto alla numerazione definitiva, unica e progressiva, seguendo l'ordine progressivo dei codici relativi all'attività economica.

Il numero d'ordine definitivo è stato indicato nell'apposito riquadro del frontespizio del questionario e riportato nell'analogo riquadro situato in calce al questionario stesso.

SEZIONE 3 — COMPILAZIONE DEGLI STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI

7. Ultimate le operazioni concernenti la revisione definitiva e la numerazione dei questionari di rilevazione, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto alla compilazione degli stati definitivi delle sezioni. Sono stati compilati due distinti stati definitivi delle sezioni: il primo (Mod. ISTAT/CIC/6) relativo ai questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) e il secondo (Mod. ISTAT/CIC/6 bis) concernente i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

I predetti modelli sono stati compilati in duplice copia secondo le norme che sono riassunte nei paragrafi che seguono.

8. Nello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6) relativo ai questionari di censimento sono stati elencati tutti i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) compilati nel comune. In ciascuna riga di detto modello sono stati riportati i dati di un solo questionario, procedendo ordinatamente a partire dal questionario contrassegnato con il n. 1. Nelle colonne da 1 a 9 sono state trascritte le notizie concernenti l'attività economica esercitata, il numero d'ordine della sezione di censimento e del questionario, la denominazione e l'indirizzo dell'impresa o dell'unità locale e la forma giuridica dell'impresa. Nelle colonne 10 e 11 è stato trascritto rispettivamente il numero degli addetti all'impresa e all'unità locale.

Per ciascuna sottoclasse di attività economica gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto alla totalizzazione dei dati concernenti il numero delle imprese per forma giuridica, il numero degli addetti alle imprese nonché il numero delle unità locali e relativi addetti.

Un distinto stato definitivo delle sezioni, da allegarsi a quello di cui si è detto precedentemente, è stato compilato — sempre in duplice copia — se nel comune si erano presentati casi di imprese o di unità locali censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite le competenti Amministrazioni, ovvero, che, pur avendo ricevuto i questionari da un rilevatore comunale, avevano provveduto, a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Istituto centrale di statistica, a trasmettere i questionari compilati direttamente a quest'ultimo. In detto stato definitivo delle sezioni sono state elencate prima le imprese e le unità locali censite direttamen-

te dall'Istituto centrale di statistica e successivamente le altre. I due gruppi di imprese e unità locali sono stati contraddistinti rispettivamente dalle dizioni « Imprese e unità locali censite direttamente dall'ISTAT » e « Imprese e unità locali che hanno trasmesso i questionari direttamente all'ISTAT ».

9. Nello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 bis) relativo agli esercizi per il commercio ambulante sono stati elencati tutti i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) compilati nel comune. In detto modello i questionari sono stati indicati ordinatamente a partire da quello contrassegnato con il n. 1 e nelle apposite colonne sono state trascritte le notizie concernenti l'attività economica esercitata, il numero d'ordine della sezione di censimento e del questionario, cognome e nome, comune di residenza e indirizzo del titolare e il numero degli addetti all'esercizio commerciale.

Per ciascuna sottoclasse di generi commerciati gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a totalizzare i dati concernenti il numero degli esercizi e relativi addetti.

10. Ultimata la compilazione degli stati definitivi delle sezioni, gli Uffici comunali di censimento hanno suddiviso i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) in due gruppi, collocando nel primo gruppo i questionari compilati sia nella Parte I (Impresa) che nella Parte II (Unità locale) per i quali alla Sezione II della Parte I risultava elencata una sola unità locale, e nel secondo gruppo tutti i rimanenti questionari di censimento, e cioè sia i questionari compilati nella Parte I e II, per i quali alla Sezione II della Parte I risultavano elencate due o più unità locali, sia quelli compilati solamente nella Parte II. In ciascuno dei due suddetti gruppi i questionari di censimento sono stati sistemati secondo l'ordine progressivo della numerazione definitiva riportata sui questionari stessi.

Contemporaneamente alle operazioni di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a staccare la copia (Foglio B) dei questionari di censimento, da inviare in collo a parte all'Ufficio provinciale di censimento ai fini della revisione del Registro delle ditte.

CAPITOLO 8

SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — SPEDIZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

1. Portate a termine le operazioni di revisione definitiva dei questionari di rilevazione ed ultimata la compilazione degli stati definitivi delle sezioni, gli Uffici comunali di censimento, entro il 20 gennaio 1982, dovevano trasmettere ai rispettivi Uffici provinciali i questionari di rilevazione relativi sia alle imprese unilocalizzate che alle imprese plurilocalizzate.

Per i predetti questionari, l'Ufficio comunale di censimento, come già detto nel precedente capitolo 7, doveva provvedere preventivamente a staccare la copia (Foglio B) dei questionari stessi, da inviare parimenti all'Ufficio provinciale di censimento in collo a parte.

Entro la data sopra citata ed unitamente al materiale di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento dovevano trasmettere anche i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

2. I modelli dovevano essere avvolti con strisce di carta robusta, seguendo l'ordine della numerazione definitiva, distintamente per i questionari di censimento relativi alle imprese unilocalizzate, per i questionari di censimento relativi alle imprese plurilocalizzate e per i questionari per il commercio ambulante. Il materiale doveva essere confezionato, di norma, in pacchi avvolti con carta da imballaggio; se il materiale da spedire era in quantità considerevole, doveva essere confezionato invece in apposite casse di legno. Ad ogni modo, gli Uffici comunali di censimento dovevano porre la massima cura affinché la confezione degli imballaggi fosse fatta in modo scrupoloso al fine di evitare danneggiamenti o dispersioni del materiale di censimento.

Qualora i pacchi o le casse fossero stati più di uno, ciascun collo doveva essere numerato progressivamente, sotto forma di frazione, il cui numeratore indicava il numero progressivo del collo e il denominatore il numero totale dei colli spediti dall'Ufficio comunale di censimento. Così ad esempio, se il materiale di un comune era confezionato in tre colli, su questi dovevano essere riportate, rispettivamente, le numerazioni $1/3$, $2/3$ e $3/3$.

SEZIONE 2 — SPEDIZIONE DEI MODELLI AUSILIARI

3. Per quanto concerne la spedizione dei modelli ausiliari agli Uffici provinciali di censimento da parte degli Uffici comunali, detta spedizione, tenuto conto di alcune esigenze connesse alle elaborazioni dei risultati provvisori del censimento, ha subito alcune modifiche rispetto al piano generale precedentemente predisposto.

Entro il 20 gennaio 1982, gli Uffici comunali di censimento dovevano trasmettere ai competenti Uffici provinciali solamente una copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis). Detto materiale è servito per la revisione finale dei questionari di censimento

effettuata presso l'Ufficio provinciale di censimento e successivamente è stato messo a disposizione dell'Ufficio Ditte della Camera di Commercio ai fini delle operazioni di confronto censimento-anagrafe camerale.

4. I rimanenti modelli ausiliari e cioè gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), sono stati trasmessi dagli Uffici comunali di censimento direttamente all'ISTAT entro il 20 gennaio 1982.

In particolare, prima di procedere al confezionamento del materiale, i fogli degli stati di sezione provvisori, relativi ad una stessa sezione di censimento, dovevano essere cuciti lungo la linea tratteggiata indicata negli stampati stessi.

Analogamente doveva procedersi per gli stati definitivi delle sezioni.

PARTE TERZA

REVISIONE FINALE
E PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO



CAPITOLO 9

RICEZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — SISTEMAZIONE DEL MATERIALE PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

1. L'Ufficio provinciale di censimento, man mano che riceveva il materiale dagli Uffici comunali, doveva provvedere ad aprire i colli ed a controllare la completezza del materiale stesso, accertando che, per ciascun comune, risultasse pervenuto tutto il materiale prescritto.

In particolare, relativamente ai questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1), l'Ufficio provinciale di censimento doveva controllare che, per ciascun comune, detti questionari risultassero regolarmente suddivisi in due gruppi, con riferimento alle imprese unilocalizzate e alle imprese plurilocalizzate.

Qualora, a seguito delle anzidette operazioni di controllo, si fossero riscontrate irregolarità, l'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere ad assicurare la completezza del materiale ed, in particolare, l'esatta suddivisione dei questionari di censimento nei due predetti gruppi.

2. Tutto il materiale censuario pervenuto agli Uffici provinciali di censimento e cioè i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1), i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2) e gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), doveva essere sistemato in appositi scaffali secondo l'ordine alfabetico di denominazione dei comuni.

Il predetto materiale è stato utilizzato dagli Uffici provinciali di censimento ai fini delle operazioni di revisione definitiva di cui è detto nella sezione 1 del successivo capitolo 10. Allo stesso capitolo 10 si rimanda per quanto concerne il confezionamento in pacchi del materiale di cui trattasi.

SEZIONE 2 — SISTEMAZIONE DEL MATERIALE PRESSO L'ISTAT

3. Il materiale di censimento, spedito direttamente dagli Uffici comunali di censimento secondo quanto esposto al precedente capitolo 8 e quello spedito dagli Uffici provinciali di censimento di cui è detto al successivo capitolo 10, una volta pervenuto all'Istituto, è stato preso in consegna dal magazziniere, il quale, dopo opportuna verifica del numero dei colli e dell'integrità di essi, ha provveduto alle registrazioni del caso e a dare comunicazione al Servizio Censimenti delle provincie e dei colli ricevuti. Quindi si è proceduto all'apertura dei colli stessi e alla sistemazione del materiale in appositi pacchi, secondo quanto è detto nei successivi paragrafi.

4. I questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale sono stati innanzitutto suddivisi in due gruppi comprendenti rispettivamente i questionari compilati nella Parte I e II (sedi di impresa) e i questionari compilati solamente nella Parte II (unità locali). Successivamente i questionari di ciascuno dei due gruppi sono stati confezionati in pacchi contenenti, in linea di massima, circa 250 questionari,

ordinati secondo il numero di codice dei comuni e, nell'ambito di uno stesso comune, secondo il numero d'ordine definitivo dei questionari stessi.

Per l'approntamento dei pacchi sono stati utilizzati cartoni all'uopo predisposti, aventi le stesse dimensioni dei questionari; sul cartone anteriore di ciascun pacco è stata ingommata un'etichetta (Mod. ISTAT/CIC/202) sulla quale sono state riportate le notizie previste, atte ad una facile individuazione del materiale contenuto nel pacco stesso. Quindi si è proceduto alla legatura (in croce a nodo scorsoio) di ciascun pacco con spago grosso, inserendo nella legatura l'apposito tondino sul quale è stata indicata la provincia e il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia stessa.

5. Gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis) sono stati raggruppati, distintamente per tipo di modello, in pacchi provinciali secondo l'ordine alfabetico dei comuni; qualora il materiale di una stessa provincia doveva essere suddiviso in più pacchi, ciascuno di questi doveva contenere i modelli relativi ad uno o più interi comuni. Sul cartone anteriore di ciascun pacco, per tutti i predetti modelli, è stata applicata un'apposita etichetta (Mod. ISTAT/CIC/203) sulla quale è stato indicato il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia, la denominazione della provincia ed il relativo codice, il tipo dei modelli ed i comuni contenuti nel pacco. Successivamente si è proceduto alla legatura dei pacchi con spago robusto, nella quale sono stati inseriti i tondini con le indicazioni del caso.

6. I pacchi relativi a ciascun tipo di modello, confezionati secondo le norme precedentemente indicate, sono stati sistemati negli appositi scaffali del magazzino in ordine geografico di provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, secondo la numerazione progressiva dei pacchi stessi. Inoltre, si è provveduto ad apporre a ciascuna scaffalatura i cartellini con le indicazioni necessarie ad un'esatta ed immediata individuazione del materiale.

In particolare, per quanto riguarda i questionari di rilevazione, il magazzino ha riportato in un apposito registro di magazzino, per ciascun comune, il numero d'ordine dei singoli pacchi ed i numeri distintivi dello scaffale e della plancia in cui erano stati sistemati i pacchi stessi.

7. I questionari di rilevazione che le imprese hanno inviato direttamente all'Istituto centrale di statistica avvalendosi di quanto disposto dall'art. 29 del D.P.R. del 28 settembre 1981, n. 542, e quelli relativi alle imprese censite dallo stesso Istituto tramite le rispettive Amministrazioni centrali, sono stati sistemati in appositi « pacchi aggiunti », seguendo gli stessi criteri adottati per l'approntamento dei pacchi principali. Anche di detti pacchi è stata effettuata apposita annotazione nel registro di magazzino.

Analogamente, i questionari relativi alle unità economiche censite in sede di perfezionamento del censimento, a seguito cioè del confronto tra le risultanze del censimento ed il Registro delle ditte di ciascuna Camera di commercio, e che sono pervenuti all'Istituto durante le operazioni di revisione, sono stati compresi in pacchi provinciali e sistemati secondo l'ordine alfabetico dei comuni. Tali pacchi sono stati collocati in scaffali separati da quelli contenenti i pacchi di cui ai paragrafi precedenti e di essi il magazzino ha effettuato una distinta registrazione.

CAPITOLO 10

REVISIONE FINALE E OPERAZIONI CONNESSE

SEZIONE 1 — REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE RELATIVI ALLE IMPRESE UNILocalizzate, ALLE IMPRESE PLURILocalizzate A DIFFUSIONE COMUNALE E PROVINCIALE E DEI QUESTIONARI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 35 del D.P.R. del 28 settembre 1981, n. 542, a partire dal mese di febbraio 1982 gli Uffici provinciali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese unilocalizzate, alle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale nonché dei questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

Tale revisione definitiva si è articolata sostanzialmente nelle seguenti operazioni:

- a) controllo definitivo dei questionari;
- b) sistemazione definitiva e confezionamento in pacchi dei questionari.

Per l'esecuzione delle anzidette operazioni, gli Uffici provinciali di censimento si sono scrupolosamente attenuti alle disposizioni appositamente impartite dall'ISTAT e che vengono riportate nei paragrafi che seguono.

Controllo quantitativo dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1 e CIC/2)

2. L'Ufficio provinciale di censimento doveva accertare che ciascuno dei questionari di censimento fosse stato debitamente elencato nello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 e 6 bis). A tal fine, occorreva controllare che, per ciascun questionario, le notizie risultanti nello stato definitivo delle sezioni corrispondessero esattamente a quelle indicate nel questionario stesso; qualora vi erano discordanze, bisognava procedere a rettificare le notizie riportate nello stato definitivo delle sezioni sulla base di quelle risultanti nel questionario.

Nel caso in cui, durante il confronto di cui trattasi, si riscontrava l'esistenza di un questionario di censimento non elencato nello stato definitivo delle sezioni, si doveva provvedere alla trascrizione dei dati relativi a tale questionario nello stesso stato definitivo delle sezioni, di seguito all'ultimo questionario ivi elencato, contrassegnando il questionario in parola con il numero d'ordine immediatamente successivo all'ultimo indicato.

Infine, nel caso in cui si riscontrava che due questionari erano stati contraddistinti con lo stesso numero d'ordine definitivo, occorreva depennare sullo stato definitivo delle sezioni i dati relativi al secondo questionario e riportarli di seguito all'ultimo elencato nello stesso stato definitivo delle sezioni, attribuendo il numero d'ordine immediatamente successivo.

Ovviamente il nuovo numero d'ordine definitivo doveva essere riportato anche nell'apposito spazio del frontespizio del questionario, in sostituzione di quello già indicato.

Suddivisione dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) in quattro gruppi

3. Ultimato il confronto dei questionari di censimento con lo stato definitivo delle sezioni, ai fini della ricostruzione delle imprese a diffusione comunale e provinciale, si doveva procedere alla sistemazione dei questionari di censimento in quattro gruppi:

1) questionari compilati sia nella Parte I (Impresa) che nella Parte II (Unità locale) per i quali nella sezione II della Parte I risultava elencata una sola unità locale (imprese unilocalizzate) e pertanto al punto 1 (diffusione territoriale dell'impresa) doveva risultare barrato il quadratino 1.1.2. In caso di discordanza doveva essere corretta la diffusione territoriale dell'impresa;

2) questionari compilati nella Parte I e II, per i quali nella sezione II della Parte I (Impresa) risultavano elencate due o più unità locali (imprese plurilocalizzate) e pertanto al punto 1 (diffusione territoriale dell'impresa) doveva risultare barrato uno o più quadratini del punto 1.2. In caso di discordanza doveva essere corretta la diffusione territoriale dell'impresa;

3) questionari compilati solamente nella Parte II (Unità locali) appartenenti a imprese plurilocalizzate;

4) questionari compilati solamente nella Parte II (Unità locali) la cui attività esclusiva o principale non era soggetta all'obbligo di iscrizione nel Registro delle ditte della Camera di Commercio.

Mentre il primo gruppo (Imprese unilocalizzate) era già stato formato dagli Uffici comunali di censimento, gli altri tre gruppi si ottenevano dalla suddivisione dei rimanenti questionari (secondo gruppo formato dagli Uffici comunali di censimento) e i relativi questionari dovevano essere sistemati, nell'ambito di ciascun gruppo, secondo il numero di codice dei comuni e, nell'ambito di ciascun comune, secondo l'ordine progressivo della numerazione definitiva riportata sui questionari stessi.

I questionari di cui al punto 4 si distinguevano dai questionari di cui al punto 3 in quanto non riportavano nei riquadri D e/o E il numero di iscrizione nel Registro delle ditte e si riferivano alla totalità dei servizi pubblici e ad alcune categorie dei servizi privati. La massima attenzione doveva essere posta nella formazione dei suddetti gruppi.

Ricostruzione totale delle imprese a diffusione comunale e provinciale (Modd. ISTAT/CIC/1)

4. La ricostruzione delle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale è stata effettuata operando sui gruppi 2 e 3 di cui al precedente paragrafo 3, mettendo da parte, perciò i questionari relativi alle imprese unilocalizzate ed alle attività non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle ditte e procedendo nel seguente modo:

a) i questionari di imprese plurilocalizzate (gruppo 2) andavano distinti in 2 sottogruppi. Nel primo sottogruppo dovevano essere incluse le imprese che al punto 1 (diffusione territoriale dell'impresa) riportavano barrati i quadratini 1.2.1 e/o 1.2.2 (imprese a diffusione comunale e provinciale); nel secondo sottogruppo erano da comprendere le imprese che riportavano barrati i quadratini 1.2.3 e/o 1.2.4 (imprese a diffusione regionale e nazionale);

b) le risposte fornite al punto 1 (diffusione territoriale dell'impresa) dovevano essere messe a confronto con le notizie riportate nella sez. II « Elenco delle unità locali gestite dalla impresa », al fine di rettificare eventuali discordanze;

c) accertata l'*esatta diffusione territoriale* dell'impresa si doveva procedere alla ricostruzione *totale* delle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale, sulla base delle notizie riportate nella sezione II « Elenco delle unità locali gestite dall'impresa ». In pratica occorreva procedere alla ricerca dei questionari relativi alle unità locali elencate nella suddetta sezione II, controllando per ciascuno di essi che il totale degli addetti all'unità locale (punto 5 del questionario) coincidesse con i corrispondenti addetti della stessa unità locale elencata nella sezione II « Elenco delle unità locali gestite dall'impresa ». In caso di discordanza doveva essere rettificata la suddetta sezione II. Inoltre nella settima ed ottava colonna della sezione II del questionario sede di impresa, in corrispondenza della riga in cui risultava elencata l'unità locale, dovevano essere riportati, rispettivamente, il numero d'ordine definitivo ed il codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica del questionario di unità locale;

d) nel caso di attività per le quali si configurava il concetto di « unità locale a carattere comunale » (1), poiché tutte le unità locali dipendenti dall'impresa erano state censite nel comune sede di impresa, anche se ubicate in comuni diversi, dopo che erano state effettuate tutte le operazioni sopradescritte di ricostruzione dell'impresa, occorreva estrarre i questionari relativi alle unità locali che risultavano ubicate in comune diverso da quello in cui aveva sede la impresa, provvedendo nel contempo a depennare i relativi dati nel corrispondente stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6). Era necessario, quindi, correggere il codice del comune che doveva essere quello in cui l'unità locale risultava effettivamente ubicata. Dei questionari estratti e corretti, quelli relativi a unità locali ubicate in comuni della provincia dovevano essere inseriti nei rispettivi comuni di appartenenza di seguito agli altri questionari già esistenti, provvedendo ad attribuire a ciascun questionario il nuovo numero d'ordine definitivo che doveva essere immediatamente successivo a quello dell'ultimo questionario del comune. Ovviamente occorreva provvedere anche a trascrivere i dati relativi ai questionari in parola nei corrispondenti stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6), di seguito all'ultimo questionario ivi elencato;

e) effettuata la ricostruzione *totale* dell'impresa, allorché tutti i questionari di unità locale, elencati nella sezione II della Parte I - Impresa, erano stati trovati, si procedeva alla compilazione del « Riservato ISTAT » situato nel margine superiore della Parte II - Unità locale secondo le norme riportate al successivo paragrafo 9.

Ricostruzione parziale delle imprese a diffusione regionale e nazionale

5. Presso gli Uffici provinciali di censimento, la ricostruzione delle imprese a diffusione regionale e nazionale doveva essere limitata alle sole unità locali ubicate nei comuni della provincia.

Pertanto, nel caso di questionari di impresa per i quali nella sezione II della Parte I - Impresa risultavano elencate anche unità locali ubicate in comuni di altra provincia e per i quali al punto 1 del questionario (diffusione territoriale dell'impresa) risultavano barrati i quadratini 1.2.3 e/o 1.2.4, occorreva estrarre tutti i questionari di unità locale che risultavano ubicati in *comuni « della provincia di lavorazione »* e procedere alle operazioni di controllo già richiamate per la ricostruzione delle imprese a diffusione comunale e provinciale.

In particolare, per quanto riguarda i questionari relativi alle attività per le quali si configurava « l'unità locale a carattere comunale », le unità locali ubicate in comuni di altra provincia, dovevano essere depennate dagli stati definitivi delle sezioni ed, ovviamente, le operazioni di inserimento negli stati definitivi delle sezioni dei comuni di appartenenza, sono state effettuate presso l'ISTAT.

Tutti i questionari relativi alle imprese a diffusione regionale e nazionale dovevano essere trasmessi direttamente all'ISTAT con l'avvertenza che i questionari di unità locale, dovevano essere messi di seguito all'impresa da cui le unità locali stesse risultavano gestite. Ciò al fine di facilitare all'ISTAT il controllo definitivo delle imprese a diffusione regionale e nazionale e quindi la loro ricostruzione totale.

Controlli per i casi in cui non è stato possibile procedere alla ricostruzione dell'impresa

6. Durante l'esame dei questionari di censimento relativi all'intera provincia, poteva accadere che si trovassero alcuni questionari per i quali non era stato possibile effettuare l'accoppiamento.

(1) — aziende di utilizzazione del bosco (categoria 020.2)
— industria della pesca (classe 03)
— industrie estrattive (parte dei rami 1 e 2)
— industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti per l'edilizia (ramo 5)
— trasporti terrestri (parte della classe 71 e classe 72)
— trasporti per via d'acqua (classi 73 e 74)
— trasporti aerei (classe 75)
— servizi telefonici e di radiocomunicazioni (categoria 790.3)
— servizi di trasmissioni radiofoniche e televisive (sottoclasse 974).

In pratica potevano verificarsi i seguenti casi:

- a) questionari di censimento relativi a sedi di impresa per i quali non erano stati trovati uno o più corrispondenti questionari di unità locale in quanto mancanti;
- b) questionari di unità locale per i quali non erano stati trovati i corrispondenti questionari sedi di impresa in quanto effettivamente mancanti;
- c) questionari di unità locale che non risultavano elencati nella Sezione II della Parte I - Impresa;
- d) questionari di unità locale per i quali non erano stati trovati i corrispondenti questionari sedi di impresa in quanto le relative imprese risultavano ubicate in comuni di altra provincia.

Sia i questionari di cui al punto a) che quelli di cui al punto b) dovevano essere estratti per accertamenti presso i comuni interessati. I questionari di cui al punto c) dovevano essere elencati nella sezione II della Parte I - Impresa, mentre i questionari di cui al punto d) dovevano essere collocati in un gruppo a parte per il successivo inoltro all'ISTAT insieme ai questionari di cui al precedente paragrafo 5.

Al posto di ciascun questionario estratto doveva essere inserito un foglietto con l'annotazione « manca questionario n. . . . perché in accertamento ».

A seguito degli accertamenti effettuati si doveva provvedere al completamento della ricostruzione totale o parziale delle imprese, con i relativi adempimenti richiesti (ivi compresa la compilazione del « Riservato ISTAT », secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9 ed al reinserimento dei questionari nei rispettivi comuni di appartenenza o nel gruppo dei questionari da inviare all'ISTAT.

Appena ultimati tutti i controlli, i questionari estratti per essere inviati all'ISTAT dovevano essere sistemati in due gruppi:

- a) questionari sedi di imprese plurilocalizzate a diffusione extraprovinciale (con i relativi questionari di unità locale già accoppiati);
- b) questionari di unità locale relativi a imprese plurilocalizzate la cui sede d'impresa si trovava in altra provincia.

Il predetto materiale, in relazione alla sua entità, doveva essere confezionato in due o più pacchi, avvolti con carta da imballaggio ed essere subito trasmesso all'ISTAT.

Revisione qualitativa delle notizie e dei dati contenuti nei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1)

7. Le norme che seguono sono state osservate per la revisione qualitativa relativa sia alle imprese unilocalizzate che alle imprese plurilocalizzate.

Intestazione del questionario

Occorreva innanzitutto accertare che nella testata del modello risultassero indicate tutte le notizie richieste, procedendo se del caso, ai completamenti necessari. In particolare con riferimento ai riquadri D ed E, dovevano essere sempre riportate le notizie relative sia all'impresa che all'unità locale (denominazione, indirizzo e, per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica per l'attività esclusiva o principale, il numero di iscrizione nel registro delle ditte della Camera di Commercio) in maniera chiaramente leggibile.

PARTE I - IMPRESA

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI

Punto 1 - Diffusione territoriale dell'impresa

Occorreva accertare che nel caso di risposta affermativa al punto 1.1 al successivo punto 1.2 risultassero esattamente barrati uno o più quadratini.

Punto 2 - Forma giuridica

In ogni caso doveva essere stata fornita una sola risposta al quesito 2; se era stato barrato il quadratino corrispondente al punto 2.10 « Altra forma », doveva essere accertato, in base alla

specificazione riportata nell'apposita riga tratteggiata, che non si trattasse di una delle forme giuridiche previste ai punti precedenti, nel qual caso occorreva depennare la barratura del punto 2.10 e barrare il quadratino corrispondente alla forma giuridica in questione.

Punto 3 - Classificazione dell'impresa

Occorreva controllare l'esattezza del codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica, indicato nell'apposito rettangolino del punto 3.1, con l'indicazione letterale dell'attività esclusiva o principale; in caso di discordanza, si doveva procedere alla correzione del codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica in maniera leggibile.

Nel caso in cui era stata data risposta al punto 3.2 si doveva procedere alla codificazione delle attività secondarie esercitate dall'impresa, sulla base della classificazione delle attività economiche.

Tale codificazione doveva essere effettuata per tutte le attività secondarie elencate, ponendo nell'apposito riquadro « Riservato ISTAT », in corrispondenza di ciascuna di esse, il numero di codice di categoria (o sottoclasse) di attività economica in cui rientrava l'attività secondaria.

Punto 4 - Altre notizie

Al punto 4.1, nel caso di risposta affermativa, doveva risultare barrato un solo quadratino; in caso di più barrature occorreva, a seconda dei casi, lasciare o imporre la barratura del numero 1.

Se era stata fornita risposta al punto 4.2 doveva risultare barrato uno solo dei tre quadratini previsti. Al punto 4.3 doveva essere stata fornita risposta da parte di tutte le imprese, pertanto, in caso di mancata risposta, si dovevano assumere informazioni presso il comune interessato.

Al punto 4.4, nel caso risultava indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, occorreva controllare che questo fosse chiaramente leggibile.

SEZIONE II - ELENCO DELLE UNITA' LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA

Il controllo qualitativo della sezione II doveva essere limitato *ai questionari relativi alle sedi di imprese plurilocalizzate* e consisteva nel controllare esattamente il « totale addetti » risultante nella colonna 6.

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

8. Dopo le operazioni di revisione qualitativa della Parte I - Impresa, occorreva procedere all'accertamento delle imprese e delle relative unità locali che svolgevano la loro attività in forma artigianale.

Al riguardo si precisa che, ai fini del censimento, era da considerarsi « artigiana » l'impresa, di norma individuale ed avente una sola unità locale, che esplicava un'attività di produzione di beni materiali e di prestazioni di servizi, di carattere artistico od usuale, la quale era organizzata e condotta ad opera di un titolare che forniva il lavoro manuale da solo o con l'aiuto di familiari coadiuvanti e di apprendisti, ed eventualmente anche di salariati, questi ultimi in misura variabile in relazione al genere di attività artigianale espletata.

L'impresa artigiana poteva anche presentarsi in forma societaria, ma solamente come *società di fatto o società in nome collettivo o società cooperativa*, nella quale i soci prestavano lavoro manuale come nel caso delle imprese individuali.

In aggiunta alle precisazioni innanzi fornite e allo scopo di agevolare l'individuazione delle imprese artigiane, si è tenuto conto di un *elenco indicativo* delle attività che potevano essere svolte in forma artigianale di cui viene riportata copia in allegato al presente volume.

Pertanto, ai fini della classificazione delle imprese artigiane, si dovevano riscontrare i seguenti caratteri:

a) l'impresa doveva gestire di norma *una sola* unità locale; *nel caso di impresa con più unità locali queste dovevano essere tutte operative*;

b) la forma giuridica dell'impresa, di cui al quesito 2 della Parte I del questionario relativo alla sede dell'impresa, doveva essere: *impresa individuale, o società di fatto, o società in nome collettivo, o società cooperativa*;

c) la categoria (o sottoclasse) di attività economica indicata sia sul questionario sede di impresa che sul questionario delle eventuali *altre* unità locali gestite doveva essere, in linea di massima, compresa nell'apposito elenco delle attività che potevano essere svolte in forma artigianale;

d) se al punto 4.2 della Parte I del questionario sede di impresa era stata data risposta, doveva risultare barrato il quadratino contraddistinto con il numero 3 (produzione non in serie) o il quadratino contraddistinto con il numero 1 (produzione in serie con lavorazione non completamente meccanizzata);

e) doveva essere stata data risposta affermativa al punto 4.3 della Parte I del questionario sede di impresa;

f) il numero dei dipendenti non doveva risultare, di norma, superiore a quello appresso indicato:

— per le imprese che non producevano in serie (barratura al quadratino 3 del punto 4.2), non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

— per le imprese che producevano in serie ma con lavorazione non completamente meccanizzata (barratura quadratino 1 del punto 4.2) e per le imprese che svolgevano attività nel settore dei trasporti, non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

— per le imprese che svolgevano attività nel settore dei lavori artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, senza limitazione di dipendenti.

Ovviamente nel calcolare il numero dei dipendenti, non si doveva tener conto degli imprenditori, ecc. (punto 5.1) e dei soci di cooperativa (punto 5.2).

Il limite dei dipendenti andava riferito all'impresa e cioè al complesso delle unità locali gestite (nel caso della presenza di più unità locali).

Una volta accertato il carattere artigianale di un'impresa sulla base delle norme sopraindicate, si doveva apporre il numero 8 sul margine esterno destro della prima pagina del questionario sede di impresa, all'altezza del rettangolino in cui risultava indicato il codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica. Il codice 8 doveva essere altresì apposto sul margine esterno destro della quinta pagina del questionario relativo all'unità locale a carattere artigianale, all'altezza del rettangolino in cui risultava indicato il codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica.

COMPILAZIONE DEL RIQUADRO « RISERVATO ISTAT »

9. Nelle apposite caselle del riquadro « Riservato ISTAT », situato nel margine superiore della Parte II - Unità locale del questionario, occorre trascrivere:

a) per le imprese unilocalizzate, i codici relativi alla « Forma giuridica », ai « Rapporti con l'estero » al « Tipo di produzione », alla « Partecipazione del titolare » e al « Carattere artigiano »;

b) per le imprese plurilocalizzate, i codici relativi alla « Forma giuridica », alla « Attività economica esclusiva o principale », alle « Altre attività » ai « Rapporti con l'estero », al « Tipo di produzione », alla « Partecipazione del titolare », al « Carattere artigiano », alla « Diffusione territoriale », al « N. Unità locali », e al « N. addetti dell'impresa » (questi ultimi due dati dovevano essere desunti dalla sezione II - « Elenco delle unità locali gestite dall'impresa »);

c) per le unità locali appartenenti a imprese plurilocalizzate, i codici relativi alla « Provincia », al « Comune », alla « Sezione di censimento », al « N. questionario », alla « Forma giuridica » e al « Carattere artigiano »;

d) per le unità locali la cui attività non era soggetta all'obbligo di iscrizione nel Registro delle ditte della Camera di Commercio non si doveva procedere alla compilazione del riquadro « Riservato ISTAT ».

Tutte le notizie di cui ai precedenti punti a), b) e c) si desumevano dalla prima pagina del questionario di censimento relativo alla sede dell'impresa.

PARTE II - UNITA' LOCALE

10. Prima di iniziare il controllo della Parte II - Unità locale, occorreva accertare che nella testata della quinta pagina del questionario, negli appositi riquadri, fossero stati riportati i numeri di codice del comune e della provincia, nonché il numero della sezione di censimento ed il numero definitivo del questionario.

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI

La Parte II, contenente le notizie relative all'unità locale, doveva risultare *sempre compilata* e per essa occorreva effettuare i controlli che seguono.

Punto 1 - Tipo di unità locale

Doveva essere stata fornita una sola risposta.

Punto 2 - Classificazione dell'unità locale

Al punto 3.1 occorreva accertare l'esatta rispondenza del codice indicato a cura del rilevatore con l'indicazione letterale dell'attività esclusiva o principale; inoltre se era stata data risposta al punto 3.2 (Altre attività) occorreva procedere alla codificazione delle attività secondarie esercitate dall'unità locale, sulla base della classificazione delle attività economiche. Tale codificazione doveva essere effettuata per tutte le attività secondarie indicate, apponendo nell'apposito riquadro « Riservato ISTAT » in corrispondenza di ciascuna di essa, il numero di codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica in cui rientrava l'attività secondaria.

Punto 4 - Altre notizie

Occorreva controllare la completezza delle notizie fornite; in particolare era necessario verificare che al punto 4.1 risultasse, di norma, indicata la superficie complessiva coperta, arrotondata all'unità.

SEZIONE II - ADDETTI

Occorreva controllare che, solo per i questionari relativi alle imprese unilocalizzate ed alle sedi di impresa plurilocalizzate, al punto 5.1 risultasse sempre indicato il dato relativo agli imprenditori, titolari, gerenti, ecc., procedendo se, del caso, ai completamenti necessari sulla base di informazioni assunte presso il comune interessato. Inoltre, qualora al punto 5.2 erano stati indicati i soci di cooperativa, si doveva accertare che al punto 2.7 della Parte I - Impresa del questionario fosse stato barrato il relativo quadratino (Società cooperativa); in caso contrario era necessario assumere informazioni presso il comune interessato al fine di stabilire le variazioni da apportare.

Infine occorreva controllare le somme orizzontali e verticali, procedendo eventualmente alla rettifica dei totali.

SEZIONE III - MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA

Qualora risultavano indicati dati relativi ai mezzi di trasporto, era necessario procedere ad un controllo qualitativo dei dati stessi, mettendoli in relazione alle dimensioni e all'attività economica dell'unità locale.

In particolare dovevano risultare sempre indicati mezzi di trasporto nel caso di unità locale che esercitava attività di trasporto su strada o di noleggio di mezzi di trasporto su strada.

SEZIONE IV - RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Nel caso di unità locale che disponeva di impianto di riscaldamento e/o condizionamento, occorreva controllare che ai punti 7.1 e 7.2 risultassero indicati rispettivamente, il tipo di impianto ed il tipo di energia prevalentemente utilizzata; in caso contrario, occorreva procedere alle opportune rettifiche.

SEZIONE V - ALTRE NOTIZIE SUL SISTEMA ENERGETICO

Qualora risultavano dati alla presente sezione occorreva innanzitutto accertare che si trattasse di unità locale operativa e che il codice della categoria (o sottoclasse) di attività econo-

mica rientrasse nei rami da 0 a 5 o nel settore delle riparazioni (classe 67) della classificazione delle attività economiche; in caso contrario, si doveva procedere a depennare i dati in questione.

Punto 8 - Forni e apparecchi per processi termici e tipo di energia utilizzata

Nel caso di disponibilità di uno o più tipi di impianti per processi termici previsti nel questionario, per ciascun processo termico doveva risultare indicato il tipo di energia prevalentemente utilizzata; in caso contrario, occorreva procedere alle opportune rettifiche.

Punto 9 - Utilizzo di vapore per processo

Nel caso in cui l'unità locale utilizzava vapore per processo, al punto 9.1 doveva essere stata indicata la fonte da cui detto vapore proveniva e se proveniva da generatori di vapore, al punto 9.2 doveva risultare indicato il tipo di energia prevalentemente utilizzata; in caso contrario bisognava procedere alle opportune rettifiche.

Punto 10 - Motori elettrici

Se i dati relativi alla potenza dei motori elettrici erano espressi anche in cifre decimali, si dovevano depennare le cifre decimali successive alla prima (esempio: 47,23 = 47,2); se, invece, tali dati risultavano espressi solamente in cifre intere, queste ultime dovevano essere completate con uno zero (esempio: 25 = 25,0).

SEZIONE VI - COMMERCIO, ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

A tale sezione dovevano aver fornito risposta le sole unità locali operative che svolgevano un'attività esclusiva, principale o secondaria nel settore del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi.

Occorreva inoltre accertare che:

— nel caso di unità locale esercitante commercio fisso al minuto, al punto 11.4a) risultasse sempre indicata la superficie di vendita e al punto 11.4b) fossero state espresse le singole specializzazioni merceologiche e le relative superfici arrotondate all'unità;

— nel caso di unità locale esercitante commercio all'ingrosso al punto 11.4c) risultasse, di norma, indicata la superficie scoperta arrotondata all'unità;

— nel caso di albergo o pubblico esercizio al punto 11.4d) fosse stata indicata la superficie coperta per somministrazione bevande ed alimenti arrotondata all'unità.

Ovviamente, nei casi sopra elencati per qualsiasi notizia mancante o palesemente errata, si doveva procedere ad assumere le relative informazioni presso il comune interessato. Infine, occorreva apporre nell'apposito riquadro i codici di attività economica relativi a ciascuna specializzazione merceologica elencata.

SEZIONE VII - SERVIZI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI

Qualora risultavano barrati uno o più quadratini previsti in tale sezione occorreva accertare che il codice della categoria (o sottoclasse) di attività economica indicato al punto 3.1 della Parte I o II del questionario rientrasse nella classe 95 della classificazione delle attività economiche; in caso contrario si doveva procedere a depennare i dati in questione.

Revisione qualitativa delle notizie e dei dati contenuti nei questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2)

11. Occorreva innanzitutto accertare che nell'intestazione del questionario risultassero indicate tutte le notizie richieste procedendo, se del caso ai completamenti necessari; in particolare, il numero di codice del Comune e della Provincia e il numero della sezione di censimento dovevano risultare anche negli appositi riquadri riportati in calce al questionario.

Punti 2 e 4 - Tipo del posteggio e diffusione territoriale dell'esercizio

Si doveva accertare che fosse stato barrato un solo rettangolo per ciascun quesito; in caso contrario, bisognava assumere informazioni presso il comune interessato.

Punto 3 - Attività economica

In ogni caso doveva risultare l'esatta rispondenza del codice apposto a cura del rilevatore con la dizione letterale dell'attività esclusiva o principale.

Punto 5 - Addetti

Al punto 5.1 doveva risultare indicato, in ogni caso, il dato relativo al titolare dell'esercizio, procedendo, se del caso, ai completamenti necessari.

Inoltre occorre verificare le somme orizzontali e verticali ed eventualmente rettificare i totali.

Punto 6 - Mezzi di trasporto

Occorre esaminare criticamente i dati del presente quesito, ponendoli in relazione alla risposta fornita al precedente quesito 4.

Sistemazione definitiva e confezionamento in pacchi dei questionari di censimento

Sistemazione definitiva dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1 e Modd. ISTAT/CIC/2)

12. Ultimate le operazioni di revisione definitiva si doveva provvedere a staccare la copia (Foglio B) della Parte I - Impresa dei questionari di censimento compilati solamente nella Parte II - Unità locale (compresi nel terzo e quarto gruppo).

Tali copie, unitamente a quelle già staccate dagli Uffici comunali di censimento dovevano essere messe a disposizione della Camera di Commercio ai fini della revisione del Registro delle ditte, di cui è detto al successivo capitolo 11.

Contemporaneamente alle operazioni di cui sopra occorre provvedere a staccare anche il Foglio A della Parte I - Impresa di tutti i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) e il lembo staccabile dei questionari del commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2).

I « Fogli A » dovevano rimanere suddivisi nei quattro gruppi corrispondenti a quelli dei questionari da cui erano stati staccati e, nell'ambito di ciascun gruppo, dovevano conservare la numerazione dei questionari stessi. Analogo criterio doveva essere seguito per i lembi staccati dai questionari per il commercio ambulante.

Sia i « Fogli A » che i lembi dei questionari per il commercio ambulante dovevano essere sistemati in un apposito collo e trasmessi immediatamente all'ISTAT.

Confezionamento in pacchi dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese unilocalizzate

13. I questionari in parola dovevano essere confezionati in *pacchi comunali*, ciascuno dei quali doveva contenere, in linea di massima, circa 200/250 questionari, ordinati secondo il numero d'ordine definitivo dei questionari stessi.

Per detto confezionamento l'Ufficio provinciale di censimento doveva utilizzare gli appositi cartoni forniti dall'Istituto e precisamente, per la parte superiore, un cartone con applicata la etichetta Mod. ISTAT/CIC/201 e, per la parte inferiore, un cartone senza etichetta. Man mano che i pacchi venivano confezionati, doveva essere provveduto alla loro numerazione progressiva nell'ambito della provincia, seguendo il numero di codice dei comuni e, nel caso di comuni con più pacchi, rispettando la successione progressiva dei questionari. Detta numerazione doveva essere apposta, mediante numeratore, nell'apposito rettangolino dell'etichetta (Mod. ISTAT/CIC/201) applicata sul cartone anteriore di ciascun pacco, sulla quale dovevano essere indicate altresì tutte le notizie richieste (compresi i codici relativi al comune e alla provincia e per quest'ultima la denominazione a timbro). Successivamente si doveva procedere alla legatura (in croce a nodo scorsoio) del pacco con spago grosso, inserendo nella legatura l'apposito tondino (da predisporre con anelli di spago fino), sul quale doveva essere indicata la provincia mediante l'apposito timbro e il numero progressivo del pacco nell'ambito della provincia stessa.

In concomitanza con il confezionamento dei pacchi doveva essere provveduto anche alla compilazione, in triplice copia, del Mod. ISTAT/CIC/900, nel quale i pacchi dovevano essere elencati secondo il numero d'ordine progressivo dei pacchi stessi nell'ambito della provincia e

**CALENDARIO DELLE SCADENZE DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE
DA PARTE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO**

PROVINCIE	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA	PROVINCIE	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA
Torino	Mag. 82	Dic. 82	Siena	Mar. 82	Giu. 82
Vercelli	Apr. 82	Giu. 82	Grosseto	Feb. 82	Giu. 82
Novara	Apr. 82	Lug. 82	Perugia	Apr. 82	Giu. 82
Cuneo	Apr. 82	Giu. 82	Terni	Feb. 82	Mag. 82
Asti	Feb. 82	Mag. 82	Pesaro-Urbino	Mar. 82	Mag. 82
Alessandria	Apr. 82	Giu. 82	Ancona	Apr. 82	Mag. 82
Valle d'Aosta	Feb. 82	Mag. 82	Macerata	Mar. 82	Mag. 82
Varese	Mag. 82	Giu. 82	Ascoli Piceno	Mar. 82	Mag. 82
Como	Mag. 82	Set. 82	Viterbo	Feb. 82	Feb. 82
Sondrio	Feb. 82	Mag. 82	Rieti	Feb. 82	Feb. 82
Milano (*)	Mag. 82	Nov. 83	Roma	Mag. 82	Nov. 82
Bergamo	Mag. 82	Set. 82	Latina	Mar. 82	Lug. 82
Brescia	Mag. 82	Giu. 82	Frosinone	Mar. 82	Lug. 82
Pavia	Apr. 82	Lug. 82	L'Aquila	Feb. 82	Mag. 82
Cremona	Mar. 82	Apr. 82	Teramo	Feb. 82	Ago. 82
Mantova	Apr. 82	Mag. 82	Pescara	Feb. 82	Mag. 82
Bolzano	Apr. 82	Mag. 82	Chieti	Mar. 82	Lug. 82
Trento	Apr. 82	Giu. 82	Isernia	Feb. 82	Lug. 82
Verona	Mag. 82	Set. 82	Campobasso	Feb. 82	Feb. 82
Vicenza	Apr. 82	Ago. 82	Caserta	Apr. 82	Set. 82
Belluno	Feb. 82	Mag. 82	Benevento	Feb. 82	Giu. 82
Treviso	Apr. 82	Set. 82	Napoli (*)	Mag. 82	Mar. 83
Venezia (*)	Mag. 82	Lug. 83	Avellino	Mar. 82	Lug. 82
Padova	Mag. 82	Nov. 82	Salerno	Mag. 82	Lug. 82
Rovigo	Feb. 82	Mag. 82	Foggia	Apr. 82	Ott. 82
Pordenone	Feb. 82	Giu. 82	Bari	Mag. 82	Giu. 82
Udine	Apr. 82	Giu. 82	Taranto	Mar. 82	Giu. 82
Gorizia	Feb. 82	Mag. 82	Brindisi	Feb. 82	Mag. 82
Trieste	Feb. 82	Giu. 82	Lecce	Apr. 82	Giu. 82
Imperia	Feb. 82	Mag. 82	Potenza	Mar. 82	Dic. 82
Savona	Mar. 82	Ago. 82	Matera	Feb. 82	Mag. 82
Genova	Mag. 82	Lug. 82	Cosenza	Apr. 82	Set. 82
La Spezia	Feb. 82	Mag. 82	Catanzaro	Apr. 82	Nov. 82
Piacenza	Mar. 82	Mag. 82	Reggio Calabria (*)	Mar. 82	Mar. 83
Parma	Apr. 82	Giu. 82	Trapani	Mar. 82	Lug. 82
Reggio Emilia	Apr. 82	Mag. 82	Palermo	Mag. 82	Set. 82
Modena	Mag. 82	Giu. 82	Messina	Apr. 82	Set. 82
Bologna	Mag. 82	Dic. 82	Agrigento	Mar. 82	Ago. 82
Ferrara	Apr. 82	Mag. 82	Caltanissetta	Feb. 82	Lug. 82
Ravenna	Apr. 82	Giu. 82	Enna	Feb. 82	Giu. 82
Forlì	Mag. 82	Lug. 82	Catania	Apr. 82	Nov. 82
Massa-Carrara	Feb. 82	Lug. 82	Ragusa	Feb. 82	Giu. 82
Lucca	Apr. 82	Set. 82	Siracusa	Feb. 82	Giu. 82
Pistoia	Mar. 82	Giu. 82	Oristano	Feb. 82	Feb. 82
Firenze (*)	Mag. 82	Giu. 83	Sassari	Mar. 82	Mag. 82
Livorno	Mar. 82	Mag. 82	Nucro	Feb. 82	Mag. 82
Pisa	Apr. 82	Giu. 82	Cagliari	Apr. 82	Mag. 82
Arezzo	Mar. 82	Mag. 82			

(*) Le operazioni di revisione sono risultate particolarmente laboriose, richiedendo, in taluni casi, ulteriori accertamenti.

per ciascun pacco occorre indicare il codice, la denominazione del comune nonché il numero dei modelli contenuti in ciascun pacco ed il numero distintivo del collo o cassa in cui ciascun pacco era compreso.

Confezionamento in pacchi dei questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese plurilocalizzate e dei questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2)

14. Nell'ambito di ciascuno dei quattro gruppi previsti (Imprese plurilocalizzate - Unità locali gestite da imprese plurilocalizzate - Unità locali senza sede di impresa - Commercio ambulante), i questionari di rilevazione dovevano essere confezionati in pacchi *provinciali* contenenti, in linea di massima, circa 200/250 questionari, ordinati secondo il numero di codice di comune, e nell'ambito di uno stesso comune, secondo il numero d'ordine definitivo dei questionari stessi. Per l'approntamento dei pacchi dovevano essere utilizzati i cartoni all'uopo predisposti aventi le stesse dimensioni dei questionari; nel cartone anteriore di ciascun pacco doveva essere apposta un'etichetta (Mod. ISTAT/CIC/202) sulla quale dovevano essere riportate tutte le notizie previste. Quindi si doveva procedere alla legatura di ciascun pacco secondo quanto già detto nel paragrafo precedente.

In concomitanza con il confezionamento dei pacchi doveva essere provveduto anche alla compilazione, in triplice copia, del Mod. ISTAT/CIC/900 (con riferimento a ciascuno dei quattro gruppi previsti), nel quale i pacchi dovevano essere ordinati secondo il numero d'ordine progressivo dei pacchi stessi nell'ambito della provincia e per ciascun pacco occorre indicare il codice, la denominazione del comune nonché il numero dei modelli contenuti in ciascun pacco ed il numero distintivo del collo o cassa in cui ciascun pacco era compreso.

SEZIONE 2 — REVISIONE EFFETTUATA PRESSO L'ISTAT DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE RELATIVI ALLE IMPRESE PLURILocalizzate A DIFFUSIONE REGIONALE E NAZIONALE

15. La revisione definitiva dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1) relativi alle imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale è stata effettuata presso l'Istituto centrale di statistica, in quanto, trattandosi di imprese che gestivano due o più unità locali ubicate in comuni di provincie e regioni diverse e dovendosi procedere alla ricostruzione completa di ciascuna impresa, era necessario disporre del materiale di censimento relativo a tutte le provincie.

Tale revisione definitiva, è stata effettuata seguendo le norme riportate nei paragrafi seguenti.

16. Per quanto concerne il controllo quantitativo dei questionari, cioè il confronto tra questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) e gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6), tale controllo, come già detto in precedenza, è stato effettuato a cura degli Uffici provinciali di censimento.

Sempre da parte degli stessi Uffici per le imprese in questione è stata effettuata una ricostruzione parziale, cioè si è proceduto alla individuazione ed all'accoppiamento delle unità locali ubicate nei comuni della provincia sede dell'impresa. Pertanto l'operatore, ai fini della ricostruzione totale delle imprese a diffusione regionale e nazionale, ha proceduto ad individuare, per ciascuna impresa, tutte le unità locali che risultavano ubicate in altre provincie ed ha effettuato le operazioni di accoppiamento, seguendo le stesse norme già esposte a proposito della ricostruzione delle imprese a diffusione comunale e provinciale.

17. Per quanto riguarda il confronto delle notizie comuni all'impresa e all'unità locale, la revisione qualitativa delle notizie contenute sia nella Parte I che nella Parte II dei questionari di censimento, nonché la classificazione delle imprese artigiane, dette operazioni sono state eseguite seguendo le stesse norme esposte per la revisione effettuata presso gli Uffici provinciali di censimento.

SEZIONE 3 — TRASMISSIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE AL CENTRO DI REGISTRAZIONE DATI

18. Ultimate le operazioni di revisione definitiva, l'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere a sistemare in una o più casse i pacchi contenenti tutti i questionari di rilevazione seguendo l'ordine di successione dei cinque gruppi in cui risultavano suddivisi i questionari stessi. Il materiale doveva essere disposto in modo che aprendo la cassa (la prima nel caso di più casse) si trovasse superiormente una busta contenente una copia della distinta dei pacchi (Mod. ISTAT/CIC/900) e di seguito i pacchi contenenti i questionari Modd. ISTAT/CIC/1 e 2.

L'Ufficio provinciale di censimento doveva provvedere altresì a compilare il « Buono di ritiro » (Mod. ISTAT/CIC/901): detto modello, contenente le indicazioni relative all'Ufficio mittente, al numero dei colli, all'agenzia di trasporto e alla data di consegna, doveva essere compilato dall'Ufficio provinciale di censimento in triplice copia, di cui una doveva essere tratteneuta agli atti, la seconda trasmessa all'ISTAT e la terza consegnata all'Agenzia di trasporto.

Il ritiro del materiale di censimento è avvenuto a cura del Centro registrazione dati secondo un apposito calendario tempestivamente comunicato agli Uffici provinciali di censimento.

19. Per quanto concerne la trasmissione da parte dell'ISTAT al Centro registrazione dati dei questionari di rilevazione relativi alle imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale, nonché dei « Fogli A » contenenti le notizie anagrafiche delle unità economiche, si è seguita la stessa procedura esposta nel precedente paragrafo 18.

CAPITOLO 11

PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO, REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE E ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI

SEZIONE 1 — PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE

1. Le operazioni di perfezionamento del censimento e di revisione del Registro delle ditte hanno il duplice scopo di sottoporre ad un finale controllo quantitativo e qualitativo i risultati del censimento stesso e nel contempo di aggiornare il Registro delle ditte (imprese) al fine di assicurare la rispondenza dell'anagrafe camerale alla reale situazione delle imprese operanti nei vari settori di attività economica.

Tali operazioni, in pratica, comportavano il confronto tra i questionari di censimento ed il Registro delle ditte, sulla base delle norme (1) che vengono riportate nei paragrafi seguenti.

2. L'unità base del confronto era costituita dall'impresa, quale risulta definita, ai fini del 6° Censimento industriale e commerciale, nella sezione 1 del precedente capitolo 2.

Gli strumenti tecnici del confronto sono stati i seguenti:

a) questionari di censimento ed elenchi delle unità locali e degli esercizi di commercio ambulante censiti, messi a disposizione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dagli Uffici provinciali di censimento;

b) Registro delle ditte, in possesso di ciascuna Camera di commercio e nel quale sono registrate le imprese aventi la sede o almeno una unità locale nella provincia.

Per quanto concerne i questionari e gli elenchi di cui alla lettera a), si precisa che essi erano costituiti rispettivamente dai Fogli B dei Modd. ISTAT/CIC/1 relativi alle imprese e alle unità locali censite nei comuni della provincia e dalla copia degli stati definitivi delle sezioni relativi alle imprese e alle unità locali (Modd. ISTAT/CIC/6) e agli esercizi di commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/6 bis), trasmessi alla Camera di commercio da ciascun comune, tramite l'Ufficio provinciale di censimento.

Per le unità, invece, censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite le rispettive amministrazioni centrali e per quelle che a norma dell'art. 29 del D.P.R. n. 542 del 28 settembre 1981 erano state autorizzate ad inviare direttamente all'ISTAT i questionari di censimento, è stato compito dello stesso Istituto centrale di statistica trasmettere a ciascuna Camera di commercio i Fogli B dei Modd. ISTAT/CIC/1 e copia dello stato definitivo delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6) relativi alle imprese e alle unità locali ubicate nei comuni della provincia.

3. Ai fini del confronto tra le risultanze del censimento e il Registro delle ditte doveva essere opportunamente effettuata la preliminare individuazione delle imprese censite e soggette all'obbligo dell'iscrizione anagrafica, cioè a dire di quelle imprese interessate al confronto. Infatti le imprese soggette al solo censimento (e non all'obbligo di iscrizione anagrafica) o, viceversa, quelle soggette soltanto all'obbligo dell'iscrizione anagrafica (e non al censimento) non dovevano essere ovviamente prese in considerazione per il confronto di cui trattasi.

Occorreva, inoltre, tener presente quanto segue:

a) le risultanze del censimento rispecchiavano la situazione accertata alla data del 26 ottobre 1981, mentre il Registro delle ditte rispecchiava la situazione risultante dalle iscrizioni

(1) Le norme esposte nel presente capitolo non sempre sono state integralmente osservate dalle Camere di commercio e ciò in relazione alla disponibilità di strutture informatizzate da parte degli Enti camerali.

e cancellazioni anagrafiche effettuate fino al momento del confronto. Pertanto, ai fini del confronto tra le risultanze del censimento e quelle anagrafiche si doveva far riferimento, per queste ultime, alla situazione esistente al 26 ottobre 1981;

b) l'inquadramento delle singole unità economiche secondo l'attività esercitata doveva essere effettuato in base alla classificazione ufficiale delle attività economiche disposta dall'Istituto centrale di statistica nel maggio 1981 (1). Pertanto, le Camere di commercio erano tenute, in quella occasione, a provvedere all'aggiornamento dei codici relativi all'attività economica sulla base dell'apposita tabella di ragguaglio all'uopo predisposta.

Al riguardo si precisa che ciascuna impresa o unità locale doveva essere attribuita alla categoria o sottoclasse di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'unità stessa. Le unità locali amministrative (sede centrale o uffici amministrativi) dovevano essere attribuite alla categoria o sottoclasse di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'impresa.

4. In base alle norme riportate alla sezione 2 del precedente capitolo 7, i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) dovevano essere raggruppati, per ciascun comune, secondo la numerazione progressiva delle categorie (o sottoclassi) di attività economica. Nel registro anagrafico le imprese sono invece iscritte secondo l'ordine cronologico di denuncia.

Per poter quindi procedere al confronto tra i Fogli B dei Modelli ISTAT/CIC/1 e il registro anagrafico, era opportuno ordinare i predetti Fogli B secondo la progressione naturale del numero di iscrizione nel Registro Ditte delle Camere di commercio, risultante nel riquadro D o E del Foglio B; qualora il citato numero non risultava indicato era necessario avvalersi dello schedario delle ditte e, come mezzi ausiliari di collegamento, degli altri schedari in possesso delle Camere di commercio, al fine di assicurare un immediato abbinamento tra i due strumenti di riscontro.

5. Il confronto tra le risultanze del censimento ed il Registro delle ditte poteva dar luogo ai seguenti casi:

I — Impresa censita e iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame potevano verificarsi le seguenti situazioni:

a) le notizie risultanti dal Foglio B del questionario di censimento, cioè denominazione o ragione sociale, indirizzo, forma giuridica e attività economica, concordavano con quelle risultanti nel registro anagrafico. In tale circostanza si doveva cerchiare in rosso, previo opportuno riscontro, il numero d'ordine di iscrizione nel Registro anagrafico risultante nel riquadro D o E del Foglio B; nel caso in cui detto numero mancava occorreva trascrivere il numero risultante nel Registro anagrafico e cerchiarlo in rosso; inoltre nel margine superiore della prima facciata del Foglio B del questionario di censimento occorreva riportare la dicitura « confrontato con l'anagrafe »; nel registro anagrafico doveva essere apposta nella pagina corrispondente all'impresa la dicitura « CIC - 1981 »;

b) le notizie risultanti dal Foglio B del questionario di censimento concordavano con quelle del registro anagrafico relativamente alla denominazione o ragione sociale, mentre vi era discordanza per tutte o per parte delle altre notizie.

In tale circostanza, una volta accertato che l'impresa censita fosse effettivamente l'impresa iscritta nel registro anagrafico, si doveva procedere alla rettifica delle notizie dell'anagrafe, invitando l'impresa a presentare la relativa denuncia di modificazione, a meno che le variazioni da apportare fossero tali, per la loro natura, da poter essere effettuate d'ufficio (ad es.: cambiamento di area di circolazione e/o di numero civico). Ciò fatto si doveva provvedere agli adempimenti sopra indicati, concernenti l'avvenuto confronto.

II — Impresa censita ma non iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame occorreva accertare se trattavasi di impresa:

a) soggetta al censimento, ma non all'obbligo di iscrizione nel registro anagrafico. In tale circostanza è stata apposta sul relativo Foglio B del questionario di censimento nel margine superiore della prima facciata, la dicitura « non tenuta alla denuncia »;

(1) Cfr. ISTAT: Classificazione delle attività economiche - Metodi e Norme - Serie C, n. 8, maggio 1981.

b) soggetta sia al censimento sia all'obbligo dell'iscrizione nel registro anagrafico, ma non risultante iscritta. In tal caso occorre invitare il titolare dell'impresa a presentare la relativa denuncia entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla iscrizione d'ufficio, salvo a provvedere successivamente al completamento della denuncia (firma del titolare, ecc.).

III — Impresa iscritta nel registro anagrafico ma non censita

In tale circostanza occorre accertare se trattavasi di impresa:

- a) che esercitava un'attività economica non soggetta al censimento;
- b) che aveva cessato l'attività prima del 26 ottobre 1981 e per la quale era stata omessa la denuncia di cessazione;
- c) sfuggita al censimento.

Nel caso a) doveva essere apposta sul Registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC - 1981 »; nei casi b) e c) dovevano essere interessati i comuni, i quali non appena ricevuta la segnalazione dalla competente Camera di commercio dovevano disporre appositi accertamenti per ognuna delle imprese segnalate.

Detti accertamenti hanno portato ad uno dei seguenti risultati:

- a) impresa non censita perché sfuggita al censimento;
- b) impresa trasferita in altro comune della provincia;
- c) impresa trasferita in altra provincia;
- d) impresa cessata;
- e) impresa non reperita.

Nel caso a) il comune ha provveduto a far compilare dai titolari i questionari relativi e a predisporre gli stati definitivi delle sezioni, secondo le modalità contenute nella sezione 3 del precedente capitolo 7.

I questionari di rilevazione dovevano essere compilati con riferimento alla data del 26 ottobre 1981 e dovevano riportare sul margine superiore della prima facciata l'indicazione « unità sfuggita ».

Nel caso b) la Camera doveva accertare se l'impresa era stata censita nel comune nel quale si era trasferita, e in caso negativo doveva provvedere come al punto a).

Nei casi c), d) ed e) la Camera ha disposto i provvedimenti necessari per l'aggiornamento dell'anagrafe.

6. Per quanto riguarda il commercio ambulante, il confronto tra le risultanze del censimento e quelle dell'anagrafe doveva essere effettuato sulla base:

- a) degli appositi stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 bis) relativi alle unità censite nei comuni della provincia;
- b) degli elenchi delle unità eventualmente censite fuori della provincia e di cui è detto successivamente;
- c) del Registro delle ditte e, come mezzo ausiliario, dello schedario delle unità di commercio ambulante.

Il confronto poteva dar luogo a casi identici a quelli di cui è detto al precedente paragrafo 5.

I — Unità censita e iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame dovevano essere seguiti, tenendo presente la particolare natura di tali unità, gli accertamenti previsti al paragrafo 5 (caso I).

Nel caso a) si doveva riportare, sul margine destro dello stato definitivo delle sezioni, in corrispondenza dell'unità, il numero d'ordine con il quale l'unità stessa risultava iscritta nel Registro delle ditte; in quest'ultimo Registro doveva essere apposta la dicitura « CIC - 1981 ».

Nel caso b) si doveva procedere, oltre che alle operazioni di cui sopra, a rettificare le notizie dell'anagrafe invitando il titolare a presentare la relativa denuncia di modificazione.

II — Unità censita ma non iscritta nel registro anagrafico

Nel caso in esame occorre controllare, in base alle indicazioni della col. 6 dello stato definitivo delle sezioni, se il titolare risiedeva in un comune della provincia di censimento, oppure in comune di altra provincia.

Nel primo caso occorre invitare il titolare a presentare la denuncia di iscrizione entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto all'iscrizione d'ufficio, salvo a provvedere successivamente al completamento della denuncia (firma del titolare, ecc.). Quindi occorre provvedere agli altri adempimenti.

Nel secondo caso occorre limitarsi a segnalare il nominativo alla Camera di commercio della provincia in cui era situato il comune di residenza del titolare.

Per tali segnalazioni è stato predisposto, per ciascuna provincia interessata, un apposito prospetto nel quale, oltre al cognome e nome dell'esercente del commercio ambulante, dovevano essere riportate anche le altre notizie previste dallo stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 bis).

Le Camere di commercio che ricevevano uno dei detti prospetti dalle altre Camere, dovevano provvedere agli adempimenti connessi con la revisione e l'aggiornamento del proprio Registro delle ditte, tenendo presente che le unità di commercio ambulante censite in altre provincie restavano sempre iscritte nell'anagrafe della provincia in cui si trovava il comune di residenza del titolare dell'unità stessa.

III — Unità iscritta nel registro anagrafico ma non censita

Nel caso in esame occorre accertare se trattavasi di unità:

- a) non soggetta al censimento;
- b) che aveva cessato l'attività prima della data di censimento;
- c) censita in un comune di altra provincia;
- d) sfuggita al censimento.

Nel caso a) doveva essere apposta nel Registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC - 1981 »; nel caso b) doveva essere provveduto alla cancellazione dal Registro delle ditte; nel caso c) doveva essere provveduto in conformità a quanto previsto al precedente caso II e, nel caso d) doveva essere provveduto in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 5 (caso III).

SEZIONE 2 — ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI E DISPOSIZIONI FINALI

7. Come è noto, a norma dell'art. 92 del Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, e successive disposizioni integrative, oltre al Registro delle ditte, ciascuna Camera deve tenere i seguenti schedari:

- a) uno schedario delle ditte (imprese);
- b) due schedari delle unità locali, di cui uno per categoria (o sottoclasse) di attività economica e l'altro per ordine topografico;
- c) uno schedario delle unità di commercio ambulante.

Le modalità da seguire per la tenuta degli schedari anzidetti sono riportate nei paragrafi seguenti (1).

8. A ciascuna impresa iscritta nel Registro delle ditte deve corrispondere una scheda che contenga tutte le indicazioni di cui al modello D riportato a pag. 96. La scheda deve essere di colore diverso, o diversamente contrassegnata, a seconda che si tratti di imprese aventi sede nella provincia o di imprese aventi sede in altre provincie.

(1) La tenuta degli schedari in parola era obbligatoria solo per quelle Camere di commercio che non disponevano di idonei strumenti per l'elaborazione automatica dei dati.

Lo schedario delle ditte (imprese) deve contenere anche le schede segnaletiche, di colore diverso e con le indicazioni conformi al modello S riportato a pag. 97, relative alle persone o alle insegne risultanti dalle denunce.

Nelle schede segnaletiche devono riportarsi i nominativi delle persone, ovvero l'indicazione dell'insegna eventualmente adottata dalle imprese.

Tali schede segnaletiche non devono essere fatte per i titolari di imprese individuali, i cui nominativi già figurano nella denominazione dell'impresa.

Lo schedario delle ditte, comprendente anche le schede segnaletiche, deve essere tenuto in unico ordine rigorosamente alfabetico di denominazione di impresa, di persona o di insegna.

Per quanto riguarda l'ordine alfabetico si richiamano le seguenti norme:

a) se trattasi di schede di *imprese individuali* la cui denominazione sia costituita dal cognome e nome del titolare deve essere considerato il cognome di questo. E' da tener presente che, nel caso di cognomi preceduti da particelle (es. De Sanctis), queste devono essere considerate come parte integrante del cognome stesso. Ovviamente, in caso di omonimia di cognomi ai fini dell'ordinamento alfabetico si deve tener conto anche dei nomi. Analogamente deve operarsi per le schede segnaletiche;

b) se trattasi di *schede di società di fatto*, nella cui ragione sociale figurino più nominativi, devono essere considerati soltanto i cognomi nell'ordine in cui risultano nella denominazione, trascurando pertanto gli eventuali nomi interposti fra i cognomi stessi;

c) se trattasi di *schede di società giuridicamente costituite* non deve essere tenuto conto della eventuale indicazione della forma giuridica preposta alle altre parole che compongono la ragione sociale, e pertanto devono essere considerate, agli effetti dell'ordinamento alfabetico, solo le parole che seguono l'eventuale indicazione della forma giuridica.

Nel caso, peraltro, in cui la ragione sociale fosse espressa mediante una sigla (FIAT, AGIP, SAIWA, ecc.), tale sigla deve essere considerata come denominazione qualora essa faccia integralmente parte della denominazione legale dell'impresa.

Per le imprese adottanti un'insegna nella quale sia inclusa l'indicazione della natura dell'unità locale (albergo, teatro, ristorante e simili), devono essere considerate come denominazioni soltanto le parole che seguono quelle indicazioni;

d) se trattasi di *schede relative ad istituti e ad enti pubblici* deve essere considerata la loro denominazione completa ufficiale e non eventuali sigle da essi usate per ragioni pratiche.

Ai fini della classificazione delle schede di ditta secondo la forma giuridica, nello spazio appositamente riservato, deve essere stampigliata una delle sigle seguenti:

- DI: impresa individuale
- SS: società di fatto o irregolare
- NC: società in nome collettivo
- SA: società per azioni
- AS: società in accomandita semplice
- AA: società in accomandita per azioni
- RL: società a responsabilità limitata
- CP: società cooperativa a responsabilità limitata
- CI: società cooperativa a responsabilità illimitata
- EP: ente pubblico
- AF: altra forma.

9. Per ciascuna unità locale dipendente da ditta iscritta nel Registro devono essere compilate due schede contenenti le indicazioni di cui al modello UL riportato a pag. 97:

a) una scheda da utilizzare per lo schedario per categoria (o sottoclasse) di attività economica;

b) una scheda di colore diverso da utilizzare per lo schedario in ordine topografico.

In ciascuna scheda di unità locale operativa, da classificare secondo l'attività unica o prevalente, indicando il corrispondente numero di categoria (o sottoclasse) nello spazio appositamente riservato, devono essere riportate anche le indicazioni di tutte le altre attività secondarie

Fac-simile di scheda di ditta

D	Ditta Sede (comune e indirizzo)	Numero registro Forma giuridica (Sigla)		
ATTIVITA' ESCLUSIVA O PRINCIPALE				
Ramo				
Classe				
Categoria o sottoclasse				
N.				
UNITA' LOCALI DIPENDENTI				
A. — Unità esistenti nella Provincia				
N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria (o sottoclasse)
1
2
3
4
5
6

Retro della scheda

B. — Unità esistenti in altre Province				
N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria (o sottoclasse)
1
2
3
4
5
6

Fac-simile di scheda di unità locale

LAVORAZIONE O ATTIVITA' ESCLUSIVA O PRINCIPALE						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold;">UL</div>	Ramo Classe Categoria o sottoclasse <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">N.</div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Numero del registro</div>						
DITTA	UNITA' LOCALE					
Denominazione:	Natura: (Stabilimento, negozio, sede					
Sede: (comune e indirizzo) amministrativa, ecc.)					
Sede:	Sede:					
ALTRE LAVORAZIONI O ATTIVITA' SECONDARIE						
.....	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">N. della categoria (o sottoclasse)</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">.....</td> </tr> </table>	N. della categoria (o sottoclasse)
N. della categoria (o sottoclasse)						
.....						
.....						
.....						
.....						

Fac-simile di scheda segnaletica

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold;">S</div>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Numero del registro</div>
..... (Cognome e nome o insegna)	
Ditta
Sede
.....	
PER LA SCHEDA RELATIVA A PERSONA	
Domicilio
Posizione nella ditta
.....	

Fac-simile di scheda di unità di commercio ambulante

A	Categoria o sottoclasse di attività economica:	Numero del registro
	N.	
Titolare <div style="text-align: center; font-size: small;">(Cognome e nome)</div>		
Residenza <div style="text-align: center; font-size: small;">(comune e indirizzo)</div>		
Provincie di validità della licenza		
Generi commerciati:		
Altre attività esercitate:		

eventualmente esercitate nella stessa unità locale, per ordine di importanza economica, segnando per ciascuna di esse il numero di categoria (o sottoclasse) attribuito.

Per ciascuna di tali attività secondarie deve essere compilata apposita scheda da collocare nello schedario per categoria (o sottoclasse) di attività economica. Dette schede, colorate o contrassegnate in modo diverso da quello usato per la scheda dell'attività prevalente, devono essere collocate nel predetto schedario nella categoria (o sottoclasse) corrispondente alla attività secondaria cui si riferiscono.

Nelle schede di unità locali amministrative, da classificare secondo l'attività unica o prevalente attribuita all'impresa, deve essere apposto uno speciale contrassegno, per evitare che negli eventuali conteggi delle unità locali, esse vengano considerate quali unità operative.

Le notizie relative alle attività secondarie devono essere desunte dalle risultanze anagrafiche, tenendo presente che per le unità locali dipendenti da imprese con sede in altra provincia, eventuali notizie integrative possono essere richieste alle Camere di commercio delle provincie sedi delle imprese.

10. Lo schedario per categoria (o sottoclasse) di attività economica deve essere ordinato secondo il numero indicativo della categoria (o sottoclasse) stessa quale risulta dalla classificazione ISTAT delle attività economiche; nell'ambito di ciascuna categoria (o sottoclasse) le schede devono essere poste in ordine rigorosamente alfabetico di denominazione dell'impresa da cui le unità locali dipendono.

Lo schedario topografico deve essere tenuto per ordine alfabetico di comune. Nell'ambito di ciascun comune in ordine alfabetico di denominazione delle aree di circolazione e secondo la progressione della numerazione civica di ogni area; quest'ultima disposizione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

11. Per ogni unità di commercio ambulante iscritta nel Registro devono essere compilate due schede:

a) una scheda di ditta da collocare nello schedario generale alfabetico delle ditte, colorata o contrassegnata in modo diverso da quello usato per le schede delle altre ditte;

b) una scheda, conforme al modello A sopra riportato, da utilizzare per l'apposito schedario delle unità di commercio ambulante che deve essere tenuto in ordine alfabetico di comune, e, nell'ambito di ciascun comune, in ordine alfabetico di cognome e nome del titolare.

12. Appena gli Uffici provinciali di censimento sono stati in possesso del materiale relativo a tutti i comuni della provincia concernente le unità sfuggite al censimento, hanno provveduto all'immediato inoltrare all'Istituto centrale di statistica:

- a) dei questionari di censimento (provvedendo a staccare i Fogli B);
- b) dei questionari delle unità di commercio ambulante;
- c) di una copia degli stati definitivi delle sezioni.

I Fogli B dei Modelli ISTAT/CIC/1 e la copia degli stati definitivi delle sezioni, sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Registro ditte delle Camere di commercio per gli adempimenti relativi alla revisione dell'anagrafe.

13. Gli adempimenti relativi alle operazioni di revisione dovevano essere iniziati non oltre il 1° settembre 1982; quelli relativi alla rilevazione delle unità sfuggite al censimento dovevano essere ultimati entro il 15 novembre 1982.

Gli ulteriori adempimenti di revisione e aggiornamento del Registro delle ditte dovevano essere portati a termine entro il 31 marzo 1983.

Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori suddetti, le Camere di commercio dovevano trasmettere al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio centrale Camere di commercio e UPICA e all'Istituto centrale di statistica — Servizio censimenti — una situazione bimestrale sull'andamento dei lavori stessi.

La prima situazione doveva essere inviata alla fine del mese di settembre 1982; le altre dovevano essere trasmesse successivamente alla fine di ciascun bimestre, sino al termine delle operazioni.

14. Per le inadempienze agli obblighi anagrafici verificatesi anteriormente al 26 ottobre 1981 e rilevate in occasione del confronto tra i risultati del censimento e lo stato del Registro delle ditte, non dovevano essere applicate le penalità previste dall'art. 51 del T.U..

PARTE QUARTA

ELABORAZIONE ELETTRONICA

CAPITOLO 12

REGISTRAZIONE DEI DATI

1. La prima operazione di registrazione ha fatto riferimento agli « Stati definitivi delle sezioni » (Modelli ISTAT/CIC/6 e 6 bis), compilati dagli Uffici comunali di censimento. Tali modelli, dopo le necessarie operazioni di revisione, sono stati inviati ai centri designati per la registrazione. Complessivamente sono stati registrati 3.513.742 records che, successivamente elaborati, hanno dato luogo al Volume I: « Primi risultati sulle imprese e sulle unità locali - Dati provvisori ». Qui di seguito si riporta il tracciato dell'unico tipo record di 33 posizioni e le notizie in esso contenute:

COMUNE	PROVINCIA	ATTIVITA' ECONOMICA	N° ORDINE		FORMA GIURIDICA	N° ADDETTI		AVVENUTA VERIFICA
			SEZIONE	QUESTIONARIO		IMPRESA	UNITA' LOCALE	
_	_	_ _ _	_ _	_ _ _ _	_	_ _ _ _	_ _ _ _	_
1 ÷ 3	4 ÷ 5	10 ÷ 13	6 ÷ 9	14 ÷ 19	20	21 ÷ 26	27 ÷ 32	33

a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 19)

- codice di comune
- codice di provincia
- attività economica
- sezione di censimento
- numero di questionario

b) forma giuridica (posizione 20)

c) addetti (posizioni 21 ÷ 32)

- addetti dell'impresa
- addetti dell'unità locale

d) codice « 9 » attestante l'avvenuta verifica (posizione 33).

2. Ai fini della elaborazione dei dati definitivi, al termine delle operazioni di revisione i questionari (Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2) sono stati inviati ai centri designati per la registrazione. Detta operazione è stata effettuata secondo un apposito piano fornito dall'Istituto centrale di statistica.

3. Per ciascun questionario relativo al modello ISTAT/CIC/1 sono stati predisposti 7 tipi di records contenenti le seguenti notizie:

- record 0 = Notizie anagrafiche dell'impresa o dell'unità locale
- record 1 = Notizie generali dell'impresa e dell'unità locale
- record 2 = Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso
- record 3 = Mezzi di trasporto su strada, impianti di riscaldamento e condizionamento
- record 4 = Notizie particolari sul commercio, alberghi e pubblici esercizi

record 5 = Altre notizie sul sistema energetico

record 6 = Servizi sanitari pubblici e privati.

Per il modello ISTAT/CIC/2 è stato predisposto un tipo di record unico:

record 9 = Commercio ambulante.

4. Complessivamente sono stati registrati 16.211.765 records (1), così suddivisi per tipo:

record 0 = 3.474.422

record 1 = 3.474.422

record 2 = 3.624.549

record 3 = 3.474.422

record 4 = 1.354.445

record 5 = 575.685

record 6 = 94.500

record 9 = 139.320

L'insieme del materiale, dopo le operazioni di registrazione, è stato sottoposto ad una fase di verifica: il materiale risultato errato è stato di nuovo registrato e quindi sottoposto ad ulteriore verifica.

Tutti i tipi di records hanno lunghezza fissa di 140 posizioni; i tipi di records precedentemente illustrati sono stati completati con blanks fino alla pos. 139. Un codice « 9 » è stato posto sull'ultima posizione del record (pos. 140) attestante l'avvenuta verifica.

Qui di seguito sono illustrate le notizie contenute in ciascun tipo di record mentre i relativi tracciati sono riportati alle pagg. 107 e 108.

5. Record 0 - Notizie anagrafiche dell'impresa o dell'unità locale.

a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)

- tipo record
- codice di provincia
- codice di comune
- sezione di censimento
- numero definitivo del questionario

b) numero provvisorio del questionario (posizioni 17 ÷ 19)

c) notizie anagrafiche dell'impresa (posizioni 20 ÷ 93)

- denominazione o ragione sociale
- indirizzo
- numero civico
- C.A.P.

d) altri dati identificativi (posizioni 94 ÷ 110)

- numero iscrizione nel registro ditte delle Camere di commercio
- numero iscrizione nell'albo delle imprese artigiane

Del record 0 è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello, detto record inoltre deve sempre esistere.

6. Record 1 - Notizie generali dell'impresa e dell'unità locale.

a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)

— gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi del precedente record 0

b) codice ISTAT (posizione 17)

— tipo di impresa

c) notizie riassuntive impresa (posizioni 18 ÷ 66)

- codice di provincia
- codice di comune

(1) Trattasi di dati suscettibili di limitate variazioni a seguito delle operazioni di revisione critica attualmente in fase di ultimazione.

- sezione di censimento
- numero del questionario
- forma giuridica
- attività economica principale
- 1° attività economica secondaria
- 2° attività economica secondaria
- 3° attività economica secondaria
- rapporto estero
- tipo di produzione
- partecipazione del titolare
- carattere artigiano
- diffusione territoriale
- numero unità locali
- numero addetti

d) notizie relative all'unità locale (posizioni 67 ÷ 97)

- tipo di unità locale
- attività economica principale
- 1° attività economica secondaria
- 2° attività economica secondaria
- 3° attività economica secondaria
- superficie coperta in mq
- attività stagionale
- locali in proprietà
- servizi (bar, mensa, spaccio, ambulatorio).

Del record 1 è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello, detto record inoltre deve sempre esistere.

7. Record 2 - Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso.

a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)

— gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) addetti (posizioni 17 ÷ 136)

— addetti per categoria posizionale e per sesso in 15 campi successivi a serrare.

Del record 2 sono state previste, al massimo, due registrazioni per ciascun questionario; detto record inoltre, in casi particolari, può mancare.

8. Record 3 - Mezzi di trasporto su strada, impianti di riscaldamento e condizionamento.

a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)

— gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records;

b) mezzi di trasporto ed impianti (posizioni 17 ÷ 112)

— numero dei mezzi di trasporto per tipo, a serrare, in 15 campi successivi;

— il campo « impianto ed energia » segue, con codice = 70, l'ultimo campo significativo dei mezzi di trasporto.

Del presente record è stata prevista una sola registrazione per ciascun questionario; detto record inoltre, deve sempre esistere.

9. Record 4 - Notizie particolari sul commercio, alberghi e pubblici esercizi.

a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)

— gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records

b) notizie particolari (posizioni 17 ÷ 18)

- collegamento economico
- sistema di vendita

- c) impianti frigoriferi (posizioni 19 ÷ 39)
 - armadi (numero e metri cubi)
 - celle (numero e metri cubi)
 - banchi (numero e metri lineari)
- d) numero carrelli elevatori (posizioni 40 ÷ 41)
- e) superficie di vendita (posizioni 42 ÷ 91)
 - totale
 - distinta per le cinque attività principali
- f) superficie commercio ingrosso (posizioni 92 ÷ 97)
- g) superficie pubblici esercizi ed alberghi (posizioni 98 ÷ 101).

Del record 4 è stata prevista una sola registrazione per ciascun modello di rilevazione relativo ad unità locali operative del commercio fisso al minuto.

10. Record 5 - Altre notizie sul sistema energetico.

- a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)
 - gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records
- b) forni (posizioni 17 ÷ 20)
 - fusione
 - cottura
 - essiccazione
 - altri
- c) utilizzo vapore (posizioni 21 ÷ 24)
 - provenienza (generatori, recuperatori, altri)
 - tipo energia utilizzata
- d) motori elettrici (posizioni 25 ÷ 108)
 - numero dei motori e relativa potenza, per classi di potenza, in 7 campi fissi successivi.

Del presente record è stata prevista, al massimo, una registrazione per ciascun questionario (può non esistere).

11. Record 6 - Servizi sanitari pubblici e privati.

- a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)
 - gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records
- b) servizi ambulatoriali (posizioni 17 ÷ 68)
 - 26 campi di due posizioni in cui sono registrati i codici, a serrare, dei vari servizi ambulatoriali.

Del presente record è stata prevista, al massimo, una registrazione per ciascun questionario (può non esistere).

12. Record 9 - Commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/2).

- a) elementi identificativi (posizioni 1 ÷ 16)
 - gli elementi identificativi, ad eccezione della prima posizione riferita al tipo di record, sono gli stessi dei precedenti records
- b) tipo di posteggio (posizione 17)
 - fisso o mobile
- c) attività economica principale (posizioni 18 ÷ 21)
- d) diffusione territoriale (posizione 22)
 - in un solo comune o in più comuni
- e) addetti (posizioni 23 ÷ 38)
 - 8 campi fissi, ciascuno di due posizioni, in cui è registrato il numero degli addetti per categoria posizionale e per sesso
- f) mezzi di trasporto (posizioni 39 ÷ 52)
 - 7 campi fissi, ciascuno di due posizioni, in cui è registrato il numero dei mezzi distribuiti per tipo.

Del presente record è stata prevista una registrazione per ciascun questionario (ISTAT/CIC/2).

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

Mod. ISTAT/CIC/1	LOCALIZZAZIONE																INDIRIZZO	N° CIVICO	C A P	N°																																																																																
	TIPO RECORD 0	PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	N° D'ORDINE PROVVISORIO	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE														DESCRIZIONE	REGISTRO DITTE CAMERA COMMERCIO																																																																														
RECORD 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	ISCRIZIONE																AVVENUTA VERIFICA																																																																																			
ALBO IMPRESE ARTIGIANE																																																																																																				
RECORD 1	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE					NOTIZIE RIASSUNTIVE IMPRESE															NOTIZIE UNITÀ LOCALE																																																																															
	TIPO RECORD 1	PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	FORMA GIURIDICA	ATTIVITA' ECONOMICA					ATTIVITA' ECONOMICA					SUPERFICIE COPERTA m²	SERVIZI																																																																													
RECORD 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	AVVENUTA VERIFICA																																																																																																			
RECORD 2	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE					ADDETTI		A SERRARE																																																																																												
	TIPO RECORD 2	PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	CODICE	SESSO	NUMERO																																																																																												
RECORD 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	AVVENUTA VERIFICA																																																																																																			
RECORD 3	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE					MEZZI DI TRASPORTO																																																																																														
	TIPO RECORD 3	PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	CODICE	N° MEZZI DI TRASPORTO																																																																																													
RECORD 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	AVVENUTA VERIFICA																																																																																																			
IMPIANTO ED ENERGIA																																																																																																				
CODICE																																																																																																				
RECALC. IMPIANTO																																																																																																				
RECALC. IMPIANTO																																																																																																				
RECALC. ENERGIA																																																																																																				
CONDIZIONE ENERGIA																																																																																																				

RECORDS MECCANOGRAFICI

RECORD 4	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE																IMPIANTI FRIGORIFERI						SUPERFICIE COMMERCIO FISSO AL MINUTO										SUPERFICIE COMMERCIO INGROSSO	SUPERFICIE ALBERGHI E																																																																	
	LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				IMPIANTI FRIGORIFERI		SUPERFICIE COMMERCIO FISSO AL MINUTO				N° CARRELLI ELEVATORI	11.4.1		11.4.2		11.4.3		11.4.4		11.4.5																																																																															
	PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	ARMADI	CELLE	BANCHI	TOTALE	ATTIV. ECONOM.	ATTIV. ECONOM.		ATTIV. ECONOM.	ATTIV. ECONOM.	ATTIV. ECONOM.	ATTIV. ECONOM.	ATTIV. ECONOM.	ATTIV. ECONOM.																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Notizie particolari sul Commercio, Alberghi e Pubblici Esercizi																PUBBLICI ESERCIZI						AVVENUTA VERIFICA																																																																													
RECORD 5																LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE		FORNI		UTILIZZO VAPORE		MOTORI ELETTRICI																																																																													
LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				FORNI		UTILIZZO VAPORE		FINO A 1 KW		1 - 5 KW		5 - 10 KW		10 - 50 KW		50 - 100 KW		OLTRE 100 KW		TO-																																																																															
PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	FUSIONE	COTTURA	ESSICCAZIONE	ALTRI	PROV. ENERGIA	N°	POTENZA COMPLESSIVA	N°	POTENZA COMPLESSIVA	N°	POTENZA COMPLESSIVA	N°	POTENZA COMPLESSIVA	N°	POTENZA COMPLESSIVA	N°																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Altre notizie sul sistema energetico																TALE		POTENZA COMPLESSIVA		AVVENUTA VERIFICA																																																																															
RECORD 6																LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				SERVIZI AMBULATORIALI																																																																															
LOCALIZZAZIONE UNITÀ LOCALE				SERVIZI AMBULATORIALI																																																																																															
PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	CODICE	A SERRARE																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Servizi sanitari pubblici e privati																AVVENUTA VERIFICA																																																																																			
RECORD 9																LOCALIZZAZIONE ESERCIZIO COMM. AMBULANTE				ADDETTI						MEZZI DI TRASPORTO																																																																									
LOCALIZZAZIONE ESERCIZIO COMM. AMBULANTE				TIPO POSTEGGIO		ATTIVITÀ ECONOMICA		IMPRESSE TERRITORIALI						MEZZI DI TRASPORTO																																																																																					
PROVINCIA	COMUNE	SEZIONE CENSIMENTO	N° D'ORDINE DEFINITIVO	TIPO POSTEGGIO	ATTIVITÀ ECONOMICA	IMPRESSE TERRITORIALI						MEZZI DI TRASPORTO																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Commercio ambulante																AVVENUTA VERIFICA						AVVENUTA VERIFICA																																																																													

ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

1. L'elaborazione elettronica dei dati del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato è qualificata da due importanti innovazioni:

— l'utilizzazione di un centro di elaborazione allestito per lavori censuari e ad essi completamente dedicato;

— l'introduzione, per la prima volta nell'Istituto, di sistemi di correzione interattivi on-line che, permettendo la correzione del materiale direttamente da terminale hanno, oltre che ridotto sensibilmente le possibilità di errori, evitato i faticosi e insicuri ricicli sul materiale errato.

Inoltre, l'adozione delle più avanzate tecniche di programmazione modulare e l'uso di programmi generalizzati, ha permesso di realizzare, in tempi relativamente brevi, complesse e particolareggiate operazioni di controllo e di elaborazione, ottenendo come risultato finale, la formazione di nastri pronti per essere stampati con processi di fotocomposizione.

2. Prima della elaborazione dei dati definitivi è stata effettuata una elaborazione sugli « Stati definitivi delle sezioni » (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), compilati dagli Uffici comunali di censimento.

Dopo aver registrato e verificato i dati si è proceduto al loro controllo su elaboratore con un processo di correzione che prevedeva, ove possibile, correzioni automatiche e, per gli errori non correggibili automaticamente, l'intervento in fase interattiva di correzioni attraverso l'uso di terminali on-line.

Una volta corretto il materiale di base si sono ottenute le tavole del Volume I i cui dati devono considerarsi provvisori e, quindi, suscettibili di variazioni a seguito delle successive operazioni di revisione e controllo dei dati desunti dai questionari (Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2).

Le operazioni sopra citate sono descritte nel diagramma di flusso n. 1.

3. L'elaborazione dei dati definitivi (Modd. ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2) è stata effettuata attraverso diverse fasi di controllo, correzione e messa a punto; successivamente si è proceduto all'elaborazione per pervenire alla formazione delle tavole del Volume II. La fase di controllo e messa a punto del materiale, particolarmente complessa per la necessità di ricostruzione delle imprese plurilocalizzate, è stata effettuata attraverso un primo controllo quantitativo e qualitativo del materiale. In questa fase (diagramma di flusso n. 2) sono state effettuate correzioni automatiche nei casi in cui tali correzioni risultassero tecnicamente valide, nei casi cioè in cui la notizia errata od incompatibile fosse desumibile e ricostruibile da altre notizie tra loro compatibili ed omogenee.

Per gli errori non correggibili automaticamente si è provveduto a mettere in linea su di un disco il relativo file in modo che, attraverso l'uso di terminali collegati on-line con l'elaboratore e con l'ausilio di procedure informatiche realizzate a tale scopo, il Servizio Censimenti potesse effettuare le correzioni direttamente a terminale, riducendo sensibilmente sia i tempi necessari sia le possibilità di errori.

Al termine di questa fase si sono ottenuti a livello provinciale i files relativi a:

- imprese unilocalizzate esatte;
- records esatti di imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale;
- records esatti di imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale.

Quest'ultimo file ha costituito un archivio in cui hanno confluato, per ogni provincia elaborata, i records relativi alle imprese a diffusione regionale e nazionale.

4. La fase successiva (diagramma di flusso n. 3) ha permesso il controllo e la quadratura delle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale. Anche in questo caso si è ricorsi a sistemi di correzione interattiva, pervenendo alla fine, a livello provinciale, alla formazione del file esatto relativo alle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale.

5. Il diagramma di flusso n. 4 illustra il controllo delle imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale che è del tutto analogo a quello della fase precedente, salvo che si è operato su l'archivio nazionale; infatti soltanto a tale livello è stato possibile effettuare la quadratura ed il controllo di imprese la cui diffusione superava il livello provinciale.

6. Una volta messo a punto il materiale si è proceduto alla formazione del file base di elaborazione per il Volume II (diagramma di flusso n. 5). Tale file è stato costituito a livello provinciale con la « fusione » dei seguenti files:

- file relativo alle imprese unilocalizzate;
- file relativo alle imprese plurilocalizzate a diffusione comunale e provinciale;
- file derivante dall'archivio delle imprese plurilocalizzate a diffusione regionale e nazionale, e contenente i records (unità locali e imprese) relativi alla provincia trattata.

Da questo file per ulteriore garanzia sono state derivate una serie di tavole di analisi critica, in base alle quali il Servizio Censimenti ha dato il necessario nulla osta per la stampa del Tomo 1 (fascicoli provinciali). La fase di pubblicazione è stata realizzata con la formazione di un file adatto ad essere trattato secondo processi di fotocomposizione.

7. La stampa del Tomo 2 (fascicoli regionali) e del Tomo 3 (fascicolo nazionale) è descritta nel diagramma di flusso n. 6. Per ottenere le tavole del Tomo 2 sono stati fusi ed ordinati insieme i files « base » delle provincie costituenti la regione; con analogo procedimento è stato ottenuto il Tomo 3 come fusione e ordinamento dei files « base » regionali.

DIAGRAMMA DI FLUSSO N°1

DATI PROVVISORI - CONTROLLO ED ELABORAZIONE DATI RELATIVI AL VOLUME 1°




DIAGRAMMA DI FLUSSO N°2

DATI DEFINITIVI - CONTROLLO SINGOLI RECORDS ED IMPRESE UNILocalizzate




DIAGRAMMA DI FLUSSO N°3

DATI DEFINITIVI- CONTROLLO IMPRESE PLURILOCALIZZATE
A DIFFUSIONE COMUNALE E PROVINCIALE




DIAGRAMMA DI FLUSSO N° 4

DATI DEFINITIVI- CONTROLLO IMPRESE PLURILOCALIZZATE
A DIFFUSIONE REGIONALE E NAZIONALE




DIAGRAMMA DI FLUSSO n° 5

DATI DEFINITIVI- ELABORAZIONE VOLUME II TOMO I





DIAGRAMMA DI FLUSSO N°6

DATI DEFINITIVI-ELABORAZIONE VOLUME II TOMO 2 E 3



PARTE QUINTA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

CAPITOLO 14

ESAME CRITICO DEI DATI E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 1 — ESAME CRITICO DEI DATI

1. La fase finale degli spogli meccanografici è consistita, come già detto nel precedente capitolo 13, nella stampa di appositi tabulati contenenti tutte le elaborazioni di dati richieste ai fini della pubblicazione dei risultati.

I dati così ottenuti sono stati sottoposti ad un approfondito esame critico, quantitativo e qualitativo, per saggiarne la validità ai fini della loro pubblicazione, effettuando in molti casi anche accertamenti diretti sul materiale di base.

Si ritiene opportuno, pertanto, riportare nei paragrafi che seguono i criteri generali seguiti ai fini delle operazioni di revisione critica dei risultati degli spogli meccanografici, nella fase precedente la loro pubblicazione.

2. Il primo controllo effettuato ha avuto per scopo l'individuazione di eventuali errori sfuggiti durante le varie fasi di elaborazione del materiale di censimento, con riferimento sia al numero delle imprese, delle unità locali e addetti, sia all'esatta attribuzione dei valori numerici ai vari rami, classi, sottoclassi e categorie di attività economica.

Successivamente si è proceduto ad un controllo analitico dell'attività economica esercitata, sulla base della consultazione dei documenti cartacei a disposizione.

E' stato altresì controllato, con riferimento a ciascun livello di attività economica, che, di norma, le imprese individuali, le imprese con una sola unità locale e quelle a diffusione comunale, fossero di poco inferiori al totale delle imprese e che il numero delle unità locali amministrative risultasse di entità minima rispetto al totale delle unità locali. E' stato, poi, accertato che a ciascun livello di attività economica il numero degli addetti risultasse, di norma, superiore o almeno uguale a quello delle unità locali, che il numero degli operai fosse sensibilmente superiore a quello dei dirigenti e degli impiegati e che per alcune classi di industrie pesanti il personale maschile rappresentasse la quasi totalità degli addetti. Nel contempo è stato verificato che nella generalità dei comuni risultasse la presenza di imprese e unità locali relative a determinate classi di attività economica (commercio al minuto di generi alimentari, ecc.) la cui assenza è da ritenersi del tutto eccezionale.

3. Per quanto concerne i dati relativi alla struttura delle unità locali, appositi controlli sono stati effettuati mettendo in relazione la natura degli stessi con l'attività economica cui facevano riferimento.

In particolare, in relazione ai vari livelli di attività economica, sono stati eseguiti particolari controlli tendenti ad accertare la compatibilità delle notizie relative ai mezzi di trasporto, al sistema energetico, alle caratteristiche degli esercizi commerciali, degli alberghi e dei pubblici esercizi, nonché alla presenza dei servizi ambulatoriali.

In tutti i casi di errori o incompletezze, sono stati consultati i documenti cartacei e quindi si è proceduto ad effettuare le relative correzioni tramite terminali.

4. Un distinto e più ridotto esame critico è stato effettuato per i dati relativi al commercio ambulante, tenuto conto delle notizie rilevate per detta attività. In pratica, è stato controllato

che gli esercizi di commercio ambulante risultassero di modeste dimensioni per quanto riguarda il numero degli addetti e che quest'ultimi, in massima parte, risultassero essere titolari dell'esercizio e relativi familiari.

SEZIONE 2 — PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI

5. Allo scopo di soddisfare alcune più urgenti necessità circa la disponibilità dei risultati del censimento, è stato predisposto un piano di pubblicazione di alcuni principali dati di carattere provvisorio.

In base a tale piano l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato nel « Notiziario ISTAT », foglio 41 - numero speciale del mese di marzo 1982, i primi risultati provvisori relativi alle imprese, unità locali e addetti per settore di attività economica, per ripartizione geografica e per provincia e regione, con talune variazioni percentuali rispetto ai risultati del censimento del 1971.

6. Successivamente, a seguito di particolari spogli effettuati sui dati relativi alle imprese e alle unità locali e contenuti negli « Stati definitivi delle sezioni » (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6 bis), compilati dagli Uffici comunali di censimento dopo una preliminare revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione, è stato pubblicato il Volume I « Primi risultati sulle imprese e sulle unità locali - Dati provvisori ». Detto volume, articolato in 2 tomi e nel quale sono analizzati i dati relativi alle principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali, si compone delle seguenti tavole:

- Tavola 1 - Imprese per forma giuridica, unità locali e relativi addetti, per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 2 - Unità locali e addetti per settore di attività economica, per provincia e regione.
- Tavola 3 - Unità locali per numero di addetti, ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
A - Stato
B - Regioni
- Tavola 4 - Unità locali per numero di addetti, ramo e classe di attività economica, per provincia.
- Tavola 5 - Unità locali e addetti per ramo, classe e sottoclasse di attività economica, per provincia.
- Tavola 6 A - Unità locali e addetti per ramo e classe di attività economica nei comuni con oltre 5.000 abitanti.
- Tavola 6 B - Unità locali e addetti per ramo di attività economica nei comuni fino a 5.000 abitanti.
- APPENDICE: Unità locali e addetti del Censimento 1971 per ramo e classe di attività economica. (Dati rielaborati secondo la classificazione delle attività economiche del 1981).
A - Regioni e Stato
B - Provincie

Inoltre, sempre con riferimento al Volume I, sono state approntate, a disposizione degli utilizzatori, le seguenti tavole disponibili:

- Tavola 1 - Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
A - Stato
B - Regioni
- Tavola 2 - Unità locali e addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, per provincia.
- Tavola 3 - Unità locali e addetti per ramo e classe di attività economica, per comune.

Tavola 4 - Unità locali nei comuni capoluoghi, nei comuni con oltre 10.000 abitanti e negli altri comuni, per numero di addetti e per settore di attività economica.

- A - Totale
- B - Industrie
- C - Commercio
- D - Altre attività

SEZIONE 3 — PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI

7. Il piano di pubblicazione dei risultati definitivi del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, basato sulla più ampia utilizzazione delle notizie raccolte, si è concretizzato in un organico sistema di tavole statistiche, articolate in tre tomi del Volume II, pubblicati con il sistema di stampa in fotocomposizione e per un totale di oltre 21.000 pagine, i quali forniscono un quadro completo ed esauriente delle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali.

Inoltre, al fine di contenere il numero delle pagine destinate alla stampa, nonché i tempi tecnici occorrenti per le disponibilità dei risultati, anche per ciascuno dei tre tomi del Volume II, è stata elaborata una serie di tavole di spoglio disponibili su elaboratore e con possibilità di acquisizione mediante procedura sollecita e a basso costo.

Il piano comprende altresì una relazione tecnica sugli scopi e le modalità della rilevazione e sulle altre operazioni connesse con il censimento, nonché una relazione generale sul censimento.

I volumi, l'articolazione ed il contenuto dei quali vengono illustrati nei paragrafi successivi, sono i seguenti:

Volume II - Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali

Tomo 1 - *Fascicoli provinciali* (95 fascicoli)

Tomo 2 - *Fascicoli regionali* (20 fascicoli)

Tomo 3 - *Fascicolo nazionale*

Volume III - Atti del censimento

Volume IV - Relazione generale

Al fine di fornire i necessari chiarimenti per l'esatta interpretazione dei dati, in ciascun tomo sono state inserite particolari avvertenze nelle quali risultano brevemente indicati i criteri di definizione delle unità di censimento con riferimento, anche, ai relativi caratteri considerati nelle tavole, nonché i criteri adottati per la classificazione delle attività economiche. Inoltre, in allegato a ciascun tomo, oltre ai questionari di rilevazione, è riportata la classificazione delle attività economiche, la tabella di ragguglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1981 e la classificazione del 1971, nonché la Classificazione di determinate qualifiche professionali relative a particolari settori di attività economica.

8. Il tomo 1 del Volume II si articola in 95 fascicoli provinciali, ciascuno dei quali risulta costituito dalle seguenti tavole:

- Tavola 1 - Imprese, unità locali e relativi addetti per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 2 - Imprese per forma giuridica e relativi addetti per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 3 - Imprese per numero di addetti e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.

- Tavola 4 - Imprese per numero di unità locali e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 5 - Imprese per diffusione territoriale e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 6 A - Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 6 B - Unità locali artigiane per numero di addetti e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 7 - Addetti alle unità locali per categoria posizionale, sesso e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 8 - Unità locali e addetti per classe di superficie coperta e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 9 - Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 10 - Unità locali con forni ed apparecchi termici per ramo e classe di attività economica; motori elettrici per potenza e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 11 - Unità locali con impianti o apparecchi di riscaldamento e/o di condizionamento, per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 12 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per forma di collegamento economico, sistema di vendita delle merci e per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 13 - Attrezzature in dotazione alle unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 14 - Unità locali operative del commercio fisso al minuto per classe di superficie di vendita e per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 15 - Notizie relative agli esercizi di commercio ambulante per sottoclasse di attività economica.
- Tavola 16 - Servizi ambulatoriali delle strutture sanitarie pubbliche e private per tipo di servizio e per sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 17 - Imprese, unità locali e relativi addetti per Comune e per ramo e classe di attività economica.

APPENDICE: Imprese, unità locali e addetti del Censimento 1971 per ramo e classe di attività economica (dati provinciali rielaborati secondo la classificazione delle attività economiche del 1981).

Con riferimento al tomo 1 sono state altresì predisposte le seguenti tavole disponibili:

- Tavola 1 - Imprese, unità locali e relativi addetti, per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 2 - Imprese per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 3 - Imprese per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 4 - Imprese per numero di unità locali e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 5 - Imprese per diffusione territoriale e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 6 - Imprese aventi interscambio con l'estero per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 7 - Unità locali dipendenti da imprese la cui sede è fuori provincia per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 8 - Unità locali per tipo e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.

- Tavola 9 - Unità locali e addetti per classe di superficie coperta e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 10 - Notizie particolari sulle unità locali per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 11 A - Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 11 B - Unità locali artigiane per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 12 - Unità locali per numero di dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 13 - Unità locali per numero di addetti, indipendenti e dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 14 - Addetti alle unità locali per singola categoria posizionale, sesso e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 15 - Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 16 - Unità locali con impianti o apparecchi di riscaldamento per tipo di fonte energetica utilizzata, classe di superficie coperta delle unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 17 - Unità locali con impianti o apparecchi di condizionamento per tipo di fonte energetica utilizzata, classe di superficie coperta delle unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 18 - Unità locali operative con forni e apparecchi per processi termici per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 19 - Unità locali operative che utilizzano vapore per processo e generatori per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 20 - Motori elettrici per potenza e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 21 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per forma di collegamento economico, sistema di vendita delle merci e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 22 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi con impianti frigoriferi e carrelli elevatori per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 23 - Unità locali operative del commercio fisso al minuto e relativi addetti per classe di superficie di vendita e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 24 - Esercizi di commercio ambulante e relativi addetti per categoria posizionale, diffusione territoriale e mezzi di trasporto in dotazione agli esercizi stessi, per sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 25 - Esercizi del commercio ambulante per numero di addetti, tipo di posteggio e per sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 26 - Imprese, unità locali e addetti nei Comuni capoluoghi di Provincia e nei Comuni con oltre 40.000 abitanti per sezione di censimento e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 27 - Imprese per numero di addetti e per ramo e classe di attività economica, per Comune.
- Tavola 28 - Unità locali per numero di addetti e per ramo e classe di attività economica, per Comune.

9. Il tomo 2 del Volume II si articola in 20 fascicoli regionali ciascuno dei quali risulta costituito dalle seguenti tavole:

- Tavola 1 - Imprese, unità locali e relativi addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 2 - Imprese per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 3 A - Imprese per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 3 B - Imprese artigiane per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 4 - Imprese per numero di unità locali e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 5 - Imprese per diffusione territoriale e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 6 A - Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 6 B - Unità locali artigiane per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 7 - Addetti alle unità locali per categoria posizionale, sesso e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 8 - Unità locali e addetti per classe di superficie coperta e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 9 - Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 10 - Unità locali con impianti o apparecchi di riscaldamento e/o di condizionamento, per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 11 - Unità locali con forni ed apparecchi termici per ramo e classe di attività economica; motori elettrici per potenza e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 12 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per forma di collegamento economico, sistema di vendita delle merci e per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 13 - Attrezzature in dotazione alle unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 14 - Unità locali operative del commercio fisso al minuto per classe di superficie di vendita e per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 15 - Notizie relative agli esercizi di commercio ambulante per sottoclasse di attività economica.
- Tavola 16 - Servizi ambulatoriali delle strutture sanitarie pubbliche e private per tipo di servizio e per sottoclasse e categoria di attività economica.

APPENDICE: Imprese, unità locali e addetti del Censimento 1971 per ramo e classe di attività economica (dati rielaborati secondo la classificazione delle attività economiche del 1981).

Per il tomo 2 sono state elaborate altresì le seguenti tavole disponibili:

- Tavola 1 A - Imprese per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 1 B - Imprese artigiane per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 2 - Imprese per numero di attività esercitate e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.

- Tavola 3 - Matrice territoriale tra sedi d'impresa e ubicazione delle unità locali per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 4 - Unità locali per tipo e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 5 - Unità locali per forma giuridica delle imprese da cui sono gestite e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 6 - Unità locali per numero di attività esercitate e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 7 - Unità locali e addetti per classe di superficie coperta e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 8 - Notizie particolari sulle unità locali, per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 9 A - Unità locali per numero di dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 9 B - Unità locali artigiane per numero di dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 10 - Unità locali per numero di addetti, indipendenti e dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 11 A - Addetti alle unità locali per singola categoria posizionale, sesso e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 11 B - Addetti alle unità locali artigiane per categoria posizionale, sesso e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 12 - Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 13 - Unità locali con impianti o apparecchi di riscaldamento per tipo di fonte energetica utilizzata, classe di superficie coperta delle unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 14 - Unità locali con impianti o apparecchi di condizionamento per tipo di fonte energetica utilizzata, classe di superficie coperta delle unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 15 - Unità locali operative con forni e apparecchi per processi termici per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 16 - Unità locali operative che utilizzano vapore per processo e generatori per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 17 - Motori elettrici per potenza e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 18 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per forma di collegamento economico, sistema di vendita delle merci e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 19 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi con impianti frigoriferi e carrelli elevatori per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 20 - Unità locali operative del commercio fisso al minuto e relativi addetti per classe di superficie di vendita e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 21 - Esercizi del commercio ambulante e relativi addetti per categoria posizionale, diffusione territoriale e mezzi di trasporto in dotazione agli esercizi stessi, per sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 22 - Esercizi del commercio ambulante per numero di addetti, tipo di posteggio e per sottoclasse e categoria di attività economica.

Tavola 23 - Unità locali operative per numero di addetti, potenza dei motori elettrici e per ramo di attività economica.

10. Il tomo 3 del Volume II, nel quale sono riportati i dati relativi al complesso dello Stato, si articola nelle seguenti tavole:

- Tavola 1 - Imprese, unità locali e relativi addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 2 A - Imprese per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 2 B - Imprese artigiane per forma giuridica e relativi addetti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 3 A - Imprese per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 3 B - Imprese artigiane per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 4 - Imprese per numero di unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 5 - Imprese per diffusione territoriale e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 6 - Unità locali per tipo e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 7 A - Unità locali per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 7 B - Unità locali artigiane per numero di addetti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 8 A - Addetti alle unità locali per singola categoria posizionale, sesso e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 8 B - Addetti alle unità locali artigiane per categoria posizionale, sesso e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 9 - Unità locali e addetti per classe di superficie coperta e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 10 - Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 11 - Unità locali con impianti o apparecchi di riscaldamento e/o di condizionamento, per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo e classe di attività economica.
- Tavola 12 - Unità locali con forni ed apparecchi termici per ramo e classe di attività economica; motori elettrici per potenza e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 13 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per forma di collegamento economico, sistema di vendita delle merci e per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 14 - Attrezzature in dotazione alle unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 15 - Unità locali operative del commercio fisso al minuto per classe di superficie di vendita e per classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 16 - Notizie relative agli esercizi di commercio ambulante per sottoclasse di attività economica.
- Tavola 17 - Servizi ambulatoriali delle strutture sanitarie pubbliche e private per tipo di servizio e per sottoclasse e categoria di attività economica.

APPENDICE: Imprese, unità locali e addetti del censimento 1971, per ramo e classe di attività economica (dati rielaborati secondo la classificazione delle attività economiche del 1981).

Sempre con riferimento al tomo 3 sono state elaborate anche le seguenti tavole disponibili:

- Tavola 1 - Imprese per numero di attività esercitate e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 2 - Unità locali per forma giuridica delle imprese da cui sono gestite e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 3 - Unità locali per numero di attività esercitate e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.
- Tavola 4 - Unità locali e addetti per classe di superficie coperta e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 5 - Notizie particolari sulle unità locali per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 6 A - Unità locali per numero di dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 6 B - Unità locali artigiane per numero di dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 7 A - Unità locali per numero di addetti, indipendenti e dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 7 B - Unità locali artigiane per numero di addetti, indipendenti e dipendenti e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 8 - Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali per tipo e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 9 - Unità locali con impianti o apparecchi di riscaldamento per tipo di fonte energetica utilizzata, classe di superficie coperta delle unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 10 - Unità locali con impianti o apparecchi di condizionamento per tipo di fonte energetica utilizzata, classe di superficie coperta delle unità locali e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 11 - Unità locali operative con forni e apparecchi per processi termici per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 12 - Unità locali operative che utilizzano vapore per processo e generatori per tipo di fonte energetica utilizzata e per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 13 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi per forma di collegamento economico sistema di vendita delle merci e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 14 - Unità locali operative del commercio, pubblici esercizi e alberghi con impianti frigoriferi e carrelli elevatori per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 15 - Unità locali operative del commercio fisso al minuto e relativi addetti per classe di superficie di vendita e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 16 - Esercizi di commercio ambulante e relativi addetti per categoria posizionale, diffusione territoriale e mezzi di trasporto in dotazione agli esercizi stessi, per sottoclasse e categoria di attività economica.
- Tavola 17 - Esercizi di commercio ambulante per numero di addetti, tipo di posteggio e per sottoclasse e categoria di attività economica.

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL CENSIMENTO

1 - Volume I - Primi risultati sulle imprese e sulle unità locali - dati provvisori . . . Marzo 1983

2 - Volume II - Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali.

Tomo 1 - Fascicoli provinciali

PROVINCIE	DATA DI PUBBLICAZIONE	PROVINCIE	DATA DI PUBBLICAZIONE	PROVINCIE	DATA DI PUBBLICAZIONE
Torino	Lug. 84	La Spezia	Gen. 85	Chieti	Apr. 85
Vercelli	Feb. 85	Piacenza	Gen. 85	Isernia	Ott. 84
Novara	Feb. 85	Parma	Apr. 85	Campobasso	Giu. 84
Cuneo	Giu. 84	Reggio Emilia	Mar. 85	Caserta	Apr. 85
Asti	Lug. 84	Modena	Mar. 85	Benevento	Feb. 85
Alessandria	Mar. 85	Boiogna	Giu. 84	Napoli	Giu. 85
Vaile d'Aosta	Lug. 84	Ferrara	Gen. 85	Avellino	Set. 84
Varese	Mar. 85	Ravenna	Gen. 85	Salerno	Mag. 85
Como	Gen. 85	Forlì	Set. 84	Foggia	Apr. 85
Sondrio	Apr. 84	Massa-Carrara	Lug. 84	Bari	Apr. 85
Milano	Ott. 84	Lucca	Apr. 85	Taranto	Ago. 84
Bergamo	Feb. 85	Pistoia	Mar. 85	Brindisi	Mar. 85
Brescia	Mag. 85	Firenze	Ott. 84	Lecce	Apr. 85
Pavia	Giu. 85	Livorno	Ago. 84	Potenza	Giu. 85
Cremona	Nov. 84	Pisa	Mar. 85	Matera	Mar. 85
Mantova	Nov. 84	Arezzo	Apr. 85	Cosenza	Giu. 85
Bolzano	Giu. 85	Siena	Feb. 85	Catanzaro	Mag. 85
Trento	Mag. 85	Grosseto	Dic. 84	Reggio Calabria	Mag. 85
Verona	Giu. 85	Perugia	Lug. 84	Trapani	Mag. 85
Vicenza	Apr. 85	Terni	Set. 84	Palermo	Nov. 84
Belluno	Gen. 85	Pesaro-Urbino	Mar. 85	Messina	Mag. 85
Treviso	Apr. 85	Ancona	Mar. 85	Agrigento	Mar. 85
Venezia	Lug. 84	Macerata	Mar. 85	Caltanissetta	Dic. 84
Padova	Mag. 85	Ascoli Piceno	Dic. 84	Enna	Set. 84
Rovigo	Ott. 84	Viterbo	Ott. 84	Catania	Mag. 85
Pordenone	Nov. 84	Rieti	Feb. 85	Ragusa	Mar. 85
Udine	Apr. 85	Roma	Ott. 84	Siracusa	Mar. 85
Gorizia	Feb. 85	Latina	Nov. 84	Oristano	Dic. 84
Trieste	Ago. 84	Frosinone	Mar. 85	Sassari	Feb. 85
Imperia	Set. 84	L'Aquila	Mag. 85	Nuoro	Mar. 85
Savona	Nov. 84	Teramo	Giu. 85	Cagliari	Apr. 85
Genova	Ago. 84	Pescara	Apr. 85		

Tomo 2 - Fascicoli regionali

REGIONI	DATA DI PUBBLICAZIONE	REGIONI	DATA DI PUBBLICAZIONE	REGIONI	DATA DI PUBBLICAZIONE
Piemonte	Lug. 85	Emilia-Romagna	Lug. 85	Campania	Giu. 85
Valle d'Aosta	Nov. 84	Toscana	Lug. 85	Puglia	Lug. 85
Lombardia	Lug. 85	Umbria	Nov. 84	Basilicata	Lug. 85
Trentino-Alto Adige	Lug. 85	Marche	Giu. 85	Calabria	Giu. 85
Veneto	Giu. 85	Lazio	Lug. 85	Sicilia	Lug. 85
Friuli-Venezia Giulia	Giu. 85	Abruzzi	Lug. 85	Sardegna	Giu. 85
Liguria	Feb. 85	Molise	Dic. 84		

Tomo 3 - Dati nazionali Luglio 1985

Tavola 18 - Unità locali operative per numero di addetti, potenza dei motori elettrici e per ramo di attività economica.

11. Nel presente Volume III « Atti del censimento » è stata raccolta tutta la vasta materia atinente alle operazioni di censimento, da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta e di elaborazione dei dati fino alla pubblicazione di essi. L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia. Inoltre, in allegato, sono riprodotti tutti i questionari di rilevazione ed i modelli ausiliari impiegati, nonché i provvedimenti legislativi e le istruzioni diramate.

12. Il volume IV « Relazione generale » è destinato ad un'ampia analisi temporale e spaziale dei risultati dei censimenti industriali e commerciali del 1961, 1971 e 1981, intesa a cogliere i mutamenti strutturali dell'economia italiana nell'ultimo ventennio.

Detto volume, al momento attuale, è in fase di preparazione.

SEZIONE 4 — DIFFUSIONE DEI RISULTATI

13. Come già accennato in precedenza, allo scopo di favorire un'ampia utilizzazione delle notizie raccolte con il censimento, oltre alle tavole pubblicate nei Volumi, l'Istituto centrale di statistica ha predisposto un ampio piano di diffusione dei dati.

Pertanto, agli utenti che ne hanno fatto richiesta, dietro rimborso delle spese vive sostenute per l'approntamento del supporto cartaceo o magnetico, sono state fornite le tavole disponibili, di cui è detto nelle precedenti sezioni 2 e 3, elaborate ai vari livelli territoriali richiesti.

Inoltre, ai fini di elaborazioni statistiche di interesse locale, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, dall'articolo 41 del D.P.R. 541/81 e dall'articolo 33 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'Istituto centrale di statistica ha fornito alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, con riferimento al territorio di propria competenza, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione.

La fornitura di tali dati, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, è stata effettuata mediante nastri magnetici dietro rimborso, salvo che per le Provincie autonome di Bolzano e di Trento, delle spese sostenute per il loro approntamento e spedizione.

14. Infine, è da evidenziare che le pubblicazioni contenenti i dati definitivi del censimento, sono state fornite in omaggio, per la parte territoriale di propria competenza, alle Amministrazioni Regionali, alle Prefetture, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed alle Amministrazioni comunali.

ALLEGATO 1

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 864.

Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. - Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2. - L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle regioni, province autonome e dai comuni nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati saranno disciplinate nei regolamenti di esecuzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 3. - Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Art. 4. - Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzioni dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi, di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai comuni e a personale civile delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici. Per particolari esigenze in sede locale l'incarico di rilevatore può essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati, con priorità ai giovani iscritti nelle liste di collocamento.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

Art. 5. - Le somme di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6. - Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre novanta giorni.

La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Art. 7. - E' fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8. - Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9. - All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

Forlani — Andreatta — La Malfa — Rognoni

Visto, *il Guardasigilli*: Sarti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1981, n. 542.

Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;

Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Titolo I — DATA E OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Art. 1. - Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 1981;

In occasione del censimento della popolazione viene effettuato anche il censimento generale delle abitazioni.

Art. 2. - Il censimento della popolazione rileva che ciascun comune:

a) la popolazione residente;

b) la popolazione presente.

La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.

Art. 3. - La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse presenti oppure assenti temporaneamente dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni.

La popolazione presente di ciascun comune è costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.

Art. 4. - Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, rileva alcune notizie concernenti gli spostamenti delle persone per motivi di studio o lavoro.

Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie di stato civile ed anagrafico nonché il comune o stato estero di residenza ed il motivo della temporanea presenza.

Art. 5. - Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, le caratteristiche del fabbricato cui appartengono, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'epoca di costruzione, la superficie totale, il numero delle stanze ed i servizi installati.

Art. 6. - Il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali:

a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attività nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, nonché dalle imprese che esercitano attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attività della pesca;

b) delle unità locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera a), anche se temporaneamente inattive alla data del censimento;

c) delle unità dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Per le imprese il censimento rileva l'attività economica esercitata, la forma giuridica, le unità locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonché particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane.

Per le unità locali, oltre all'attività economica esercitata ed al numero degli addetti, rileva particolari notizie in relazione al settore di attività economica di appartenenza.

Titolo II — UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 7. - Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono:

a) la famiglia;

b) la convivenza.

Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.

Art. 8. - L'unità di rilevazione del censimento delle abitazioni è l'abitazione.

Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio da esse occupato (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).

Art. 9. - Le unità di rilevazione del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono:

- a) l'impresa;
- b) l'unità locale.

Per impresa s'intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Per unità locale s'intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio, studio professionale, ufficio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.

Costituiscono unità locali anche la sede centrale dell'impresa, nonché gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali indicate nel comma precedente.

Art. 10. - Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, del censimento delle abitazioni e del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) ed ai modelli CIC/1 (questionario di censimento) e CIC/2 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto.

Nella provincia di Bolzano, per i cittadini italiani ivi residenti, viene rilevata anche, con il modello allegato, la appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino mediante l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il censimento della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 24 e il 25 ottobre 1981 ed il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato al giorno 26 ottobre 1981.

Titolo III — ORGANI DEI CENSIMENTI

Art. 11. - L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovrintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Inoltre l'Istituto promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alle rilevazioni censuarie al fine di assicurare la collaborazione delle famiglie e delle imprese.

Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Art. 12. - Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno tempestivamente la commissione regionale di censimento di cui all'art. 14 del presente decreto, al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 13. - Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti:

a) Gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza ed assistenza diretta ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento.

Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari nonché fra quelli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture e di altri uffici della pubblica amministrazione.

b) Gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio che sarà costituito dal sindaco nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri

comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio.

Art. 14. - In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di fornire assistenza tecnica per la soluzione, nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT, di quesiti che dovessero sorgere in sede locale nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti.

La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, è composta da: due rappresentanti della regione; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo di regione; un rappresentante del provveditorato agli studi con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede regionale; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT, con funzioni di segretario.

In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma, è composta da un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo; un rappresentante del provveditorato agli studi per la provincia di Trento e un rappresentante della sovrintendenza scolastica per la provincia di Bolzano; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma.

Art. 15. - In ogni comune capoluogo di provincia e negli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti, il sindaco costituisce una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sulla importanza dei censimenti stessi. Tale commissione provvede inoltre agli adempimenti di cui al quarto comma del successivo art. 22. Nei rimanenti comuni è facoltà del sindaco costituire la commissione comunale di censimento. Dell'avvenuta costituzione verrà data comunicazione all'Istituto centrale di statistica, tramite il competente ufficio provinciale di censimento.

La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni più rappresentative in sede locale, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o, in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi. Nei comuni di maggiore ampiezza demografica è facoltà del sindaco integrare la commissione con altre persone, in numero non superiore a cinque, che, per la loro esperienza, per l'ufficio ricoperto o per l'attività esercitata, possano recare un utile contributo all'espletamento dei compiti della commissione stessa.

Art. 16. - Il prefetto è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.

Art. 17. - Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Art. 18. - La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, è determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo.

I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.

Titolo IV — OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

Art. 19. - Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il 12° censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformità all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 20. - Il sindaco, prima dell'esecuzione dei censimenti, accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli articoli 36, 37 e 40 del regolamento di esecuzione della legge di cui all'articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Art. 21. - Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, provvede alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto medesimo.

Art. 22. - L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unità da censire.

I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.

I rilevatori, scelti tra le persone di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864, ai quali verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato, provvedono alla distribuzione, al ritiro ed al controllo dei questionari di censimento e, ove il caso lo richieda, prestano la loro assistenza nella compilazione dei questionari stessi.

A norma dell'art. 4 della legge citata, il sindaco di ciascun comune richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni pubbliche di poter disporre di personale da esse dipendenti cui affidare l'incarico di rilevatore. Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico.

Qualora non sia possibile reperire tra il personale anzidetto il numero necessario di rilevatori, la commissione comunale di censimento, di cui al precedente art. 15, ove sia stata costituita, provvede, sulla base delle domande presentate dagli interessati, alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei necessari requisiti morali, culturali e fisici per assolvere il delicato incarico, con priorità a quelle iscritte nelle liste di collocamento che, all'uopo, dovranno produrre apposita certificazione. Nei comuni ove la commissione suddetta non è stata costituita, a tale scelta provvede l'ufficio comunale di censimento.

A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti di cui al precedente comma, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procederà al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.

Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo.

Ai rilevatori viene corrisposto un compenso commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 23. - La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica, da affiggere il 3 ottobre 1981.

L'affissione del manifesto ufficiale nonché gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9, e 34, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Art. 24. - Nei periodi dal 15 al 23 ottobre e dal 27 ottobre all'11 novembre 1981 i rilevatori procedono rispettivamente alla consegna ed al ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, nonché dei questionari del censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

La compilazione dei modelli di rilevazione viene eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, dal titolare dell'impresa, dal gerente dell'unità locale, o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Se le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili, il rilevatore, qualora non ottenga i necessari chiarimenti, ne dà comunicazione all'ufficio comunale di censimento.

I fogli di famiglia e di convivenza, nonché i questionari del censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato vengono sottoscritti da chi fornisce le notizie e controfirmati dal rilevatore.

E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti.

Art. 25. - I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 23 ottobre 1981 non abbiano ricevuto rispettivamente il foglio di famiglia, il foglio di convivenza, il questionario di impresa e unità locale, ovvero, avendolo ricevuto, non abbiano potuto riconsegnarlo al rilevatore entro l'11 novembre 1981, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'ufficio comunale di censimento.

Art. 26. - Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i dati vengono rilevati per il tramite del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che saranno concordate con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 27. - Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto.

Art. 28. - Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1981, a mezzo di appositi rilevatori.

Art. 29. - L'Istituto centrale di statistica può autorizzare le imprese che ne facciano richiesta ad inviare direttamente entro l'11 novembre 1981 presso la sede dell'Istituto medesimo i questionari debitamente compilati.

Art. 30. - L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche ed economiche o della pubblica amministrazione.

Art. 31. - A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione ritirati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione.

I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica entro il 30 novembre 1981, secondo le modalità indicate dall'Istituto stesso.

Art. 32. - Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento effettuano la revisione quantitativa e qualitativa dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino la effettiva situazione delle unità cui si riferiscono.

Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione vengono eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati e, se del caso, mediante opportuni accertamenti.

Gli uffici comunali di censimento assicurano altresì la codificazione di alcune notizie del censimento della popolazione e delle abitazioni, secondo le modalità stabilite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 33. - Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi.

Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica e secondo le istruzioni da esso impartite, gli uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale dei censimenti ai rispettivi uffici provinciali di censimento.

Art. 34. - I comuni, ai sensi dell'art. 41 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958; n. 136, e successive disposizioni, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte con il censimento della popolazione.

Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 35. - Gli uffici provinciali di censimento provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'Istituto centrale di statistica.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettuano la revisione del registro anagrafico delle ditte, sulla base delle notizie raccolte con il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Titolo V — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36. - E' fatto divieto di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini di qualsiasi natura.

Art. 37. - I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 38. - A norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 è fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gerenti delle unità locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 39. - Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 40. - Per le operazioni di registrazione e verifica su nastro magnetico delle notizie contenute nei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni, l'Istituto centrale di statistica può avvalersi delle regioni, delle province e dei comuni che, avendo disponibilità di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni.

L'Istituto stabilirà le modalità e i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 41. - L'Istituto centrale di statistica fornirà i dati di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, alle regioni, alle province autonome ed ai comuni che ne faranno richiesta con riferimento al territorio di propria competenza, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati di censimento. La fornitura dei dati avverrà mediante nastri magnetici od altri supporti che saranno concordati tra le amministrazioni richiedenti e l'Isti-

tuto centrale di statistica e dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.

Per anticipare i tempi di consegna, e a scopo di esclusivo uso interno, i dati possono essere forniti anche in forma provvisoria prima delle operazioni di controllo e correzione. Rimane inteso che le amministrazioni destinarie di questi dati provvisori si impegnano a non pubblicarli e comunque non divulgarli all'esterno.

Art. 42. - Contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, gli ispettori provinciali di censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non può superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori.

Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.

La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864.

Art. 43 - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1981

PERTINI

Spadolini — Rognoni — Andreatta — Darida — La Malfa
— Marcora

Visto, *il Guardasigilli*: Darida.

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1981.

Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 16.

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 33. - L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, è elevata a lire 160 miliardi.

La conseguente maggiore spesa di lire 20 miliardi è iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 e ad essa si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

L'Istituto centrale di statistica fornirà, con le modalità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, alle provincie che ne facciano richiesta, i dati di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio-decreto 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

(Omissis).

Art. 67. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1982

PERTINI

Spadolini — Andreatta — La Malfa — Altissimo —
Marcora — Nicolazzi — Darida — Bodrato — Formica
— Di Giesi — Bartolomei

Visto, *il Guardasigilli*: Darida.



ALLEGATO 2

CIRCOLARI E ISTRUZIONI VARIE

A — Circolari

B — Istruzioni varie

A — CIRCOLARI

1) CIRCOLARI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RACCOMANDATA ESPRESSO



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Roma. 3-1-1981

Servizio Censimenti
Reparto CENS/C (Tel. 06/549001)
Prot. N. 109

OGGETTO: 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Indagine sperimentale, gennaio 1981.

Al Signor Sindaco del Comune di

All'Ufficio provinciale di Statistica presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di

All'Ufficio di corrispondenza interregionale dell'Istituto Centrale di Statistica per il Lazio e l'Umbria

e, p.c.

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali

Nel quadro dei lavori preparatori del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, questo Istituto è venuto nella determinazione, analogamente a quanto praticato per il Censimento della popolazione, di effettuare un'indagine sperimentale al fine di acquisire utili elementi per la messa a punto del « questionario di censimento » predisposto e nel contempo di sperimentare il nuovo schema di classificazione delle attività economiche che verrà utilizzato per le operazioni censuarie.

All'indagine sarà interessato codesto Comune che provvederà, pertanto, nel periodo dal 19 al 31 gennaio 1981, alla raccolta dei dati relativi a 500 unità economiche che saranno individuate secondo apposite istruzioni.

Le notizie raccolte devono fare riferimento alla situazione esistente in ciascuna unità economica alla data del 19 gennaio 1981.

Per la realizzazione dell'indagine è stato predisposto il seguente materiale:

- questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1);
- nuovo schema di classificazione delle attività economiche;
- elenco delle unità economiche interessate all'indagine (Mod. ISTAT/CIC/101);
- disposizioni e istruzioni.

Il materiale di cui sopra verrà inviato agli Organi interessati quanto prima.

Per la raccolta dei dati, codesto Comune si avvarrà di rilevatori all'uopo istruiti, i quali per l'espletamento del loro incarico dovranno essere muniti di una lettera di autorizzazione a firma del Sindaco.

A lavoro ultimato e previo accertamento della utilizzazione dei questionari compilati, ai rilevatori sarà corrisposto, per ciascuna unità economica rilevata, un contributo spese, quale corrispettivo di tutte le operazioni previste, di L. 4.000. A ciascun Comune interessato alla rilevazione sarà corrisposto un contributo spese di L. 100.000.

Al fine di illustrare le modalità tecniche ed esecutive della indagine, presso questo Istituto (Via Balbo n. 16, Aula Magna, Il piano, ore 9,30) il giorno 8 gennaio 1981 avrà luogo un'apposita riunione alla quale sono invitati a partecipare un funzionario dell'Ufficio provinciale di statistica ed il funzionario del Comune cui sarà demandato l'incarico di sovrintendere all'esecuzione dell'indagine in oggetto. Sarà cura dei predetti funzionari, pertanto, procedere ad istruire, nel periodo dal 12 al 17 gennaio 1981 le persone alle quali verrà affidato l'incarico di rilevatore.

Nel corso delle operazioni di raccolta dei dati, questo Istituto si riserva di inviare un proprio funzionario presso codesto Comune per accertare che le operazioni vengano svolte in conformità alle istruzioni impartite e per assicurare la pronta soluzione dei quesiti con riferimento a particolari situazioni che si dovessero presentare.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di voler fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio censimenti

Reparto CENS/D

Circolare N. 1/CP - 18

Prot. n. 8532 - Allegati 1

**OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione
e 6° Censimento generale dell'industria, commercio,
servizi ed artigianato, 1981
Formazione del nuovo piano topografico.**

Roma, 10 Aprile 1980

Ai Comuni

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali

Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome

Al Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni dei Comitati di Controllo sugli Atti dei Comuni e degli altri Enti Locali

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori per l'Industria e il Commercio delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

Agli Uffici Provinciali di Statistica presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

Agli Uffici di Corrispondenza Regionali ed Interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

Loro Sedi

1. Facendo seguito alla circolare n. 11 del 10 febbraio 1978, si fa presente che questo Istituto, ai fini della predisposizione del piano topografico relativo al 12° Censimento generale della popolazione (al quale è abbinato il Censimento delle abitazioni) la cui esecuzione, in concomitanza con il 6° Censimento dell'industria, commercio, servizi ed artigianato, è prevista nel corso del 1981, ha predisposto l'invio a ciascun Comune del seguente materiale:

a) tre esemplari delle carte topografiche alla scala 1:25.000 (tavolette) edite dall'Istituto Geografico Militare di Firenze interessanti il territorio comunale, per la compilazione del piano topografico;

b) un adeguato numero di Modelli ISTAT/CP/101 in bianco per l'elencazione delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati;

c) la « carta topografica del Comune dimostrativo » sulla quale è stato predisposto, a fine esemplificativo, il piano topografico di un ipotetico Comune, nonché il relativo modello ISTAT/CP/101 precompilato;

d) il modello per la restituzione, direttamente all'Istituto Geografico Militare, delle tavolette non pertinenti il proprio territorio o per la richiesta di tavolette mancanti;

e) gli schemi di lettere per la trasmissione delle tavolette ai Comuni contermini per il confronto dei confini.

Il materiale di cui sopra sarà spedito ai Comuni, in un'unica soluzione, dall'Istituto Geografico Militare.

Per esigenze organizzative la spedizione avverrà gradualmente per gruppi di Comuni, a partire, presumibilmente, dal mese di aprile.

Nessun importo è dovuto dai Comuni al detto Istituto Geografico Militare, in quanto le spese per la fornitura delle tavolette e dell'altro materiale sono a carico di questo Istituto.

2. La predisposizione del piano topografico deve essere ultimata improrogabilmente entro due mesi dalla ricezione del materiale suindicato.

Per comodità dei Comuni si richiamano qui di seguito le disposizioni d'ordine generale e, nel contempo, si elencano le singole operazioni per la formazione del piano topografico, che, peraltro, sono dettagliatamente illustrate nelle Istruzioni riportate in appendice al Volume « Anagrafe della popolazione » della collana Metodi e Norme - Serie B - n. 18 - ISTAT 1979, recentemente inviato a tutti i Comuni.

3. Norme d'ordine generale

a) Il piano topografico deve essere compilato in duplice esemplare e successivamente inviato a questo Istituto per l'esame e relativa approvazione. La terza copia delle tavolette, invece, deve essere conservata per la compilazione del terzo esemplare del piano topografico, da effettuarsi successivamente all'approvazione di cui sopra, con l'aggiunta delle delimitazioni delle sezioni di censimento (vedasi allegato);

b) le tavolette in nessun caso possono essere tagliate ed incollate tra loro;

c) i segni per le delimitazioni territoriali (confini comunali, frazioni geografiche, centri e nuclei abitati, sezioni di censimento) devono necessariamente essere effettuati a *matita* e nei colori prescritti, escludendo l'uso di penne o pennarelli, i cui segni indelebili renderebbero difficoltosa l'esecuzione delle rettifiche che si dovesse eventualmente apportare in sede di revisione del piano topografico.

4. Ordine delle operazioni da eseguirsi per la predisposizione del piano topografico

a) *Individuazione e tracciamento del confine comunale.* — Il confine comunale deve essere tracciato sulle tavolette con la massima precisione con una linea in *matita rossa*.

b) *Confronto dei confini comunali.* — L'operazione del confronto dei confini deve essere ultimata entro il termine massimo di dieci giorni, in modo che ciascun Comune possa disporre tempestivamente di un esemplare del piano topografico con i visti dei Comuni contermini attestanti l'intervenuta intesa sull'individuazione dei tratti di confine in comune, salvo gli adempimenti previsti per le eventuali contestazioni territoriali (delimitazione in giallo della zona contestata e compilazione del verbale di mancato accordo di cui una copia deve essere *trasmessa immediatamente* a questo Istituto).

c) *Individuazione, aggiornamento e delimitazione delle località abitate.* — I centri e i nuclei abitati devono essere delimitati con una linea sottile in *matita di colore, rispettivamente, azzurro e marrone*, costeggiando il margine esterno delle case periferiche, di quelle case, cioè, oltre le quali comincia una soluzione di continuità superiore ai 70 o 30 metri, a seconda che si tratti di centri o di nuclei abitati.

Poiché le tavolette possono corrispondere a rilievi non recenti, prima di procedere all'operazione di delimitazione, si rende necessario riportare, con inchiostro di china nero, i segni rappresentativi dell'eventuale sviluppo delle località abitate, utilizzando a tal fine gli aggiornamenti che ogni Comune dovrebbe avere già eseguito sulla copia del piano topografico del 1971 in conformità agli adempimenti richiamati con la precedente circolare di questo Istituto (Circ. n. 11 del 10-2-1978).

Qualora il riporto sulle tavolette degli aggiornamenti dovesse risultare difficoltoso, lo sviluppo delle località abitate potrà essere rappresentato su carte ingrandite, da allegare al piano topografico, allo scopo di giustificare l'ampliamento, ivi eseguito, delle delimitazioni delle località abitate stesse (ciò vale in particolare per i centri capoluoghi).

La delimitazione dei centri e dei nuclei abitati porta automaticamente all'individuazione delle case *spare*, che per l'appunto corrispondono ai fabbricati situati all'esterno delle linee delimitanti i centri e i nuclei abitati.

d) *Suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche.* — Le frazioni geografiche devono essere delimitate con una linea sottile in *matita verde*, attenendosi al criterio demografico della gravitazione della popolazione sui centri abitati e facendo riferimento alle frazioni geografiche stabilite in occasione del censimento precedente.

E' da tener presente che il mutato assetto della popolazione sul territorio può comportare la revisione della delimitazione di alcune frazioni geografiche stabilite nel 1971. In particolare si può verificare che, per effetto dell'incremento dell'attività edilizia, centri abitati già a sé stanti tendano a congiungersi; in tal caso le frazioni geografiche che facevano capo a ciascuno dei centri stessi non hanno più ragione di sussistere e devono quindi essere unificate, in quanto la popolazione è portata a gravitare indifferentemente sull'uno o sull'altro centro abitato.

Per quanto concerne l'eventuale coesistenza delle frazioni geografiche con frazioni o circoscrizioni d'ordine amministrativo, sono da tenere presenti le disposizioni sulle *sezioni di censimento* di cui al punto 4) dell'allegato alla presente circolare.

e) *Elenco delle frazioni geografiche, dei centri abitati e dei nuclei abitati.* — L'elencazione delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati deve essere effettuata mediante la compilazione in *duplice copia* del modello ISTAT/CP/101.

f) *Completamento formale del piano topografico.* — Tra gli altri adempimenti previsti dalle « Istruzioni » si sottolinea quello che concerne l'apposizione della firma del Sindaco e del bollo comunale sul margine inferiore delle tavolette.

g) *Trasmissione all'Istat del piano topografico.* — Non appena ultimate le operazioni di cui ai punti precedenti, i due esemplari del piano topografico e del modello ISTAT/CP/101 dovranno essere trasmessi a questo Istituto, per l'esame e l'approvazione, a *mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Istituto Centrale di Statistica - Via C. Balbo n. 16 - 00100 Roma, utilizzando lo stesso contenitore ricevuto, a suo tempo, dall'Istituto Geografico Militare.*

5. Al fine di assicurare che gli adempimenti richiesti con la presente circolare vengano effettuati con la piena osservanza delle « Istruzioni » riportate in appendice al già citato volume « Anagrafe della popolazione », questo Istituto si riserva di organizzare presso gli Uffici Provinciali di Statistica una serie di riunioni, nel corso delle quali propri funzionari provvederanno a dare le opportune delucidazioni al personale comunale cui è affidato il compito della predisposizione del piano topografico.

Le Prefetture e gli Uffici Provinciali di Statistica, cui la presente circolare è diretta per conoscenza, sono pregati di assicurare nell'ambito delle rispettive competenze, la necessaria collaborazione per il migliore avvio dell'importante operazione preparatoria del prossimo censimento della popolazione e di quello dell'industria, commercio, servizi ed artigianato.

IL PRESIDENTE
(Prof. Giuseppe de Meo)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Circolare N. 2/CP-8

Prot. N. 3725

Allegati 1

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Costituzione degli Organi periferici di censimento e calendario delle operazioni.

00100 Roma, 19 febbraio 1981

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Agli Uffici provinciali di statistica presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Ufficio documentazione e statistica della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

All'Ufficio statistica e studi della Provincia Autonoma di Bolzano

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato

Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA

Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome

Ai Sigg. Prefetti

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte regionali e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori per l'industria ed il commercio delle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

A seguito dell'emanazione della legge 18 dicembre 1980, n. 864, il 12° Censimento generale della popolazione, il Censimento generale delle abitazioni e il 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato avranno luogo nell'ottobre 1981. La data di riferimento sarà stabilita con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica.

Le modalità tecniche delle suddette rilevazioni sono in corso di approntamento e saranno trasmesse agli Organi interessati in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni.

Tenuto conto che la buona riuscita dei censimenti è condizionata in notevole misura dall'efficienza dell'organizzazione periferica, si ritiene necessario puntualizzare fin da ora con la presente circolare i fondamentali aspetti istituzionali e funzionali riguardanti gli Organi periferici di censimento e di portare a conoscenza dei medesimi il calendario relativo alle principali operazioni.

1. ORGANI PERIFERICI

Secondo quanto previsto dal citato regolamento di esecuzione, attualmente in corso di approntamento, gli Organi periferici di questo Istituto, ai fini del censimento, sono: gli Uffici provinciali di censimento e gli Uffici comunali di censimento.

1.1. Uffici provinciali di censimento

Gli Uffici provinciali di censimento hanno il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza ed assistenza diretta ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni affidate agli Uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.

La qualifica e le attribuzioni di Ufficio provinciale di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, nelle Province ove tale ufficio non esiste, all'Ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero il dirigente dell'Ufficio che ha assunto le funzioni dell'Ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento.

Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli Uffici provinciali di censimento si avvalgono di ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari, nonché fra quelli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; delle Prefetture e di altri uffici della Pubblica Amministrazione.

1.2. *Uffici comunali di censimento*

Gli Uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

La qualifica e le attribuzioni di Ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'Ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio che sarà costituito dal Sindaco nei Comuni in cui non esiste l'Ufficio comunale di statistica. Nei Comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'Ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'Ufficio comunale di censimento; negli altri Comuni la qualifica di dirigente dell'Ufficio comunale di censimento spetta al Segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata.

In ogni caso il Segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'Ufficio comunale di censimento e del regolare andamento delle operazioni di censimento. La costituzione dell'Ufficio comunale di censimento e la designazione del Dirigente dell'Ufficio stesso saranno effettuate dal Sindaco entro il 30 marzo 1981. Di esse dovrà esserne data comunicazione alla Prefettura e all'Ufficio provinciale di censimento entro il 5 aprile.

In considerazione degli importanti e notevoli adempimenti che detti Uffici dovranno svolgere si richiama l'attenzione dei Sigg. Sindaci sulla opportunità di adottare fin da ora i provvedimenti idonei ad assicurarne il buon funzionamento.

1.3. *Compiti degli Organi periferici di censimento*

I compiti demandati agli Organi periferici di censimento e le relative modalità di esecuzione saranno precisate nelle disposizioni generali contemplate nel richiamato regolamento di esecuzione, nonché nelle istruzioni particolareggiate che verranno diramate da questo Istituto.

Gli Uffici provinciali di censimento provvederanno a dare comunicazione all'Istituto Centrale di Statistica, Servizio Censimenti, dell'avvenuta costituzione degli Uffici comunali di censimento entro il 20 aprile 1981.

2. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Il piano di esecuzione generale di tutte le operazioni di censimento è in corso di definizione; si ritiene opportuno, comunque, trasmettere in allegato il calendario di massima delle principali operazioni dei censimenti affinché gli Organi interessati possano adottare le misure necessarie per l'assolvimento dei compiti di rispettiva competenza.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL PRESIDENTE
Prof. Guido Mario Rey



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Circolare N. 3/CP - 9

Prot. N. 3912

Allegati 1

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Ispettori provinciali di censimento.

00100 Roma, 21 febbraio 1981

Agli Uffici provinciali di statistica presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura All'Ufficio Documentazione e statistica della Regione Autonoma Valle d'Aosta

All'Ufficio Statistica e studi della Provincia Autonoma di Bolzano

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Agli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA

Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province autonome

Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della Legge 18 dicembre 1980, n. 864, relativo ai censimenti in oggetto, in corso di approntamento, gli Uffici provinciali di censimento devono avvalersi di appositi Ispettori provinciali per i compiti di vigilanza e di assistenza agli Uffici comunali di censimento durante le varie fasi delle operazioni censuarie.

Per la determinazione del numero degli Ispettori provinciali e per la scelta delle persone cui affidare tale incarico gli Uffici provinciali di censimento devono attenersi alle disposizioni qui di seguito riportate.

2. *Il numero degli Ispettori provinciali* deve essere stabilito dopo aver effettuato la ripartizione del territorio della provincia in « aree ispettive », da assegnare ciascuna ad un Ispettore. La delimitazione di ogni « area ispettiva » deve essere effettuata in maniera tale che i Comuni in essa compresi possano essere agevolmente seguiti dall'Ispettore durante l'esecuzione delle diverse fasi dei censimenti, tenuto conto della numerosità dei Comuni, delle unità da censire, delle distanze intercorrenti tra i Comuni e delle caratteristiche della rete stradale e ferroviaria.

3. *Le funzioni di Ispettore provinciale* devono essere affidate a persone tecnicamente idonee, scelte tra i funzionari degli Uffici provinciali di censimento, nonché tra quelli degli Uffici provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delle Prefetture e di altri Uffici della Pubblica Amministrazione.

4. *Le proposte sul numero degli Ispettori provinciali*, corredate dei nominativi dei funzionari prescelti, della indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e della qualifica rivestita, nonché delle denominazioni dei Comuni che rientrano nella « area ispettiva » assegnata a ciascuno di essi, devono essere trasmesse, con uno o più prospetti secondo il fac-simile allegato, entro il 30 aprile 1981 dagli Uffici provinciali di censimento a questo Istituto, che comunicherà le proprie determinazioni in merito.

5. Questo Istituto si riserva, non appena espletate le procedure amministrative, di accreditare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura i fondi per lo svolgimento dell'attività degli Ispettori provinciali; le modalità da seguire per la liquidazione delle missioni saranno successivamente comunicate da questo Istituto con apposita circolare.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guido Mario Rey)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 16 maggio 1981

Servizio Censimenti

Circolare N. 4/CP - 24

Prot. N. 11309

Allegati 1

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato, 1981 - Operazioni preliminari: Riunioni provinciali e intercomunali.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
Agli Uffici comunali di censimento
Agli Uffici provinciali di censimento
Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Al Comitato Valdostano di collaborazione per il Commercio, l'Industria e l'Artigianato
Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:
Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA
Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province autonome
Ai Sigg. Prefetti
Ai Sigg. Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome
Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province autonome
Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province autonome
All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Loro Sedi

Al fine di verificare lo stato di avanzamento delle operazioni preliminari di censimento e di fornire agli Organi periferici ogni utile chiarimento al riguardo, con particolare riferimento alla suddivisione del territorio di ciascun Comune in sezioni di censimento, saranno tenute apposite riunioni, nel corso delle quali saranno altresì illustrate le caratteristiche dei questionari di rilevazione (fogli di famiglia e di convivenza per il censimento della popolazione e questionari d'impresa e di unità locale per il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato).

Le modalità organizzative di tali riunioni sono qui di seguito precisate.

1. Riunione dei dirigenti degli Uffici provinciali e degli Ispettori provinciali di censimento.

Questo Istituto terrà in ciascuna provincia, a mezzo di propri funzionari, una riunione alla quale parteciperanno: il Dirigente ed i funzionari dell'Ufficio provinciale di censimento; i funzionari prescelti per lo svolgimento delle funzioni di ispettore provinciale, secondo quanto indicato nella circolare n. 3/CP-9 del 21 febbraio 1981, prot. n. 3912.

Le riunioni avranno luogo, con inizio alle ore 9,30, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, secondo il calendario riportato in allegato alla presente lettera.

2. Riunioni dei Dirigenti degli Uffici comunali di censimento.

Gli Uffici provinciali di censimento terranno successivamente riunioni provinciali o intercomunali dei Dirigenti degli Uffici comunali di censimento. Nel caso di riunioni intercomunali, ciascuna riunione dovrà essere tenuta da un funzionario dell'Ufficio provinciale di censimento e dall'Ispettore provinciale competente per il gruppo di comuni convocati. Questo Istituto dal canto suo si riserva la partecipazione di un proprio funzionario alle riunioni anzidette.

La data della riunione provinciale o il calendario delle riunioni intercomunali saranno fissati da ciascun Ufficio provinciale di censimento. Di tale data (o calendario) sarà fornita comunicazione al competente Ufficio Regionale di Corrispondenza dell'ISTAT e al Servizio Censimenti dell'ISTAT stesso - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, con l'indicazione delle sedi delle riunioni e dei funzionari che sono stati designati a tenerle.

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono pregate di mettere a disposizione i locali e quanto altro possa necessitare per il regolare svolgimento delle riunioni stesse.

IL PRESIDENTE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 19 maggio 1981

Servizio Censimenti

Circolare N. 5-CP/26

Prot. N. 11464

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni, 6° Censimento generale dell'industria, commercio, servizi e artigianato, ottobre 1981: completamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica; divieto di abbinare ai censimenti altre rilevazioni.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Agli Uffici comunali di censimento

Agli Uffici provinciali di censimento

Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio Interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA

Al Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome

Ai Sigg. Prefetti

Al Sigg. Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome

Al Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome

Al Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

1. Con circolare n. 11 del 10-2-1978 prot. n. 2964 questo Istituto, nel quadro delle operazioni preparatorie dei censimenti in oggetto, ha richiamato ai Comuni gli adempimenti concernenti l'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica previsti dalla legge n. 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo Regolamento di esecuzione. Tali operazioni, com'è noto, sono determinanti ai fini della esatta individuazione delle unità demografiche ed economiche da rilevare.

Poiché da informazioni che pervengono a questo Istituto risulta che numerosi Comuni non hanno ancora provveduto agli anzidetti adempimenti, è necessario assicurarsi che la situazione venga regolarizzata entro il più breve tempo possibile, anche se con procedure di carattere provvisorio (ad esempio apposizione sia dell'onomastica stradale che della numerazione civica con scritte in vernice). Ciò per consentire, entro i termini indicati dal calendario delle operazioni di censimento, la compilazione degli itinerari di sezione da effettuarsi secondo le norme in corso di approntamento da parte di questo Istituto e che saranno tra breve portate a conoscenza degli organi periferici.

2. La capillare organizzazione che viene messa in atto per i censimenti potrebbe indurre Amministrazioni, Enti, Associazioni, ecc. ad utilizzare i rilevatori — incaricati dal Sindaco a recarsi presso le famiglie e le unità locali — per acquisire altre notizie mediante particolari modelli di rilevazione. Al riguardo si comunica che tali iniziative oltre a recare grave intralcio al regolare svolgimento dei censimenti, in quanto potrebbero pregiudicare l'esatta e completa compilazione dei questionari, sono espressamente vietate dal D.P.R. concernente il Regolamento di esecuzione dei censimenti stessi, in corso di emanazione.

In relazione a quanto sopra gli Uffici provinciali di censimento provvederanno, nelle forme ritenute più opportune, ad accertare che da parte di tutti i Comuni venga ottemperato agli adempimenti richiesti in materia di onomastica stradale e numerazione civica e ad esercitare la necessaria vigilanza al fine di evitare l'abbinamento di altre indagini ai censimenti.

IL PRESIDENTE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 19 maggio 1981

Servizio Censimenti

Circolare N. 6/CP - 27

Prot. N. 11547

**OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni; 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 1981.
Delimitazioni delle Sezioni di Censimento.**

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Agli Uffici comunali di censimento

Agli Uffici provinciali di censimento

Agli Uffici di corrispondenza regionale ed interregionale dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camera di Commercio e UPICA

Al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale del Coordinamento territoriale

Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome

Al Sig. Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta

Ai Sigg. Prefetti

Ai Sigg. Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome

Loꝝo Sedi

1 — Questo Istituto, con circolare n. 1/CP-18 del 10 aprile 1980 (prot. n. 8532) « Formazione del nuovo piano topografico », nel disporre per le operazioni preliminari dei censimenti in oggetto, ha specificato i lavori da eseguirsi per la predisposizione del piano topografico quale base territoriale delle rilevazioni censuarie e per la successiva individuazione delle Sezioni di censimento.

Per molti Comuni il piano topografico, pervenuto a questo Istituto, è stato revisionato e restituito o è in corso di restituzione; per altri Comuni si è ancora in attesa di ricevere i due esemplari del piano topografico e del mod. ISTAT/CP/101 contenente l'elencazione delle frazioni geografiche, dei centri abitati e dei nuclei abitati. A questi ultimi Comuni si rivolge l'invito a trasmettere il materiale richiesto con la massima urgenza per consentirne la revisione e la restituzione entro il termine già fissato del 30 luglio prossimo.

2 — Gli Uffici comunali di censimento, appena ricevuto il secondo esemplare del piano topografico approvato da questo Istituto, devono procedere alla predisposizione del terzo esemplare (utilizzando la terza copia delle tavolette al 25.000 I.G.M. in loro possesso), sul quale devono essere riportati, oltre agli elementi già definiti (confini comunali, delimitazioni delle frazioni geografiche e delle località abitate), anche i limiti delle sezioni di censimento, da tracciarsi con un sottile segno di matita di colore rosso.

Le sezioni di censimento, così delimitate, devono essere numerate in ordine progressivo unico per l'intero Comune, secondo la successione letterale (A, B, C, ...) delle frazioni geografiche.

3 — Occorre premettere che, nel passato, la sezione di censimento veniva intesa prevalentemente come l'unità territoriale da assegnare ad un rilevatore in modo che potesse procedere all'assunzione dei dati presso le unità di rilevazione entro i termini fissati, tenuto conto del grado di agglomerazione della popolazione e delle condizioni di viabilità. Recentemente si è confermata la necessità — già rilevata in occasione di particolari elaborazioni richieste dagli Enti Locali sui dati dell'11° Censimento generale della popolazione del 1971 — che il ruolo delle sezioni di censimento non debba essere limitato alla funzione prevalentemente strumentale sopra indicata, ma costituire le più elementari unità territoriali di rilevazione utili per aggregazioni successive. Esse possono assumere, pertanto, caratteristiche tali da configurarsi quali entità costitutive sia delle frazioni geografiche, sia delle circoscrizioni d'ordine amministrativo e sia di tutte le altre eventuali suddivisioni d'ordine vario del territorio comunale.

4 — Al riguardo si ricorda che questo Istituto, al punto 5 dell'allegato alla circolare già citata, nel richiamare l'attenzione dei Comuni sulle possibilità offerte dai dati dei censimenti ai fini della gestione del territorio, ha raccomandato ai Comuni stessi di effettuare la suddivisione del proprio territorio in sezioni di censimento in modo tale che queste ultime possano avere caratteristiche omogenee sotto i profili demografici, socio-economici, urbanistici, ambientali e simili, corrispondenti alle esigenze degli Enti locali.

5 — Fermo restando che una *sezione di censimento non può comprendere territori appartenenti a frazioni geografiche e circoscrizioni amministrative diverse*, nella delimitazione delle sezioni di censimento devono essere applicati i seguenti ulteriori criteri:

a) una sezione di censimento non deve comprendere più centri abitati o più nuclei abitati, ma un solo centro abitato o un solo nucleo abitato;

b) mentre un centro abitato può essere scomposto in più sezioni di censimento in considerazione della sua dimensione, un nucleo abitato non deve mai essere scisso in più sezioni di censimento;

c) per le case sparse devono essere costituite preferibilmente sezioni di censimento a sé stanti, a meno che non si tratti di:

c.1) case sparse che, tenuto conto del carattere urbanizzato del territorio in cui insistono, possono essere considerate come una appendice dei centri abitati vicini; in tal caso è opportuno che le case sparse siano comprese nelle stesse sezioni di censimento relative al centro abitato su cui gravitano, pur conservando la qualificazione di case sparse che loro compete in conseguenza della loro dislocazione abbastanza distanziata l'una dall'altra;

c.2) case sparse situate in una contrada di cui fa parte anche un centro o un nucleo abitato; in tal caso, al fine di conservare l'unitarietà della contrada, può risultare utile comprendere nella stessa sezione di censimento relativa al centro o al nucleo abitato anche le case sparse circoscrivine.

In conclusione ciascuna sezione di censimento potrà comprendere a seconda dei casi:

— un solo centro abitato (o parte di esso);

— un solo centro abitato (o parte di esso) e le case sparse circoscrivine, secondo quanto previsto ai punti c.1 e c.2;

— un solo nucleo abitato;

— un solo nucleo abitato e le case sparse circoscrivine, secondo quanto previsto al punto c.2;

— soltanto case sparse.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che per le convivenze e gli aggregati industriali di cospicue dimensioni siano, se del caso, costituite sezioni di censimento a sé stanti.

6 — La delimitazione delle sezioni di censimento sulla base degli anzidetti criteri comporta, evidentemente, un maggiore impegno da parte degli Uffici comunali di censimento tenuti ad operare sulle carte topografiche, soprattutto quando ai fini di una più chiara suddivisione si voglia utilizzare — come sembra opportuno — carte topografiche a scala maggiore del 25.000 e più aggiornate da allegare comunque al terzo esemplare del piano topografico.

7 — Allo scopo di assicurare alle operazioni in argomento le migliori condizioni di fattibilità, è opportuno che gli Uffici comunali di censimento utilizzino materiale di studio, ricerche, cartografia, personale tecnico, ecc. eventualmente disponibili presso le Regioni, Province e altri Enti territoriali.

Il ricorso, da parte degli Uffici comunali di censimento, alla collaborazione di altri settori della Pubblica Amministrazione, in particolare delle Regioni, deve avvenire nell'ambito della normativa predisposta da questo Istituto, secondo intese da concordarsi tra gli Organi locali di censimento.

8 — Pur tenendo nella dovuta considerazione le esigenze conoscitive degli Enti locali, deve sottolineare che il numero delle sezioni di censimento dovrà essere contenuto entro limiti ragionevoli. Per quanto riguarda i grandi Comuni è da tener presente che, per motivi tecnici, il numero massimo delle sezioni di censimento non può superare, comunque, le quattro cifre.

9 — Con l'occasione si precisa che, se gli Uffici comunali, nell'individuare le sezioni di censimento sulla terza copia del piano topografico, utilizzando materiale cartografico più aggiornato e a scala diversa, riscontrassero elementi di difformità tra il piano topografico (seconda copia) trasmesso da questo Istituto e la situazione reale, dovranno provvedere ad inviare a questo Istituto medesimo la necessaria documentazione cartografica per le eventuali modifiche.

10 — Si ritiene, inoltre, di dover sin d'ora far presente quanto segue:

a) allo scopo di assicurare l'attendibilità delle *classificazioni territoriali dei dati censuari*, è necessario che gli Uffici comunali di censimento prestino la massima cura affinché sui fogli di famiglia e di convivenza (Mod. ISTAT/CP/1 e CP/2) e sugli Stati di Sezione definitivi (Mod. ISTAT/CP/9) le notizie di carattere territoriale (frazione geografica, località abitata) facciano preciso riferimento alle unità territoriali delimitate sul piano topografico;

b) per quanto concerne in particolare i modelli ISTAT/CP/9 è, altresì, necessario che venga assicurata l'esatta corrispondenza del numero d'ordine dei fogli di famiglia e di convivenza, riportato alla colonna 1 di tali modelli, con quella che è l'effettiva numerazione dei questionari di famiglia e di convivenza;

c) nell'ambito di ciascuna frazione geografica le eventuali sezioni di natanti devono essere numerate per ultime.

La gestione del territorio, che rientra anche nelle competenze delle Regioni e degli Enti locali, è materia di attuale e vivo interesse per cui i censimenti essendo le sole rilevazioni a carattere universale, costituiscono la più valida occasione per l'avvio di una metodologia di analisi intesa a stabilire un raccordo tra territorio e fenomeni di carattere demografico, sociale ed economico.

Si confida, pertanto, nella massima collaborazione delle Amministrazioni ed Enti in indirizzo per la migliore impostazione ed esecuzione delle operazioni che formano oggetto della presente circolare.

IL PRESIDENTE
Prof. Guido Mario Rey



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 6 giugno 1981

Servizio Censimenti

Circolare N. 7/CP-32

Prot. N. 13156 - Allegati 3

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni; 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (25-26 ottobre 1981): reperimento rilevatori.

Ai Sigg. Sindaci

Agli Uffici comunali di censimento

Agli Uffici provinciali di censimento

Agli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali - Servizio Centrale Camera di Commercio e UPICA

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome

Loro Sedi

1 — Com'è noto, la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente l'indizione ed il finanziamento dei prossimi censimenti generali, all'art. 4 — comma terzo — stabilisce che « l'incarico di rilevatore sia affidato a personale dipendente dai Comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri Enti pubblici ». Solo nel caso che per particolari esigenze in sede locale non sia possibile reperire tra il personale suddetto il numero sufficiente di rilevatori, i Comuni potranno far ricorso a persone estranee alla Pubblica Amministrazione purché in possesso dei necessari requisiti.

2 — Per l'attuazione della citata norma i Comuni dovranno preliminarmente determinare il numero dei rilevatori occorrenti, tenuto conto delle unità demografiche ed economiche da censire; provvederanno, quindi, ad individuare l'effettiva disponibilità del proprio personale e, conseguentemente, quella del personale degli Uffici pubblici esistenti nel Comune, ai quali pertanto i Comuni stessi invieranno apposita richiesta perché vengano loro segnalati i nominativi dei dipendenti che intendano assumere l'incarico di rilevatore.

Con l'occasione le stesse Amministrazioni comunali forniranno anche i necessari chiarimenti sulla natura dei compiti che detto incarico comporta e sul relativo compenso.

3 — Si ritiene opportuno portare a conoscenza che questo Istituto ha interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si faccia promotrice di idonee iniziative volte a sollecitare le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province ad una fattiva e sollecita collaborazione nella fase di concreta applicazione della norma sopraindicata.

4 — Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero dei questionari nonché alla ubicazione delle unità censite, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura appresso indicata:

a) *per il censimento della popolazione e delle abitazioni*

— L. 2.000 per foglio di famiglia o di convivenza nelle unità situate nei « centri abitati »;

— L. 2.500 per foglio di famiglia o di convivenza nelle unità situate nei « nuclei abitati » o in « case sparse »;

— L. 2.000 per foglio di famiglia con sola compilazione della sez. 1° — Notizie sulla abitazione — per le abitazioni non occupate;

b) *per il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato*: L. 1.500 a questionario (compreso quello per il commercio ambulante).

5 — Al fine di agevolare il reperimento di rilevatori dipendenti dagli Uffici pubblici esistenti nel Comune, questo Istituto ha predisposto i seguenti elaborati di cui si invia copia in allegato:

a) lettera con la quale il Sindaco richiede agli Uffici pubblici esistenti nel Comune l'elenco del personale dipendente disponibile a svolgere l'incarico di rilevatore (All. 1);

b) « Avviso », da allegare alla lettera di cui sopra, con il quale ciascuna Amministrazione svolge, nel proprio ambito, una adeguata opera informativa verso il personale dipendente agevolando coloro che intendano assumere l'incarico di rilevatore (All. 2).

Detti elaborati dovranno essere inviati agli Uffici pubblici locali, entro il più breve tempo possibile, tenuto conto che i Comuni dovranno reperire i rilevatori dipendenti dagli Uffici stessi entro il corrente mese di giugno o nei giorni immediatamente successivi.

6 — Nel prospetto (All. 3), di cui si allega un fac-simile, l'Ufficio comunale di censimento è pregato di indicare le singole Amministrazioni ed Enti interpellati ed il numero delle persone dipendenti da Uffici pubblici situati nel Comune che intendono assumere l'incarico di rilevatore, ivi compresi i dipendenti del Comune stesso. Tale prospetto dovrà essere trasmesso direttamente a questo Istituto non oltre il 20 luglio p.v..

Si confida nella sollecita attuazione di quanto richiesto e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Guido Mario Rey



00100 Roma, 27 giugno 1981

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

Al Presidente della Regione

Servizio AA.GG.

Reparto A

Prot. N. 14737

OGGETTO: Censimenti generali 1981. Commissioni regionali di censimento.

Le norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, in corso di emanazione, prevedono fra l'altro che in ogni Regione venga costituita, con provvedimento del Presidente di questo Istituto, una Commissione regionale di censimento avente il compito di fornire assistenza tecnica per la soluzione — nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT — di quesiti che dovessero sorgere in sede locale nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti.

Detta Commissione, che in codesta Regione sarà presieduta da un funzionario dirigente di questo Istituto, sarà composta anche da due rappresentanti della Regione stessa; un rappresentante del Commissario del Governo; un rappresentante dell'Ufficio provinciale di censimento con sede nel Comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'Ufficio comunale di censimento del Comune capoluogo di regione; un rappresentante del Provveditorato agli studi con sede nel Comune capoluogo di regione; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede regionale; un rappresentante dell'Ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT, con funzioni di segretario.

Considerato che per questo Istituto è di estremo interesse pervenire al più presto alla costituzione dei suddetti organi affinché essi operando nell'ambito regionale, possano fornire un valido contributo alla buona riuscita delle operazioni di censimento, si prega la S.V. di voler designare, con cortese sollecitudine, due funzionari di codesta Regione, particolarmente esperti del settore, da nominare membri della costituenda Commissione.

IL PRESIDENTE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 1 luglio 1981

Servizio Censimenti

Circolare N. 8/CP - 38

Prot. N. 14926 - Allegati 1

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 1981.
Costituzione delle Commissioni comunali di censimento.
Scelta dei rilevatori.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
Agli Uffici comunali di censimento
Agli Uffici provinciali di censimento
Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA
Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome
Ai Sigg. Prefetti
Ai Sigg. Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome
Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome
Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

1 — *Commissioni comunali di censimento.* Secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione dei censimenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, in ogni Comune capoluogo di Provincia e negli altri Comuni con popolazione residente non inferiore ai 20.000 abitanti, il Sindaco provvederà a costituire una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi.

Tale commissione provvederà, inoltre, agli adempimenti di cui al punto 2 della presente circolare (Scelta dei rilevatori tra personale non dipendente da Uffici pubblici).

Nei rimanenti Comuni è facoltà del Sindaco costituire la commissione comunale di censimento.

Dell'avvenuta costituzione verrà data comunicazione all'Istituto Centrale di Statistica, tramite il competente Ufficio provinciale di censimento, entro il 10 agosto 1981.

La commissione, presieduta dal Sindaco o da un delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni più rappresentative in sede locale, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o, in mancanza, da un insegnante elementare e, nei Comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi. Nei Comuni di maggiore ampiezza demografica è facoltà del Sindaco integrare la commissione con altre persone, in numero non superiore a cinque, che, per la loro esperienza, per l'ufficio ricoperto o per l'attività esercitata, possano recare un utile contributo all'espletamento dei compiti della commissione stessa.

2 — *Scelta dei rilevatori tra personale non dipendente da Uffici pubblici.* Questo Istituto, al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 864/80 sulla indizione ed il finanziamento dei censimenti, ha già comunicato, con circolare n. 7/CP-32 del 6 giugno 1981 (Prot. N. 13156), le modalità cui debbono attenersi i Comuni nel reperimento dei rilevatori tra il personale dipendente dai Comuni stessi e tra il personale civile della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici.

In particolare, in allegato alla predetta circolare è stato trasmesso uno schema di lettera con la quale il Sindaco richiede agli Uffici pubblici esistenti nel Comune l'elenco del personale dipendente disponibile a svolgere l'incarico di rilevatore.

Qualora, tramite le Amministrazioni pubbliche all'uopo interpellate, non sia stato possibile individuare il numero sufficiente di rilevatori per le esigenze previste, i Comuni procederanno al reperimento dei rilevatori non dipendenti da uffici pubblici, tra gli aspiranti in possesso dei requisiti necessari, attenendosi alle seguenti modalità:

a) nei piccoli e medi Comuni il reperimento dovrà avvenire dopo il 20 luglio, cioè dopo che da parte di tali Comuni sia stato trasmesso a questo Istituto il prospetto di cui al punto 6) della circolare n. 7/CP-32 del 6 giugno 1981;

b) nei grandi Comuni, ove l'individuazione dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche presenta maggiori difficoltà, tenuto anche conto del periodo di ferie estive, il reperimento dei rilevatori non dipendenti da uffici pubblici sarà effettuato entro i termini di tempo utili per assicurare *in ogni caso* la disponibilità del numero totale dei rilevatori stessi e la partecipazione di questi ultimi al corso d'istruzione di cui al successivo punto 4).

Per quanto precede e in relazione alle diverse situazioni che potranno determinarsi nelle varie Province, si rende necessario, a modifica del disposto di cui al punto 6) della richiamata circolare n. 7/CP-32, che il prospetto relativo agli uffici pubblici interpellati per il reperimento dei rilevatori venga trasmesso a questo Istituto tramite gli Uffici provinciali di censimento nei seguenti termini di tempo:

- non oltre il 20 luglio dai piccoli e medi Comuni;
- quando si renderanno disponibili le relative informazioni da parte dei grandi Comuni.

Gli Uffici provinciali di censimento provvederanno a trasmettere i modelli a questo Istituto:

- il 31 luglio per i piccoli e medi Comuni;
- appena possibile per i grandi Comuni.

La Commissione comunale di censimento di cui al precedente punto 1, ove sia stata costituita, provvederà, sulla base delle domande presentate dagli interessati, alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei necessari requisiti morali, culturali e fisici per assolvere il delicato incarico con priorità tra queste ai giovani iscritti nelle liste di collocamento.

Nei Comuni ove la Commissione suddetta non è stata costituita, a tale scelta provvederà l'Ufficio comunale di censimento.

Al fine di facilitare le operazioni delle Amministrazioni comunali e di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la procedura per il reperimento delle persone non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione alle quali affidare l'incarico di rilevatore, questo Istituto ha predisposto uno schema di « pubblico avviso », che si allega in copia, al quale le Amministrazioni comunali stesse dovranno dare la necessaria e tempestiva diffusione.

In tale avviso sono altresì contenuti chiarimenti sulla natura dei compiti che l'incarico di rilevatore comporta nonché le misure del compenso previsto per la prestazione d'opera richiesta, misure che peraltro sono già state portate a conoscenza con la citata circolare n. 7/CP-32.

Al riguardo, per una migliore valutazione da parte degli interessati dell'ammontare complessivo del suddetto compenso, è opportuno che l'Ufficio comunale di censimento indichi il numero delle unità demografiche ed economiche che mediamente dovrà essere censito dal rilevatore.

3 — *Comunicazione del numero complessivo dei rilevatori.* Gli Uffici comunali di censimento dovranno comunicare agli Uffici provinciali di censimento, entro il 10 agosto, il numero complessivo dei rilevatori occorrenti, determinato preliminarmente alla apposita richiesta inviata agli Uffici pubblici esistenti nel Comune (punto 2 della circolare 7/CP-32). Gli Uffici provinciali di censimento provvederanno a segnalare all'Istituto Centrale di Statistica, entro il 20 agosto 1981, il numero complessivo dei rilevatori sia per ciascun Comune e sia per il totale della Provincia.

4 — *Corso di istruzioni e conferimento dell'incarico ai rilevatori.* Dal 28 settembre al 7 ottobre 1981, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, sarà tenuto alle persone prescelte, siano esse dipendenti o meno della Pubblica Amministrazione, un corso di istruzioni, della durata di norma di 3 giorni, durante il quale saranno illustrati le modalità di rilevazione, le caratteristiche delle unità da censire ed i criteri per la compilazione dei modelli di rilevazione con riferimento ai singoli quesiti, al fine di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione di essi.

A conclusione del corso di istruzioni il Dirigente dell'Ufficio comunale di censimento, di intesa con il competente Ispettore provinciale di censimento, formulerà un giudizio di idoneità ad assolvere l'incarico di rilevatore. Il Sindaco procederà quindi al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.

Il Sindaco, d'intesa col Dirigente dell'Ufficio comunale di censimento e l'Ispettore provinciale di censimento, provvederà a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risulteranno inadempienti in modo da non pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi verranno sostituiti, sempre a cura del Sindaco, con altre persone scelte con i criteri suddetti.

Si confida nella sollecita attuazione di quanto richiesto e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Guido Mario Rey



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 3 agosto 1981

Servizio Censimenti

Circolare N. 9/CP-46

Prot. N. 17405 - Allegati 1

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 1981 - Riunioni interprovinciali dei Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento e degli Ispettori provinciali. Riunioni intercomunali dei Dirigenti degli Uffici comunali di censimento.

Agli Uffici provinciali di censimento
Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Al Comitato valdostano di collaborazione per il Commercio, l'Industria e l'Artigianato
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
Agli Uffici comunali di censimento
Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:
Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA
Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome
Ai Sigg. Prefetti
Ai Sigg. Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome
Ai Sigg. Assessori agli Enti locali delle Regioni e delle Province Autonome
Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome
All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Loro Sedi

Come previsto dal calendario definitivo delle operazioni di censimento riportato nel fascicolo « Disposizioni e istruzioni per gli Organi periferici », nel prossimo mese di settembre saranno tenute le riunioni di cui all'oggetto. Le modalità organizzative di tali riunioni sono qui di seguito precisate.

1. Riunioni dei Dirigenti degli Uffici Provinciali di censimento e degli Ispettori provinciali

Le riunioni avranno luogo, a cura di funzionari di questo Istituto, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nei giorni 7-8 e 10-11 settembre 1981, secondo il calendario riportato in allegato alla presente circolare, con inizio alle ore 9,30. In tali riunioni verranno illustrate in maniera dettagliata le modalità di esecuzione dei censimenti.

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura designate come sedi di riunione sono pregate di mettere a disposizione i locali occorrenti e provvedere a quant'altro possa necessitare per il normale svolgimento delle riunioni.

2. Riunioni dei Dirigenti degli Uffici comunali di censimento

Gli Uffici provinciali di censimento, tramite gli Ispettori provinciali, provvederanno ad istruire, in apposite riunioni, i dirigenti degli Uffici comunali di censimento.

In dette riunioni saranno illustrati gli scopi e le modalità di esecuzione dei censimenti, in ordine soprattutto agli adempimenti demandati agli Uffici comunali. Particolare cura deve essere posta altresì nell'illustrare i criteri per l'individuazione delle unità demografiche ed economiche di rilevazione e per la compilazione dei modelli di rilevazione, e ciò in vista delle istruzioni ai rilevatori.

Gli Uffici provinciali di censimento devono stabilire il calendario delle riunioni dei dirigenti degli Uffici comunali, tenendo presente che le stesse devono avere di norma la durata di 2 giorni e devono tenersi nel periodo compreso tra il 14 ed il 26 settembre 1981, presso le sedi degli Uffici provinciali di censimento. Qualora si ritenesse più opportuno, le riunioni potranno aver luogo presso uno o più Uffici comunali stabiliti di comune accordo tra gli interessati. Copia del calendario delle riunioni provinciali o intercomunali deve essere trasmessa, entro il 10 settembre 1981, dagli Uffici provinciali di censimento a questo Istituto, nonché al competente Ufficio regionale o interregionale dell'ISTAT.

Le Amministrazioni e le Autorità in indirizzo sono pregate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di autorizzare i propri funzionari, comunque interessati alle operazioni censuarie, a partecipare alle riunioni suddette.

Si ringrazia fin d'ora della collaborazione che le Amministrazioni e le Autorità in indirizzo vorranno dare e, mentre si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si invitano gli Uffici provinciali di censimento a fornire un cenno di ricezione e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Guido Mario Rey



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 3 agosto 1981

Agli Uffici provinciali di censimento
Agli Uffici comunali di censimento
Agli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

Servizio Censimenti

Loro Sedi

Prot. N. 17406 - Allegati vari

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 1981. - Comunicazioni varie.

1 — *Conferimento dell'incarico di rilevatore.* Secondo quanto previsto a pag. 53 del fascicolo « Disposizioni e istruzioni per gli Organi periferici », al momento di accettare l'incarico conferitogli dal Sindaco, il rilevatore deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione secondo il testo che si trasmette in allegato alla presente lettera.

2 — *Carta di autorizzazione per rilevatore.* Questo Istituto sta provvedendo alla stampa di una nuova « Carta di autorizzazione » che l'Ufficio comunale di censimento dovrà consegnare a ciascun rilevatore e ciò al fine di meglio conseguire lo scopo per cui essa è stata prevista. Tale carta, oltre all'autorizzazione del Sindaco a recarsi presso le famiglie, le convivenze, le imprese e le unità locali per compiere le operazioni di censimento, contiene anche lo spazio riservato alla fotografia del rilevatore ed al timbro del Comune nonché, sul frontespizio, la riproduzione del « simbolo » dei censimenti.

La detta carta di autorizzazione sarà inviata per pacco espresso agli Uffici provinciali di censimento unitamente al piano di ripartizione per Comune e sarà consegnata ai Dirigenti degli Uffici comunali di censimento in occasione delle riunioni intercomunali che si terranno dal 14 al 26 settembre 1981 in ogni provincia.

3 — *Spedizione ai Comuni del materiale di censimento.* Il materiale di censimento (modelli di rilevazione e materiale ausiliario) è stato già spedito alla maggior parte dei Comuni. La spedizione sarà comunque completata entro la fine del corrente mese di agosto.

Del materiale già spedito è disponibile la scorta presso gli Uffici provinciali di censimento e gli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica.

I manifesti pubblicitari, nonché il fascicolo « Elenco dei Comuni al 30 giugno 1981 », in corso di stampa, verranno entro il 20 settembre direttamente agli Uffici comunali di censimento.

4 — *Errata corrige.* Nel fascicolo « Disposizioni ed istruzioni per gli Organi periferici » e, conseguentemente, nel suo estratto « Istruzioni per i rilevatori » debbono essere riportate le correzioni indicate nel foglio del quale si allegano alla presente lettera alcuni esemplari. E' indispensabile che dette correzioni siano riportate sui due fascicoli prima della loro utilizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Circolare N. 10/CP-55

Prot. N. 19981

00100 Roma, 19 settembre 1981

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Agli Uffici comunali di censimento

e, p.c.:

Ai Sigg. Prefetti

*Agli Uffici provinciali di censimento presso le Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*

*Agli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto Cen-
trale di Statistica*

Loro Sedi

OGGETTO: Reclutamento dei rilevatori.

Nella imminenza della conclusione delle operazioni di reclutamento dei rilevatori, da adibire alla consegna ed al ritiro dei questionari di censimento presso le abitazioni di tutte le famiglie nonché presso le sedi di tutte le imprese e relative unità locali, si ritiene doveroso richiamare ancora una volta l'attenzione degli Organi localmente preposti al reclutamento stesso sulla assoluta necessità che i rilevatori siano sempre scelti tra persone che offrano le maggiori garanzie in tema di affidabilità, moralità, correttezza e coscienza civica.

La disponibilità di un corpo di rilevatori in possesso di tali doti morali ed una preventiva opera divulgativa in sede locale delle modalità di esecuzione dei censimenti concorrono infatti, in misura notevole, ad instaurare con le famiglie ed i titolari delle imprese quel necessario rapporto di civile collaborazione che costituisce il presupposto indispensabile per un ordinato svolgimento della rilevazione censuaria.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guido M. Rey)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 3 ottobre 1981

Servizio Censimenti

Al Sig. Sindaco del Comune

e, p.c.:

Al Sig. Prefetto

Loro Sedi

Reparto A

Prot. N. 21056

**OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione;
Censimento delle abitazioni; 6° Censimento generale
dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e dell'Ar-
tiglianato - 25-26 ottobre 1981.**

Come è noto alla S.V. tra pochi giorni avranno inizio le operazioni di rilevazione connesse alla esecuzione dei censimenti in oggetto.

Trattasi di operazioni di grande rilevanza sul piano nazionale che vengono ripetute, ormai da oltre un secolo, a cadenza decennale nel nostro Paese. La loro riuscita, peraltro, risulta condizionata in elevata misura dalla funzionalità della organizzazione periferica ed, in primo luogo, dalla efficienza degli Uffici comunali di censimento che localmente rappresentano il motore primo di tutta l'operazione censuaria.

Un impegno particolarmente oneroso viene a gravare, ovviamente, sugli Uffici comunali di statistica dei grandi centri urbani, ove, per l'ampiezza del campo di rilevazione, i relativi problemi organizzativi assumono dimensioni e rilevanza del tutto particolari.

Pur non potendosi disconoscere le difficoltà inerenti tale tipo di organizzazione che viene ad incidere notevolmente sulla normale attività dell'amministrazione comunale, è tuttavia da rilevare l'elevato e specifico interesse che riveste per i Comuni ottenere dalle rilevazioni censuarie dati il più possibile esatti e veritieri dal momento che, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 864/80 di indizione dei censimenti, essi potranno usufruire, per elaborazioni statistiche di interesse locale, degli stessi dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione.

In considerazione di quanto sopra, si rappresenta alla S.V., alla quale è demandato il compito di assicurare nell'ambito del Comune il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, la necessità che l'Ufficio comunale di censimento sia per l'occasione opportunamente potenziato e dotato delle necessarie risorse di personale e di strutture al fine di poter fronteggiare nel migliore dei modi l'impegnativo se pur temporaneo aggravio di lavoro.

Si coglie altresì l'occasione per rappresentare alla S.V. la necessità di curare, in particolare, che all'atto del conferimento dell'incarico ai rilevatori questi sottoscrivano l'apposita dichiarazione di accettazione secondo il testo fornito dall'Istituto in allegato alla lettera del 3 agosto 1981 (prot. n. 17406). Ciò ad evitare eventuali ulteriori rivendicazioni economiche da parte dei rilevatori stessi, rivendicazioni che non avrebbero alcuna possibilità di accoglimento avendo l'Istituto già fatto il massimo sforzo compatibile con la entità dei fondi stanziati dallo Stato per le operazioni censuarie.

Nella certezza che la S.V. condivide pienamente le prospettate necessità, si auspica il Suo più vivo e fattivo interessamento affinché sia garantito il corretto e regolare svolgimento delle operazioni censuarie.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guido M. Rey)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Reparto CP

Circolare N. 87/CP-12

Prot. N. 25753 - Allegati Vari

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 1981. Trasmissione del materiale agli Uffici Provinciali di Censimento ed all'Istituto Centrale di Statistica.

00100 Roma, 30 novembre 1981

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Agli Uffici comunali di censimento

Agli Uffici provinciali di censimento

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto centrale di statistica

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA

Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome

Ai Sigg. Prefetti

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

1. Entro il 20 gennaio 1982 gli Uffici comunali di censimento devono provvedere a trasmettere ai rispettivi Uffici provinciali di censimento il materiale relativo al Censimento della popolazione e al Censimento dell'industria, commercio, servizi e artigianato.

Detto materiale è costituito:

A) *Per il Censimento della popolazione:*

- a) dai fogli di famiglia (Modd. ISTAT/CP/1);
- b) da una copia dei fogli di convivenza (Modd. ISTAT/CP/2);
- c) dagli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CP/6);
- d) da una copia degli stati di sezione definitivi (Modd. ISTAT/CP/9);
- e) da una copia dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi (Modd. ISTAT/CP/10).

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere resi anonimi secondo le norme riportate al paragrafo 5.4.1, pagina 59, delle « Disposizioni e istruzioni per gli Organi periferici ».

I fogli individuati con la sigla Mod. ISTAT/CP/1bis (ultimo foglio del Mod. ISTAT/CP/1), la copia dei fogli ISTAT/CP/2 nella quale risultano compilate le colonne 2 e 8 della Sezione II, nonché le seconde copie dei Modd. ISTAT/CP/9 e CP/10 devono essere trattenuti dal Comune.

B) *Per il Censimento dell'industria, commercio, servizi e artigianato:*

- a) dai questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1);
- b) dai questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2);
- c) da una copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6bis);
- d) dalle copie della Parte I — Impresa (foglio B) dei Modd. ISTAT/CIC/1 — da staccare secondo le norme riportate al paragrafo 7.2.3. del sopracitato volume « Disposizioni e istruzioni per gli Organi periferici ».

Con riferimento al Censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato si precisa che gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/3) e la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 e 6bis) devono essere inviati *direttamente dai comuni all'ISTAT - Servizio Censimenti - Reparto CENS/C* in apposito collo; nello stesso collo diretto all'ISTAT, devono essere compresi anche i questionari di censimento Modd. ISTAT/CIC/1 relativi alle scuole di ogni ordine e grado rilevate nel comune.

Prima di procedere al confezionamento del materiale, i fogli degli stati di sezione provvisori relativi ad una stessa sezione, distintamente per il Censimento della popolazione e per il Censimento industriale e commerciale, devono essere cuciti secondo la linea tratteggiata indicata negli stampati. Analogamente deve procedersi per gli

stati di sezione definitivi i quali devono altresì essere ricoperti ciascuno da una copertina recante l'indicazione della Provincia, del Comune e, limitatamente al Censimento della popolazione, del numero distintivo della sezione.

Sia per il Censimento della popolazione che per il Censimento industriale e commerciale, nel materiale da spedire agli Uffici provinciali di censimento devono essere inclusi anche gli eventuali questionari compilati d'ufficio secondo quanto previsto al citato paragrafo 5.4.1., pagina 58, delle « Disposizioni e istruzioni per gli Organi periferici ».

Il materiale deve essere confezionato, di norma, in pacchi avvolti con robusta carta di imballaggio o, se esso è in quantità considerevole, in apposite casse di legno. Per quanto concerne la spedizione occorre attenersi alle norme sotto indicate.

2. Materiale relativo al Censimento della popolazione.

A) Norme generali

I fogli di famiglia (Mod. ISTAT/CP/1) e i fogli di convivenza (Mod. ISTAT/CP/2), predisposti secondo le norme riportate nel sopraindicato paragrafo 5.4.1, pagina 59 del Volume delle istruzioni e raggruppati per sezioni di censimento devono essere legati con robusta fascetta o carta di imballaggio con l'indicazione del numero della sezione di censimento e dei relativi modelli contenuti in ciascuna sezione.

Contemporaneamente dovrà essere compilato *in triplice copia* il Mod. ISTAT/CP/900 (distinta di trasmissione) di cui alcuni esemplari vengono allegati alla presente circolare. Per la compilazione di detta distinta, si fa presente che i dati da trascrivere alle colonne 2 e 3 devono corrispondere sia con quelli indicati sulla fascetta di ciascuna sezione, sia con i totali riportati sul corrispondente stato di sezione definitivo (Mod. ISTAT/CP/9).

I « lembi pieghevoli » sia del Mod. ISTAT/CP/1 che del Mod. ISTAT/CP/2 — preventivamente distaccati dai rispettivi fogli secondo le norme sopra ricordate — dovranno essere confezionati in collo a parte, dopo essere stati legati con apposita fascetta.

B) Norme particolari per i Comuni che effettueranno direttamente la registrazione dei dati del Censimento.

I Comuni che, avendone già fatto richiesta a questo Istituto, potranno essere autorizzati — a norma dell'art. 40 del D.P.R. del 28-9-1981, n. 542 — ad effettuare direttamente la registrazione dei dati del Censimento devono trasmettere al rispettivo Ufficio Provinciale di Censimento solo: gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CP/6); una copia degli stati di sezione definitivi (Modd. ISTAT/CP/9); una copia dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi (Modd. ISTAT/CP/10); i « lembi pieghevoli » dei Modelli ISTAT/CP/1 e ISTAT/CP/2.

Le norme particolareggiate circa il confezionamento e la spedizione del restante materiale di censimento formeranno oggetto di ulteriore comunicazione da parte di questo Istituto ai Comuni interessati.

3. Materiale relativo al Censimento industriale e commerciale.

I Modelli devono essere avvolti con strisce di carta robusta, seguendo l'ordine della numerazione definitiva, distintamente per i questionari di censimento e per i questionari del Commercio ambulante. In particolare, per quanto concerne i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) si precisa che questi devono risultare suddivisi in due gruppi, in conformità a quanto previsto al paragrafo 7.2.3. delle « Disposizioni e istruzioni per gli Organi periferici ».

In particolare le copie della « Parte I - IMPRESA » (foglio B) dei Modd. ISTAT/CIC/1 — *da staccare secondo le norme riportate al sopracitato paragrafo* — devono essere confezionate in collo a parte.

4. Modalità per la spedizione.

Una volta confezionato il materiale in pacchi o casse, ciascun collo deve essere numerato progressivamente. Tali numeri devono essere indicati sotto forma di frazione, il cui numeratore indica il numero progressivo del collo e il denominatore il numero totale dei colli che vengono spediti dall'Ufficio comunale di censimento. Così, ad esempio, se il materiale relativo al censimento è confezionato in 4 colli, sul collo n. 1 deve indicarsi la frazione 1/4.

Il materiale, per quanto riguarda il censimento della popolazione, deve essere disposto in modo che aprendo il collo (il primo nel caso di più colli) si trovi superiormente una busta contenente il « riepilogo degli stati di sezione definitivi » (Modello ISTAT/CP/10) e di seguito gli « Stati di sezione definitivi » (Mod. ISTAT/CP/9), gli « Stati di sezione provvisori » (Modd. ISTAT/CP/6) e infine i modelli di rilevazione. Per quanto riguarda il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, il materiale da inviare agli Uffici provinciali di censimento deve essere confezionato in appositi colli in modo tale che nel primo collo si trovi superiormente una busta contenente una sola copia degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 e CIC/6bis) e, infine, i modelli di rilevazione.

Gli Uffici comunali di censimento devono altresì inviare con il materiale suddetto anche gli eventuali modelli annullati.

Le disposizioni per la consegna del materiale di censimento dagli Uffici provinciali di censimento per le successive fasi lavorative formeranno oggetto di ulteriore apposita circolare.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guido Mario Rey)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Circolare N. 13/CP-92

Prot. N. 27208 - Allegati 4

00100 Roma, 19 dicembre 1981

Ai Sigg. Sindaci

Agli Uffici comunali di censimento

Ai Sigg. Prefetti

Agli Uffici provinciali di censimento

Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

Loro Sedi

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento generale delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato: compensi ai rilevatori e rimborso forfettario ai Comuni delle spese di carattere generale.

1. Compensi ai rilevatori.

Si fa seguito alla richiesta, avanzata tramite gli Uffici Provinciali di censimento, circa il numero dei questionari di censimento compilati in ciascun Comune (Modd. ISTAT/CP/1, CP/2, CIC/1 e CIC/2) al fine della erogazione di un congruo anticipo sui compensi spettanti ai rilevatori.

Al riguardo si comunica che questo Istituto ha dato inizio alla corresponsione di detto acconto con accredito diretto ai Comuni su conto corrente postale intestato ai medesimi delle somme necessarie. Tale anticipo è pari a lire 1.600 per ogni questionario relativo alle unità demografiche (Modd. ISTAT/CP/1 e CP/2) ed a lire 1.200 per ogni questionario relativo alle unità economiche (Modd. CIC/1 e CIC/2).

Con l'occasione, con riferimento a quanto riportato nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 novembre u.s., si indicano qui di seguito i criteri oggettivi di valutazione dei casi di maggior lavoro dei rilevatori stabiliti dal Comitato Amministrativo di questo Istituto. Tali criteri sono stati identificati con riferimento all'ampiezza demografica dei Comuni, al tipo di località delle unità censite, al numero dei fogli aggiuntivi eventualmente compilati per le convivenze. In relazione a ciò gli importi lordi delle maggiorazioni dei compensi ai rilevatori per ciascun questionario compilato sono stati fissati nelle misure appresso indicate:

QUESTIONARI LOCALITA'	Comuni con popolazione (calcolata al 30-6-1981)		
	fino a 10.000	da 10.001 a 20.000	oltre 20.000
	(lire)		
1 - Mod. CP/1 e Mod. CP/2 per famiglie e per convivenze:			
nei centri abitati	200	400	600
nei nuclei abitati	400	400	600
nelle case sparse	600	600	600
2 - Mod. CP/1 per abitazione non occupata, situata:			
nei centri abitati	200	400	600
nei nuclei abitati	400	400	600
nelle case sparse	600	600	600
3 - Mod. CIC/1 e Mod. CIC/2 per unità locale e per il commercio ambulante	400	400	600
4 - Per ogni foglio aggiuntivo di convivenza	200	200	200

Inoltre, è stato stabilito di corrispondere a tutti i rilevatori un compenso forfettario lordo di lire 45.000 per 1 tre giorni del corso di formazione da essi frequentato.

I Sigg. Sindaci avranno cura di attestare, utilizzando l'apposito modello allegato (Mod. ISTAT/CP/22), il numero dei questionari compilati secondo le modalità sopraindicate per la corresponsione dei compensi aggiuntivi ai rilevatori. Tale modello potrà essere facilmente compilato con i totali del prospetto (Mod. ISTAT/CP/21), di cui si invia il fac-simile, che in ogni caso dovrà essere predisposto per provvedere alla ripartizione dei compensi tra i rilevatori.

Gli Uffici comunali di censimento, per mettere in condizione questo Istituto di disporre degli elementi di calcolo necessari per corrispondere ai rilevatori il saldo di quanto loro spettante, comprensivo altresì delle maggiorazioni stabilite con i criteri sopradescritti, dovranno trasmettere in duplice copia, entro il 20 gennaio 1982, ai competenti Uffici provinciali di censimento, il Mod. ISTAT/CP/22 debitamente compilato.

Gli Uffici provinciali di censimento, ricevuto il citato Mod. ISTAT/CP/22 ed attestata sul retro del modello stesso l'avvenuta ultimazione delle operazioni di rilevazione, ne invieranno una copia all'Istituto Centrale di Statistica - Servizio Censimenti - Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma - entro il più breve tempo possibile.

Si pregano, pertanto, gli uffici interessati di far pervenire tempestivamente il modello suddetto affinché questo Istituto possa accreditare a ciascun comune la rimanente somma occorrente per i compensi ai rilevatori, non appena il Ministero del Tesoro avrà messo a disposizione i fondi necessari.

2. Rimborso forfettario ai comuni delle spese di carattere generale

Questo Istituto nel mese di novembre scorso ha comunicato a ciascun comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale per i censimenti 1981-1982 determinato in conformità alle norme stabilite dall'apposita Commissione di cui all'art. 5 della legge 18-12-1980, n. 864, tenendo conto di una quota fissa per tutti i Comuni (pari a L. 150.000), delle unità locali, delle aziende agricole, degli abitanti in case sparse e della dimensione demografica dei Comuni.

Purtroppo la somma di L. 18.700 milioni destinata ai comuni dalla citata legge 864/80 è risultata insufficiente sia per la sua originaria limitatezza sia per il continuo sensibile aumento delle spese in termini monetari.

Questo Istituto, che ha avuto modo di apprezzare l'impegno dei dirigenti e del personale tutto degli uffici comunali nell'aver organizzato il lavoro e collaborato per la buona riuscita delle operazioni censuarie, i cui risultati sono di estrema utilità innanzi tutto per le stesse Amministrazioni locali, ha ritenuto doveroso rappresentare nelle sedi competenti la necessità che, malgrado le note difficoltà, siano integrati i fondi destinati alle spese generali sostenute dai comuni per i censimenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guido M. Rey)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Reparto CENS/C - Circolare n. 93/CIC-14

Prot. N. 27408 - Allegati vari

OGGETTO: 6° Censimento generale dell'Industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Revisione definitiva dei questionari di rilevazione da parte degli Uffici provinciali di censimento.

00100 Roma, 21-12-1981

Agli Uffici provinciali di censimento

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

All'Ufficio Documentazione e Statistica della Regione autonoma della Valle d'Aosta

All'Ufficio Statistica e Studi della provincia autonoma di Bolzano

All'Ufficio Statistica della provincia autonoma di Trento

Agli Uffici regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

e, p.c.:

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA

Come è noto, l'articolo 35 delle « Norme di esecuzione del 12° Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato » (D.P.R. del 28 settembre 1981, n. 542) stabilisce che gli Uffici provinciali di censimento provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Pertanto, allegate alla presente, si trasmettono le norme per le anzidette operazioni di revisione le quali devono essere iniziate in codesta provincia non oltre il 1° febbraio 1982 e portate a termine improrogabilmente entro il

A lavoro ultimato, per ogni questionario di rilevazione, debitamente revisionato, verrà corrisposto un compenso pari a L. 500. Detto compenso risulta così costituito:

— L. 450 per il personale addetto alle operazioni di revisione;

— L. 50 per spese generali (contatti con gli Uffici comunali al fine di sanare in loco i questionari risultati incompleti o errati, confezionamento delle casse contenenti i questionari di censimento, spedizione del materiale all'ISTAT, ecc.).

Nel mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guldo M. Rey)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

00100 Roma, 8 gennaio 1982

Servizio Censimenti

Agli Uffici comunali di censimento

Agli Uffici provinciali di censimento

Agli Uffici regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

Loro Sedi

Reparto CENS/D

Circolare N. 15/CP-94

Prot. N. 371

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, 1981. Trasmissione del terzo esemplare del piano topografico.

Come previsto al punto 7 dell'allegato alla circolare 1/CP-18 del 10 Aprile 1980, il terzo esemplare del piano topografico, nel quale figurano le delimitazioni delle sezioni di censimento, dovrà essere trasmesso a questo Istituto per la revisione dei dati censuari e per la determinazione della distribuzione della popolazione sul territorio.

Al riguardo si comunica che, in analogia a quanto operato nel precedente censimento, i Comuni dovranno spedire direttamente a questo Istituto, in plico raccomandato, le tavolette costituenti il predetto piano topografico.

Di detta spedizione, che dovrà avvenire non oltre il 10 febbraio 1982, dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Provinciali di Censimento. Questi ultimi, ai quali la presente è inviata per conoscenza, sono pregati di accertarsi che da parte dei Comuni venga provveduto al regolare adempimento di quanto loro richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Servizio Censimenti

Reparto CENS/C

Circolare N. 54/CIC-17

Prot. N. 15224

Allegati Vari

OGGETTO: Revisione del Registro delle ditte in base alle risultanze del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

00100 Roma, 22 giugno 1982

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

All'Ufficio Documentazione e Statistica della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

All'Ufficio Statistica e Studi della Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen - Via Mendola, 24

All'Ufficio Statistica della Provincia Autonoma di Trento - Via San Marco, 27

Agli Uffici Provinciali di Censimento

Agli Uffici di corrispondenza regionali ed interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica

Loro Sedi

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di Commercio e UPICA

Ai Sigg. Commissari del Governo nelle Regioni e nelle Province Autonome

Ai Sigg. Prefetti

Ai Sigg. Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori agli Enti Locali delle Regioni e delle Province Autonome

Ai Sigg. Assessori per l'Industria ed il Commercio delle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

1 - Come è noto, a norma dell'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1981, n. 542, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono effettuare il confronto tra le risultanze del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato e la situazione del Registro delle ditte, nonché le conseguenti operazioni di perfezionamento del censimento e di revisione dell'anagrafe.

2 - Le norme per gli anzidetti adempimenti, che nella sostanza non si discostano da quelle impartite per le analoghe operazioni eseguite nel 1971, sono contenute nel fascicolo allegato alla presente circolare. Dette norme, concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali — sono state predisposte tenendo presenti le istruzioni per il censimento e le disposizioni sulla tenuta del Registro delle Ditte e degli schedari anagrafici (T.U. delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e Regolamento approvato con Decreto 4 gennaio 1925, n. 29).

3 - Gli adempimenti suddetti devono essere effettuati con la massima sollecitudine e comunque entro i termini previsti nelle istruzioni al fine di evitare che la rapida evoluzione della situazione anagrafica determini un divario sempre più accentuato rispetto alla situazione accertata con riferimento alla data del 26 settembre 1981.

4 - Da parte di questo Istituto è in corso la spedizione alle Camere di commercio, in plico a parte, dei Fogli B dei modelli ISTAT/CIC/1 e degli elenchi di cui al paragrafo 2 delle suddette norme, relativi alle unità che, a norma del citato D.P.R., sono state censite direttamente da questo Istituto ovvero hanno provveduto a trasmettere i questionari di rilevazione direttamente a questo stesso Istituto.

Mentre si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero necessitare, si prega di fornire un cortese cenno di ricezione e di assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. Guido M. Rey)

2) CIRCOLARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI



MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Direzione generale del commercio interno
e dei consumi industriali

Servizio Centrale Camere di Commercio ed UPICA
Divisione VIII

Roma, 3 gennaio 1981

Ai Signori Presidenti delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Loro Sedi

Ai Signori Direttori degli Uffici Provinciali dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Loro Sedi

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11100 Aosta

e, per conoscenza:

All'Istituto Centrale di Statistica 00100 Roma

Alla Regione Siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 90100 Palermo

Alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria e del commercio 09100 Cagliari

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Assessorato dell'industria e del commercio 34100 Trieste

Alla Regione Trentino-Alto Adige - Ufficio vigilanza delle Camere di commercio 38100 Trento

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Piazza Sallustio, 21 00187 Roma

Prot. N. 260025

Circolare N. 2807/C

OGGETTO: 3° Censimento generale dell'agricoltura, 12° Censimento generale della popolazione e 6° Censimento generale dell'industria e del commercio.

La legge 18 dicembre 1980, n. 864, pubblicata nella G.U. n. 349 del 22 dicembre 1980, stabilisce all'art. 1 che il censimento della popolazione e delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato saranno effettuati nel corso del corrente anno e che il censimento dell'agricoltura avrà luogo nel corso dell'anno 1982.

Considerato che le operazioni censuarie impegneranno notevolmente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai cui Uffici provinciali di statistica, nella veste di Uffici provinciali del censimento, saranno demandati compiti assai importanti che comporteranno per essi maggiori responsabilità e carico aggiuntivo di lavoro nel corso delle operazioni predette, questo Ministero invita le SS.LL. a voler assumere ogni idonea iniziativa atta a migliorare la struttura organizzativa ed a potenziare l'attrezzatura degli Uffici provinciali di statistica ai quali, in aggiunta alla normale dotazione organica, deve essere assegnato personale di comprovata professionalità in materia di rilevazioni statistiche.

Come fatto presente con circolare n. 2717/C del 14 marzo 1979, di pari oggetto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza notevolissima dei predetti censimenti per la conoscenza della struttura demografica, economica e sociale del Paese e per la disponibilità di dati e notizie che dai censimenti stessi deriva e che è utilissima alle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti ed Uffici pubblici.

Per la migliore riuscita delle operazioni censuarie in discorso lo scrivente raccomanda che venga fornita all'Istituto centrale di statistica la più ampia collaborazione sia nell'esplicazione degli adempimenti di competenza, sia nell'agevolare i funzionari ispettivi che saranno inviati direttamente dall'Istituto medesimo per svolgere la propria azione presso gli Uffici provinciali e gli Uffici comunali di censimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL MINISTRO



MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Divisione Enti Locali

Circolare M.I.A.C. 6 (81)

Prot. n. 1508/15900.1.3/7

OGGETTO: 12° Censimento generale della popolazione, Censimento delle abitazioni e 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Roma, 15 aprile 1981

Ai Prefetti della Repubblica *Loro Sedi*
Ai Commissari del Governo nelle Provincie di
Trento - Bolzano
Al Presidente della Giunta regionale Valle d'Aosta
Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto
Roma

Al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato -
Dir. Gen. Commercio Interno e Consumi Industriali
Roma

All'Istituto Centrale di Statistica *Roma*

Al Commissario dello Stato nella Regione Siciliana
Palermo

Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda
Cagliari

Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia
Trieste

Ai Commissari del Governo nelle Regioni a Statuto ordinario *Loro Sedi*

Al Presidente della Commissione coordinamento della Valle d'Aosta *Aosta*

Com'è noto con Legge 18 dicembre 1980, n. 864 è stato stabilito che nel prossimo mese di ottobre avranno luogo il 12° Censimento generale della popolazione, il Censimento generale delle abitazioni ed il 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

In relazione a tali importanti adempimenti l'Istituto Centrale di Statistica ha già diramato all'uopo alcune circolari contenenti dettagliate istruzioni di carattere tecnico. Si cita in particolare, la circolare n. 2/CP-9, prot. n. 3.725 del 19 febbraio 1981, inviata per conoscenza anche alle SS.LL., con la quale il predetto Istituto ha diramato disposizioni per la costituzione degli organi periferici di Censimento.

Ciò premesso, nel sottolineare la particolare rilevanza dei suddetti censimenti che consentiranno di raccogliere informazioni e dati di grande interesse ed indispensabili per ogni settore amministrativo ed economico della vita pubblica, si fa presente che le SS.LL. a norma del regolamento di esecuzione (in corso di approntamento) della citata legge n. 864 saranno « i responsabili del buon andamento delle operazioni di Censimento nell'ambito della provincia ».

Le SS.LL. sono pertanto pregate di vigilare su tutte le operazioni censuarie assicurando in particolare che la costituzione degli Uffici Comunali di Censimento avvenga entro i termini di tempo stabiliti dalla citata circolare ISTAT.

Le SS.LL. avranno inoltre cura di sensibilizzare e responsabilizzare gli anzidetti Uffici al fine di assicurare il regolare svolgimento delle varie fasi organizzative ed operative dei Censimenti.

PEL MINISTRO



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gabinetto

Raccomandata N. AGP/1.1.16/10026/7.52.2

OGGETTO: 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Roma, 5 settembre 1981

- Al Gabinetto del Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie*
- Al Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica*
- Al Gabinetto del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica*
- Al Gabinetto del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno*
- Al Gabinetto del Ministro per gli Affari regionali*
- Al Gabinetto del Ministro per i Rapporti con il Parlamento*
- Al Gabinetto del Ministro Alto Commissario per la Protezione Civile*
- Ai Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del Direttore Generale - Via Boncompagni, 15*
- Al Comitato Interministeriale dei Prezzi - Segreteria - Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Via S. Basilio, 9*
- Al Comitato Interministeriale per l'Emigrazione - Segreteria - Ministero degli Affari Esteri Roma*
- Ai Commissari del Governo nelle Regioni a Statuto ordinario Loro Sedi*
- Al Rappresentante del Governo nella Regione Sardegna 09100 Cagliari*
- Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Regione Valle d'Aosta 11100 Aosta*
- Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia 34100 Trieste*
- Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 90100 Palermo*
- Al Commissario del Governo per la Provincia di 38100 Trento*
- Al Commissario del Governo per la Provincia di 39100 Bolzano*
- Al Consiglio di Stato - Segretariato Generale*
- Alla Corte dei Conti - Segretariato Generale*
- All'Avvocatura Generale dello Stato - Segreteria Generale*
- Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Segreteria Generale*
- Al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 Roma*
- Ai Tribunali Amministrativi Regionali Loro Sedi e, p.c.:*
- All'Istituto Centrale di Statistica - Servizio Censimenti - Cens/C - Via A. Ravà n. 150 Roma*

Con legge 18 dicembre 1980, n. 864, è stato indetto il 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Il censimento dei servizi comprende anche il settore della Pubblica Amministrazione.

Mentre il compito di sovrintendere alle operazioni è affidato all'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), questa Presidenza curerà la rilevazione dei dati relativi ai propri uffici, nonché agli organi e servizi ad essa collegati.

A tal fine, dovrà essere compilato un apposito questionario (mod. ISTAT/CIC/1) per ciascuna delle unità locali — centrali e periferiche — in cui si articolano le Amministrazioni in indirizzo, con l'osservanza delle modalità indicate nell'ultima pagina del questionario stesso, nonché degli ulteriori criteri esplicativi di cui all'annesso alla presente circolare.

Per « *unità locale* » si intende la « *sede fisica* » nella quale vengono svolte le attività degli organi ed uffici da censire. Dovranno, pertanto, essere compilati tanti questionari quante sono le « *sedi fisiche* » degli organi ed uffici.

Allegati alla presente circolare si trasmettono le copie del questionario di censimento (Mod. ISTAT/CIC/1) nel numero necessario per la rilevazione dei dati relativi alle unità locali gestite da ciascun organo od ufficio. Qualora il numero di copie risultasse insufficiente, sarà possibile ottenerne altre presso il locale Ufficio comunale di censimento.

Le notizie da riportare sul questionario dovranno essere riferite alla data del 26 ottobre 1981.

I questionari, debitamente compilati e firmati dal responsabile dell'Unità Locale, dovranno essere restituiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Gabinetto — entro e non oltre il 10 novembre p.v. Nella nota di trasmissione dovranno essere elencate le sedi fisiche censite.

Al fine di evitare duplicazioni nella rilevazione, si raccomanda di non fornire, ad eventuale richiesta dei rilevatori comunali, alcun dato relativo agli uffici da censire, facendo presente che alla raccolta degli stessi si provvede direttamente a cura dell'Amministrazione, secondo le intese prese con l'ISTAT.

Sulla materia potranno essere richiesti chiarimenti all'Ufficio di questa Presidenza contrassegnato con il numero telefonico interno 634 (centralino 6779), oppure direttamente alle sedi dell'ISTAT.

Sarà gradito un cortese cenno di ricevuta della presente.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



Roma, 11 settembre 1981

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONIDirezione Generale
Ufficio di CoordinamentoAlle Direzioni Compartimentali P.T. della Repubblica
Loro Sedi

Prot. N. DG/CO/1/1

Allegati 1

**OGGETTO: 6° Censimento Generale dell'Industria, del
Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato.**

Ai sensi della legge 18 dicembre 1980, n. 864, il 26 ottobre 1981 dovrà procedersi al Censimento Generale dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato.

Le operazioni di censimento consistono nella compilazione di un apposito questionario (Mod. ISTAT/CIC/1) da parte di ogni unità locale.

Per unità locale, nell'Amministrazione p.t., s'intende l'edificio (o parte di esso o un insieme di edifici tra loro collegati) situato in un dato luogo, in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

In base a tale definizione, ogni edificio fisicamente individuato, in cui si svolga una attività qualsiasi, costituisce, di norma, una unità locale.

Se però, nello stesso edificio coesistono attività funzionalmente distinte e con gestioni amministrativo-contabili completamente separate allora le predette attività debbono considerarsi come costituenti distinte unità locali.

Nell'Amministrazione p.t. possono individuarsi le seguenti unità locali:

- a) Direzione Compartimentale (comprendente Segreteria, Uffici, CED);
- b) Direzione Provinciale (comprendente Segreteria, Reparti amministrativi, Ragioneria ed Economato);
- c) Circolo delle Costruzioni T.T.;
- d) Ufficio esecutivo in sede di Direzione Provinciale (Corrispondenze e Pacchi, Ferrovia, Arrivi e Distribuzione, Vaglia e Risparmi, Cassa, Conti Correnti, ecc.);
- e) Ufficio principale;
- f) Ufficio locale;
- g) Agenzia;
- h) Ricevitoria;
- i) Stazione e Centro Radio.

Alla luce della definizione data, è evidente che, qualora due o più organi compresi nell'elenco di cui sopra, o anche soltanto uffici da essi dipendenti, siano ubicati in uno stesso edificio, debbono considerarsi come distinte unità locali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Il questionario si compone di una TESTATA, di una PARTE I - IMPRESA e di una PARTE II - UNITA' LOCALE.

Testata

Si compone di cinque riquadri contrassegnati dalle lettere A - B - C - D - E.

— Riquadri A e B (numero di codice e sezione di censimento)

Debbono essere sempre compilati a cura dell'unità locale. Le notizie richieste (numero di codice della Provincia e del Comune e numero della sezione di censimento) dovranno essere attinte presso gli uffici comunali di censimento competenti per territorio. Le predette notizie debbono essere riprodotte anche nella testata della quinta facciata del questionario.

— Riquadro C (numero d'ordine del questionario)

Nessuna indicazione.

— Riquadro D (notizie indicative dell'Amministrazione)

Riportare: *Amm.ne Poste e Telecomunicazioni - Viale America - 00144 Roma*

— Riquadro E (notizie indicative dell'unità locale)

Indicare se trattasi di Direzione Compartimentale, Direzione Provinciale, Circolo delle Costruzioni, Ufficio locale, ecc. Per quanto riguarda l'indirizzo, indicare la località ove è ubicata l'unità censita, tenendo presente che ove trattasi di frazione di Comune, occorrerà indicare prima il nome della frazione e poi quello del Comune.

N.B. - Il foglio B non deve essere compilato.

Parte I - Impresa

Non deve essere compilata.

Parte II - Unità locale

Le sezioni che interessano l'Amministrazione p.t. sono la I - Notizie Generali, la II - Addetti, la III - Mezzi di trasporto su strada e la IV - Riscaldamento e Condizionamento (quesiti contrassegnati con i numeri da 1 a 7).

— Quesito 1 - Tipo di unità locale

Al punto 1.1 l'apposito quadratino dovrà essere barrato da tutte le unità censite ad eccezione delle Direzioni Compartimentali e delle Direzioni Provinciali.

Al punto 1.2, lettera a): nessuna indicazione.

Al punto 1.2, lettera b): l'apposito quadratino, contrassegnato dal n. 3, dovrà essere barrato solo dalle Direzioni Compartimentali e dalle Direzioni Provinciali.

— Quesito 2 - Principali prodotti fabbricati o venduti o servizi prestati

Le Direzioni Compartimentali e le Direzioni Provinciali indicheranno: *Servizi Postali e di Telecomunicazioni*.

Le altre unità locali indicheranno se svolgono contemporaneamente attività postale e di telecomunicazioni, o se soltanto una delle due.

— Quesito 3 - Classificazione dell'unità locale

Al punto 3.1 ripetere quanto indicato al precedente punto 2. Nei quadratini sotto la scritta: « A cura del rilevatore » va apposto il numero 7901.

Al punto 3.2 nessuna indicazione.

— Quesito 4 - Altre notizie

Al punto 4.1 la superficie complessiva coperta, espressa in metri quadrati (m²) dovrà essere arrotondata all'unità. Qualora la superficie coperta si sviluppi su piani diversi occorre considerare la somma delle superfici coperte di ciascun piano. Per superficie complessiva coperta s'intende la superficie dell'unità locale delimitata orizzontalmente e verticalmente in modo permanente, quindi sono da escludersi dal computo eventuali superfici coperte da pensiline, tettoie o delimitate da strutture mobili.

Al punto 4.2 nessuna indicazione.

Al punto 4.3 indicare, barrando l'apposita casella, se i locali sono di proprietà dell'Amministrazione o no.

Al punto 4.4 indicare i servizi, barrando l'apposita casella, che esistono all'interno dell'unità locale.

— Quesito 5 - Addetti all'unità locale

Va indicato tutto il personale occupato nell'unità locale alla data del 26 ottobre 1981, compreso quello assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, distaccato ecc. con esclusione di quello comandato presso altre Amministrazioni o fuori ruolo.

Ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 nessuna indicazione.

Al punto 5.4 va indicato il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, compreso quello dei ruoli ad esaurimento.

Al punto 5.5 va indicato il personale appartenente alle categorie VIII e VII/A.

Al punto 5.6 va indicato il personale appartenente alle categorie VII/B, VI, V, IV e III escludendo gli operai specializzati.

Ai punti 5.7 e 5.8 nessuna indicazione.

Al punto 5.9 va indicato il personale della III categoria con profilo professionale di operaio specializzato.

Al punto 5.10 va indicato il personale della II categoria con profilo professionale di operaio qualificato.

Al punto 5.11 va indicato il personale della I categoria con profilo professionale di operaio comune.

Al punto 5.12 nessuna indicazione.

Al punto 5.13 va indicato tutto il rimanente personale.

— Quesito 6 - Mezzi di trasporto in dotazione all'unità locale

Ai vari punti dovranno essere indicati i mezzi di proprietà dell'Amministrazione, esclusi quindi, quelli degli accollatori dei trasporti postali urbani ed extraurbani, che alla data del censimento risultino in dotazione all'unità locale.

— Quesito 7 - Tipo di impianto ed energia utilizzata

Ai punti di questo riquadro devono fornire risposta tutte le unità locali censite che dispongono di impianto di riscaldamento e/o condizionamento, indicando al punto 7.1 il tipo di impianto e al punto 7.2 l'energia prevalentemente utilizzata.

Al riguardo si precisa che:

— per impianto di riscaldamento si intende l'impianto di utilizzazione stagionale (invernale) che serve a portare la temperatura degli ambienti al livello di confort stabilito;

— per impianto di condizionamento deve intendersi l'impianto con funzionamento annuale che assicura una temperatura costante più alta d'inverno e più bassa d'estate, oppure l'impianto con funzionamento stagionale (estivo) che assicura una temperatura di benessere più bassa di quella esterna.

Per quanto riguarda il tipo di impianto si precisa che per impianto fisso centralizzato si intende quello con circolazione di acqua o di aria adibito ad uso non esclusivo dell'unità locale, ma che contemporaneamente serva anche altre unità locali, abitazioni o comunque locali attigui; per impianto fisso autonomo si intende quello con circolazione di acqua o di aria adibito ad uso esclusivo dell'unità locale.

AVVERTENZE

La presente nota dovrà essere trasmessa, a cura delle Direzioni Compartimentali, entro il corrente mese di settembre, insieme ai questionari da compilare alle Direzioni Provinciali che a loro volta provvederanno alla distribuzione alle unità locali che si trovano nell'ambito territoriale di competenza.

I questionari (Mod. ISTAT/CIC/1) giungeranno alle Direzioni Compartimentali, direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica, in quantità sufficiente per la fornitura da effettuare agli Organi dipendenti.

I modelli riempiti dalle singole unità locali dovranno essere restituiti immediatamente alle Direzioni Provinciali.

Le Direzioni Provinciali, dopo aver attentamente controllato in ogni loro parte i questionari anzidetti, integrando eventualmente i dati mancanti, o correggendo quelli inesatti, dovranno trasmetterli con un unico invio a mezzo assicurata di servizio alla Direzione Compartmentale da cui dipendono entro il 10 novembre c.a.

Quest'ultima, dopo aver controllato formalmente i modelli (il numero e che non vi siano dati mancanti) e aggiunto i questionari relativi ai Circoli delle Costruzioni T.T., operanti nell'ambito della circoscrizione compartimentale e quelli compilati dalle proprie unità locali, li inoltreranno, sempre a mezzo assicurata di servizio, entro il 20 novembre p.v., alla:

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
Direzione Generale - Ufficio di Coordinamento - Div. I - Sez. I
Viale America - 00144 Roma

I termini di tempo sono TASSATIVI e per espressa disposizione di legge non possono in alcun caso subire rinvii.

Si raccomanda la chiarezza nella scritturazione dei questionari e la tempestività nell'inoltro.

Tutte le operazioni relative al Censimento dovranno essere curate, in ambito provinciale dalle unità statistiche opportunamente affiancate da altro personale.

Pregasi assicurare adempimento a mezzo telegrafo.

IL DIRETTORE GENERALE



MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Direzione Generale del commercio interno
e dei consumi industriali
Servizio centrale delle Camere di commercio
ed UU.PP.I.C.A. - Div. 8°

Prot. N. 264198
Circolare N. 2837/C

Roma, 15 settembre 1981

*Agli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato*

Loro Sedi

Agli Uffici Metrici Provinciali

Loro Sedi

e, p.c.:

*All'Istituto Centrale di Statistica - Servizio Censimen-
ti Cens/C - Via A. Ravà, n. 150*

Roma

**OGGETTO: 6° Censimento generale dell'industria, del
commercio, dei servizi e dell'artigianato.**

Il 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, indetto con legge 18 dicembre 1980, n. 864, comprende nel suo campo di osservazione anche le unità locali, centrali e periferiche, della Pubblica Amministrazione, classificate nel ramo 9 dello schema classificatorio delle attività, pubblicato a cura dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Mentre il compito di curare nel suo complesso il censimento è affidato al predetto Istituto, questo Ministero, secondo quanto concordato nel corso di apposite riunioni tenutesi presso l'ISTAT, per la definizione delle modalità tecniche operative concernenti il censimento del settore della Pubblica Amministrazione, dovrà curare la rilevazione dei dati relativi ai propri Uffici periferici, nonché alle Unità locali dei Servizi centrali.

Ai fini della rilevazione deve essere compilato un apposito questionario (mod. ISTAT/CIC/1) per ciascuna delle unità locali, con osservanza delle avvertenze indicate nell'ultima pagina del questionario stesso, nonché delle ulteriori istruzioni esplicative riportate in allegato alla presente circolare.

Per « *unità locale* » si intende la « *sede fisica* » nella quale sono svolte le attività degli Uffici da censire, per cui, nel caso che l'Ufficio abbia più di una sede fisica, occorre compilare tanti questionari quante sono le « *sedi fisiche* ».

Le notizie da riportare sul questionario dovranno essere riferite alla data del 26 ottobre 1981.

In allegato alla presente circolare si invia il questionario di censimento (mod. ISTAT/CIC/1) in triplice copia.

Due copie, debitamente compilate e firmate, dovranno essere restituite allo scrivente entro e non oltre il 5 novembre p.v. mentre la rimanente terza copia sarà conservata agli atti di ciascun Ufficio.

Nel caso che l'Ufficio abbia più di una sede fisica, occorre che chieda allo scrivente, con sollecitudine, l'integrazione del numero di copia di questionario necessarie alla rilevazione delle sedi ausiliarie, avendo cura di indicare, nella lettera di richiesta, elementi conoscitivi riguardanti queste ultime.

Al fine di evitare duplicazioni nella rilevazione, si raccomanda di tenere affisso, all'entrata delle sedi fisiche censite, nei giorni dal 15 al 23 ottobre c.a., un cartello, chiaramente visibile, con la scritta « Sesto Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato - Questo Ufficio è stato censito direttamente »; tale avvertenza è necessaria per i rilevatori comunali.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle con le quali saranno trasmessi i questionari compilati, dovranno essere dirette al seguente indirizzo:

« Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali
Servizio centrale delle Camere di commercio e degli UU.PP.I.C.A. - Divisione VIII
(all'attenzione del dott. Remo Fricano) ».

Per quesiti e chiarimenti si comunica che codesti Uffici potranno rivolgersi al dott. Remo Fricano, funzionario in servizio alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, incaricato dall'On.le Sig. Ministro di svolgere le funzioni di collegamento con l'ISTAT, per la rilevazione in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to G. Nasi)

E' copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE



MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale
Ufficio di Organizzazione

Circolare N. 160
Prot. N. OM.3116.40

OGGETTO: 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato di cui alla legge 18-12-1980, n. 864.

Roma, 18 settembre 1981

Ai Prefetti della Repubblica
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Alla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Alla Direzione Generale degli Affari dei Culti
Alla Direzione Generale dei Servizi Civili
Alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
All'Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali
All'Ufficio Centrale per i Problemi delle Zone di Confine e delle Minoranze Etniche

Loro Sedi

Al Servizio Generale Ispettivo *Sede*
e, per conoscenza:
All'Istituto Centrale di Statistica - Servizio Censimento - Via Adolfo Ravà, 150 (Rif. n. 18092 Telex 3496 del 19-8-1981) *Roma*
Al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro (Rif. n. 17093/1/ Uff. 3° del 22-6-1981) *Sede*

Nel quadro del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato previsto dalla legge 18-12-1980, n. 864, questo Ministero, per intese intervenute con l'Istituto Centrale di Statistica, provvederà direttamente all'acquisizione dei dati riguardanti i propri uffici centrali e periferici. E' pertanto da evitare ogni contatto con rilevatori che dovessero eventualmente presentarsi per chiedere, secondo le disposizioni generali, la compilazione e la restituzione degli appositi questionari.

Dal censimento saranno esclusi, per motivi di tutela del segreto in particolari settori di attività, il Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro e tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre per quanto concerne il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Direzione Generale della Protezione Civile, l'indagine sarà limitata agli Uffici di cui all'allegato 1.

La raccolta dei dati sarà effettuata tenendo presenti le cosiddette « unità locali » che, secondo i criteri adottati dall'ISTAT, costituiscono i nuclei elementari della rilevazione. L'unità locale va individuata facendo riferimento non ai compiti svolti ma al fatto che un ufficio o un complesso di uffici, anche appartenenti a diverse unità organizzative, siano aggregati in un'unica sede, distinta dalle altre.

E' unità locale, ad esempio, l'insieme degli uffici della Prefettura sistemati in un unico stabile, mentre sono unità locali a sé stanti l'ufficio o gli uffici che, pur facenti parte della Prefettura, si trovano in altri immobili.

Per quanto attiene agli Uffici Centrali del Ministero, essi vanno divisi in sette unità locali, corrispondenti alle sedi elencate nell'allegato 2.

Da un riscontro effettuato agli atti di questo Ministero è risultato che su 92 Prefetture, 52 hanno gli uffici ubicati in una sola sede e quindi costituiscono ciascuna una sola unità locale, mentre le altre 40 hanno gli uffici principali in un edificio e i rimanenti in locali diversi (vedere allegato 2). Di conseguenza, queste ultime Prefetture presentano, ai fini del censimento, un'articolazione in più unità locali.

Per ciascuna unità locale dovranno essere compilati due esemplari dell'unito questionario ISTAT, i cui dati vanno riferiti al 26 ottobre 1981.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Direzioni Generali ed Uffici Centrali in indirizzo sono pregati di compilare, per la parte di rispettiva competenza, due questionari per ogni sede nella quale sono ubicati i propri uffici, restando inteso che i dati così forniti verranno poi riassunti dall'Ufficio scrivente e riferiti nel loro complesso alle singole unità locali.

I predetti modelli vanno redatti secondo le istruzioni in essi contenute e secondo gli orientamenti integrativi concordati con l'ISTAT, di cui all'allegato 3.

Una volta compilati, i questionari dovranno pervenire a questo Ufficio, Palazzo Viminale, piano 3°, stanza n. 37 (se necessario anche a mezzo di corriere speciale), al più presto possibile e comunque *non oltre il 10 novembre p.v.* Eventuali chiarimenti potranno anche essere richiesti telefonando al n. 06/4667, int. 224 e 5532.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che ogni ritardo, sia pure breve, ed ogni inesattezza nella comunicazione dei dati, può compromettere la riuscita del censimento.

Al fine di evitare duplicazioni con le contemporanee operazioni dei rilevatori comunali, sarà opportuno far affiggere agli ingressi delle sedi di servizio, nei giorni dal 15 ottobre all'11 novembre p.v., un cartello chiaramente visibile con la scritta « 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato: questo ufficio viene censito direttamente ».

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Buoncristiano)



MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Tasse
e delle Imposte Indirette sugli affari

Roma, 25-9-1981

*Agli Ispettori Compartimentali delle Tasse ed II. su-
gli affari* *Loro Sedi*

e, p.c.:

*All'ISTAT - Servizio Censimenti - Via Adolfo Ravà n. 150
Roma*

Circolare N. 26

Divisione U.I.C.

Prot. N. 441040/81 - Allegati vari

**OGGETTO: 6° Censimento generale ISTAT - Legge 18 di-
cembre 1980 n. 864 - Rilevazione dei dati relativi
agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.**

La legge 18 dicembre 1980, n. 864, ha indetto il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, con riferimento alla data del 26 ottobre 1981.

L'Istituto Centrale di Statistica, in adempimento a quanto previsto dalla citata legge, curerà la rilevazione delle unità locali della Pubblica Amministrazione. Il Ministero delle Finanze provvede direttamente a censire le proprie unità locali e, a tale scopo, ciascuna Direzione Generale è tenuta a fornire ai propri uffici periferici il modello ISTAT/CIC/1 che sarà compilato dagli stessi alla data del 26-10-1981.

Gli Uffici, con la compilazione di detto modello, soddisfano ogni adempimento inerente al Censimento Generale di cui alla citata legge n. 864 e sono esonerati dal fornire ogni altra informazione ai rilevatori comunali.

Ai fini del censimento, per unità locale s'intende l'impianto (o corpo d'impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (Uffici del registro, Uffici Distrettuali II.DD., Ricevitoria del lotto, Commissione I grado, ecc.), in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.

Le unità locali si distinguono in:

a) Unità locali (operative), costituite da quelle unità ove si effettua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi. Tali unità locali vengono variamente denominate secondo le consuetudini ed i rami di attività economica.

b) Unità locali (amministrative) costituite dalla sede centrale dell'impresa e dagli uffici direttivi, tecnici e amministrativi — nei quali vengono trattati gli affari inerenti la gestione dell'impresa — sempreché tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle predette unità operative.

Per l'applicazione del concetto di unità locale agli uffici periferici finanziari, è stato precisato dall'Istituto Centrale di Statistica che nel caso in cui in uno stesso edificio coesistono più uffici anche dipendenti da diverse Direzioni Generali, detti uffici dovranno essere considerati ognuno unità locale a se stante, coerentemente con il concetto della non intercambiabilità del personale dei relativi uffici.

Nel caso di uffici dipendenti dalla stessa Direzione Generale si applicherà il concetto di unità locale ove si verifichi la non intercambiabilità del personale. Ad esempio, se nello stesso edificio risultano ubicate una unità di livello superiore (Ispettorato compartimentale) e una unità operativa da esso dipendente (Ufficio registro, distrettuale II.DD. ecc.), queste si configurano come due distinte unità locali, comunque operative.

Ciascuna unità locale dovrà compilare l'apposito modello ISTAT/CIC/1, evidenziando la situazione al 26 ottobre 1981 ed attenendosi alle seguenti

NORME DI RILEVAZIONE

— Il foglio A del modello va compilato solamente nei riquadri A (Numero di codice), B (Sezione di censimento), D (Notizie indicative dell'Amministrazione), E (Notizie indicative dell'unità locale). In particolare l'indicazione dei riquadri A e B deve essere espressa da un numero che va richiesto agli Uffici comunali di censimento di appartenenza; per il riquadro D tali notizie indicative dell'impresa, dell'Amministrazione, ecc. consisteranno esclusivamente nella voce denominativa « Ministero delle Finanze - Viale Boston - tel. 5997 - CAP 00144 - Roma ». Nel riquadro E (Notizie indicative dell'unità locale) devono essere indicati: la denominazione dell'unità locale (ad esempio: Ufficio distrettuale II.DD., ecc.), l'indirizzo, l'eventuale numero di telefono, il Comune in cui è situata l'unità locale ed il relativo codice di avviamento postale e la Provincia. Il foglio B non va compilato.

Nell'eventualità che l'unità locale abbia una sezione ubicata fuori della propria sede principale, tale sezione verrà considerata come un'unità locale autonoma e pertanto deve essere compilato un altro questionario, speci-

ficando la denominazione della sezione e citando l'unità locale principale (esempio: Magazzino Ufficio del Registro, ecc.).

— A pag. 5: riportare, nella parte superiore, le medesime indicazioni del foglio A, relative ai riquadri A e B.

PARTE II (Unità locale)

SEZIONE I (Notizie generali)

Quadro 1:

Quesito 1.1 - Barrare la casella « Unità locale operativa »;

Quesito 1.2 - Lasciare in bianco.

Quadro 2: Lasciare in bianco.

Quadro 3:

Quesito 3.1 - (Classificazione dell'unità locale) indicare nuovamente la denominazione dell'unità locale e apporre nelle quattro caselle il codice 9112;

Quesito 3.2 - Lasciare in bianco.

Quadro 4: (Altre notizie).

Quesito 4.1 - Bisogna indicare la superficie complessiva coperta espressa in mq. arrotondati all'unità;

Quesito 4.2 - Lasciare in bianco;

Quesito 4.3 - Rispondere opportunamente barrando le relative caselle;

Quesito 4.4 - Rispondere opportunamente barrando le relative caselle.

SEZIONE II (Addetti)

Quadro 5: Il personale da censire è quello in forza all'unità locale *alla data del 26-10-1981*, compreso quello eventualmente assente per ferie, malattia, missione per servizio, ecc., nonché quello distaccato da altri uffici (anche di altre Amministrazioni) e quello stagionale presente, con esclusione del personale distaccato presso altri uffici anche di Amministrazioni diverse.

Non vanno compilate le voci 5.1, 5.2, 5.3, 5.7 e 5.12.

Quesito 5.5 - Va indicato il personale inquadrato negli attuali livelli 8° e 7°, compreso il personale delle qualifiche ad esaurimento;

Quesito 5.13 - Va indicato il personale di custodia, commessi, uscieri.

SEZIONE III (Mezzi di trasporto su strade)

Quadro 6: Compilare le voci che interessano.

SEZIONE IV (Riscaldamento e condizionamento)

Quadro 7: Compilare le voci che interessano. Si precisa che per impianto fisso centralizzato di riscaldamento e condizionamento si intende l'impianto con circolazione di acqua o di aria adibito ad uso non esclusivo dell'unità locale.

Per impianto fisso autonomo si intende l'impianto adibito ad uso esclusivo dell'unità locale.

Detto questionario va debitamente datato (26 ottobre 1981) e firmato in calce dal responsabile dell'unità locale nella prima pagina del foglio A.

Ulteriori modelli potranno essere ritirati presso il locale ufficio comunale di censimento o presso la competente Camera di Commercio.

* * *

Premesso quanto sopra, si inviano i modelli ISTAT/CIC/1 in quantità sufficiente affinché ciascun Ispettorato Compartimentale trasmetta agli uffici periferici dipendenti, entro il 15 ottobre 1981, due esemplari degli stessi, unitamente alle « norme di rilevazione ».

Si raccomanda di porre in particolare evidenza che, al fine di evitare duplicazioni, gli uffici non devono accettare altri modelli eventualmente forniti dai rilevatori comunali.

Il modello statistico, debitamente compilato da ciascun ufficio periferico, dovrà essere restituito entro il 31 ottobre p.v. al proprio Ispettorato Compartimentale il quale, dopo un formale controllo, trasmetterà alla Scrivente i modelli medesimi, unitamente a quello di propria competenza, entro e non oltre il 10 novembre c.a.

Si prega accusare ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE



MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale del Tesoro

Roma, 1 ottobre 1981

Alle Direzioni Provinciali del Tesoro

Loro Sedi

e. p.c.

*All'Istituto Centrale di Statistica. Servizio Censimenti
Cens/C - Via A. Ravà, 150*

Roma

Circolare

Divisione XXI

Prot. N. 403471 All. 3

**OGGETTO: 6° Censimento generale dell'Industria, del
Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato.**

Questo Generale Ufficio ha concordato con l'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) di effettuare direttamente la rilevazione dei dati relativi ai propri Uffici periferici, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 864, che ha indetto il 6° Censimento generale dell'Industria, del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato, comprendente anche il settore della Pubblica Amministrazione.

Per l'espletamento di tale operazione si trasmette, pertanto, in duplice copia, un apposito questionario (mod. ISTAT/CIC/1) che, per la parte riguardante la rilevazione delle unità locali, dovrà essere compilato dagli Uffici in indirizzo sulla base delle avvertenze e delle notizie in esso contenute, nonché delle ulteriori note esplicative di cui all'elenco allegato alla presente.

Le notizie da riportare sul questionario dovranno essere riferite alla data del 26 ottobre 1981.

Un esemplare del questionario, debitamente compilato e firmato, dovrà essere restituito, *entro e non oltre il 5 novembre c.a.*, alla Divisione XXI di questa Direzione Generale.

Al fine di evitare duplicazioni nelle rilevazioni, si raccomanda di non fornire, ad eventuale richiesta di rilevatori comunali, alcun dato, facendo presente che alla raccolta degli stessi si provvede direttamente a cura dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

B — ISTRUZIONI VARIE

RISOLUZIONE DEI QUESITI CONCERNENTI IL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO (*)

1. Devono essere censite le scuole statali?
— No. La rilevazione viene eseguita a cura dell'ISTAT.
2. Devono essere censite le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute?
— No. La rilevazione viene eseguita a cura dell'ISTAT.
3. Devono essere censite le scuole materne?
— Devono essere censite solamente le scuole materne gestite da privati, mentre la rilevazione delle altre viene eseguita a cura dell'ISTAT.
4. Devono essere censite le scuole di ogni ordine e grado gestite da privati?
— Sì, compresi anche:
 - a) i corsi privati per corrispondenza, che vanno classificati nella categoria 933.2;
 - b) i corsi privati di lingua straniera, che vanno classificati nella categoria 932.6;
 - c) i corsi privati di formazione professionale, che vanno classificati nella categoria 933.2;
 - d) i corsi privati di dattilografia e stenografia, che vanno classificati nella categoria 933.2;
 - e) i corsi privati per programmatori e simili, che vanno classificati nella categoria 933.2.
5. Devono essere censiti i corsi di danza, di ginnastica ed altri corsi seguiti a scopo ricreativo?
— Sì e devono essere classificati nella categoria 979.2.
6. Devono essere censiti gli ospedali psichiatrici giudiziari?
— No.
7. Devono essere censiti gli ospedali militari?
— No.
8. Devono essere censiti i fisioterapisti indipendenti che non hanno unità locale, ma svolgono l'attività presso il domicilio dei pazienti?
— No.
9. Devono essere rilevati i monasteri?
— No.
10. I dipendenti comunali che prestano servizio stabilmente presso le scuole e simili debbono essere inclusi tra gli addetti (Parte II - sezione II del mod. ISTAT/CIC/1) del questionario del comune?
— No, debbono essere censiti nell'unità locale in cui essi prestano effettivamente servizio.
11. Le notizie relative ai riquadri D ed E, da riportare nelle apposite caselle, possono essere fornite mediante timbri?
— Dette notizie devono comunque essere riportate nelle caselle predisposte.
12. Devono essere compilati i riquadri D ed E per le unità locali della Pubblica Amministrazione, dei liberi professionisti e delle imprese non soggette alla iscrizione nel Registro delle Ditte delle Camere di Commercio?
— Detti riquadri devono essere sempre compilati, anche nel caso di unità locali appartenenti a imprese plurilocalizzate e che, quindi, devono compilare solo la Parte II del modello CIC/1.
13. Devono essere censiti i circoli ricreativi, bocciofilo, sportivi situati all'interno di altre unità di rilevazione e le palestre poste all'interno delle scuole?
— Dette attività devono essere censite solamente se aperte al pubblico o date in gestione.

(*) Si riportano i principali quesiti posti dagli organi periferici durante la fase di rilevazione, ai quali fu data risposta, volta per volta, da parte del Servizio Censimenti dell'ISTAT.

14. Devono essere censite le U.S.L.?
— Le USL devono essere censite direttamente dal rilevatore e per ciascuna « unità locale » intesa come sede fisicamente distinta ma facente parte delle U.S.L., deve essere compilato un apposito questionario Mod. ISTAT/CIC/1.
15. Gli ospedali pubblici normalmente sono suddivisi in varie cliniche. Ogni clinica costituisce una unità locale?
— Si considera come unità locale la clinica o l'insieme delle cliniche facenti parte di un unico complesso.
16. Il quesito 12 (Servizi Ambulatoriali) del mod. CIC/1 deve essere compilato anche per i servizi ambulatoriali presenti negli ospedali?
— Il quesito 12 del mod. CIC/1 deve essere barrato in tutte le specializzazioni dove esista un servizio ambulatoriale aperto al pubblico.
17. I circoli privati gestiti da associazioni varie a scopo ricreativo vanno classificati alla categoria 979.2?
— Sì.
18. Diversi impianti sportivi, facenti parte di un unico complesso, costituiscono altrettante unità locali?
— Detti impianti costituiscono un'unica unità locale.
19. Devono essere censiti i commercianti ambulanti privi di licenza?
— Sì.
20. Devono essere censiti i commercianti ambulanti stagionali?
— No, vedi pagina 27 delle « Disposizioni e istruzioni per gli organi periferici ».
21. Devono essere censiti i ritrattisti ambulanti (italiani o stranieri)?
— No, in nessun caso.
22. Da chi sono censiti i banchi lotto?
— Sono censiti direttamente dall'ISTAT tramite il Ministero delle Finanze ad eccezione delle colletterie (appalto).
23. Come si devono considerare i locali adibiti a mostre permanenti o temporanee o a depositi di mobili?
— Le mostre temporanee non vanno censite.
— Le mostre permanenti, se viene effettuata anche la vendita, sono da considerare esercizi commerciali, in caso contrario sono da considerare depositi e vanno censiti come tali.
24. Si rilevano gli affittacamere?
— Gli affittacamere, anche se privi di licenza, devono essere censiti e classificati alla categoria 667.4.
25. Chi ritira i modelli CIC/1 nei casi in cui la consegna avviene da parte dell'ISTAT?
— L'ISTAT provvede sia alla consegna che al ritiro dei modelli CIC/1 relativi alle attività che censisce direttamente.
26. In quale categoria è compresa la surgelazione di prodotti alimentari vari?
— La surgelazione di prodotti alimentari vari è compresa nella categoria 423.6.
27. Le unità locali temporaneamente inattive alla data del censimento sono soggette al censimento?
In caso affermativo si può procedere alla raccolta dei relativi dati durante il loro periodo di attività?
— Le dette unità locali sono soggette al censimento. Tale circostanza deve risultare da apposita annotazione, da riportare in calce al questionario. Nel caso di assenza del titolare, o di altra persona che sia in grado di fornire le notizie richieste, l'Ufficio comunale di censimento deve acquisire con ogni mezzo a sua disposizione gli elementi occorrenti, provvedendo, se del caso, alla compilazione di ufficio dei questionari. In relazione al secondo quesito i comuni potranno acquisire tutte quelle informazioni atte alla compilazione dei questionari da parte del rilevatore nel periodo di raccolta dei dati.
28. Sono utilizzabili da parte dei comuni elenchi guida e di controlli desumibili dall'anagrafe comunale e messi a disposizione da parte delle CC.II.AA.?
— No. Tale utilizzazione non è consentita in assoluto prima e durante la fase di raccolta dei dati. Potrà peraltro essere consentita nella fase di revisione quantitativa da parte dei comuni per individuare eventuali unità sfuggite al censimento.
29. In quale categoria di attività economica è compreso il confezionamento di generi alimentari (imbottigliamento di olio, vino, ecc.; impacchettamento di zucchero, farina, ecc.) e di generi non alimentari (imbottigliamento di alcool denaturato, ipoclorito di sodio, ecc.)?
— Il confezionamento di generi alimentari è compreso nella categoria 496.1 e quello di generi non alimentari nella categoria 496.2.
30. Da chi devono essere censiti gli Uffici di conciliazione ed il relativo personale?
— Dai rilevatori, purché detti uffici abbiano una sede adibita permanentemente all'esercizio di tale attività. Per quanto riguarda il personale si rileva solo quello addetto permanentemente.

31. Nel caso di coesistenza di attività professionale e di attività imprenditoriale, quest'ultima soggetta all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Ditte delle Camere di Commercio, come deve essere compilato il questionario?

— Si deve compilare un questionario nella Parte I e II per l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Ditte ed un questionario, compilato solo nella II Parte - Unità locale, per quanto riguarda l'attività professionale. Qualora lo studio professionale coincide con la sede di Impresa, si compila un solo questionario nella Parte I e II e l'attività professionale figurerà come attività secondaria.

32. I liberi professionisti (medici, notai, rappresentanti...) devono indicare il mezzo di trasporto con il quale svolgono la propria attività?

— Sì.

33. In quale categoria devono essere classificati i laghetti (artificiali e non) per la pesca sportiva?

— Nella categoria 978.3.

34. Quale quadratino bisogna barrare nei riquadri D ed E del questionario in caso di: viale, largo, vicolo, ecc.?

— Se la dizione non rientra nei tre casi riportati nei riquadri D ed E del questionario non si deve barrare alcun quadratino, ma si deve riportare la dizione dell'indirizzo utilizzando le caselle del questionario.

35. Devono essere censiti gli Ispettorati Agrari?

— Gli Ispettorati Agrari vengono rilevati dall'Ente Regione, quali loro organi periferici dipendenti.

36. Nel caso di impresa unilocalizzata (con 1 sola unità locale) la Sezione II della Parte I (Impresa) del mod. ISTAT/CIC/1 deve essere compilata?

— Sì, tale sezione nel caso di compilazione della Parte I (Impresa) deve risultare sempre compilata.

37. Il magazzino-deposito del commerciante ambulante deve essere rilevato?

— No, detto magazzino fa parte integrante dell'attività di commercio ambulante.

38. Cosa deve intendersi per superficie di vendita, nel caso di distributori di carburanti?

— Deve intendersi la superficie data in concessione al distributore di carburante.

39. In quale categoria devono essere classificati i negozi di generi alimentari vari per i quali non è possibile stabilire un criterio di prevalenza dei prodotti commerciati?

— Tali negozi devono essere classificati nella categoria 642.4; nella stessa categoria devono essere classificati anche i negozi di generi alimentari e non alimentari vari con prevalenza di vendita di generi alimentari.

40. In quale categoria devono essere classificati i negozi di generi non alimentari vari per i quali non è possibile stabilire un criterio di prevalenza dei prodotti commerciati?

— Tali negozi devono essere classificati nella categoria 656.2; nella stessa categoria devono essere classificati anche i negozi di generi alimentari e non alimentari vari con prevalenza di vendita di generi non alimentari.

41. In quale categoria devono essere classificati i commercianti ambulanti di generi alimentari e/o non alimentari?

— Per detti commercianti si applica la stessa classificazione del commercio fisso al minuto a seconda dei prodotti venduti.

ALLEGATO 3

QUESTIONARI DI RILEVAZIONE
E
MODELLI AUSILIARI

ELENCO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE E DEI MODELLI AUSILIARI

Mod. ISTAT/CIC/1	— Questionario di censimento	Pag. 191
» ISTAT/CIC/2	— Questionario per il commercio ambulante	» 199
» ISTAT/CIC/1/C	— Indagine sul grado di copertura	» 201
» ISTAT/CIC/3	— Stato di sezione provvisorio	» 203
» ISTAT/CIC/4	— Computo giornaliero di sezione	» 205
» ISTAT/CIC/5	— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione	» 207
» ISTAT/CIC/5 bis	— Primi risultati comunali	» 209
» ISTAT/CIC/5 ter	— Riepilogo provinciale dei primi risultati comunali	» 211
» ISTAT/CIC/6	— Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese e alle unità locali	» 213
» ISTAT/CIC/6 bis	— Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante	» 215
» ISTAT/CIC/201	— Etichetta per pacchi di questionari di censimento relativi alle imprese unilocalizzate	» 217
» ISTAT/CIC/202	— Etichetta per pacchi di questionari relativi alle imprese plurilocalizzate, alle unità locali gestite da imprese plurilocalizzate, alle unità locali senza impresa, agli esercizi di commercio ambulante	» 217
» ISTAT/CIC/203	— Etichetta per pacchi di modelli ausiliari	» 217
» ISTAT/CIC/900	— Distinta dei pacchi contenenti i questionari di censimento e i questionari per il commercio ambulante	» 218
» ISTAT/CIC/900 bis	— Distinta di trasmissione degli stati definitivi delle sezioni	» 219
» ISTAT/CIC/901	— Buono di ritiro dei questionari di censimento e dei questionari per il commercio ambulante	» 220
» ISTAT/CIC/902	— Buono di consegna dei questionari di censimento, dei questionari per il commercio ambulante e degli stati definitivi delle sezioni	» 221
» ISTAT/CP/5	— Itinerario di sezione	» 223
» ISTAT/CP/11	— Carta di autorizzazione per rilevatore	» 225



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

(Legge 18 dicembre 1980, n. 864)

QUESTIONARIO DI CENSIMENTO

Per i quesiti seguiti da quadratino barrare così la risposta che fa al caso

Mod. ISTAT/CIC/1

A	NUMERO DI CODICE
Comune	
Provincia	

FOGLIO
A

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO
Provvisorio	
Definitivo	

B	SEZIONE DI CENSIMENTO
N.	

I riquadri D ed E devono essere sempre compilati.

D NOTIZIE INDICATIVE DELL'IMPRESA, DELL'AMMINISTRAZIONE O DI CHI GESTISCE L'UNITA' LOCALE

Denominazione o ragione sociale _____

Via _____

Piazza _____

Località _____ N. _____ Tel. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Numero di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio _____

E NOTIZIE INDICATIVE DELL'UNITA' LOCALE

Denominazione o ragione sociale _____

Via _____

Piazza _____

Località _____ N. _____ Tel. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Numero di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio _____

Parte I - IMPRESA

Deve essere compilata da ogni « Sede centrale di impresa » sia che coincida con una unità locale operativa, sia che risulti fisicamente o funzionalmente a sé stante. Ogni sede centrale di impresa deve, inoltre, compilare la Parte II - « Unità locale » del presente questionario. Coloro che svolgono attività non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio (studi legali, medici, notarili, ecc.; Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, associazioni, ecc.) devono compilare soltanto la Parte II - « Unità locale » del presente questionario.

1 DIFFUSIONE TERRITORIALE DELL'IMPRESA

1.1 L'impresa, oltre all'unità locale censita con il presente questionario, gestisce altre unità locali? 1 si 2 no

1.2 In caso affermativo specificare:

a) nello stesso Comune in cui è situata la sede dell'impresa 1

b) in altri Comuni della stessa Provincia sede dell'impresa 2

c) in altri Comuni della stessa Regione sede dell'impresa 3

d) in Comuni fuori della Regione sede dell'impresa 4

3 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA

3.1 Attività esclusiva o principale:

A cura del rilevatore

--	--	--

3.2 Altre attività:

Riservato ISTAT

--	--	--

2 FORMA GIURIDICA

2.1 Impresa individuale 01

2.2 Società di fatto 02

2.3 Società in nome collettivo 03

2.4 Società per azioni 04

2.5 Società in accomandita 05

2.6 Società a responsabilità limitata 06

2.7 Società cooperativa 07

2.8 Azienda autonoma 08

2.9 Azienda municipalizzata 09

2.10 Altra forma _____ 10

(specificare)

4 ALTRE NOTIZIE

4.1 L'impresa nell'ambito delle proprie attività, ha rapporti diretti e sistematici con l'estero per:

a) importazioni ed esportazioni 1

b) solo importazioni 2

c) solo esportazioni 3

4.2 Tipo di produzione

a) in serie:

— con lavorazione non completamente meccanizzata 1

— con lavorazione completamente meccanizzata 2

b) non in serie 3

4.3 Il titolare partecipa alle attività dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale? 1 si 2 no

4.4 Se l'impresa è iscritta nell'albo delle imprese artigiane indicare il numero di iscrizione _____

Importantel Per l'esatta compilazione del questionario leggere attentamente le apposite note e avvertenze

Sezione I - NOTIZIE GENERALI

DICHIARO CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITA'

Data _____ 1981 FIRMA DELL'IMPRENDITORE (o chi per esso)

Sezione II - ELENCO DELLE UNITA' LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA

Devono essere elencate tutte le unità locali operative e amministrative gestite dall'impresa, esistenti nel territorio dello Stato.

Al fini del censimento:

- a) per unità locale « operativa » si intende ogni singola unità nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi;
- b) per unità locale « amministrativa » si intende la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, sempreché tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative.

TIPO DELLE UNITA LOCALI ED EVENTUALE DENOMINAZIONE	INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE			LAVORAZIONE O ATTIVITA' ESERCITATA NELL'UNITA' LOCALE (1)	ADDETTI (2)	RISERVATO ISTAT	
	Comune	Provincia	Via, piazza - N. (o località) (scrivere stampatello)			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A - UNITA' LOCALI OPERATIVE							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
B - UNITA' LOCALI AMMINISTRATIVE							
a) Sede centrale							
b) Uffici direttivi, tecnici, amministrativi							
1.							
2.							
3.							
TOTALE ADDETTI							

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE COMPILARE E ALLEGARE UN PROSPETTO ANALOGO

(1) Indicare per ciascuna unità locale « operativa » l'attività esclusiva o principale esercitata usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Per le unità locali « amministrative » deve essere indicata l'attività esclusiva o principale dell'impresa riportata al punto 3.1 della Parte I del presente questionario. — (2) Comprendere tutti gli addetti di ciascuna unità locale elencata e cioè: imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, soci di cooperativa, familiari coadiuvanti, dirigenti, direttivi, altri impiegati, operai, apprendisti, ecc. Gli addetti indicati per ciascuna unità locale devono coincidere con il totale degli addetti al quadro 5 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

(Legge 18 dicembre 1980, n. 864)

QUESTIONARIO DI CENSIMENTO

Per i quesiti seguiti da quadratino barrare così la risposta che fa al caso

A	NUMERO DI CODICE
Comune	
Provincia	

FOGLIO
B

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO
	Provvisorio

B	SEZIONE DI CENSIMENTO
N.	

Definitivo

I riquadri D ed E devono essere sempre compilati.

D NOTIZIE INDICATIVE DELL'IMPRESA, DELL'AMMINISTRAZIONE O DI CHI GESTISCE L'UNITA' LOCALE

Denominazione o ragione sociale _____

Via _____

Piazza _____

Località _____ N. _____ Tel. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Numero di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio _____

E NOTIZIE INDICATIVE DELL'UNITA' LOCALE

Denominazione o ragione sociale _____

Via _____

Piazza _____

Località _____ N. _____ Tel. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Numero di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio _____

Parte I - IMPRESA

Deve essere compilata da ogni « Sede centrale di impresa » sia che coincida con una unità locale operativa, sia che risulti fisicamente o funzionalmente a sé stante. Ogni sede centrale di impresa deve, inoltre, compilare la Parte II - « Unità locale » del presente questionario. Coloro che svolgono attività non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio (studi legali, medici, notari, ecc.; Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, associazioni, ecc.) devono compilare soltanto la Parte II - « Unità locale » del presente questionario.

Sezione I - NOTIZIE GENERALI

1 DIFFUSIONE TERRITORIALE DELL'IMPRESA

1.1 L'impresa, oltre all'unità locale censita con il presente questionario, gestisce altre unità locali? 1 **SI** 2 **NO**

1.2 In caso affermativo specificare:

a) nello stesso Comune in cui è situata la sede dell'impresa 1

b) in altri Comuni della stessa Provincia sede dell'impresa 2

c) in altri Comuni della stessa Regione sede dell'impresa 3

d) in Comuni fuori della Regione sede dell'impresa 4

3 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA

3.1 Attività esclusiva o principale:

A cura del rilevatore		

3.2 Altre attività:

Riservato ISTAT		

2 FORMA GIURIDICA

2.1 Impresa individuale 01

2.2 Società di fatto 02

2.3 Società in nome collettivo 03

2.4 Società per azioni 04

2.5 Società in accomandita 05

2.6 Società a responsabilità limitata 06

2.7 Società cooperativa 07

2.8 Azienda autonoma 08

2.9 Azienda municipalizzata 09

2.10 Altra forma _____ 10

(specificare)

4 ALTRE NOTIZIE

4.1 L'impresa nell'ambito delle proprie attività, ha rapporti diretti e sistematici con l'estero per:

a) importazioni ed esportazioni 1

b) solo importazioni 2

c) solo esportazioni 3

4.2 Tipo di produzione

a) in serie:

— con lavorazione non completamente meccanizzata 1

— con lavorazione completamente meccanizzata 2

b) non in serie 3

4.3 Il titolare partecipa alle attività dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale? 1 **SI** 2 **NO**

4.4 Se l'impresa è iscritta nell'albo delle imprese artigiane indicare il numero di iscrizione _____

FIRMA DELL'IMPRENDITORE (o chi per esso)

DICHIARO CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITA'

Data _____ 1981

Sezione II - ELENCO DELLE UNITA' LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA

Devono essere elencate tutte le unità locali operative e amministrative gestite dall'impresa, esistenti nel territorio dello Stato.

Ai fini del censimento:

a) per unità locale « operativa » si intende ogni singola unità nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi;

b) per unità locale « amministrativa » si intende la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, sempreché tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative.

TIPO DELLE UNITA' LOCALI ED EVENTUALE DENOMINAZIONE	INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE			LAVORAZIONE O ATTIVITA' ESERCITATA NELL'UNITA' LOCALE (1)	ADDETTI (2)	RISERVATO ISTAT	
	Comune	Provincia	Via, piazza - N. (o località) (scrivere stampatello)			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A - UNITA' LOCALI OPERATIVE							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
B - UNITA' LOCALI AMMINISTRATIVE							
a) Sede centrale							
b) Uffici direttivi, tecnici, amministrativi							
1.							
2.							
3.							
TOTALE ADDETTI							

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE COMPILARE E ALLEGARE UN PROSPETTO ANALOGO

(1) Indicare per ciascuna unità locale « operativa » l'attività esclusiva o principale esercitata usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Per le unità locali « amministrative » deve essere indicata l'attività esclusiva o principale dell'impresa riportata al punto 3.1 della Parte I del presente questionario. — (2) Comprendere tutti gli addetti di ciascuna unità locale elencata e cioè: imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, soci di cooperativa, familiari coadiuvanti, dirigenti, direttivi, altri impiegati, operai, apprendisti, ecc. Gli addetti indicati per ciascuna unità locale devono coincidere con il totale degli addetti al quadro 5 della Parte II (Unità locale) del corrispondente questionario di censimento.

RISERVATO ISTAT	
Provincia	Altra attività
Comune	Rapporti con l'estero
Sez. di censimento	Tipo di produzione
N. questionario	Partecipazione del titolare
Forma giuridica	Carattere artigiano
Attività esclusiva o principale	Diffusione territoriale
Altra attività	N. unità locali
Altra attività	N. addetti

A	NUMERO DI CODICE
Comune	
Provincia	

B	SEZIONE DI CENSIMENTO
N.	

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO
	Definitivo

Parte II - UNITA' LOCALE

Deve essere compilata da ogni « Unità locale » sia operativa che amministrativa. Se l'unità locale coincide con la sede d'impresa deve essere anche compilata la Parte I (Impresa) del presente questionario. In tutti gli altri casi (unità fisicamente o funzionalmente separate dalla sede di impresa) deve essere compilata soltanto la presente Parte II e le notizie indicative dei quadri D ed E della prima pagina. Per le attività non soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio (studi legali, medici, notari, ecc.; Pubblica Amministrazione, Enti pubblici, associazioni, ecc.) deve essere compilata soltanto la presente Parte II.

LE SEZIONI I - II - III - IV DEVONO ESSERE COMPILATE DA TUTTE LE UNITA' LOCALI

Sezione I - NOTIZIE GENERALI	1	TIPO DI UNITA' LOCALE	3	CLASSIFICAZIONE DELL'UNITA' LOCALE											
	1.1 Unità locale operativa . . . 1 <input type="checkbox"/>	(ogni singola unità nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi)	3.1 Attività esclusiva o principale:	<table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">A cura del rilevatore</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A cura del rilevatore										
A cura del rilevatore															
1.2 Unità locale amministrativa	(sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, sempreché tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui al punto 1.1)	3.2 Altre attività:	<table border="1" style="width: 100px; height: 60px;"><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Riservato ISTAT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Riservato ISTAT											
Riservato ISTAT															
a) Sede centrale 2 <input type="checkbox"/>															
b) Ufficio direttivo, tecnico o amministrativo 3 <input type="checkbox"/>															
2	PRINCIPALI PRODOTTI FABBRICATI O VENDUTI O SERVIZI PRESTATI	4	ALTRE NOTIZIE												
		4.1 Indicare la superficie complessiva coperta dell'unità locale . . . m ²	4.2 Se l'attività esclusiva o principale è esercitata stagionalmente, indicare il numero dei mesi N.												
		4.3 I locali sono in proprietà? 1 <input type="checkbox"/> sì 2 <input type="checkbox"/> no	4.4 Indicare quali dei seguenti servizi aziendali esistono:												
		— bar . . . 1 <input type="checkbox"/>	— spaccio 3 <input type="checkbox"/>												
		— mensa . . . 2 <input type="checkbox"/>	— strutture ambulatoriali . . . 4 <input type="checkbox"/>												

Sezione II - ADDETTI	5	ADDETTI ALL'UNITA' LOCALE																																																																																				
	(Indicare tutto il personale occupato nell'unità locale, anche se al 26 ottobre 1981 risulta assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, ecc., in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro dei diversi rami di attività economiche, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni usate nel presente prospetto. Una stessa persona non può essere indicata in due diverse categorie).																																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>MASCHI</th> <th>FEMMINE</th> <th>TOTALE</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1 Imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, ecc. 01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2 Soci di cooperativa 02</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.3 Familiari coadiuvanti 03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.4 Dirigenti 04</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.5 Direttivi, ricercatori e tecnici laureati 05</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.6 Altri impiegati 06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.7 Categorie speciali (intermedi) 07</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE a riportare</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		MASCHI	FEMMINE	TOTALE		1	2		5.1 Imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, ecc. 01				5.2 Soci di cooperativa 02				5.3 Familiari coadiuvanti 03				5.4 Dirigenti 04				5.5 Direttivi, ricercatori e tecnici laureati 05				5.6 Altri impiegati 06				5.7 Categorie speciali (intermedi) 07				TOTALE a riportare				<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>MASCHI</th> <th>FEMMINE</th> <th>TOTALE</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Riporto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.8 Capi operai 08</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.9 Operai specializzati 09</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.10 Operai qualificati 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.11 Operai comuni 11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.12 Apprendisti 12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.13 Altro personale 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE ADDETTI 14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Di cui a tempo parziale 15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		MASCHI	FEMMINE	TOTALE		1	2		Riporto				5.8 Capi operai 08				5.9 Operai specializzati 09				5.10 Operai qualificati 10				5.11 Operai comuni 11				5.12 Apprendisti 12				5.13 Altro personale 13				TOTALE ADDETTI 14				Di cui a tempo parziale 15			
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE																																																																																			
	1	2																																																																																				
5.1 Imprenditori, titolari, gerenti, liberi professionisti, ecc. 01																																																																																						
5.2 Soci di cooperativa 02																																																																																						
5.3 Familiari coadiuvanti 03																																																																																						
5.4 Dirigenti 04																																																																																						
5.5 Direttivi, ricercatori e tecnici laureati 05																																																																																						
5.6 Altri impiegati 06																																																																																						
5.7 Categorie speciali (intermedi) 07																																																																																						
TOTALE a riportare																																																																																						
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE																																																																																			
	1	2																																																																																				
Riporto																																																																																						
5.8 Capi operai 08																																																																																						
5.9 Operai specializzati 09																																																																																						
5.10 Operai qualificati 10																																																																																						
5.11 Operai comuni 11																																																																																						
5.12 Apprendisti 12																																																																																						
5.13 Altro personale 13																																																																																						
TOTALE ADDETTI 14																																																																																						
Di cui a tempo parziale 15																																																																																						

6 MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'UNITA' LOCALE

		Numero			Numero
6.1 Motoveicoli			6.6 Semirimorchi (5)	12	
— motocarri e motofurgoni	01		6.7 Rimorchi	13	
— altri motoveicoli (1)	02		6.8 Autoveicoli per usi speciali o per trasporto specifico (6)	14	
6.2 Autovetture (2)			6.9 Rimorchi di autoveicoli per usi speciali o per trasporto specifico	15	
— a benzina	03				
— ad altro tipo di alimentazione	04				
6.3 Autobus	05				
6.4 Autocarri					
— fino a 10 quintali di portata utile (3)	06				
— da 11 a 30 quintali di portata utile	07				
— da 31 a 70 quintali di portata utile	08				
— da 71 a 90 quintali di portata utile	09				
— oltre 90 quintali di portata utile	10				
6.5 Motrici per semirimorchi (4)	11				

- (1) Motocicli, motocarrozette, motoleggere, motoveicoli per uso speciale (escluse le biciclette a motore).
- (2) Compresse le autovetture per il trasporto promiscuo con portata utile non superiore a 5 quintali.
- (3) Compresse le autovetture per trasporto promiscuo con portata utile superiore a 5 quintali.
- (4) Veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio.
- (5) Rimorchi costruiti in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore.
- (6) Autoambulanze, autocisternati, autocarri per carni macellate, per immondizie, autospartineve, autopompe, autoscale, automezzi Radio TV, autobetoniere, ecc.

7 TIPO DI IMPIANTO ED ENERGIA UTILIZZATA

7.1 Tipo di impianto:
(fornire una sola risposta)

	RISCALDAMENTO	CONDIZIONAMENTO
— Impianto fisso centralizzato	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
— Impianto fisso autonomo	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— Solo apparecchi singoli	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
— Nessun impianto	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

7.2 Tipo di energia prevalentemente utilizzata:
(fornire una sola risposta)

	RISCALDAMENTO	CONDIZIONAMENTO
— Combustibili solidi (carbone, legna, ecc.)	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
— Prodotti petroliferi (kerosene, gasolio, gas in bombole, ecc.)	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— Gas da rete di distribuzione	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
— Energia elettrica	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
— Altra fonte energetica	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

(specificare)

NOTIZIE RELATIVE A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE

8 FORNI E APPARECCHI PER PROCESSI TERMICI E TIPO DI ENERGIA UTILIZZATA

Tipo di energia prevalentemente utilizzata:
(fornire una sola risposta per ogni colonna)

- Combustibili solidi (carbone, legna, ecc.)
 - Prodotti petroliferi (kerosene, gasolio, gas in bombole, ecc.)
 - Gas da rete di distribuzione
 - Energia elettrica
 - Altra fonte energetica
- (specificare)

PER FUSIONE, TRATTAMENTO TERMICO O RISCALDO	COTTURA DI PRODOTTI INDUSTRIALI	ESSICCAZIONE E DISIDRATAZIONE	ALTRI PROCESSI
1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

9 UTILIZZO DI VAPORE PER PROCESSO

9.1 L'unità locale utilizza vapore per processo proveniente da:

- Generatori di vapore in dotazione all'unità locale 1
- Recuperatori di vapore in dotazione all'unità locale 2
- Acquisizione di vapore da altre unità locali 3

9.2 Per i soli generatori di vapore indicare il tipo di energia prevalentemente utilizzata (fornire una sola risposta)

- Combustibili solidi (carbone, legna, ecc.) 1
 - Prodotti petroliferi (kerosene, gasolio, gas in bombole, ecc.) 2
 - Gas da rete di distribuzione 3
 - Energia elettrica 4
 - Altra fonte energetica 5
- (specificare)

10 MOTORI ELETTRICI (1)

	N.	Potenza complessiva
Fino a 1 kW	1	
da oltre 1 fino a 5 kW	2	
da oltre 5 fino a 10 kW	3	
da oltre 10 fino a 50 kW	4	
da oltre 50 fino a 100 kW	5	
oltre 100 kW	6	
TOTALE		

(1) Escludere i motori elettrici facenti parte dei gruppi convertitori.

- I dati devono riferirsi sia ai motori elettrici in esercizio che a quelli in riserva.

- Qualora la potenza indicata sulla targa o in altre fonti di identificazione sia espressa in HP deve essere effettuata la trasformazione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,736.

11 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI

11.1 Collegamento economico prevalente: (fornire una sola risposta)

- aderente ad una unione volontaria 1
- aderente ad un gruppo di acquisto 2
- aderente ad altre forme 3

11.2 La vendita delle merci viene effettuata esclusivamente o prevalentemente: (fornire una sola risposta)

- con il sistema tradizionale 1
 - con il sistema del libero servizio (self-service) 2
 - per corrispondenza 3
 - con altre forme 4
- (specificare)*

11.3 Attrezzature in dotazione all'esercizio:

- a) armadi frigoriferi N. m³
- b) celle frigorifere N. m³
- c) banchi frigoriferi N. lunghezza
- d) carrelli elevatori N.

11.4 Superfici: (1)

Commercio fisso al minuto

a) Superficie complessiva di vendita: m²

b) Indicare le singole specializzazioni (in ordine di importanza) e le relative superfici:

- 1) m²
- 2) m²
- 3) m²
- 4) m²
- 5) m²

Commercio all'ingrosso

c) Superficie scoperta m²

Alberghi e pubblici esercizi

d) Superficie coperta per somministrazione bevande ed alimenti m²

Riservato ISTAT			

(1) Per superficie complessiva di vendita (o somministrazione) si intende l'area destinata alle vendite (o somministrazione) ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione, agli uffici ed ai servizi. L'assegnazione della superficie di vendita (punto 11.4 a) per singole specializzazioni esercitate deve essere effettuata in proporzione al presumibile volume delle vendite.

12 SERVIZI AMBULATORIALI

- Cardiologia 01
- Centri e servizi di medicina preventiva e di medicina sociale 02
- Centri e servizi trasfusionali 03
- Chirurgia 04
- Dermosifilopatia 05
- Emodialisi 06
- Fisioterapia e riabilitazione 07
- Laboratori di analisi e servizi di patologia clinica 08

- Medicina generica 09
- Medicina interna 10
- Medicina legale 11
- Neurologia 12
- Oculistica 13
- Odontoiatria e stomatologia 14
- Oncologia e prevenzione tumori 15
- Ortopedia e traumatologia 16
- Ostetricia e ginecologia 17

- Otorinolaringoiatria e audiologia 18
- Pediatria 19
- Pneumologia e fisiologia 20
- Psichiatria 21
- Radiologia 22
- Radioterapia 23
- Servizi di igiene e di sanità pubblica 24
- Urologia e nefrologia 25
- Altri 26



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6⁰ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

(Legge 18 dicembre 1980, n. 864)

QUESTIONARIO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Per i quesiti seguiti da quadratino barrare così la risposta che fa al caso; per gli altri quesiti scrivere stampatello.

Il presente questionario deve essere compilato per ogni esercizio di commercio ambulante, sia a posteggio fisso che mobile, purché il titolare eserciti tale commercio come attività esclusiva o prevalente.

Non sono da comprendere gli esercizi il cui titolare: a) gestisce contemporaneamente un negozio o una azienda artigiana; b) vende direttamente la produzione propria in forma ambulante; c) esercita tale attività occasionalmente o in determinati periodi stagionali.

NON SONO CONSIDERATI VENDITORI AMBULANTI, E PERTANTO SONO TENUTI A COMPILARE IL MOD. ISTAT CIC/1, COLORO CHE VENDONO NEI MERCATI ALL'INGROSSO O SU BANCHI FISSI DI MERCATI AL MINUTO COPERTI, OVVERO IN CHIOSCHI, BARACCHE E SIMILI, FISSATI STABILMENTE AL SUOLO.

A	NUMERO DI CODICE
Comune	
Provincia	

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO
Provvisorio	
Definitivo	

B	SEZIONE DI CENSIMENTO
N.	

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI

<p>① PRINCIPALI PRODOTTI VENDUTI</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>③ ATTIVITA' ECONOMICA (ESCLUSIVA O PRINCIPALE)</p> <p>(in caso di vendita mista tenere conto dell'attività principale)</p> <p>.....</p> <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
<p>② TIPO DEL POSTEGGIO</p> <p>FISSO 1 <input type="checkbox"/> MOBILE 2 <input type="checkbox"/></p>	<p>④ INDICARE SE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE VIENE SVOLTO NEL TERRITORIO di un solo Comune 1 <input type="checkbox"/> di più Comuni 2 <input type="checkbox"/></p>				

TITOLARE
(cognome e nome)

Comune di residenza

Indirizzo N.
(via, piazza, località)

A	NUMERO DI CODICE
Comune	
Provincia	

B	SEZIONE DI CENSIMENTO
N.	

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO
Definitivo	

DICHIARO CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITA'

DATA, 1981

FIRMA DEL RILEVATORE

FIRMA DEL TITOLARE
(o chi per esso)

TAGLIANDO DA CONSEGNAVERSI AL CENSITO

COMUNE E DATA DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Comune

Data

N.B. Il presente tagliando serve a comprovare l'effettuata compilazione del questionario e deve, pertanto, essere conservato fino al 31 gennaio 1982.

SEZIONE II - ADDETTI E MEZZI DI TRASPORTO

5 ADDETTI

Indicare il personale addetto all'esercizio alla data del 26 ottobre 1981

	Maschi		Femmine	Totale
	1		2	
5.1 Titolare				1
5.2 Familiari coadiuvanti				2
5.3 Altro personale				3
Totale				4

6 MEZZI DI TRASPORTO

Indicare i mezzi di trasporto in dotazione all'esercizio alla data del 26 ottobre 1981

	Numero
6.1 Motoveicoli (1)	1
6.2 Autovetture (2)	2
6.3 Autocarri	3
- fino a 10 quintali di portata utile (3)	4
- da 11 a 30 quintali di portata utile	5
- da 31 a 70 quintali di portata utile	6
6.4 Altri mezzi di trasporto	7

- (1) Motoveicoli, motocarrozette, motoleggere, motoveicoli per uso speciale (escluse le biciclette a motore).
- (2) Compresa le autovetture per il trasporto promiscuo con portata utile non superiore a 5 quintali.
- (3) Compresa le autovetture per il trasporto promiscuo con portata utile superiore a 5 quintali.

ILTE MONCALIERI - Lett. ord. n. 3737 del 19-2-81 (c. 1.000.000)

OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI COL PRESENTE QUESTIONARIO

L'obbligo di fornire le notizie richieste con il presente questionario è stabilito dall'art.7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864. Coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono passibili, ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, di una sanzione amministrativa fino a lire 80.000 che, in caso di recidiva, può essere aumentata fino a lire 800.000, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art. 19 del citato Decreto-Legge n. 1285/1929 e successive modifiche stabilisce inoltre: « Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale di statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale ». Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servono per scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 120.000 elevabile, in caso di recidiva, fino a lire 800.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsei per reati previsti dal codice penale.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
26 ottobre 1981

Comune	NUMERO DI CODICE		SEZIONE DI CENSIMENTO	
			N.	
Provincia			Foglio N.	

INDAGINE SUL GRADO DI COPERTURA

N° ORDINE	denominazione dell'impresa o dell'unità locale	indirizzo	era attiva nel giorno 26/10/81 all'attuale indirizzo	è stata censita all'attuale indirizzo	attività economica
1	2	3	4	5	6
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////
	SI	SI NO
	NO	////



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
 26 ottobre 1981

Mod. ISTAT/CIC/3

NUMERO DI CODICE Comune Provincia	Foglio N.
	SEZIONE DI CENSIMENTO N.
FRAZIONE GEOGRAFICA (lettera) (denominazione)	

STATO DI SEZIONE PROVVISORIO

Numero distingui- vo dai- l'isolato	AREA DI CIRCOLAZIONE			NUMERAZIONE INTERNA			DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL TITOLARE O GERENTE DELL'UNITA' ECONOMICA	ATTIVITA' ESERCITATA	CONSEGNA E RITIRO DEI QUESTIONARI							ANNOTAZIONI
	Specie	Denominazione	Nu- mero civico	Scale	Piano	Nu- mero inter- no			Mod. ISTAT/CIC/1		Mod. ISTAT/CIC/2 (numero provvisorio)	Consegna		Ritiro giorno		
									Numero provvi- sorio	Da compilare		Giorno	Firma del ricevente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Numero distinti- vo del- l'isolato	AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERAZIONE INTERNA			DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME DEL TITOLARE O GERENTE DELL'UNITA' ECONOMICA	ATTIVITA' ESERCITATA	CONSEGNA E RITIRO DEI QUESTIONARI							ANNOTAZIONI	
	Specie	Denominazione	Nu- mero civico	Scale	Piano			Nu- mero inter- no	Mod. ISTAT/CIC/1		Mod. ISTAT/CIC/2 (numero provvisorio)	Consegna		Ritiro giorno		
									Numero provvi- sorio	Da compilare		Giorno	Firma del ricevente			
										parte I e II						solo parte II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL RILEVATORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

Mod. ISTAT/CIC/4

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

SEZIONE DI CENSIMENTO
N.

COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE

GIORNI	IMPRESSE (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte I) N	UNITA' LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
		Industrie (rami da 0 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale		N	Addetti
		N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 ottobre											
28 ottobre											
TOTALE AL 28 OTTOBRE											
29 ottobre											
TOTALE AL 29 OTTOBRE											
30 ottobre											
TOTALE AL 30 OTTOBRE											
31 ottobre											
TOTALE AL 31 OTTOBRE											
1 novembre											
TOTALE AL 1° NOVEMBRE											
2 novembre											
TOTALE AL 2 NOVEMBRE											
3 novembre											
TOTALE AL 3 NOVEMBRE											
4 novembre											
TOTALE AL 4 NOVEMBRE											
5 novembre											
TOTALE AL 5 NOVEMBRE											
6 novembre											
TOTALE AL 6 NOVEMBRE											
7 novembre											
TOTALE AL 7 NOVEMBRE											
8 novembre											
TOTALE ALL'8 NOVEMBRE											
9 novembre											
TOTALE AL 9 NOVEMBRE											
10 novembre											
TOTALE AL 10 NOVEMBRE											
11 novembre											
TOTALE ALL'11 NOVEMBRE											

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
26 ottobre 1981

Mod. ISTAT/CIC/5 bis

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

PRIMI RISULTATI COMUNALI

(dati da desumersi dal totale del riepilogo dei computi giornalieri di sezione - Mod. ISTAT/CIC/5)

IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte I) N	UNITA' LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/1 - Parte II)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/2)	
	Industrie (rami da 0 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale		N	Addetti
	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti	N	Addetti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Data,



IL SINDACO

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

MODELLO DA TRASMETTERE ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1981.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
26 ottobre 1981

STATO DEFINITIVO DELLE SEZIONI

Mod. ISTAT/CIC/1

Form box for NUMERO DI CODICE, Comune, and Provincia.

Foglio N. _____

Main data table with columns: ATTIVITA' ECONOMICA ESERCITATA, NUMERO D'ORDINE, DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'IMPRESA O DELL'UNITA' LOCALE, PARTE I - IMPRESA, PARTE II UNITA' LOCALE, and RISERVATO ISTAT.

ATTIVITA' ECONOMICA ESERCITATA		NUMERO D'ORDINE		DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'IMPRESA O DELL'UNITA' LOCALE		PARTE I - IMPRESA			PARTE II UNITA' LOCALE	RISERVATO ISTAT		
Classe o sottoclasse	Categoria	della sezione	del questionario	Denominazione	Indirizzo	Forma giuridica			Addetti			Addetti
						Impresa individuale	Società	Altre forme giuridiche				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				
						1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>				

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE

Mod. ISTAT/C10/201

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
26 ottobre 1981

PACCO N.

Comune.....

Provincia.....

QUESTIONARI RELATIVI ALLE IMPRESE UNILocalizzate

Numero dei questionari
contenuti nel pacco

Numero totale dei
pacchi del comune.....

Mod. ISTAT/C10/202

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
26 ottobre 1981

PACCO N.

Provincia.....

Questionari relativi (*):

- alle sedi di imprese plurilocalizzate
- alle unità locali gestite da imprese plurilocalizzate
- alle unità locali senza impresa
- agli esercizi di commercio ambulante

(*) barrare il quadratino relativo alla dizione che interessa

Numero dei questionari
contenuti nel pacco

Comuni contenuti nel pacco

Mod. ISTAT/C10/203

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
6° CENSIMENTO GENERALE
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO,
DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
26 Ottobre 1981

PACCO N.

PROVINCIA.....

MODELLO ISTAT/C10/.....

Comuni contenuti nel pacco

da.....

a.....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/CIC/900

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

DISTINTA DEI PACCHI CONTENENTI I MODELLI ISTAT CIC/1 E CIC/2

PROVINCIA
.....

COMUNI APPARTENENTI ALLA PROVINCIA
N.
FOGLIO.....

Codice ISTAT*	RAGGRUPPAMENTI
1	IMPRESE UNILocalizzate
2	SEDI DI IMPRESE PLURILocalizzate
3	UNITA' LOCALI GESTITE DA IMPRESE PLURILocalizzate
4	UNITA' LOCALI SENZA IMPRESA

COMMERCIO AMBULANTE

* Barrare l'apposito quadratino

Numero d'ordine progressivo dei pacchi della Provincia	COMUNI		Numero dei modelli	Numero distintivo del collo o cassa	Numero d'ordine progressivo dei pacchi della Provincia	COMUNI		Numero dei modelli	Numero distintivo del collo o cassa
	Codice	DENOMINAZIONE				Codice	DENOMINAZIONE		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO A CURA DELL'U.P.C. IN TRIPLICE COPIA. DI DETTE COPIE UNA DEVE ESSERE TRATTENUTA AGLI ATTI DELL'U.P.C.; UNA COPIA DEVE ESSERE INVIATA ALL'ISTAT/SERVIZIO CENSIMENTI - REPARTO CENS/C VIA A. RAVA', 150 - ROMA E LA TERZA DEVE ESSERE INSERITA NELLA PRIMA CASSA DEI QUESTIONARI CHE VENGONO INVIATI AL CENTRO REGISTRAZIONE DATI.



6^o CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

PROVINCIA

.....

COMUNI APPARTENENTI ALLA PROVINCIA

N.

FOGLIO.....

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI:

ISTAT CIC/6

ISTAT CIC/6bis

barrare il quadratino che interessa:

Numero d'ordine progressivo dei pacchi della Provincia	COMUNI		N. di questionari elencati	Numero distintivo del collo o pacco	Numero d'ordine progressivo dei pacchi della Provincia	COMUNI		N. di questionari elencati	Numero distintivo del collo o pacco
	Codice	DENOMINAZIONE				Codice	DENOMINAZIONE		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO A CURA DELL'ISTAT IN DUPLICHE COPIA. DI DETTE COPIE UNA DEVE ESSERE TRATTENUTA DALL'ISTAT, E L'ALTRA DEVE ESSERE CONSEGNATA AL RAPPRESENTANTE DEL CENTRO REGISTRAZIONE DATI.




ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA


MOD. ISTAT/ CIC/901

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 OTTOBRE 1981

BUONO DI RITIRO

MITTENTE	
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO DI	
CONTENUTO E NUMERO DEI COLLI	
CONTENUTO: MODELLI ISTAT/ CIC/1 e CIC/2	N° COLLI.....
DENOMINAZIONE DELL' AGENZIA DI TRASPORTO E DATA DI CONSEGNA	
DENOMINAZIONE	
DATA	FIRMA

DESTINATARIO	
CENTRO REGISTRAZIONE DATI	
DATA DI RICEZIONE	

N. B. LA PRESENTE RICEVUTA DEVE ESSERE UTILIZZATA DALL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO O DALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LA CONSEGNA DEI MODELLI ISTAT/ CIC/1 e CIC/2, DETTA RICEVUTA DEVE ESSERE COMPILATA IN TRIPLICE COPIA: DUE COPIE DEVONO ESSERE TRATTENUTE DALL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO; DI DETTE COPIE, UNA DEVE ESSERE TRASMESSA IMMEDIATAMENTE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - SERVIZIO CENSIMENTI - REPARTO CENS/C' E UNA DEVE RIMANERE AGLI ATTI PRESSO L'UPC - LA TERZA COPIA VA CONSEGNATA ALLA DITTA CHE RITIRA I COLLI.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/CIC/902

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO

26 ottobre 1981

BUONO DI CONSEGNA

CONSEGNATARIO						
CENTRO REGISTRAZIONE DATI					 Timbro	
Firma						
Modelli ISTAT-CIC/1 - CIC/2 CIC/6 e CIC/6bis	PROVINCIA	Numero pacchi		PROVINCIA	Numero pacchi	
		CIC/	CIC/		CIC/	CIC/
NASTRI MAGNETICI	PROVINCIA	Numero bobine		PROVINCIA	Numero bobine	
		CIC/	CIC/		CIC/	CIC/

RICEVENTE	
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	 Timbro
Firma	

Data

N. B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO IN DUPLICE COPIA: UNA COPIA DEVE ESSERE TRATTENUTA DALL' INCARICATO DELL' ISTAT ADDETTO AL MAGAZZINO DI VIA RAVA', LA SECONDA COPIA TIMBRATA DEVE ESSERE RESTITUITA AL CENTRO REGISTRAZIONE DATI.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
12° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
6° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO,
DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO
 25-26 ottobre 1981

Mod. ISTAT/CP/5

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

SEZIONE DI CENSIMENTO
N. _____

FRAZIONE GEOGRAFICA	
(lettera)	(denominazione)

ITINERARIO DI SEZIONE

DELIMITAZIONE DELLA SEZIONE

RILEVATORE _____
(cognome e nome)

NUMERO DISTINTIVO DELL'ISOLATO	AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI ESTREMI				ANNOTAZIONI
	Specie	Denominazione	dal	al	dal	al	
1	2	3	4	5	6	7	8

Mod. ISTAT/CP/11

**12° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE,
CENSIMENTO DELLE ABITAZIONI,
6° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO,
DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO**
25-26 ottobre 1981

Comune di



**CARTA DI AUTORIZZAZIONE
PER RILEVATORE**

ILTE - MONCALIERI - Lett. ord. n. 3737 del 19-2-81 (c. 200.000)

Il Sig.


è autorizzato a recarsi presso le famiglie, le convivenze, le imprese e le unità locali per compiere le operazioni di censimento.

Nel caso che le risposte fornite ai vari quesiti nei modelli di rilevazione risultassero incomplete o errate, i capi famiglia, i capi convivenza e i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese e delle unità locali sono tenuti a fornire al rilevatore i chiarimenti e le precisazioni necessarie per il completamento o la rettifica.

Il rilevatore, nei limiti del servizio a cui è destinato, è pubblico ufficiale.

Data 1981

IL SINDACO



Il rilevatore è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento di identità.



ALLEGATO 4

**CLASSIFICAZIONI DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE**

- A — Classificazione delle attività economiche
- B — Tabella di ragguglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1981 e la classificazione del 1971
- C — Elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale

A - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

RAMI, CLASSI, SOTTOCLASSI E CATEGORIE DI ATTIVITA' ECONOMICA

0 - AGRICOLTURA, CACCIA, FORESTE E PESCA

01 - Agricoltura e caccia

011 - Agricoltura

- 011.1 - Aziende cerealicole (comprese le risicole)
- 011.2 - Aziende orticole (comprese le coltivazioni in serra)
- 011.3 - Aziende viticole
- 011.4 - Aziende olivicole
- 011.5 - Aziende agrumicole
- 011.6 - Aziende frutticole
- 011.7 - Aziende floricole e di piante ornamentali (comprese le coltivazioni in serra)
- 011.8 - Aziende vivaistiche e sementiere
- 011.9 - Altre aziende e aziende agricole miste, non classificabili con il criterio della prevalenza

012 - Zootecnia

- 012.1 - Aziende di allevamento bovini e bufalini
- 012.2 - Aziende di allevamento suini
- 012.3 - Aziende di allevamento pollame
- 012.4 - Aziende di allevamento ovini e caprini
- 012.5 - Aziende di allevamento di altri volatili e conigli (comprese le aziende di allevamento di selvaggina)
- 012.6 - Aziende di allevamento equini
- 012.7 - Aziende di allevamento di animali da pelliccia
- 012.8 - Aziende di allevamento di altri animali (compresi gli allevamenti misti, non classificabili con il criterio della prevalenza)

013 - Selezione e moltiplicazione delle specie

- 013.1 - Aziende specializzate per la selezione ed incubazione artificiale delle uova di gallina e/o altri volatili (oca, anatra, fagiano, ecc.)
- 013.2 - Aziende specializzate nella produzione del seme bachi e bocolini; essiccazione dei bozzoli
- 013.3 - Aziende specializzate nella selezione e moltiplicazione di altre specie di animali

014 - Caccia e cattura di animali

02 - Foreste

020 - Foreste

- 020.1 - Aziende forestali (comprese le silvo-pastorali)
- 020.2 - Aziende di utilizzazione del bosco
- 020.3 - Consorzi di forestazione

03 - Pesca

031 - Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari

- 031.1 - Esercizio della pesca
- 031.2 - Esercizio di allevamenti di pesci e molluschi bivalvi

032 - Pesca e allevamenti in acque dolci

- 032.1 - Esercizio della pesca
- 032.2 - Esercizio di allevamenti (anche presso aziende agricole)

04 - Attività connesse con l'agricoltura**041 - Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri**

- 041.1 - Produzione di olio di oliva
- 041.2 - Trattamento igienico del latte e conservazione del latte fresco
- 041.3 - Trasformazione del latte
- 041.4 - Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili
- 041.5 - Pilatura e cernita di semi e granaglie
- 041.6 - Produzione e conservazione di vini (esclusi i vini spumanti e speciali)
- 041.7 - Produzione di vini spumanti e di altri vini speciali
- 041.8 - Produzione di alcool etilico di fermentazione

042 - Attività di trasformazione svolte in forma associata (da parte di cooperative, consorzi di produzione, associazioni di produttori, consorzi di bonifica, consorzi di miglioramento fondiario, enti di sviluppo, ecc.)

- 042.1 - Produzione di olio di oliva
- 042.2 - Produzione di olio di semi e di frutti oleosi
- 042.3 - Conservazione e trasformazione della carne (esclusa la surgelazione)
- 042.4 - Trattamento igienico del latte e conservazione del latte fresco
- 042.5 - Trasformazione del latte
- 042.6 - Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi e funghi (esclusa la surgelazione)
- 042.7 - Produzione e conservazione di vini (esclusi i vini spumanti e speciali)
- 042.8 - Produzione di vini spumanti e di altri vini speciali
- 042.9 - Produzione e raffinazione dello zucchero

043 - Altre attività svolte in forma associata (da parte di cooperative, consorzi di produzione, associazioni di produttori, consorzi di bonifica, consorzi di miglioramento fondiario, enti di sviluppo, ecc.)

- 043.1 - Macellazione del bestiame
- 043.2 - Produzione di alcool etilico di fermentazione
- 043.3 - Molitura dei cereali
- 043.4 - Pilatura, cernita e altre lavorazioni di semi e granaglie
- 043.5 - Lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca in acque dolci (esclusa la surgelazione)
- 043.6 - Produzione di mangimi
- 043.7 - Surgelazione di prodotti alimentari
- 043.8 - Stagionatura, manipolazione, selezione e imbottimento delle foglie di tabacco
- 043.9 - Raccolta e vendita di prodotti agricoli

044 - Esercizio di macchine agricole

- 044.1 - Esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi, con personale
- 044.2 - Esercizio di macchine agricole da parte di consorzi e cooperative

045 - Approvvigionamento, produzione e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura**1 - ENERGIA, GAS E ACQUA****1 A - Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi - industria petrolifera****11 - Industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi****111 - Industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi****12 - Cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici)****120 - Cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici)****13 - Industria dell'estrazione di petrolio e gas naturali****131 - Estrazione di petrolio****132 - Estrazione e depurazione di gas naturale**

133 - Estrazione con annessa distillazione di roccia asphaltica e scisti bituminosi

134 - Ricerca di petrolio e gas naturali

14 - Industria petrolifera

140 - Industria petrolifera

140.1 - Raffinerie di petrolio

140.2 - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

140.3 - Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento

15 - Industria dei combustibili nucleari

150 - Industria dei combustibili nucleari

1 B - Energia elettrica, gas e acqua

16 - Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

161 - Produzione e distribuzione di energia elettrica

162 - Produzione e distribuzione del gas

162.1 - Officine del gas, distribuzione del gas a mezzo di reti cittadine

162.2 - Stazioni di compressione di gas metano

163 - Produzione e distribuzione di altri tipi di energia

17 - Industria della raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

170 - Industria della raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

170.1 - Captazione, adduzione e distribuzione d'acqua potabile

170.2 - Captazione, adduzione e distribuzione d'acqua non potabile

**2 - INDUSTRIE ESTRATTIVE - INDUSTRIE MANIFATTURIERE PER
LA TRASFORMAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI E
PRODOTTI DERIVATI - INDUSTRIE CHIMICHE**

21 - Industria dell'estrazione e preparazione di minerali metalliferi

211 - Estrazione, ricerche e preparazione di minerali di ferro

212 - Estrazione, ricerche e preparazione di minerali metalliferi non ferrosi

22 - Industria della produzione e prima trasformazione dei metalli

221 - Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici

222 - Fabbricazione di tubi di acciaio

222.1 - Produzione di tubi senza saldatura

222.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili

223 - Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio

224 - Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi

224.1 - Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione e altre lavorazioni

224.2 - Produzione specializzata di ferroleghe fuori della siderurgia

23 - Industria dell'estrazione di minerali non metalliferi e non energetici; torbiere**231 - Estrazione e ricerche di prodotti di cava per materiali da costruzione, per refrattari e per ceramiche**

- 231.1 - Estrazione e ricerche di pietre da costruzione e di ardesia (calcare, marmo, arenaria, gres, lava, pietre dure, granito, basalto, porfido, ecc.)
- 231.2 - Estrazione e ricerche di altri materiali e prodotti di cava per altre industrie
- 231.3 - Estrazione di pietra da gesso
- 231.4 - Estrazione di argilla e di caolino
- 231.5 - Estrazione di pietre per calce e cementi

232 - Estrazione e ricerca mineraria di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali**233 - Produzione ed estrazione di sale****239 - Estrazione di altri minerali; torbiere**

- 239.1 - Estrazione di zolfo e di pirite
- 239.2 - Estrazione di dolomite, di pomice e di pozzolana
- 239.3 - Estrazione di prodotti minerali vari per uso industriale

24 - Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi**241 - Produzione di materiali da costruzione in laterizio****242 - Produzione di cemento, calce e gesso**

- 242.1 - Produzione di cemento e di agglomerante cementizio
- 242.2 - Produzione di calce viva, idrata, e idraulica
- 242.3 - Produzione di gesso

243 - Produzione di materiali per costruzione in calcestruzzo, amianto-cemento e gesso

- 243.1 - Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento
- 243.2 - Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni e altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento
- 243.3 - Produzione di pannelli di gesso e di elementi prefabbricati a base di gesso e modellati
- 243.4 - Produzione di calcestruzzo fresco (centrali di betonaggio)

244 - Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli in amianto-cemento)**245 - Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metalliferi**

- 245.1 - Frantumazione di minerali e materiali vari al di fuori della cava
- 245.2 - Segagione e lavorazione del marmo e delle pietre affini (esclusa la lavorazione artistica)
- 245.3 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico (di pietre, ceramiche, vetro)

246 - Produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati**247 - Industria del vetro**

- 247.1 - Produzione di vetro piano
- 247.2 - Produzione del vetro cavo e di altri prodotti simili (compreso il vetro artistico)
- 247.3 - Produzione di vetro tecnico, industriale, fibre di vetro ed altri lavori in vetro
- 247.4 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano (lastre di sicurezza, temperate o accoppiate, stratificate, unite al perimetro, specchi e vetrate artistiche, molatura, decorazione, ecc.)
- 247.5 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo

248 - Produzione di prodotti in ceramica

- 248.1 - Produzione di materiali refrattari e di prodotti in ceramica per usi tecnici e industriali
- 248.2 - Produzione di prodotti in ceramica per uso domestico e ornamentale
- 248.3 - Produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti
- 248.4 - Produzione di oggetti igienico-sanitari in terraglia forte, semiforte e dolce, vitreous china e fire clay

25 - Industrie chimiche**251 - Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni)**

- 251.1 - Produzione di prodotti chimico-estrattivi e chimico-mineralurgici
- 251.2 - Produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati
- 251.3 - Produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri

- 251.4 - Produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base
- 251.5 - Produzione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale (escluse le emulsioni bituminose da petroli)
- 251.6 - Produzione di trasparente di cellulosa e di cellophane
- 251.7 - Produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale
- 251.8 - Produzione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
- 251.9 - Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi

255 - Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa

256 - Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura

- 256.1 - Produzione di gas compressi
- 256.2 - Produzione di colle varie (naturali) gelatine ed estratti d'alghe
- 256.3 - Trattamento chimico dei grassi
- 256.4 - Produzione di oli essenziali e di aromi naturali e sintetici
- 256.5 - Produzione di esplosivi, di prodotti pirotecnici e di flammiferi
- 256.6 - Produzione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 256.7 - Produzione di prodotti chimici vari per uso industriale
- 256.8 - Produzione di prodotti chimici per l'agricoltura e di insetticidi

257 - Produzione di prodotti farmaceutici

258 - Produzione di sapone e detersivi sintetici nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria

- 258.1 - Produzione di sapone e detersivi sintetici, liquidi ed in polvere
- 258.2 - Produzione di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria

259 - Produzione di altri prodotti chimici

- 259.1 - Produzione di prodotti fotochimici (materiali sensibili)
- 259.2 - Produzione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- 259.3 - Produzione di prodotti chimici prevalentemente impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

26 - *Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche*

260 - Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche

3 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE PER LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI METALLI; MECCANICA DI PRECISIONE

31 - *Industria della costruzione di prodotti in metallo (escluse le macchine e i materiali da trasporto)*

311 - Fonderie

- 311.1 - Fonderie di metalli ferrosi (getti di ghisa e di acciaio)
- 311.2 - Fonderie di metalli non ferrosi

312 - Fucinatura, stampaggio, imbutitura, tranciatura e lavorazione a sbalzo

- 312.1 - Produzione di pezzi di acciaio fucinati
- 312.2 - Produzione di pezzi di acciaio stampati
- 312.3 - Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo

313 - Seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli

- 313.1 - Filettatura e bulloneria
- 313.2 - Produzione di molle
- 313.3 - Sinterizzazione dei metalli e loro leghe (metallurgia delle polveri)
- 313.4 - Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate (escluse le catene per trasmissione)
- 313.5 - Trattamento e rivestimento dei metalli
- 313.6 - Meccanica generale

314 - Costruzione e installazione di carpenteria metallica

- 314.1 - Costruzione e installazione di carpenteria metallica in genere; costruzione e installazione di sostegni per miniere; costruzione e installazione di materiale fisso per ferrovie
- 314.2 - Costruzione di porte, finestre, ecc. in profilati laminati

315 - Costruzione e installazione di caldaie e serbatoi**316 - Costruzione di utensili e articoli finiti in metallo, (escluso il materiale elettrico)**

- 316.1 - Costruzione di utensili a mano per uso domestico, per arti e mestieri e per l'agricoltura
- 316.2 - Costruzione di articoli da serramenta e ferramenta
- 316.3 - Costruzione di imballaggi metallici ed altri oggetti in lamiera sottile
- 316.4 - Costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze
- 316.5 - Costruzione di mobili metallici (comprese le casseforti)
- 316.6 - Costruzione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e accessori casalinghi
- 316.7 - Costruzione di armi leggere e di loro munizioni
- 316.8 - Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica

319 - Officine meccaniche non altrove classificate

- 319.1 - Officine di lattonieri, di maniscalchi e fabbri
- 319.2 - Officine di riparazione di macchine e attrezzature agricole

32 - Industria della costruzione e dell'installazione di macchine e di materiale meccanico**321 - Costruzione o montaggio di macchine e attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia****322 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli; di utensileria per macchine utensili e operatrici**

- 322.1 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli
- 322.2 - Costruzione di utensileria per macchine utensili e operatrici

323 - Costruzione e installazione di macchine tessili e loro accessori; costruzione di macchine e installazione di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; costruzione di macchine per cucire e per maglieria**324 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini**

- 324.1 - Costruzione e installazione di macchine ed apparecchi per le industrie alimentari
- 324.2 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
- 324.3 - Costruzione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
- 324.4 - Costruzione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma

325 - Costruzione e installazione di macchine per l'industria estrattiva, per la lavorazione dei minerali non metalliferi, per il genio civile e l'edilizia, per le industrie siderurgiche e le fonderie; costruzione e installazione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

- 325.1 - Costruzione e installazione di macchine per le miniere, di macchine per la preparazione meccanica dei materiali da costruzione, di macchine per il genio civile e l'edilizia
- 325.2 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie metalsiderurgiche e le fonderie
- 325.3 - Costruzione e installazione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

326 - Costruzione di organi di trasmissione

- 326.1 - Costruzione di ingranaggi, catene di trasmissione (ivi comprese le catene di velocipedi), cambi di velocità e altri organi di trasmissione
- 326.2 - Costruzione di cuscinetti

327 - Costruzione e installazione di macchine per la lavorazione del legno, della carta, del cuoio, delle pelli e delle calzature; costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e per lavanderia e stireria

- 327.1 - Costruzione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari
- 327.2 - Costruzione e installazione di macchine per le industrie della carta, del cartone e le arti grafiche
- 327.3 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
- 327.4 - Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie

328 - Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine e apparecchi meccanici

- 328.1 - Costruzione e installazione di motori a combustione interna (esclusi quelli destinati ai mezzi di trasporto su strada e all'aviazione)
- 328.2 - Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche e di altre macchine che producono energia meccanica

- 328.3 - Costruzione e installazione di compressori, di pompe, di trasmissioni idrauliche e pneumatiche, di apparecchi di ventilazione ed essiccamento ad aria, di apparecchi frigoriferi non domestici
- 328.4 - Costruzione e installazione di forni industriali non elettrici
- 328.5 - Costruzione di materiale per saldatura non elettrica
- 328.6 - Costruzione di rubinetterie, valvole, saracinesche e simili
- 328.7 - Costruzione di bilance (comuni, automatiche e semiautomatiche) e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
- 328.8 - Costruzione di materiale meccanico non altrove classificato
- 328.9 - Riparazione di apparecchi e materiale di riscaldamento e condizionamento, di impianti idraulici, di distribuzione di gas e di impianti frigoriferi; riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi

33 - Industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di macchine e di impianti per l'elaborazione dei dati

- 330 - Costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, macchine ed impianti per l'elaborazione dei dati
- 330.1 - Costruzione di macchine per ufficio, costruzione e installazione di macchine ed impianti per l'elaborazione dei dati
- 330.2 - Riparazione di macchine per ufficio, di sistemi per l'elaborazione dei dati, di registratori di cassa e simili

34 - Industria della costruzione, installazione di impianti e riparazione di materiale elettrico ed elettronico (esclusi gli elaboratori elettronici)

- 341 - Produzione di fili e cavi elettrici
- 342 - Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico
- 343 - Costruzione di apparecchiature elettriche per mezzi di trasporto e per uso industriale; di pile e di accumulatori
- 343.1 - Costruzione di apparecchiature elettriche per mezzi di trasporto; sistemi ed apparecchi di controllo del traffico terrestre, aereo e navale
- 343.2 - Costruzione di altre apparecchiature e materiale elettrico per uso industriale
- 343.3 - Costruzione di pile e di accumulatori
- 343.4 - Riparazione di macchinari elettrici ed impianti elettrotermici per uso industriale
- 344 - Costruzione di apparecchi elettrici di misura; apparecchi per telecomunicazioni ed apparecchi elettromedicali
- 344.1 - Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici
- 344.2 - Costruzione di apparecchi elettrici per telecomunicazione (compreso il montaggio da parte di imprese costruttrici)
- 344.3 - Costruzione di apparecchi elettromedicali
- 345 - Costruzione o montaggio di apparecchi radio riceventi, televisori, di apparecchi elettroacustici; costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali e di componenti elettronici
- 345.1 - Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici
- 345.2 - Incisione, edizione e stampa di dischi e nastri magnetici registrati
- 345.3 - Costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali
- 345.4 - Costruzione di componenti elettronici
- 346 - Costruzione di apparecchi elettrodomestici
- 347 - Produzione di materiale elettrico di illuminazione
- 348 - Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 348.1 - Lavori di impianto tecnico (escluso il montaggio effettuato da parte di ditte costruttrici ed escluse le installazioni elettriche per l'edilizia)
- 348.2 - Montaggio ed altri lavori di impianto tecnico
- 348.3 - Riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazione), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora

35 - Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori

- 351 - Costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e costruzione dei relativi motori
- 352 - Costruzione di carrozzerie e rimorchi
- 353 - Costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi

36 - Industria della costruzione di altri mezzi di trasporto

- 361 - Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi
 - 361.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche
 - 361.2 - Picchettaggio, raschiatura, verniciatura e carenaggio natanti
 - 361.3 - Cantieri di demolizione di navi
- 362 - Costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico
 - 362.1 - Costruzione di locomotive, elettrotreni, automotrici, tram e altro materiale da trazione
 - 362.2 - Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario
- 363 - Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate
 - 363.1 - Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e motoveicoli
 - 363.2 - Costruzione di accessori e di pezzi staccati per cicli, motocicli e ciclomotori
- 364 - Costruzione e riparazione di aeronavi
- 365 - Costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati

37 - Industria della costruzione di strumenti e di apparecchi di precisione, medico chirurgici, ottici ed affini; orologeria

- 371 - Costruzione e riparazione di strumenti di precisione, di apparecchi di misura e di controllo
 - 371.1 - Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi (compresi i contatori per distributori di benzina), di apparecchi di misura, controllo e regolazione
 - 371.2 - Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
 - 371.3 - Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione
 - 371.4 - Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esciuti quelli ottici)
- 372 - Costruzione di apparecchi e materiale medico-chirurgico
 - 372.1 - Costruzione di apparecchi medici per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di strumenti e apparecchi per odontoiatria
 - 372.2 - Costruzione di apparecchi per protesi ed ortopedia (escluse le scarpe ortopediche)
- 373 - Costruzione e riparazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
 - 373.1 - Costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo - montatura in serie di occhiali comuni
 - 373.2 - Costruzione di lenti e di strumenti ottici di precisione
 - 373.3 - Costruzione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
 - 373.4 - Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
- 374 - Costruzione di orologi e loro pezzi staccati

**4 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE ALIMENTARI, TESSILI,
DELLE PELLI E CUOIO, DELL'ABBIGLIAMENTO, DEL LEGNO, MOBILIO
E ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**

41 - Industrie alimentari di base (escluse le attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata)

- 411 - Industria dei grassi vegetali e animali
 - 411.1 - Produzione di margarina; idrogenazione e raffinazione senza impiego di solventi dei grassi vegetali e animali

- 411.2 - Produzione di olio di oliva
- 411.3 - Produzione di olio di semi e di frutti oleosi
- 412 - Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (escluse le macellerie e salumerie)**
- 412.1 - Macellazione del bestiame
- 412.2 - Trasformazione industriale e conservazione della carne (esclusa la surgelazione)
- 413 - Industria casearia**
- 413.1 - Trattamento igienico e conservazione del latte fresco
- 413.2 - Trasformazione del latte
- 414 - Industria della trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi e funghi (esclusa la surgelazione)**
- 415 - Industria della lavorazione e conservazione del pesce e di altri prodotti alimentari marini (esclusa la surgelazione)**
- 416 - Industria della lavorazione delle granaglie**
- 416.1 - Molitura dei cereali
- 416.2 - Pilatura, cernita ed altre lavorazioni di semi e granaglie
- 417 - Industria delle paste alimentari**
- 418 - Industria dei prodotti amidacei**
- 419 - Industria della panificazione, pasticceria e biscotti**
- 419.1 - Produzione di pane
- 419.2 - Produzione di pasticceria
- 419.3 - Produzione di fette biscottate e biscotti
- 42 - Industrie dello zucchero, delle bevande, di altri prodotti alimentari e del tabacco (escluse le attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata)***
- 420 - Industria della produzione e raffinazione dello zucchero**
- 421 - Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati**
- 421.1 - Produzione del cacao, cioccolato e caramelle
- 421.2 - Produzione di gelati
- 422 - Industria dei prodotti alimentari per zootecnia**
- 423 - Industria di prodotti alimentari vari**
- 423.1 - Preparazione del caffè, di sucedanei del caffè e del the
- 423.2 - Produzione di estratti alimentari e prodotti affini
- 423.3 - Produzione di dolcificanti, budini, creme da tavola e lieviti artificiali (esclusi i lieviti alcolici e per panificazione)
- 423.4 - Produzione specializzata di prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia
- 423.5 - Produzione di prodotti alimentari non altrove classificati
- 423.6 - Produzione di alimenti surgelati
- 424 - Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori**
- 424.1 - Produzione di alcool etilico
- 424.2 - Produzione di acquaviti
- 424.3 - Produzione di liquori e di altre bevande alcoliche
- 425 - Industria del vino**
- 425.1 - Produzione e conservazione di vini (esclusi i vini spumanti e speciali)
- 425.2 - Produzione di vini spumanti e di altri vini speciali
- 427 - Industria della birra e del malto**
- 428 - Industria idrominerales e delle bevande analcoliche**
- 428.1 - Imbottigliamento di acque minerali naturali
- 428.2 - Produzione di bevande analcoliche e di acque gassate

429 - Industria del tabacco

- 429.1 - Stagionatura, manipolazione, selezione e imbottimento delle foglie di tabacco
- 429.2 - Lavorazione e confezione dei tabacchi

43 - Industrie tessili**431 - Industria laniera**

- 431.1 - *Slanatura* (produzione della lana dalle pelli di ovini macellati)
- 431.2 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate
- 431.3 - Filatura, ritorcitura della lana e delle fibre assimilate e preparazione in gomitoli e matasse
- 431.4 - Tessitura della lana e delle altre fibre tessili col sistema laniero (esclusa la tessitura dei tappeti)
- 431.5 - Filatura-tessitura della lana e delle fibre assimilate (attività integrate)

432 - Industria cotoniera

- 432.1 - Filatura, torcitura del cotone e delle fibre assimilate; produzione di cucirini
- 432.2 - Tessitura del cotone (escluse la tessitura dei tappeti) e tessitura di altre fibre tessili col sistema cotoniero
- 432.3 - Filatura-tessitura del cotone e delle fibre assimilate (attività integrate)

433 - Industria della seta e delle fibre chimiche assimilate

- 433.1 - Preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate
- 433.2 - Tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate (esclusa la tessitura dei tappeti)

434 - Industria della canapa, del lino, del ramiè e delle fibre dure

- 434.1 - Macerazione e stigliatura della canapa e del lino
- 434.2 - Preparazione alla filatura e filatura della canapa, del lino e ramiè e delle fibre dure; produzione di cucirini
- 434.3 - Tessitura della canapa, del lino e ramiè e delle fibre dure
- 434.4 - Filatura-tessitura della canapa, del lino e ramiè e delle fibre dure (attività integrata)

435 - Industria della juta

- 435.1 - Filatura della juta, pura o mista ad altre fibre
- 435.2 - Tessitura della juta (compresa la confezione integrata di sacchi di juta)
- 435.3 - Filatura-tessitura della juta (compresa la confezione integrata di sacchi di juta)

436 - Industria della maglia, maglieria e calze

- 436.1 - Produzione di calze per uomo, donna e ragazzo
- 436.2 - Produzione di tessuti a maglia
- 436.3 - Produzione di altri articoli di maglieria

437 - Industria del perfezionamento dei tessuti**438 - Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate**

- 438.1 - Produzione di arazzi, di tappeti e di moquettes di qualsiasi fibra
- 438.2 - Produzione di linoleum e di altri copripavimento a base di prodotti tessili o di carta; produzione di tele cerate e di altri tessuti intonacati (esclusi i tessuti gommati)

439 - Altre industrie tessili

- 439.1 - Produzione di feltri battuti (non per cappelli)
- 439.2 - Produzione di stoffe non tessute, di murali e di stoffe a pelo lungo (esclusi tappeti e moquettes)
- 439.3 - Produzione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
- 439.4 - Produzione di manufatti e tessuti elastici
- 439.5 - Produzione di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra
- 439.6 - Produzione di articoli tessili diversi
- 439.7 - Produzione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, scardassi, fusi ecc. in fibra
- 439.8 - Produzione di tulli, pizzi e merletti
- 439.9 - Produzione di ricami

44 - Industrie delle pelli e del cuoio**441 - Concia e tintura delle pelli e del cuoio****442 - Produzione di articoli in cuoio e affini**

- 442.1 - Produzione di marroccineria, articoli da viaggio e di articoli tecnici in cuoio
- 442.2 - Produzione di guanti in pelle

45 - Industrie delle calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per la casa**451 - Produzione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma, in plastica e in legno)**

- 451.1 - Produzione a macchina di calzature e pantofole (escluse quelle in gomma, in plastica e in legno)
- 451.2 - Produzione di parti ed accessori per calzature

452 - Produzione a mano e su misura di calzature (comprese le calzature ortopediche)**453 - Confezione in serie di articoli di abbigliamento ed altre attività collegate**

- 453.1 - Confezione di articoli di vestiario in pelle (comprese le confezioni con succedanei della pelle)
- 453.2 - Confezione di vestiario esterno per donna, giovanetta e bambini
- 453.3 - Confezione di vestiario esterno per uomo e ragazzo
- 453.4 - Confezione di vestiario esterno di tipo speciale
- 453.5 - Confezione di camicie e biancheria per uomo e ragazzo
- 453.6 - Confezione di biancheria per donna e di corsetteria
- 453.7 - Confezione di cappelli
- 453.8 - Confezioni varie e accessorie per abbigliamento
- 453.9 - Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento

454 - Confezione su misura di vestiario e biancheria; modisterie

- 454.1 - Confezione su misura di vestiario; modisterie
- 454.2 - Confezione di biancheria su misura

455 - Confezione di altri articoli tessili (esclusa la tessitura integrata)

- 455.1 - Confezione di biancheria da casa e per l'arredamento
- 455.2 - Produzione di articoli in materie tessili non altrove classificati (esclusa la tessitura integrata)

456 - Confezione di pellicce**46 - Industrie del legno e del mobile in legno****461 - Segazione e preparazione industriale del legno****462 - Produzione di prodotti semifiniti in legno****463 - Produzione in serie di elementi di carpenteria, falegnameria e pavimenti in legno**

- 463.1 - Laboratori di falegnameria e carpenteria in legno (esclusa la carpenteria navale)
- 463.2 - Produzione o produzione e posa in opera di falegnameria industriale per l'edilizia e di pavimenti in legno
- 463.3 - Cantieri per carpenteria navale in legno

464 - Costruzione di imballaggi in legno**465 - Costruzione di altri oggetti in legno (esclusi i mobili)**

- 465.1 - Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli
- 465.2 - Costruzione di oggetti vari in legno
- 465.3 - Laboratori di cornici e vetri

466 - Produzione di articoli in sughero, paglia, giunco e vimini; produzione di spazzole e pennelli

- 466.1 - Produzione di articoli in sughero
- 466.2 - Produzione di articoli in paglia, giunco e vimini (esclusi i mobili in giunco)
- 466.3 - Produzione di spazzole, scope e pennelli (esclusi quelli in plastica)

467 - Industria del mobile e dell'arredamento in legno

- 467.1 - Costruzione di mobili vari in legno
- 467.2 - Costruzione di mobili e arredamenti in giunco, vimini, canne e simili
- 467.3 - Produzione di materassi di ogni tipo
- 467.4 - Lucidatura, laccatura e doratura di mobili e di altri oggetti in legno; restauro di mobili

47 - Industrie della carta; stampa ed editoria**471 - Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone****472 - Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa**

473 - Stampa e industrie affini

- 473.1 - Stabilimenti per la stampa di giornali quotidiani
- 473.2 - Altri stabilimenti di arti grafiche
- 473.3 - Legatorie e rilegatorie
- 473.4 - Industrie collegate alla stampa

474 - Editoria**48 - Industrie della gomma e dei manufatti di materie plastiche****481 - Industria della gomma**

- 481.1 - Produzione di pneumatici
- 481.2 - Produzione di altri articoli in gomma (compresa la rigenerazione)

482 - Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici**483 - Industria dei prodotti delle materie plastiche****49 - Industrie manifatturiere diverse****491 - Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose**

- 491.1 - Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie
- 491.2 - Lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale

492 - Costruzione di strumenti musicali e relativi accessori**493 - Laboratori fotografici e cinematografici**

- 493.1 - Sviluppo e stampa di films cinematografici
- 493.2 - Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films
- 493.3 - Laboratori fotografici

494 - Costruzione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

- 494.1 - Costruzione di giochi
- 494.2 - Costruzione di giocattoli e loro parti (esclusi i giocattoli in gomma e cartone)
- 494.3 - Costruzione di articoli sportivi (esclusi quelli in gomma e in materie plastiche)

495 - Altre industrie manifatturiere non altrove classificate**496 - Industria del confezionamento**

- 496.1 - Confezionamento di generi alimentari
- 496.2 - Confezionamento di generi non alimentari

**5 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELLE INSTALLAZIONI
DI IMPIANTI PER L'EDILIZIA****50 - Edilizia e genio civile****501 - Costruzioni edili - restauro e manutenzione di fabbricati**

- 501.1 - Costruzioni d'immobili per abitazione ed altri usi (compresi il restauro e la manutenzione)
- 501.2 - Attività ausiliarie delle costruzioni

502 - Genio civile

- 502.1 - Costruzione di strade e lavori in terra
- 502.2 - Costruzione di opere specializzate

503 - Installazione di impianti per l'edilizia

- 503.1 - Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda
- 503.2 - Installazione di impianti elettrici per l'edilizia

504 - Attività di finiture dell'edilizia

**6 - COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ALBERGHI;
RIPARAZIONI DI BENI DI CONSUMO E DI VEICOLI****6 A - Commercio, pubblici esercizi e alberghi****61 - Commercio all'ingrosso (escluso il recupero)****611 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati**

- 611.1 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 611.2 - Commercio all'ingrosso di sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 611.3 - Commercio all'ingrosso di sostanze fertilizzanti, concimi ed altri prodotti chimici per l'agricoltura
- 611.4 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 611.5 - Commercio all'ingrosso di animali vivi (esclusi gli animali da cortile)
- 611.6 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
- 611.7 - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
- 611.8 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e conciate per pellicceria
- 611.9 - Commercio all'ingrosso di tabacco greggio

612 - Commercio all'ingrosso di combustibili; di minerali e prodotti chimici per l'industria

- 612.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
- 612.2 - Commercio all'ingrosso di combustibili solidi
- 612.3 - Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati
- 612.4 - Commercio all'ingrosso di minerali
- 612.5 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
- 612.6 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici industriali, oli e grassi industriali di origine vegetale e animale; di gomma greggia

613 - Commercio all'ingrosso di legname, di materiale da costruzione e di articoli per installazione

- 613.1 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 613.2 - Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione
- 613.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per installazione
- 613.4 - Commercio all'ingrosso di vetro piano

614 - Commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature e veicoli

- 614.1 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 614.2 - Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili
- 614.3 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile; di macchine da cucire e per maglieria
- 614.4 - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi i mobili)
- 614.5 - Commercio all'ingrosso di altre macchine, utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
- 614.6 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori
- 614.7 - Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori

615 - Commercio all'ingrosso di mobili, elettrodomestici, apparecchi radio-televisivi, casalinghi e ferramenta

- 615.1 - Commercio all'ingrosso di mobili in legno, metallo e materie sintetiche
- 615.2 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro ed in altri metalli (ferramenta)
- 615.3 - Commercio all'ingrosso di apparecchi radio-televisivi, strumenti musicali, dischi e relativi accessori
- 615.4 - Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
- 615.5 - Commercio all'ingrosso di apparecchi elettrodomestici (comprese le cucine a gas e a legna)
- 615.6 - Commercio all'ingrosso di porcellane, vetrerie e casalinghi
- 615.7 - Commercio all'ingrosso di vernici e colori
- 615.8 - Commercio all'ingrosso di carte da parati e stucchi
- 615.9 - Commercio all'ingrosso di mobili ed oggetti di arredamento in canna, vimini, giunco, sughero e paglia

616 - Commercio all'ingrosso di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e articoli in cuoio e pelli

- 616.1 - Commercio all'ingrosso di vestiario (compresi gli abiti da lavoro), di cappelli, di ombrelli e accessori di abbigliamento
- 616.2 - Commercio all'ingrosso di pellicce
- 616.3 - Commercio all'ingrosso di tessuti per l'abbigliamento e l'arredamento
- 616.4 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria per uso personale, maglieria e simili
- 616.5 - Commercio all'ingrosso di articoli per merceria e per passamaneria

- 616.6 - Commercio all'ingrosso di calzature ed accessori per calzature
- 616.7 - Commercio all'ingrosso di pelletterie
- 616.8 - Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa e di tappeti e materassi

617 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco

- 617.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
- 617.2 - Commercio all'ingrosso di carni fresche, congelate, surgelate e di salumi, pollame, selvaggina e uova
- 617.3 - Commercio all'ingrosso di latte, burro e formaggi
- 617.4 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
- 617.5 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche, di alcool per liquori ed aceto
- 617.6 - Commercio all'ingrosso di caffè, the, cacao e spezie
- 617.7 - Commercio all'ingrosso di prodotti ittici, freschi, surgelati e comunque conservati
- 617.8 - Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti alimentari non altrove classificati e generi di monopolio
- 617.9 - Commercio all'ingrosso despecializzato

618 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, sanitari, di bellezza e di detersivi

- 618.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 618.2 - Commercio all'ingrosso di strumenti ed apparecchi sanitari
- 618.3 - Commercio all'ingrosso di articoli di profumeria
- 618.4 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili

619 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti non alimentari

- 619.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 619.2 - Commercio all'ingrosso di libri
- 619.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
- 619.4 - Commercio all'ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria
- 619.5 - Commercio all'ingrosso di giocattoli
- 619.6 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
- 619.7 - Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari non altrove classificati

62 - Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero

- 621 - Commercio all'ingrosso di rottami metallici
- 622 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti di raccolta

63 - Intermediari del commercio (agenti rappresentanti e agenzie di mediazione)

- 631 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
- 632 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali e prodotti chimici per la tecnica e l'industria
- 633 - Intermediari del commercio di legname e materiale da costruzione
- 634 - Intermediari del commercio di macchine e materiale per l'industria, il commercio, la navigazione e l'agricoltura (comprese le macchine e il materiale per ufficio) e di veicoli
- 635 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 636 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e articoli in cuoio
- 637 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 638 - Intermediari del commercio specializzato di altri prodotti
- 639 - Intermediari del commercio di prodotti diversi, attività associate senza prevalenza

64 - Commercio al minuto di prodotti alimentari, di articoli di abbigliamento, di arredamento e per la casa; farmacie

- 641 - Commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli e lattiero caseari; di carne, pesce e pasticceria
- 641.1 - Commercio al minuto di frutta, legumi e patate

- 641.2 - Commercio al minuto di latte (senza licenza di P.S.) e prodotti lattiero caseari
- 641.3 - Negozi di carni bovine, ovine, caprine e suine fresche e congelate
- 641.4 - Negozi di carni equine
- 641.5 - Commercio al minuto di pesci, crostacei e molluschi
- 641.6 - Commercio al minuto di pollame, selvaggina (esclusi i surgelati) e uova
- 641.7 - Commercio al minuto di pane, con e senza annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari
- 641.8 - Commercio al minuto di pasticceria e dolci (compresa l'eventuale annessa produzione); commercio al minuto di confetteria
- 641.9 - Commercio al minuto di prodotti alimentari vari

642 - Commercio al minuto di bevande, oli e di altri prodotti alimentari non altrove classificati; tabaccherie

- 642.1 - Commercio al minuto di bevande e olio
- 642.2 - Commercio al minuto di prodotti del tabacco e altri generi di monopolio
- 642.3 - Commercio al minuto specializzato di altri prodotti alimentari
- 642.4 - Commercio al minuto alimentare despecializzato

643 - Farmacie

644 - Commercio al minuto di articoli sanitari e di prodotti di bellezza

- 644.1 - Commercio al minuto di strumenti e articoli medicali chirurgici ed ortopedici
- 644.2 - Erboristerie
- 644.3 - Commercio al minuto di profumeria, saponi, prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 644.4 - Commercio al minuto di colori e vernici

645 - Commercio al minuto di articoli di abbigliamento

- 645.1 - Commercio al minuto di confezioni per uomo e ragazzo (compresi gli abiti da lavoro e gli abiti sportivi)
- 645.2 - Commercio al minuto di confezioni per donna e ragazza (compresi gli abiti da lavoro e gli abiti sportivi)
- 645.3 - Commercio al minuto di confezioni per bambini (comprese le confezioni per neonati)
- 645.4 - Commercio al minuto di stoffe per abbigliamento
- 645.5 - Commercio al minuto di biancheria, camicie, cappelli, ombrelli
- 645.6 - Commercio al minuto di merceria e ricami
- 645.7 - Commercio al minuto di pellicce e di pelli per pellicceria

646 - Commercio al minuto di calzature e pelletteria

- 646.1 - Commercio al minuto di calzature e articoli per calzolerie
- 646.2 - Commercio al minuto di articoli di pelletteria e da viaggio

647 - Commercio al minuto di tessuti per arredamento

- 647.1 - Commercio al minuto di tessuti per arredamento e tappeti
- 647.2 - Commercio al minuto di biancheria da tavola e da casa

648 - Commercio al minuto di mobili, apparecchi e materiali per la casa

- 648.1 - Commercio al minuto di mobili in legno, vimini, canne, giunchi e materassi (esclusi i mobili per ufficio)
- 648.2 - Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria
- 648.3 - Commercio al minuto di apparecchi elettrodomestici, macchine da cucire e per maglieria
- 648.4 - Commercio al minuto di apparecchi radio, di televisori, di giradischi, di registratori e dischi; articoli di illuminazione
- 648.5 - Commercio al minuto di semilavorati in legno, sughero, vimini, e articoli in plastica
- 648.6 - Negozi di ferramenta e casseforti
- 648.7 - Commercio al minuto di articoli diversi per uso domestico (attività associate senza prevalenza)

649 - Commercio al minuto di carte da parati, di rivestimenti e apparecchi igienico-sanitari, strumenti musicali, di articoli da regalo e oggetti d'arte

- 649.1 - Commercio al minuto di carta da parati e stucchi
- 649.2 - Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione
- 649.3 - Commercio al minuto di strumenti musicali, spartiti ed accessori
- 649.4 - Commercio al minuto di articoli da regalo; chincaglieria e bigiotteria
- 649.5 - Commercio al minuto di articoli di antiquariato, di oggetti d'arte e di culto, decorazioni

65 - Commercio al minuto di veicoli, natanti, carburanti, libri ed articoli vari

651 - Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti

- 651.1 - Commercio al minuto di autoveicoli (incluse le auto d'occasione)
- 651.2 - Commercio al minuto di cicli e motocicli (incluse le moto di occasione)

651.3 - Commercio al minuto di pezzi staccati ed accessori di autoveicoli, motocicli e cicli

651.4 - Commercio di natanti ed accessori

652 - Commercio al minuto di carburanti e lubrificanti

653 - Commercio al minuto di libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficio

653.1 - Commercio al minuto di libri nuovi e usati

653.2 - Commercio al minuto di quotidiani e periodici

653.3 - Commercio al minuto di articoli di cancelleria e forniture per ufficio

653.4 - Commercio al minuto di mobili per ufficio, di macchine e attrezzature per ufficio

653.5 - Commercio al minuto di francobolli per filatelici, numismatica ed altri articoli da collezione

654 - Commercio al minuto di altri articoli non altrove classificati

654.1 - Commercio al minuto di materiale per ottica, fotografia, cinematografia e strumenti di precisione

654.2 - Commercio al minuto di orologi, di articoli di gioielleria e d'argenteria

654.3 - Commercio al minuto di giocattoli

654.4 - Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni

654.5 - Commercio al minuto di fiori e piante

654.6 - Commercio al minuto di animali vivi e forniture per animali

654.7 - Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio

654.8 - Commercio al minuto di combustibili

654.9 - Altri commerci al minuto specializzati

655 - Commercio al minuto di articoli di occasione (esclusi i libri, i veicoli e gli oggetti di antiquariato)

656 - Commercio al minuto di prodotti diversi, con prevalenza di prodotti non alimentari

656.1 - Grandi magazzini

656.2 - Altri negozi despecializzati

66 - Pubblici esercizi ed esercizi alberghieri

661 - Ristoranti (senza alloggio)

662 - Bar con e senza spettacolo

664 - Mense

665 - Esercizi alberghieri propriamente detti

665.1 - Alberghi e motel con ristorante; locande

665.2 - Alberghi senza ristorante

665.3 - Pensioni

666 - Vagoni letto e vagoni ristorante

667 - Esercizi alberghieri complementari

667.1 - Ostelli della gioventù e rifugi alpini

667.2 - Campeggi e caravaning

667.3 - Centri di vacanze e case per vacanze

667.4 - Colonie, case di riposo, alloggi ammobiliati per turisti, altri esercizi alberghieri complementari

6 B - Riparazioni di beni di consumo e di veicoli

67 - Riparazioni di beni di consumo e di veicoli

671 - Riparazioni di autoveicoli e biciclette

671.1 - Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie)

671.2 - Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli

671.3 - Riparazioni di motoveicoli e biciclette

672 - Riparazioni di calzature e articoli in cuoio

673 - Riparazioni di elettrodomestici, radio, televisori, giradischi e fonografi

674 - Riparazioni di orologi e gioiellerie

675 - Riparazioni non altrove classificate

7 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI**71 - Ferrovie****710 - Ferrovie**

- 710.1 - Ferrovie dello stato
- 710.2 - Ferrovie in concessione
- 710.3 - Servizi ausiliari delle ferrovie, in appalto

72 - Altri trasporti terrestri

- 721 - Metropolitane, tranvie e servizi regolari d'autobus
- 722 - Trasporti su strada di viaggiatori (esclusi servizi regolari d'autobus)
- 723 - Trasporti su strada di merci
- 724 - Trasporti per condotta (oleodotti e gasdotti)
- 725 - Trasporti con impianti a fune

73 - Trasporti fluviali, lacuali e lagunari

- 730 - Trasporti fluviali, lacuali e lagunari

74 - Trasporti marittimi e cabotaggio

- 741 - Trasporti marittimi internazionali (di merci e passeggeri)
- 742 - Trasporti marittimi in navigazione di cabotaggio (di merci e passeggeri)

75 - Trasporti aerei

- 750 - Trasporti aerei

76 - Attività connesse ai trasporti

- 761 - Attività connesse ai trasporti terrestri
- 762 - Attività connesse ai trasporti di navigazione interna
 - 762.1 - Attività complementari ai trasporti di navigazione interna
 - 762.2 - Servizi ausiliari dei trasporti di navigazione interna
- 763 - Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime)
 - 763.1 - Attività complementari ai trasporti marittimi
 - 763.2 - Servizi ausiliari dei trasporti marittimi
- 764 - Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi)
 - 764.1 - Attività complementari ai trasporti aerei
 - 764.2 - Servizi ausiliari dei trasporti aerei

77 - Agenzie di viaggio, intermediari dei trasporti, magazzini di custodia e depositi

- 771 - Agenzie di viaggio
- 772 - Intermediari dei trasporti
 - 772.1 - Servizi di portabagagli, carico, scarico e facchinaggio
 - 772.2 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 773 - Magazzini di custodia e deposito e frigoriferi
 - 773.1 - Magazzini di custodia e deposito
 - 773.2 - Magazzini frigoriferi per conto terzi

79 - Comunicazioni**790 - Comunicazioni**

- 790.1 - Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
- 790.2 - Servizi postelegrafonici, in appalto o in concessione
- 790.3 - Servizi telefonici di stato, servizi telefonici in appalto o in concessione e servizi di telecomunicazione in concessione

**8 - CREDITO E ASSICURAZIONE, SERVIZI PRESTATI ALLE IMPRESE;
NOLEGGIO****8 A - Credito e assicurazione****81 - Istituti di credito****811 - Autorità bancarie centrali****812 - Altre istituzioni monetarie**

- 812.1 - Istituti di credito di diritto pubblico
- 812.2 - Altre aziende di credito e istituti centrali di categoria

813 - Istituzioni finanziarie e società di controllo

- 813.1 - Istituti e sezioni per il credito speciale
- 813.2 - Imprese di prestiti e finanziamenti
- 813.3 - Società fiduciarie e di investimenti mobiliari
- 813.4 - Società per la gestione di fondi comuni di investimento
- 813.5 - Società di controllo

82 - Assicurazione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)**821 - Istituti di assicurazione mista (vita e capitalizzazione danni)****822 - Istituti di assicurazione (vita e capitalizzazione)****823 - Istituti di assicurazione (danni, malattie, rischi diversi)****8 B - Servizi prestati alle imprese, noleggio****83 - Ausiliari finanziari e delle assicurazioni, affari immobiliari, servizi prestati alle imprese****831 - Ausiliari finanziari****832 - Ausiliari delle assicurazioni****833 - Imprese immobiliari per la compravendita di immobili****834 - Agenzie di mediazione per la compravendita e la locazione di immobili e terreni (compresa la locazione di beni immobili propri)****835 - Consulenti legali****836 - Contabilità, consulenza fiscale e revisione dei conti****837 - Servizi tecnici**

- 837.1 - Studi tecnici ed affini
- 837.2 - Studi di analisi chimiche e merceologiche

838 - Pubblicità e pubbliche relazioni

- 838.1 - Agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni
- 838.2 - Servizi di pubblicità aerea

839 - Altri servizi prestati alle imprese

- 839.1 - Studi di mercato
- 839.2 - Studi di consulenza organizzativa
- 839.3 - Servizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati
- 839.4 - Imprese de enti di gestioni esattoriali
- 839.5 - Agenzie di informazioni per la stampa, informazioni commerciali, richieste di certificati ed agenzie affini
- 839.6 - Copisterie
- 839.7 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 839.8 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
- 839.9 - Servizi di vigilanza e investigazione

84 - Noleggio di beni mobili

- 841 - Noleggio di macchinari e di attrezzature agricole (senza personale fisso)
- 842 - Noleggio di macchinari e di attrezzature per l'edilizia (senza personale fisso)
- 843 - Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici e i registratori di cassa (senza operatore fisso)
- 844 - Noleggio di autoveicoli stradali (senza autista)
- 845 - Noleggio di altri mezzi di trasporto (senza autista)
- 846 - Noleggio di beni di consumo
- 847 - Noleggio di altri beni mobili (senza personale fisso)

9 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI**9 A - Pubblica amministrazione****91 - Pubblica amministrazione, difesa nazionale e sicurezza sociale obbligatoria**

- 911 - Organi costituzionali - amministrazione statale e locale
 - 911.1 - Organi costituzionali
 - 911.2 - Amministrazione statale centrale e periferica
 - 911.3 - Amministrazione degli enti locali
- 912 - Giustizia
 - 912.1 - Amministrazione della giustizia
 - 912.2 - Ospedali psichiatrici giudiziari
- 913 - Sicurezza nazionale ed ordine pubblico
- 914 - Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- 915 - Difesa nazionale
- 919 - Sicurezza sociale obbligatoria

9 B - Servizi pubblici e privati**92 - Servizi d'igiene pubblica ed amministrazione di cimiteri**

- 921 - Servizi di nettezza urbana, di disinfestazione e servizi analoghi
 - 921.1 - Servizi di nettezza urbana, servizi di disinfestazione e servizi analoghi, pubblici
 - 921.2 - Servizi di nettezza urbana, di disinfestazione e servizi analoghi, privati
- 922 - Amministrazione dei cimiteri
- 923 - Servizi di pulizia

93 - Istruzione**931 - Istruzione universitaria**

- 931.1 - Università ed istituti a livello universitario, statali
- 931.2 - Università ed istituti universitari non statali

932 - Istruzione primaria e secondaria

- 932.1 - Scuole di istruzione primaria, statali
- 932.2 - Scuole di istruzione secondaria di primo grado, statali
- 932.3 - Scuole di istruzione secondaria di secondo grado, statali
- 932.4 - Scuole di istruzione primaria, non statali
- 932.5 - Scuole di istruzione secondaria di primo grado, non statali
- 932.6 - Scuole di istruzione secondaria di secondo grado, non statali (private, legalmente riconosciute e paregiate)

933 - Scuole di formazione e di perfezionamento professionale

- 933.1 - Scuole di istruzione professionale statali
- 933.2 - Scuole di istruzione professionale, non statali

934 - Istruzione di grado preparatorio

- 934.1 - Scuole materne, statali
- 934.2 - Scuole materne, non statali

935 - Professori ed insegnanti indipendenti**936 - Scuole di guida, pilotaggio e simili (escluse le scuole per i piloti di linea)****94 - Ricerca e sviluppo****940 - Ricerca e sviluppo**

- 940.1 - Enti di ricerca e sviluppo, pubblici
- 940.2 - Istituti di ricerca e sviluppo, privati

95 - Sanità e servizi veterinari**951 - Servizi sanitari (con ricovero)**

- 951.1 - Ospedali generali, pubblici (regionali, provinciali e zonali)
- 951.2 - Ospedali specializzati, pubblici
- 951.3 - Istituti, cliniche e policlinici universitari; istituti di cura e ricovero a carattere scientifico, pubblici
- 951.4 - Ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, pubblici
- 951.5 - Ospedali per cronici e di lunga degenza, pubblici
- 951.6 - Case di cura, private (generali, specializzate, laiche e religiose)
- 951.7 - Case di cura psichiatriche e neuropsichiatriche, private
- 951.8 - Case di cura per lunga degenza, private
- 951.9 - Ospedali ecclesiastici classificati, privati

952 - Altre istituzioni sanitarie (senza ricovero)

- 952.1 - Ambulatori e poliambulatori, pubblici
- 952.2 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, pubblici
- 952.3 - Centri di igiene mentale, pubblici
- 952.4 - Laboratori di igiene e profilassi, pubblici
- 952.5 - Altre istituzioni sanitarie, pubbliche
- 952.6 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, privati
- 952.7 - Laboratori di analisi cliniche, privati (chimico-fisiche, batteriologiche, virologiche, ematologiche e citoistologiche)
- 952.8 - Studi di radiologia e radioterapia, privati
- 952.9 - Altre istituzioni sanitarie, private

953 - Studi medici privati

- 953.1 - Studi medici generici e pediatrici
- 953.2 - Ambulatori e poliambulatori specialistici

954 - Studi dentistici**955 - Attività professionali paramediche indipendenti (ostetriche, infermieri, fisioterapisti ecc.)**

956 - Servizi veterinari

- 956.1 - Servizi veterinari, pubblici
- 956.2 - Servizi veterinari, privati

96 - Altri servizi sociali**961 - Assistenza sociale (senza ricovero)**

- 961.1 - Assistenza sociale, pubblica
- 961.2 - Assistenza sociale, privata

962 - Assistenza sociale (con ricovero)

- 962.1 - Assistenza sociale, pubblica
- 962.2 - Assistenza sociale, privata

963 - Organizzazioni economiche ed associazioni professionali

- 963.1 - Organizzazioni economiche
- 963.2 - Associazioni professionali

964 - Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro**965 - Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed altre organizzazioni sindacali**

- 965.1 - Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
- 965.2 - Altre organizzazioni sindacali (confederazioni italiane della proprietà edilizia, sunia ecc.)

966 - Organizzazioni religiose**967 - Enti e associazioni turistiche (escluse le agenzie di viaggio)****968 - Servizi sociali non altrove classificati****97 - Servizi ricreativi ed altri servizi culturali****972 - Distribuzione di films****973 - Sale cinematografiche****974 - Trasmissioni radiofoniche e televisive**

- 974.1 - Radio e televisioni, pubbliche
- 974.2 - Radio e televisioni, private

975 - Spettacoli (esclusi cinema e sport)**976 - Libere professioni artistiche e letterarie****977 - Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici**

- 977.1 - Servizi pubblici inerenti all'attività culturale
- 977.2 - Servizi privati inerenti all'attività culturale

978 - Enti, organizzazioni ed installazioni sportive

- 978.1 - Enti ed organizzazioni sportive
- 978.2 - Installazioni sportive delle amministrazioni pubbliche
- 978.3 - Installazioni sportive di istituzioni private
- 978.4 - Attività professionali sportive indipendenti (atleti, istruttori ecc.)

979 - Servizi ricreativi non altrove classificati

- 979.1 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
- 979.2 - Altri servizi dello spettacolo e ricreativi
- 979.3 - Ricevitorie del lotto, lotterie e concorsi pronostici
- 979.4 - Insegnanti indipendenti di attività ricreative (maestri di danza, di bridge, ecc.)

98 - Servizi personali**981 - Servizi di lavanderia, tintoria e affini****982 - Servizi per l'igiene e l'estetica della persona**

- 982.1 - Laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza
- 982.2 - Altri servizi per l'igiene e la pulizia

983 - Studi e laboratori fotografici

983.1 - Studi fotografici

983.2 - Servizi di fotografia aerea

984 - Servizi personali non altrove classificati

984.1 - Servizi di pompe funebri e di cremazione

984.2 - Altri servizi personali non altrove classificati

985 - Servizi domestici presso famiglie e convivenze

99 - Rappresentanze diplomatiche, organizzazioni internazionali e soprannazionali e forze armate alleate

990 - Rappresentanze diplomatiche, organizzazioni internazionali e soprannazionali e forze armate alleate

C - ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN FORMA ARTIGIANALE (*)

012 - Zootecnia (limitatamente a:) ()**

012.3 - Aziende di allevamento di pollame

012.5 - Aziende di allevamento di altri volatili e conigli (comprese le aziende di allevamento di selvaggina)

013 - Selezione e moltiplicazione delle specie (limitatamente a:) ()**

013.1 - Aziende specializzate per la selezione ed incubazione artificiale delle uova di gallina e/o altri volatili (oca, anatra, fagiano, ecc.)

013.2 - Aziende specializzate nella produzione del seme bachi e bocolini, essiccazione dei bozzoli

020 - Foreste (limitatamente a:)

020.2 - Aziende di utilizzazione del bosco

044 - Esercizio di macchine agricole

044.1 - Esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi, con personale

044.2 - Esercizio di macchine agricole da parte di consorzi e cooperative

111 - Industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi

140.1 - Raffinerie di petrolio (limitatamente a):

- Distillazione, raffinazione e trattamento degli oli minerali

140.2 - Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

221 - Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici (limitatamente a:)

- Produzione di laminati e profilati di ferro a pacchetto

- Produzione di latta, lamiere stagnate, zingate, piombate ed altri rivestimenti

- Produzione materiali ferrosi da recupero

222 - Fabbricazione di tubi di acciaio

222.1 - Produzione di tubi senza saldatura

222.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili

223 - Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio

224 - Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi

224.1 - Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione, prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione e altre lavorazioni (limitatamente a):

- Laminazione, trafilazione del rame e sue leghe

- Laminazione, trafilazione, estrusione dell'alluminio e sue leghe

- Prime lavorazioni in genere di metalli non ferrosi e relative leghe, diversi dal rame e dall'alluminio

- Fucinatura, stampatura e imbutitura dell'alluminio e sue leghe

- Fucinatura, stampatura e imbutitura di altri metalli non ferrosi e relative leghe

- Produzione di pallini da caccia

- Produzione di stagnoia

- Produzione di metalli non ferrosi da recupero

- Produzione di stagno da ritagli e dallo scatolame di latta

231 - Estrazione e ricerche di prodotti di cava per materiali da costruzione, per refrattari e per ceramiche

231.1 - Estrazione e ricerche di pietre da costruzione e di ardesia (calcare, marmo, arenaria, gres, lava, pietre dure, granito, basalto, porfido, ecc.)

231.2 - Estrazione e ricerche di altri materiali di cava per altre industrie

(*) Per le attività contrassegnate da (*) non vi è limitazione di dipendenti ai fini della classificazione delle imprese artigiane. Devono comunque ricorrere tutti gli altri requisiti.

(**) Sempre che le attività siano svolte indipendentemente dalla conduzione del fondo.

- 231.3 - Estrazione di pietra da gesso
- 231.4 - Estrazione di argilla e di caolino
- 231.5 - Estrazione di pietre per calce e cementi

232 - Estrazione e ricerca mineraria di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali

233 - Produzione ed estrazione di sale

239 - Estrazione di altri minerali, torbiere

- 239.2 - Estrazione di dolomite, di pomice e di pozzolana
- 239.3 - Estrazione di prodotti minerali vari per uso industriale

241 - Produzione di minerali da costruzione in laterizio

242 - Produzione di cemento, calce e gesso

- 242.1 - Produzione di cemento e di agglomerante cementizio
- 242.2 - Produzione di calce viva, idrata e idraulica
- 242.3 - Produzione di gesso

243 - Produzione di materiali per costruzione in calcestruzzo, amianto-cemento e gesso

- 243.1 - Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento
- 243.2 - Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni e altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento
- 243.3 - Produzione di pannelli di gesso e di elementi prefabbricati a base di gesso e modellati
- 243.4 - Produzione di calcestruzzo fresco (centrali di betonaggio)

244 - Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli in amianto-cemento) limitatamente a:

- Produzione di rivestimenti di amianto
- Produzione di altri articoli di amianto (calzature e indumenti vari in amianto)

245 - Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metalliferi

- 245.1 - Frantumazione di minerali e materiali vari al di fuori della cava
- 245.2 - Segazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini (esclusa la lavorazione artistica)
- 245.3 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico (di pietre, ceramiche, vetro) (*)

246 - Produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati

247 - Industria del vetro

- 247.1 - Produzione di vetro piano
- 247.2 - Produzione del vetro cavo e di altri prodotti simili (compreso il vetro artistico)
 - Produzione di bottiglie e bottiglioni, fiaschi e damigiane
 - Produzione di fiaconi, vasi e vasetti (per l'industria alimentare, cosmetica ecc.)
 - Produzione di bicchieri
 - Produzione a mano, a soffio o a pressa, in vetro bianco o colorato o in cristallo, di articoli da tavola, casualinghi ornamentali ecc.)
 - Produzione semiautomatica di articoli per la casa
 - Produzione di vetri artistici muranesi in vetro bianco e colorato (vasi, soprammobili ecc.) (*)
- 247.3 - Produzione di vetro tecnico, industriale, fibre di vetro ed altri lavori in vetro
- 247.4 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano (lastre di sicurezza, temperate o accoppiate, stratificate, unite al perimetro, specchi e vetrate artistiche, molatura, decorazione ecc.)
- 247.5 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo.

248 - Produzione di prodotti in ceramica

- 248.1 - Produzione di materiali refrattari e di prodotti in ceramica per usi tecnici e industriali
- 248.2 - Produzione di prodotti in ceramica per uso domestico e ornamentale
 - Produzione di terracotte di uso domestico ed [artistiche (*)]
 - Produzione di maioliche di uso domestico ed [artistiche (*)]
 - Produzione di terraglie dolci per uso domestico
 - Produzione di terraglie forti per uso domestico ed [artistiche (*)]
 - Produzione di porcellane da tavola
 - Produzione di porcellane artistiche (*)
 - Decorazione e smaltatura dei prodotti suddetti (*)
- 248.3 - Produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti
- 248.4 - Produzione di oggetti igienico-sanitari in terraglia forte, semiforte e dolce, vitreous china e fire clay

251 - Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni)

- 251.1 - Produzione di prodotti chimico-estrattivi e chimico-mineralurgici (limitatamente a):
 - Produzione di terre coloranti, permutiti e zeoliti artificiali
 - Produzione dell'allumina e criolite artificiale
- 251.2 - Produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati
- 251.3 - Produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri
- 251.4 - Produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base
- 251.5 - Produzione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale (escluse le emulsioni bituminose da petroli)
- 251.6 - Produzione di trasparente di cellulosa e di cellophane
- 251.7 - Produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale
- 251.8 - Produzione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
- 251.9 - Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi

255 - Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa**256 - Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura**

- 256.1 - Produzione di gas compressi
- 256.2 - Produzione di colle varie (naturali) gelatine ed estratti d'alghe
- 256.3 - Trattamento chimico dei grassi
- 256.4 - Produzione di oli essenziali e di aromi naturali e sintetici
- 256.5 - Produzione di esplosivi, di prodotti pirotecnici e di fiammiferi (limitatamente a):
 - Produzione di dinamite e gelatina esplosiva
 - Produzione di polveri senza fumo
 - Produzione di miscele detonanti, micce, razzi e fuochi pirotecnici
 - Produzione di fiammiferi
- 256.6 - Produzione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 256.7 - Produzione di prodotti chimici vari per uso industriale
- 256.8 - Produzione di prodotti chimici per l'agricoltura e di insetticidi

257 - Produzione di prodotti farmaceutici**258 - Produzione di sapone e detergenti sintetici nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria**

- 258.1 - Produzione di sapone e detergenti sintetici, liquidi ed in polvere
- 258.2 - Produzione di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria

259 - Produzione di altri prodotti chimici

- 259.1 - Produzione di prodotti fotochimici (materiali sensibili) limitatamente a:
 - Produzione di pellicole, lastre e carte per fotografia
- 259.2 - Produzione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- 259.3 - Produzione di prodotti chimici prevalentemente impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

260 - Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche**311 - Fonderie**

- 311.1 - Fonderie di metalli ferrosi (getti di ghisa e di acciaio)
- 311.2 - Fonderie di metalli non ferrosi
 - Produzione di getti di alluminio e sue leghe
 - Produzione di getti di rame e sue leghe (ottone, bronzo ecc.)
 - Produzione di getti artistici (*)
 - Costruzione di campane (*)
 - Produzione di getti fresi sotto pressione
 - Produzione di getti di altri metalli non ferrosi e loro leghe

312 - Fucinatura, stampaggio, imbutitura, tranciatura e lavorazione a sbalzo

- 312.1 - Produzione di pezzi di acciaio fucinati
- 312.2 - Produzione di pezzi di acciaio stampati
- 312.3 - Stampatura e imbutitura di lamiera di acciaio, tranciatura e lavorazione a sbalzo

313 - Seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli

- 313.1 - Filettatura e bulloneria
- 313.2 - Produzione di molle
- 313.3 - Sinterizzazione dei metalli e loro leghe (metallurgia delle polveri)

- 313.4 - Produzione di catene fucinate senza saldature e stampate (escluse le catene per trasmissione)
313.5 - Trattamento e rivestimento dei metalli
313.6 - Meccanica generale
- 314 - Costruzione e installazione di carpenteria metallica**
- 314.1 - Costruzione e installazione di carpenteria metallica in generale; costruzione e installazione di sostegni per miniere; costruzione e installazione di materiale fisso per ferrovie
314.2 - Costruzione di porte, finestre ecc. in profilati laminati
- 315 - Costruzione e installazione di caldaie e serbatoi**
- 316 - Costruzione di utensili e articoli finiti in metallo (escluso il materiale elettrico)**
- 316.1 - Costruzione di utensili a mano per uso domestico, per arti e mestieri e per l'agricoltura
316.2 - Costruzione di articoli da serramenta e ferramenta
316.3 - Costruzione di imballaggi metallici ed altri oggetti in lamiera sottile
316.4 - Costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze
316.5 - Costruzione di mobili metallici (comprese casseforti)
316.6 - Costruzione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e accessori casalinghi
316.7 - Costruzione di armi leggere e di loro munizioni
316.8 - Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica
- 319 - Officine meccaniche non altrove classificate**
- 319.1 - Officine di lattonieri, di maniscalchi e fabbri
- Officine di ramaio, lattoniere, fabbro ferraio, maniscalco e arrotino
- Lavori artistici ed ornamentali in ferro battuto (*)
- Costruzione di lampadari artistici in ferro battuto o altri metalli (*)
319.2 - Officine di riparazione di macchine e attrezzature agricole
- 321 - Costruzione o montaggio di macchine e attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia**
- 322 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli; di utensileria per macchine utensili e operatrici**
- 322.1 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli
322.2 - Costruzione di utensileria per macchine utensili e operatrici
- 323 - Costruzione e installazione di macchine tessili e loro accessori, costruzione di macchine e installazione di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, costruzione di macchine per cucire e per maglieria**
- 324 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini**
- 324.1 - Costruzione e installazione di macchine ed apparecchi per industrie alimentari
324.2 - Costruzione e installazione di macchine ed apparecchi per industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
324.3 - Costruzione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
324.4 - Costruzione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma
- 325 - Costruzione e installazione di macchine per l'industria estrattiva, per la lavorazione dei minerali non metalliferi, per il genio civile e l'edilizia, per le industrie siderurgiche e le fonderie, costruzione e installazione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto**
- 325.1 - Costruzione e installazione di macchine per le miniere, di macchine per la preparazione meccanica dei materiali da costruzione, di macchine per il genio civile e l'edilizia
325.2 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie metalsiderurgiche e le fonderie
325.3 - Costruzione e installazione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (limitatamente a:)
- Costruzione di ascensori e montacarichi
- Costruzione di gru di qualsiasi tipo, di argani e verricelli a mano e a motore, di carrelli trasbordatori e piattaforme girevoli
- Costruzione di carrelli elevatori e trasportatori per uso industriale
- Costruzione di complessi per impianti speciali di sollevamento per teatri
- Costruzione di elevatori per impianti di scale e marciapiedi mobili
- Costruzione di elevatori alternativi e continui
- Costruzione di complessi per impianti trasportatori (a nastri, a tazze e simili, a coclea, a tubi rotanti trasportatori e a monorotaia) e di trasportatori mobili e a scossa
- Costruzione di paranchi a mano e a motore, di carrelli per attacco paranchi, di binde meccaniche e di martinetti idraulici, di benne capre e tenaglie per sollevamento
- Costruzione di alimentatori per elevatori e trasportatori
- Costruzione di altri apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

326 - Costruzione di organi di trasmissione

- 326.1 - Costruzione di ingranaggi, catene di trasmissione (ivi comprese le catene di velocipedi), cambi di velocità e altri organi di trasmissione
- 326.2 - Costruzione di cuscinetti

327 - Costruzione e installazione di macchine per la lavorazione del legno, della carta, del cuoio, delle pelli e delle calzature; costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e per la lavanderia e stireria

- 327.1 - Costruzione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie simili
- 327.2 - Costruzione e installazione di macchine per le industrie della carta, del cartone e le arti grafiche
- 327.3 - Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
- 327.4 - Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie

328 - Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine e apparecchi meccanici

- 328.1 - Costruzione e installazione di motori a combustione interna (esclusi quelli destinati ai mezzi di trasporto su strada e all'aviazione) limitatamente a:
 - Costruzione di parti ed accessori di motori (esclusa la costruzione di parti ed accessori di motori a combustione interna per aeromobili e di parti ed accessori di motori fatti in serie per autoveicoli e motoveicoli)
 - Installazione di impianti di motori a combustione interna
- 328.2 - Costruzione e installazione di turbine idrauliche, termiche, e di altre macchine che producono energia meccanica (limitatamente a):
 - Installazione di impianti di turbine idrauliche, termiche e di altri motori per la produzione di energia meccanica
- 328.3 - Costruzione e installazione di compressori, di pompe, di trasmissioni idrauliche e pneumatiche, di apparecchi di ventilazione ed essiccamento ad aria, di apparecchi frigoriferi non domestici (limitatamente a):
 - Costruzione di parti di pompe, di compressori, di ventilatori industriali e fucine e di apparecchi ad aria compressa
 - Installazione di impianti di apparecchi di ventilazione, di essiccamento e di refrigerazione
- 328.4 - Costruzione e installazione di forni industriali non elettrici
- 328.5 - Costruzione di materiale per saldatura non elettrica
- 328.6 - Costruzione di rubinetterie, valvole, saracinesche e simili
- 328.7 - Costruzione di bilance (comuni, automatiche e semiautomatiche) e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
- 328.8 - Costruzione di materiale meccanico non altrove classificato
- 328.9 - Riparazione di apparecchi e materiale di riscaldamento e condizionamento, di impianti idraulici, di distribuzione di gas e di impianti frigoriferi, riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi

330 - Costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, macchine ed impianti per l'elaborazione di dati

- 330.1 - Costruzione di macchine per ufficio, costruzione e installazione di macchine ed impianti per l'elaborazione dei dati (limitatamente a):
 - Costruzione di parti di macchine
 - Installazione di impianti e macchinari per l'elaborazione dei dati
- 330.2 - Riparazione di macchine per ufficio, di sistemi per l'elaborazione dei dati, di registratori di cassa e simili

341 - Produzione di fili e cavi elettrici**342 - Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico****343 - Costruzione di apparecchiature elettriche per mezzi di trasporto e per uso industriale; di pile e di accumulatori**

- 343.1 - Costruzione di apparecchiature elettriche per mezzi di trasporto, sistemi ed apparecchi di controllo del traffico terrestre, aereo e navale
- 343.2 - Costruzione di altre apparecchiature e materiale elettrico per uso industriale
- 343.3 - Costruzione di pile e accumulatori
- 343.4 - Riparazione di macchinari elettrici ed impianti elettrotermici per uso industriale

344 - Costruzione di apparecchi elettrici di misura, apparecchi per telecomunicazioni ed apparecchi elettromedicali

- 344.1 - Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici
- 344.2 - Costruzione di apparecchi elettrici per telecomunicazioni (compreso il montaggio da parte di imprese costruttrici)
- 344.3 - Costruzione di apparecchi elettromedicali

- 345 - Costruzione o montaggio di apparecchi radio riceventi, televisori, di apparecchi elettroacustici; costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali e di componenti elettronici
- 345.1 - Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici
- 345.2 - Incisione, edizione e stampa di dischi e nastri magnetici registrati
- 345.3 - Costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali
- 345.4 - Costruzione di componenti elettronici
- 346 - Costruzione di apparecchi elettrodomestici
- 347 - Produzione di materiale elettrico di illuminazione
- 348 - Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 348.1 - Lavori di impianto tecnico (escluso il montaggio effettuato da parte di ditte costruttrici ed escluse le installazioni elettriche per l'edilizia)
- 348.2 - Montaggio ed altri lavori di impianto tecnico
- 348.3 - Riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazione), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora
- 351 - Costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e costruzione di relativi motori (limitatamente a:)
- Costruzione di autotelai per vetture
 - Costruzione di autotelai per autoveicoli industriali e per servizi speciali (con motore a benzina, a nafta e gasogeno, a gas metano ecc.)
 - Costruzione di go-karts
- 352 - Costruzione di carrozzerie e rimorchi (limitatamente a:)
- Costruzione di rimorchi di qualsiasi tipo (comprese le roulotte e caravan)
 - Costruzione di altre carrozzerie e rimorchi per auto e motoveicoli
 - Costruzione di carrozzerie per veicoli speciali; autobotti autofrigoiferi, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, autobetoniere, ecc.; autopompe, motopompe, autocarriattrezzi ed autoscale per pompieri
 - Costruzione di carrozzerie per autocarri per trasporto di rifiuti solidi urbani, autostazioni radio, cinematografiche, fotoelettriche e autostazioni per disinfezione, ecc.
- 353 - Costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi
- 361 - Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi
- 361.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche (limitatamente a:)
- Costruzione e riparazione di navi
 - Costruzione e riparazione di motoscafi, motopescherecci, panfili, velieri ecc.
 - Costruzione di pontoni, chiatte, zattere e simili
 - Costruzione di boe e gavitelli
 - Costruzione di altri tipi di naviglio
- 361.2 - Picchettaggio, raschiatura, verniciatura e carenaggio natanti
- 362 - Costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico
- 362.1 - Costruzione di locomotive, elettrotreni, automotrici, tram e altro materiale da trazione (limitatamente a:)
- Costruzione di parti di materiale rotabile ferro-tranviario
- 362.2 - Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario
- 363 - Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate
- 363.1 - Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e motoveicoli
- 363.2 - Costruzione di accessori e di pezzi staccati per cicli, motocicli e ciclomotori
- 364 - Costruzione e riparazione di aeronavi (limitatamente a:)
- Costruzione e riparazione di veicoli a cuscino d'aria
 - Costruzione di parti e accessori di mezzi aerospaziali
- 365 - Costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati

371 - Costruzione e riparazione di strumenti di precisione, di apparecchi di misura e di controllo

- 371.1 - Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi (compresi i contatori per distributori di benzina), di apparecchi di misura, controllo e regolazione
- 371.2 - Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
- 371.3 - Costruzione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di misura dimensionale di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione
- 371.4 - Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)

372 - Costruzione di apparecchi e materiale medico-chirurgico

- 372.1 - Costruzione di apparecchi medici per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di strumenti e apparecchi per odontoiatria
- 372.2 - Costruzione di apparecchi per protesi ed ortopedia (escluse le scarpe ortopediche)

373 - Costruzione e riparazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

- 373.1 - Costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo - montatura in serie di occhiali comuni
- 373.2 - Costruzione di lenti e di strumenti ottici di precisione
- 373.3 - Costruzione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
- 373.4 - Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

374 - Costruzione di orologi e loro pezzi staccati**411 - Industria dei grassi vegetali e animali**

- 411.1 - Produzione di margarina, idrogenazione e raffinazione senza impiego di solventi dei grassi vegetali e animali
- 411.2 - Produzione di olio d'oliva
- 411.3 - Produzione di olio di semi e di frutti oleosi

412 - Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (escluse le macellerie e salumerie)

- 412.2 - Trasformazione industriale e conservazione della carne (esclusa la surgelazione)

413 - Industria casearia

- 413.2 - Trasformazione del latte (limitatamente a:)
 - Produzione di latte in polvere (per uso alimentare e industriale)
 - Produzione di formaggi di ogni tipo

414 - Industria della trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi e funghi (esclusa la surgelazione)**415 - Industria della lavorazione e conservazione del pesce e di altri prodotti alimentari marini (esclusa la surgelazione)****416 - Industria della lavorazione delle granaglie**

- 416.1 - Molitura dei cereali
- 416.2 - Pilatura, cernita ed altre lavorazioni di semi e granaglie

417 - Industria delle paste alimentari**418 - Industria dei prodotti amidacei****419 - Industria della panificazione, pasticceria e biscotti**

- 419.1 - Produzione di pane
- 419.2 - Produzione di pasticceria
- 419.3 - Produzione di fette biscottate e biscotti

421 - Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

- 421.1 - Produzione del cacao, cioccolato e caramelle
- 421.2 - Produzione di gelati

422 - Industria dei prodotti alimentari per zootecnia**423 - Industria dei prodotti alimentari vari**

- 423.1 - Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the
- 423.2 - Produzione di estratti alimentari e prodotti affini
- 423.3 - Produzione di dolcificanti, budini, creme da tavola e lieviti artificiali (esclusi i lieviti alcolici per la panificazione)

- 423.4 - Produzione specializzata di prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia (limitatamente a:)
 - Produzione di tapioca
 - Produzione di creme e semolini di riso, di avena e di orzo
 - Produzione di farine latte, diastasate e di altri alimenti dietetici (omogeneizzati ecc.)
- 423.5 - Produzione di prodotti alimentari non altrove classificati (limitatamente a:)
 - Produzione di ghiaccio idrico
 - Cottura e tostatura di semi non oleosi
 - Produzione di estratti per liquori
 - Produzione di lieviti secchi e vegetali per alimentazione animale
 - Lavorazione e macinazione del sale (esclusa l'estrazione e la raffinazione)
 - Produzione e lavorazione di altri eventuali prodotti alimentari non altrove classificati
- 423.6 - Produzione di alimenti surgelati

424 - Produzione dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori

- 424.1 - Produzione di alcool etilico
- 424.2 - Produzione di acquaviti
- 424.3 - Produzione di liquori e di altre bevande alcoliche

425 - Industria del vino

- 425.1 - Produzione e conservazione di vini (esclusi i vini spumanti speciali)
- 425.2 - Produzione di vini spumanti e di altri vini speciali

427 - Industria della birra e del malto

428 - Industria idrominerale e delle bevande analcoliche

- 428.1 - Imbottigliamento di acque minerali naturali
- 428.2 - Produzione di bevande analcoliche e di acque gassate

429 - Industria del tabacco

- 429.1 - Stagionatura, manipolazione, selezione e imbottimento delle foglie del tabacco
- 429.2 - Lavorazione e confezione dei tabacchi

431 - Industria laniera

- 431.1 - Sianatura (produzione della lana dalle pelli di ovini macellati)
- 431.2 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate
- 431.3 - Filatura, ritorcitura della lana e delle fibre assimilate e preparazione in gomitoli e matasse
- 431.4 - Tessitura della lana e delle altre fibre tessili con sistema laniero (esclusa la tessitura dei tappeti)
- 431.5 - Filatura-tessitura della lana e delle fibre assimilate (attività integrate)

432 - Industria cotoniera

- 432.1 - Filatura, torcitura del cotone e delle fibre assimilate; produzione di cucirini
- 432.2 - Tessitura del cotone (esclusa la tessitura dei tappeti) e tessitura di altre fibre tessili col sistema cotoniero
- 432.3 - Filatura-tessitura del cotone e delle fibre assimilate (attività integrate)

433 - Industria della seta e delle fibre chimiche assimilate

- 433.1 - Preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate
- 433.2 - Tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate (esclusa la tessitura dei tappeti)

434 - Industria della canapa, del lino, del ramiè e delle fibre dure

- 434.1 - Macerazione e stigliatura della canapa e del lino
- 434.2 - Preparazione alla filatura e filatura della canapa, del lino, del ramiè e delle fibre dure
- 434.3 - Tessitura della canapa, del lino e ramiè e delle fibre dure
- 434.4 - Filatura-tessitura della canapa, del lino e ramiè e delle fibre dure (attività integrata)

435 - Industria della juta

- 435.1 - Filatura della juta, pura o mista ad altre fibre
- 435.2 - Tessitura della juta (compresa la confezione integrata di sacchi di juta)
- 435.3 - Filatura e tessitura della juta (compresa la confezione integrata di sacchi di juta)

436 - Industria della maglia, maglieria e calze

- 436.1 - Produzione di calze per uomo, donna e ragazzo
- 436.2 - Produzione di tessuti a maglia
- 436.3 - Produzione di altri articoli di maglieria

437 - Industria del perfezionamento dei tessuti

438 - Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate

- 438.1 - Produzione di arazzi, (*) di tappeti e di moquettes di qualsiasi fibra
- 438.2 - Produzione di linoleum e di altri coprapavimento a base di prodotti tessili o di carta, produzione di tele cerate e di altri tessuti intonacati (esclusi i tessuti gommati)

439 - Altre industrie tessili

- 439.1 - Produzione di feltri battuti (non per cappelli)
- 439.2 - Produzione di stoffe non tessute di murali e di stoffe a pelo lungo (esclusi tappeti e moquettes)
- 439.3 - Produzione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
- 439.4 - Produzione di manufatti e tessuti elastici
- 439.5 - Produzione di cordame e spaghi di qualsiasi tipo di fibra
- 439.6 - Produzione di articoli tessili diversi
- 439.7 - Produzione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, scardassi fusi ecc. in fibra
- 439.8 - Produzione di tulli, pizzi e merletti
- 439.9 - Produzione di ricami

441 - Concia e tintura della pelle e del cuoio**442 - Produzione di articoli di cuoio e affini**

- 442.1 - Produzione di marrocchineria, articoli da viaggio e di articoli tecnici in cuoio
 - Produzione di valigie, bauli e simili (comprese le valigie di fibra)
 - Produzione di pelletterie (borsette, portafogli, cinture e simili)
 - Produzione di cuoi artistici (*)
 - Produzione di oggetti in pelle e cuoio, per lo sport e il campeggio (zaini ecc.)
 - Produzione di selle per biciclette e motoveicoli
 - Produzione di sellerie e finimenti
 - Produzione di marrocchinerie per cappelli, baschi ecc.
 - Produzione di cinghie e di corde in cuoio per trasmissione
 - Produzione di manufatti, di agglomerati di cuoio e similpelle
 - Produzione di altri eventuali articoli di cuoio, ecc.
- 442.2 - Produzione di guanti in pelle

451 - Produzione a macchina di calzature (escluse quelle di gomma di plastica e di legno)

- 451.1 - Produzione a macchina di calzature e pantofole (escluse quelle di gomma, di plastica e di legno)
- 451.2 - Produzione di parti e di accessori per calzature

452 - Produzione a mano e su misura di calzature (comprese le calzature ortopediche) (*)**453 - Confezione in serie di articoli di abbigliamento ed altre attività collegate**

- 453.1 - Confezioni di articoli di vestiario in pelle (comprese le confezioni con succedanei della pelle)
- 453.2 - Confezione di vestiario esterno, per donna, giovanetta e bambina
- 453.3 - Confezioni di vestiario esterno per uomo e ragazzo
- 453.4 - Confezione di vestiario esterno di tipo speciale
- 453.5 - Confezione di camicie e biancheria per uomo e ragazzo
- 453.6 - Confezione di biancheria per donna e di corsetteria
- 453.7 - Confezioni di cappelli
- 453.8 - Confezioni varie e accessorie per abbigliamento
- 453.9 - Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento

454 - Confezione su misura di vestiario e biancheria, modisteria (*)

- 454.1 - Confezioni su misura di vestiario, modisteria (*)
- 454.2 - Confezioni di biancheria su misura (*)

455 - Confezione di altri articoli tessili (esclusa la tessitura integrata)

- 455.1 - Confezione di biancheria per la casa e per l'arredamento
- 455.2 - Produzione di articoli in materie tessili non altrove classificati (esclusa la tessitura integrata)

456 - Confezione di pellicce**461 - Segagione e preparazione industriale del legno****462 - Produzione di prodotti semifiniti in legno****463 - Produzione in serie di elementi di carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno**

- 463.1 - Laboratori di falegnameria e carpenteria in legno (esclusa la carpenteria navale)
- 463.2 - Produzione o produzione e posa in opera di falegnameria industriale per l'edilizia e i pavimenti in legno
- 463.3 - Cantieri per la carpenteria navale in legno

464 - Costruzione di imballaggi in legno**465 - Costruzione di altri oggetti in legno (esclusi i mobili)**

- 465.1 - Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli
- 465.2 - Costruzione di oggetti vari in legno
- 465.3 - Laboratori di cornici e vetrai

466 - Produzione di articoli di sughero, paglia, giunco e vimini, produzione di spazzole e pennelli

- 466.1 - Produzione di articoli in sughero
- 466.2 - Produzione di articoli in paglia, giunco e vimini (esclusi i mobili di giunco)
- 466.3 - Produzione di spazzole, scope, e pennelli (esclusi quelli di plastica)

467 - Industria del mobile e dell'arredamento in legno

- 467.1 - Costruzione di mobili vari in legno
 - Costruzione di mobili in legno, anche per uso industriale
 - Costruzione di sedie, sedime per teatri, cinema e pubblici esercizi; telai per divani, divani e poltrone
 - Costruzione di bigliardi e relativi accessori in legno
 - Costruzione di arredamenti vari in legno per negozi, uffici, navi, natanti, aeromobili ecc.
 - Scultura, traforo e intarsio del legno per decorazione (*)
 - Costruzione di lampadari in legno
 - Costruzione di casse funerarie
 - Altre eventuali lavorazioni affini
- 467.2 - Costruzione di mobili e arredamenti in giunco, vimini, canne e simili
- 467.3 - Produzione di materassi di ogni tipo
- 467.4 - Lucidatura, laccatura e doratura di mobili e di altri oggetti in legno, restauro di mobili

471 - Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone**472 - Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta cartone e ovatta di cellulosa****473 - Stampa e industrie affini**

- 473.1 - Stabilimenti della stampa dei giornali quotidiani
- 473.2 - Altri stabilimenti di arti grafiche
- 473.3 - Legatorie e rilegatorie
- 473.4 - Industrie collegate alla stampa

474 - Editoria (limitatamente a:)

- Editorie di stampe varie (stampe artistiche (*), fotografie da edizione, cartoline illustrate, immagini, cartelli pubblicitari, ecc.)

481 - Industria della gomma

- 481.2 - Produzione di altri articoli in gomma (compresa la rigenerazione)

482 - Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici**483 - Industria dei prodotti delle materie plastiche****491 - Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose (*)**

- 491.1 - Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie (*)
- 491.2 - Lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale (*)

492 - Costruzione di strumenti musicali e relativi accessori**493 - Laboratori fotografici e cinematografici**

- 493.1 - Sviluppo e stampa dei films cinematografici
- 493.3 - Laboratori fotografici

494 - Costruzione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

- 494.1 - Costruzione di giochi
- 494.2 - Costruzione di giocattoli e loro parti (esclusi i giocattoli di gomma e cartone)
- 494.3 - Costruzione di articoli sportivi (esclusi quelli in gomma e in materie plastiche)

495 - Altre industrie manifatturiere non altrove classificate

496 - Industria del confezionamento

- 496.1 - Confezionamento dei generi alimentari
- 496.2 - Confezionamento di generi non alimentari

501 - Costruzioni edili - restauro e manutenzione di fabbricati

- 501.1 - Costruzione d'immobili per abitazione e altri usi (compreso il restauro e la manutenzione)
- 501.2 - Attività ausiliarie delle costruzioni

502 - Genio civile

- 502.1 - Costruzione di strade e lavori in terra
- 502.2 - Costruzione di opere specializzate

503 - Installazione di impianti per l'edilizia

- 503.1 - Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari
- 503.2 - Installazione di impianti elettrici per l'edilizia

504 - Attività di finiture dell'edilizia**671 - Riparazioni di autoveicoli e biciclette**

- 671.1 - Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie)
- 671.2 - Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
- 671.3 - Riparazioni di motoveicoli e biciclette

672 - Riparazioni di calzature e articoli in cuoio**673 - Riparazioni di elettrodomestici, radio, televisori, giradischi e fonografi****674 - Riparazioni di orologi e gioiellerie****675 - Riparazioni non altrove classificate****710 - Ferrovie**

- 710.3 - Servizi ausiliari delle ferrovie in appalto

**721 - Metropolitane, tranvie e servizi regolari d'autobus (limitatamente a:)
- Esercizio di autolinee (servizio extraurbano)****722 - Trasporti su strada di viaggiatori (esclusi i servizi regolari d'autobus)****723 - Trasporti su strada di merci****725 - Trasporti con impianti a fune****730 - Trasporti fluviali, lacuali, lagunari****761 - Attività connesse ai trasporti terrestri****762 - Attività connesse ai trasporti di navigazione interna**

- 762.1 - Attività complementari ai trasporti di navigazione interna
- 762.2 - Servizi ausiliari dei trasporti di navigazione interna

763 - Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime)

- 763.1 - Attività complementari ai trasporti marittimi
- 763.2 - Servizi ausiliari dei trasporti marittimi

772 - Intermediari dei trasporti

- 772.1 - Servizi di portabagagli, carico, scarico e facchinaggio

839 - Altri servizi prestati alle imprese

- 839.6 - Copisterie

841 - Noleggio di macchinari e di attrezzature agricole (senza personale fisso)**842 - Noleggio di macchinari e di attrezzature per l'edilizia (senza personale fisso)****921 - Servizi di nettezza urbana, di disinfestazione e servizi analoghi**

- 921.1 - Servizi di nettezza urbana, servizi di disinfestazione e servizi analoghi, pubblici
- 921.2 - Servizi di nettezza urbana, di disinfestazioni e servizi analoghi, privati

922 - Amministrazione dei cimiteri (limitatamente a:)

- Servizi di illuminazione delle tombe

923 - Servizi di pulizia**981 - Servizi di lavanderia, tintoria e affini (limitatamente a:)**

- Laboratori per la lavatura, tintura, smacchiatura e stiratura di abiti
- Laboratori di pulitura, battitura, tintura e custodia tappeti
- Laboratori di pulitura e custodia di pellicce
- Centri raccolta indumenti per la pulitura
- Altri eventuali servizi affini

982 - Servizi per l'igiene e l'estetica della persona

982.1 - Laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza

983 - Studi e laboratori fotografici

983.1 - Studi fotografici

984 - Servizi personali non altrove classificati

984.1 - Servizi di pompe funebri e di cremazione

